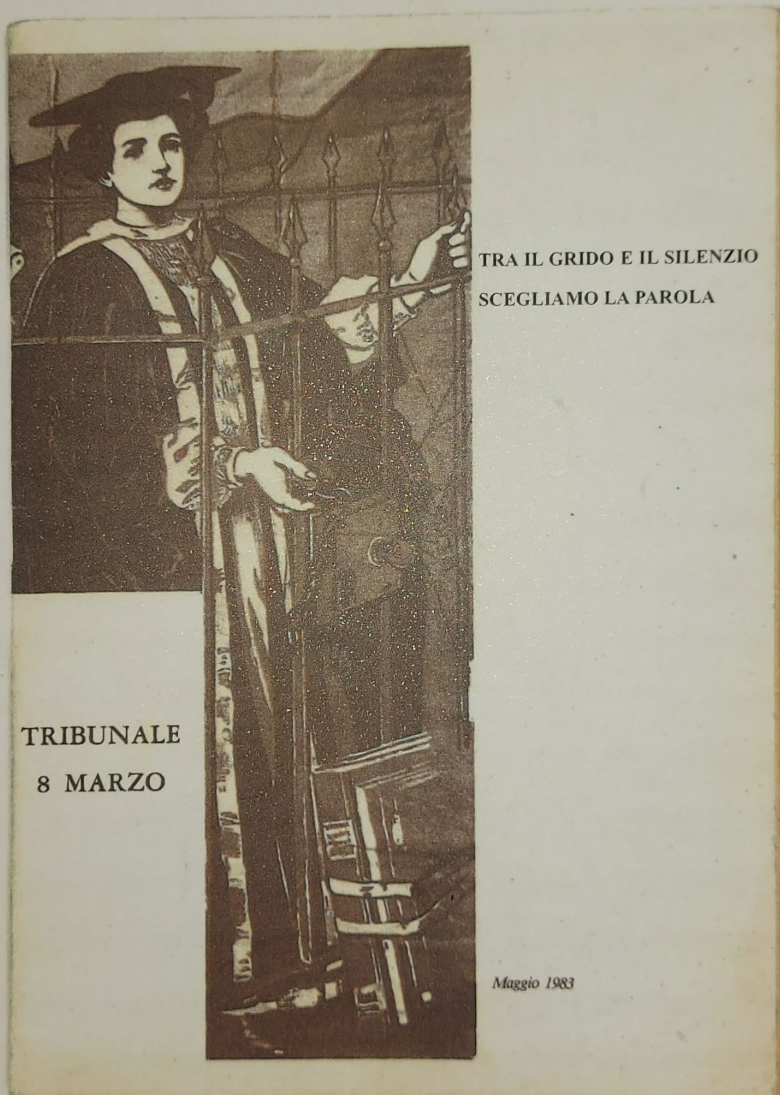


GIOIA DI CRISTOFARO LONGO
LAURA REMIDDI ANTONIETTA CARESTIA

LA PAROLA **DEL TRIBUNALE 8 MARZO**



donne del terzo millennio

LA PAROLA DEL TRIBUNALE 8 MARZO

Indice

La Fondazione

Il libro “Cosa Loro”

La I^ Sessione sulla Cittadinanza; Petizione al Parlamento Europeo

La II^ Sessione e il libro su “Donne e Medicina”

La III^ Sessione su Diritto alla Giustizia e Carta dei Diritti della Partoriente

La conferenza stampa del 18 gennaio 1983 sulla tutela delle lavoratrici madri; Plainte alla Commissione delle Comunità Europee

La IV^ Sessione: Progetto contro donna – Controprogetto donna

Convegno su: Strade Europee per il Diritto alla Giustizia; libro su Quale Giustizia per quale Diritto

Il processo per la morte di Palmina Martinelli

I centri di consulenza legale

La scuola di diritto



Tra il grido, la violenza e il silenzio scegliamo la parola

Per questo nasce oggi il

TRIBUNALE 8 MARZO

promosso dal Centro Studi Elsa Bergamaschi e da un gruppo di donne espressione di interessi e esperienze diverse.

Martedì 6 marzo, alle ore 16,30, presso la Federazione Nazionale della Stampa italiana, Corso Vittorio Emanuele, 349, ne saranno illustrati motivazione, finalità, strutture.

p. il Centro Studi E. Bergamaschi
GIOIA LONGO DI CRISTOFARO

(Via Colonna Antonina, 41 - Tel. 678.90.12-679.17.58)



TRIBUNALE

8

MARZO

Particolare di un manifesto inglese del 1945

Il simbolo scelto per il Tribunale 8 Marzo è tratto da un manifesto inglese del 1945 che si riferisce "alle donne e ai matti" per promuovere il rispetto dei loro diritti; e l'accostamento è significativo della cultura a cui si riferisce.

La giovane donna vi è rappresentata con tocco e toga, in elegante abito di operatrice di giustizia, mentre con gesto delicato e sicuro apre la catena di un pesante cancello che chiude lo spazio in cui si trova; e subito fuori vediamo dei libri che documentano i diritti da affermare attraverso la cultura, strumento di liberazione.

Il messaggio è chiaro: è la donna, raffigurata con dignità e serenità al massimo livello di competenza, che si fa giustizia mediante l'apertura del lucchetto, senza demandare ad alcuno la soluzione del problema. L'immagine è nello stesso tempo antica e attuale: la foggia dell'abito la ricollega ai tempi passati, ma vuole significare che il riconoscimento dei diritti delle donne è un problema di tutti i tempi, ieri come oggi.

Questo manifesto, che è diventato la nostra icona, ha illustrato tutte le pubblicazioni e le manifestazioni del Tribunale 8 Marzo, presentato di volta in volta in colori diversi.

Riportiamo qui di seguito la Carta Costitutiva del Tribunale 8 Marzo.

TRIBUNALE 8 MARZO

Da oggi esiste il Tribunale 8 marzo.

Si intitola ad una data che ricorda un episodio che è insieme testimonianza di coraggio e capo d'accusa. L'8 marzo è ormai di tutte le donne che hanno scelto di esistere nella società, di lottare per il riconoscimento dei propri diritti e l'affermazione dei propri valori.

E' dunque utile per ricordare, per capire, per cambiare.

Oggi sappiamo che molte, moltissime donne sono consapevoli dei nuovi valori sui quali dovrebbe fondarsi la propria vita: questa coscienza è diffusa e cresciuta, ma ad essa non corrisponde un reale mutamento del proprio modo di vivere.

Oggi è vero ci sono leggi e alcuni valori che a parole sono riconosciuti, ma è altrettanto vero, che ogni donna, dalla contadina, alla bracciante, all'operaia, alla casalinga, all'impiegata, alla studentessa, alla pensionata, alla professionista, ogni giorno deve « mediare », fare i conti con quello che la sua nuova coscienza le suggerisce di essere e fare e quello che, invece, la società, nonostante tutto, continua ad imporle di essere e fare. E questo succede nel lavoro, nel rapporto uomo-donna, nella famiglia, nella scuola e nella vita sociale e politica quando, e se, la donna vi ha accesso e vi partecipa.

In questa realtà, molto spesso, la donna si sente sola: non riesce ad individuare chiaramente la propria controparte o meglio non ne riesce a comprendere la dimensione collettiva e politica. Non sempre avverte che i suoi problemi, vissuti nella quotidianità, come personali, individuali, privati, e che sono la sostanza e la struttura della sua vita, sono in realtà il frutto di un'organizzazione politica, economica e sociale da secoli fondata sulla divisione prestabilita dei ruoli maschili e femminili.

Il movimento delle donne ha svolto una grande funzione per creare una nuova coscienza e una nuova solidarietà, ma non tutte hanno potuto percepire questo strumento come una propria dimensione e possibilità.

Quali sono le ragioni per cui tante donne non riescono a

tradurre tale coscienza in azione, in un fare comune, in una politica?

Una ragione è che tutto ciò che trovano in sé e nella loro condizione appare non coordinato, non inserito né inseribile così com'è, in un'azione politica tradizionale, in quella che comunemente e solamente è considerata « politica », cioè in quei comportamenti, giudizi, metodi e forme di lotta, modo di parlare e di scrivere, di organizzare il tempo che sono propri degli uomini.

Noi riteniamo che dalla massa di testimonianze, il più possibile espressione delle varie realtà e condizioni, note o meno note, vissute dalle donne che ci proponiamo di portare a conoscenza collettiva attraverso questo Tribunale, si rendano espliciti per tutti le categorie, le sedi, i comportamenti individuali e collettivi che sono alla base del persistere ancora oggi, del condizionamento palese o occulto sofferto dalle donne.

Da oggi, fino alla I Sessione del Tribunale 8 marzo che si svolgerà in autunno, invitiamo tutte le donne che ritengono di essere state lese in un proprio diritto, o aver subito violenze, ingiustizie, soprusi, discriminazioni, a farci pervenire la loro testimonianza-denuncia individuale o collettiva.

E' competenza del Tribunale occuparsi di tutti i casi riguardanti singole donne, o gruppi di donne che rappresentino:

violazione di articoli della Costituzione, di norme civili e penali e in particolare del nuovo diritto di famiglia e della legislazione in materia di parità uomo-donna nel lavoro e nella società, tenendo presente che le leggi possono essere violate a danno delle donne, o in maniera esplicita e clamorosa, o attraverso un'interpretazione e un'applicazione riduttiva o distorta;

violazione dei principi generali della convivenza civile per il persistere di strutture sociali ostili alle donne e di pregiudizi culturali ancora ampiamente diffusi;

resistenza a far diventare operanti e comuni alla società tutta che, pure oggi spesso li riconosce teoricamente, quei valori di cui la lotta delle donne si è fatta portatrice in tutti questi anni.

Siamo oggi in grado di affermare con chiarezza che la scala dei valori condivisa dai più è il frutto di una scelta da secoli solo maschile che ha stabilito ciò che è bene e ciò che è male, ciò che vale di più e ciò che vale di meno e questo, inconsciamente, fino ad oggi il più delle volte, è stato interiorizzato e quindi condiviso anche dalle donne.

I valori che tradizionalmente vengono attribuiti e riconosciuti alle donne sono tutti « segnati », caratterizzati come inferiori, necessari alla società come cuscini, valvole, ammortizzatori sociali.

Quello che ci proponiamo è, anche attraverso questo Tribunale, di contribuire a costruire nuove dimensioni della società, una nuova scala di valori, nella quale trovino la loro giusta collocazione sia i nuovi valori espressi dalla lotta delle donne, sia quelli che costituiscono il patrimonio storico femminile, ingiustamente discriminati, emarginati, sottovalutati.

Noi vogliamo che anche questi valori trasformati, trasformino la vita e la società.

E' nostra ferma convinzione che questo, se è essenziale per la liberazione delle donne, non è meno importante per gli uomini e per la società tutta che oggi vive un momento di grave crisi e contraddizione.

Le testimonianze-denunce raccolte e consegnate al Tribunale 8 Marzo, nel Tribunale non vogliono rimanere, ma essere messe a disposizione del movimento delle donne e della società in tutte le sue articolazioni come espressione della sua parte « sommersa » e « silenziosa » come strumento di lotta, come indicazione per un **progetto**.

Tra il grido, la violenza e il silenzio scegliamo la parola.

IL RICORDO DI QUEL PRIMO GIORNO.

In tante donne, esponenti di associazioni e organismi istituzionali, militanti di movimenti femministi, tutte interessate a contribuire al superamento di discriminazioni, pregiudizi e ogni forma di violenza, da quelle più gravi a quelle apparentemente banali, ci siamo ritrovate presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana per dar vita al Tribunale 8 Marzo.

La prima idea di questa iniziativa deriva dalla breve, ma intensa, esperienza di Gioia Longo con Lelio Basso all'interno del Tribunale Russel, ma soprattutto alla fondazione della Lega dei Diritti Dei Popoli, da lei curata, in particolare della Sezione Romana, ed era l'idea di un Tribunale ove denunciare la lesione dei diritti delle donne, una forma di comunicazione da lei avvertita particolarmente fertile anche in considerazione della sua esperienza e competenza di docente di Antropologia Culturale.

Se l'idea prima è stata sua, immediatamente è stata condivisa da Laura Remiddi, avvocatessa matrimonialista, impegnata da sempre per il riconoscimento dei diritti delle donne, da Pia Bruzzichelli, non più tra noi, giornalista, organizzatrice di importanti convegni sulle donne presso la Cittadella di Assisi, e un convinto ed operativo sostegno è stato dato al Tribunale 8 Marzo dall'UDI Nazionale.

“Tra il grido e il silenzio scegliamo la parola”, questo l'appello rivolto a tutte le donne consapevoli di aver subito lesioni dei propri diritti e di essere state offese da comportamenti contrari alla loro dignità di persona.

Gli obiettivi del Tribunale 8 Marzo sono spiegati nel Manifesto – Carta Costitutiva che abbiamo presentato il giorno della conferenza stampa e che qui riproponiamo nella sua interezza, con l'icona che è sempre rimasta il nostro bellissimo simbolo.

Rileggere oggi il nostro Manifesto provoca una grande emozione.

Esso documenta la complessità e l'intreccio della condizione della donna, senza distinzione di storie sociali, culturali, economiche. Donne vittime ieri e purtroppo ancora oggi, di discriminazioni in quanto appartenenti al genere femminile, un'appartenenza generatrice di violenze, abusi, espressione persistente di pregiudizi più o meno mascherati.

L'asse di discriminazione nei confronti delle donne è antico, molto più antico dei 2000 anni a cui erroneamente di solito si fa riferimento. Alcune citazioni sono eloquenti:

Preghiera dell'ebreo contemporaneo di Gesù: "Signore, ti ringrazio di non avermi creato pagano, di non avermi creato donna, di non avermi creato ignorante".

Siracide 25, 17, 21, 42,14: "Qualunque malizia è nulla in confronto della malizia della donna: che la sorte dei peccatori la colpisca!... Meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna..."

Olympe de Gouges nella Dichiarazione dei Diritti delle Donne (1792): "La donna nasce libera e resta uguale all'uomo nei suoi diritti; lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della donna e dell'uomo; l'esercizio dei diritti naturali della donna ha per solo limite la tirannia perpetuata dall'uomo: questi limiti devono essere riformati dalla legge della natura e della ragione; se la donna ha il diritto di salire il patibolo deve avere anche il diritto di salire la tribuna".

Ben altro codice culturale può essere rinvenuto nelle parole di **Paolo Mantegazza (1891):** "Per poter intendere e quasi sentire questo modo di essere della psiche femminile, dobbiamo immaginarci un uomo esaurito da abusi intellettuali e amorosi e

che nello stesso tempo abbia abusato di caffè o tè e avremo un uomo molto simile alla donna”. Non è certo un immaginario dalla parte delle donne. Testimonia inequivocabilmente, nonostante che l’autore possa essere annoverato tra i progressisti, una concezione pregiudiziale nei confronti delle donne.

Un antifemminismo dunque antico, antichissimo e purtroppo, non ostante tutto, ancora operante anche se negato esplicitamente, sia nella vita quotidiana di singole donne, sia nella società, nelle sue varie espressioni in politica, nelle carriere private e pubbliche, in tutte quelle situazioni per le quali l’Unione Europea ricorre alla definizione di “tetto di cristallo”.

IL LIBRO "COSA LORO"

L'intuizione di dare la parola alle donne si è dimostrata felice e fertile, in quanto ha consentito la ricostruzione della cultura della violenza nell'esperienza della vita quotidiana e nella molteplicità delle sue espressioni formali ed informali.

Migliaia di parole scritte da tante donne che hanno accolto con prontezza e "solievo" l'invito del Tribunale 8 Marzo hanno rappresentato le modalità in cui le varie forme di violenza, sia gravi che apparentemente banali, ma sempre figlie della stessa matrice discriminatoria, si concretizzavano. Si è riusciti così a superare il rischio di denunce che, nella loro astrattezza e genericità, in quanto non contestualizzate nei singoli vissuti, non davano conto dell'intreccio tra la dimensione personale e quelle sociali, culturali e politiche, tra loro strettamente connesse.

Le donne che hanno accolto l'appello del Tribunale 8 Marzo, quale interlocutore autorevole e "dalla loro parte" si sono sentite rispettate e accolte nella verità della loro sofferenza, cogliendo, al contempo, il significato politico della testimonianza che travalicava, pur comprendendola in tutta la sua dimensione, l'esperienza singola. Così hanno consegnato la documentazione di una rilevante realtà, spesso trascurata, poiché le violenze e le discriminazioni subite dalle donne non si esauriscono in un tempo e spazio definito, ma attraversano tratti della loro vita lunghi anche molti anni, in una continuità drammatica che rende tali situazioni particolarmente pesanti e dolorose.

Le donne dimostrano una grande capacità di pazienza, sopportazione e lucidità nel portare avanti situazioni di sacrificio in nome dei figli e della famiglia, essendo coinvolte in tali affetti profondi e difficili da scalzare. "Lo faccio per la famiglia" è un'affermazione ricorrente nelle testimonianze. La loro capacità di reggere è stata anche dettata da una sorta di mancanza di coraggio, acuita da difficoltà oggettive anche

economiche, che ha determinato una percezione di autosvalutazione, favorevole all'insorgere e al persistere della discriminazione, implicitamente accettata.

E' stato possibile raggiungere questo risultato attraverso la scelta metodologica della *narrazione*, oggi utilizzata di frequente, ma allora un'innovazione nella riflessione sociale e culturale. Attraverso la narrazione si incontrano l'esperienza raccontata e il contesto culturale e sociale nel quale si è realizzata, con il risultato di conseguire una conoscenza intima delle rappresentazioni delle donne che esprimono il loro vissuto, una dimensione in cui passato e presente, colti nella loro continuità, si intrecciano indissolubilmente. Il documento ricostruisce una storia, ma anche le condizioni retoriche in cui quella storia viene comunicata e trasmessa. La denuncia-testimonianza è discorso, rappresentazione e comunicazione di una mappa mentale dinamica dello spazio, del tempo e dei soggetti con i quali nel suo vissuto è entrata in relazione.

L'appello che il Tribunale 8 Marzo ha rivolto alle donne ha avuto due facce interagenti: la denuncia e la testimonianza. Abbiamo registrato la grande capacità delle donne di costruire un pensiero articolato e, al contempo, espresso in maniera asciutta, sintetica, senza sbavature, dotato degli elementi essenziali di una comunicazione avente valore di testimonianza e di documento. Questa duplicità di aspetti caratterizzanti pezzi di storia esperienziale è presente in ogni messaggio pervenuto e costituisce una fonte preziosa di informazioni per comprendere le modalità delle vicende vissute dalle donne, fornendo indicazioni ed interpretazioni delle motivazioni alla base dei comportamenti violenti da loro subiti, sia da parte di uomini (mariti, compagni e fidanzati), sia dalle Istituzioni ove una persistente cultura maschilista incide nelle scelte nei confronti delle donne.

La narrazione si presenta come il punto di incontro tra una vicenda personale collocata in uno spazio e tempo definito e la cultura di riferimento, intesa come valori, idee e

orientamenti al comportamento, in cui sia uomini che donne sono inseriti. Proprio il dato culturale generale è quello che può spiegare l'accettazione, spesso passiva, dei comportamenti violenti nei loro confronti in quanto entrambi i generi sono destinatari della stessa formazione e educazione, dove sono presenti stereotipi e pregiudizi.

Le parole delle donne documentano una transizione culturale in atto, consistente nella presa di coscienza della necessità di affermare i propri diritti, rifiutando ogni forma di oppressione e di subordinazione come vere e proprie ingiustizie.

Si tratta di un passaggio epocale il cui cammino, grazie all'impegno politico e sociale delle donne nelle sue varie articolazioni ed espressioni, è consistito sia nella denuncia delle ingiustizie, che nella contemporanea affermazione dei nuovi valori di pari dignità e rispetto dei diritti di tutti gli esseri umani, sia nel pensiero che nelle azioni.

Attraverso le denunce e le testimonianze delle donne si è ulteriormente documentata una discriminazione di genere. Leggerle ci ha portato a trovare immediatamente il titolo del primo libro del Tribunale 8 Marzo: ***“Cosa Loro. E' tutto vero, verissimo e non è tutto”***, un titolo che parafrasando la definizione della Mafia “Cosa Nostra” sintetizza emblematicamente una realtà di oppressione della donna ad una cultura patriarcale.

Dopo di trent'anni riproponiamo gran parte delle testimonianze raccolte, utili per farci capire sia lo zoccolo duro della discriminazione, sia i mutamenti sostanziali intervenuti con le leggi della seconda metà del XX secolo, sia le profonde trasformazioni nella cultura di riferimento delle donne oggi e non solo, grazie al grande movimento di opinione, presa di coscienza, riflessione e mobilitazione da loro promosso.

Riportiamo qui di seguito la copertina del libro, l'indice, l'introduzione e un piccolo campione di lettere, scelte una per ogni capitolo.

N.B. QUESTA PAGINA VA SOSTITUITA CON LA COPERTINA DEL LIBRO



INDICE

Introduzione

IL VIOLENTO IN CAMICE BIANCO

- 7 I medici hanno sempre ragione
- 9 Continua a maltrattare le donne
- 10 Noi denunciavamo
- 10 Parlano le donne

QUANTE VOLTE PADRONE

- 22 Possono continuare indisturbati
- 28 Ho imparato a potare i meli e a irrorare
- 30 La giunta a maggioranza vota NO
- 31 Quante volte è padrone questo padrone
- 33 Sono una modella vivente
- 35 La società progredisce anche con le nostre ore di lavoro
- 37 Un anno e un giorno in più
- 39 Abbiamo cambiato tre padroni

IL CARCERIERE E I SUOI COMPLICI

- 41 Mi tiene prigioniera nella casa
- 44 Il maresciallo si è messo a ridere
- 45 E mi ha dato una scarica di botte
- 46 Il 113 è al corrente
- 47 Non hai il diritto di piangere
- 50 Chiedo il vostro aiuto
- 51 Solo le prostitute escono senza il marito
- 53 Ci fu il ferimento
- 56 Un fibroma... chissà quante pratiche illecite

IL SACCHEGGIATORE IN CASA

- 58 Stava aspettando la mia morte
- 61 Ho dovuto firmare tutto
- 62 Con i facili risparmi che facevano
- 65 Mi hanno sepolta viva in manicomio

- 66 Chi provvede al mio mantenimento?
67 I soldi che mi ha rubato
68 Non ho titolo sul contratto della casa
69 Dopo 45 anni di convivenza lavorativa

IL GIUDICE DISSE

- 71 Pacificamente usa del bene locato per mero capriccio
79 Il fatto non sussiste
81 Disparità naturale e congenita
88 Il Parlamento ne faccia le dovute conclusioni

TOCCATA E FUGA

- 90 Progressista
91 Toccata e fuga
101 LO STRANIERO IN FAMIGLIA
102 Il mostruoso della faccenda
104 Una via d'uscita
105 Il mio ragazzo è greco
106 Rimarrà clandestino
107 Mio figlio è uno straniero
108 Il Collettivo giudica
110 UN PRESIDE INTERPRETA LA COSTITUZIONE

CARA GIUSTIZIA

- 113 Non potendo far fronte alle spese legali
115 336 Km. per un consiglio
116 Non siamo di quelli che contano
117 Chiedo giustizia e la voglio a qualunque costo

Introduzione

“Quando cominciarono ad arrivare al Tribunale 8 Marzo testimonianze - denunce di donne attraverso lettere, telefonate, visite, fummo colpite dal fatto che il più delle volte le donne non denunciavano un episodio isolato, ma un fluire di episodi di vario segno, una concatenazione di eventi che costruivano una storia intrecciata e complessa con i suoi alti e bassi, le sue ambiguità, interruzioni e riprese. Questa caratteristica accomunava le varie lettere per quanto scritte in modo più o meno semplice, più o meno “colto”, provenienti dal Nord e dal Sud, da operaie, impiegate o casalinghe.

Non ascoltate, non credute, le donne che hanno inviato le loro denunce hanno scelto di uscire dal silenzio e dall’isolamento della loro vita, per trasformarsi in accusatrici.

Nel rivolgersi al Tribunale 8 Marzo non sono state costrette a circoscrivere una fetta della loro vita, a giocare una sola parte, magari falsa per salvarsi, ma hanno potuto senza giuramenti dire la propria verità in tutta la complessità delle sue facce, ricomporre l’interezza della propria persona.

L’organizzazione della giustizia “ufficiale” che invece isola il fatto, lo colloca, lo ferma e lo riesamina secondo tempi burocratici e inverosimilmente lunghi, è di per sé ingiusta e arbitraria. Nei tribunali normali infatti la rievocazione, dopo anni, di vicende isolate conduce spesso alla ritrattazione, alla sconfessione di sé, alla rassegnazione. Di quante violenze sia fatta questa ambiguità si coglie da più di una denuncia; ma oltre alle intimidazioni e alle violenze fisiche “private” pesa anche molto l’intimidazione e la violenza pubblica con le sue lentezze, i termini incomprensibili, la separazione dei fatti: non diversamente da come d’altronde avviene in altre istituzioni o settori, quali ad esempio la stampa che nella cronaca, spesso arbitrariamente frammentata, isola i fatti dal tessuto culturale e dal contesto politico ed economico.

Un altro tratto caratteristico è che le denunce sottolineano l'esigenza di un tribunale a misura di donna al quale non si chiede solo di comminare pene, ma anche di contribuire a modificare rapporti umani e valori culturali, insomma a liberare una donna più che solo a incarcerare un uomo. Una richiesta di giustizia in positivo, per raddrizzare torti, togliere radici di soprusi, dare spazio a una persona oppressa.

Perché ci siamo decise a rendere pubbliche le lettere? Avevamo cominciato ad esaminare il materiale per scegliere l'argomento della prima sessione, per farne un uso, per così dire, «interno» al Tribunale. Ma ciò che passava sotto i nostri occhi ci sembrò avere una tale carica di verità, essere così eloquente che sarebbe stato ingiusto non farlo conoscere più ampiamente.

Ciò che presentiamo non è né un'indagine sociologica sulla condizione della donna in Italia, né un campione significativo della nostra società. È però un materiale molto significativo politicamente. Non è che una piccolissima parte di realtà: molte donne non sanno del Tribunale, molte non sono in grado di esprimere per iscritto vicende intricate e complesse, molte hanno perso fiducia in un qualsiasi strumento esterno, molte hanno paura, moltissime forse pensano che alla loro storia sia impossibile dare espressione, farne qualcosa di collettivo, di politico.

Se l'appello con il quale lanciammo il Tribunale, il 6 marzo del 1979, non è stato sufficiente a convincere tante donne a uscire dall'isolamento e dal silenzio, più efficaci saranno le parole vere e dirette di quelle che hanno trovato il coraggio di scriverci. E questa è un'altra ragione che ci ha indotto a pubblicare parte delle testimonianze.

Per vari motivi ci era impossibile presentarle tutte, ne' del resto chiunque ci abbia scritto ha creduto opportuno consentirci la pubblicazione, anche se la maggioranza delle donne ha fin dal primo momento manifestato la volontà di rendere note le proprie

vicende dimostrando così di aver chiaro il valore politico della loro denuncia. In certi casi il dubbio è stato nostro; volevamo non passare sotto silenzio violazioni pesanti di diritti elementari, ma anche non correre il rischio di esporre a ulteriori violenze le donne che hanno testimoniato: abbiamo allora modificato località, omissis nomi e circostanze marginali per non far riconoscere la persona.

La scelta che presentiamo ha un certo margine di arbitrio: qualunque scelta lo ha. E poiché nel leggere si è venuta formando in noi la chiara convinzione che, per quanto riguarda le donne, non solo il costume, le tradizioni, una condizione debole ed emarginata, ma anche e forse soprattutto una ragione storica è contro di noi, abbiamo «presentato» le denunce sulla linea di tale ragione storica. In sostanza il filo della discriminazione nei confronti delle donne non riguarda solo il rapporto interpersonale con l'uomo, del quale numerose denunce ci danno ampia e significativa testimonianza, ma lo si ritrova anche nei rapporti con la realtà esterna. Quando una donna si rivolge alla società e alle sue strutture per ricevere un servizio (ospedale, scuola, tribunale, luogo di lavoro, ecc.) spesso vi trova insediato o un professionista o un funzionario o un modo di lavorare nel quale gli uomini sono non solo rappresentati in misura preponderante, ma soprattutto in modo «naturale» e fatto per loro, sorretti da una cultura loro omogenea.

Testimonia una donna: «Io piangevo. Il maresciallo si è messo a ridere, io non ne potevo più. Gli ho detto: guardi io non sono venuta da lei per farmi ridere in faccia. Lui mi ha detto di fare silenzio, altrimenti mi avrebbe offesa. Esistono medici che si comportano così: Mentre partorivo il medico ha detto: "Se fosse mia figlia l'avrei fatta abortire a calci nel sedere". Ancora: "Siccome non mi hai fatto dormire tutta la notte, ti punisco rimettendoti le suture senza anestesia".

C'è un preside che in un libro adottato in una scuola statale ha così interpretato l'art. 3 della Costituzione sull'uguaglianza fra i cittadini: "Si potrebbe osservare che, in casi specifici, le minorate condizioni fisiche, la condanna penale, e (in misura sempre più ridotta) il fatto di esser donna possono restringere la capacità giuridica dei cittadini".

La stessa tesi è ribadita da cinque magistrati della Corte di Cassazione (Sezione lavoro) che in una sentenza hanno riscontrato nella donna: "una disparità naturale e congenita, rispetto all'uomo, derivante dalla stessa differenza di costituzione fisica e di sensibilità psichica, che la rende meno atta a mantenere integra, col passare degli anni, nell'età matura e per lei fisiologicamente critica, con tutti gli ulteriori effetti collaterali, la possibilità di pieno impegno lavorativo".

E che pensare di un giudice che dice: "Sbattere una donna contro il muro perché è incinta potrebbe anche essere una normale reazione da parte di un uomo". Così si sente rispondere una donna quando chiede giustizia. Questo è il meccanismo che scatta quando alcuni uomini sono chiamati a giudicare un altro uomo nel suo comportamento verso una donna. E questo è mafia. La donna è «cosa loro».

Ma mentre la mafia costituisce uno «stato» illegale dentro lo Stato, questa "mafia maschile" opera nella legalità, poiché talvolta il comportamento di coloro che dovrebbero rispettare e far applicare la legge è più arretrato della legge stessa.

Non c'è da meravigliarsi se davanti a questo muro viene naturale alle donne difendersi attestandosi su posizioni riconosciute dal mondo maschile che le pongono l'una contro l'altra: una guerra tra poveri. Mentre la complicità fra uomini è un fatto ormai connaturato e cementato da secoli, la solidarietà tra donne è un valore che il movimento ha scoperto, ma che per ognuna è tutto da costruire nella propria vita: in questo senso si tratta di un compito politico.

Molte donne vivono come un fatto «naturale», perché da loro interiorizzato e in loro sedimentato, l'esistenza di una scala di valori maschili spesso consegnati da madre in figlia: la libertà sessuale solo per l'uomo, il mito della virilità, l'identificazione tra maternità e sessualità, l'auto colpevolizzazione, la gelosia come difesa della propria stabilità sociale ed economica, il diritto dell'uomo a essere e comportarsi da padrone.

Se questo è vero, le botte di cui abbiamo raccolto numerose testimonianze, non possono essere più considerate solo botte date da quel tale uomo a quella tale donna; il ricatto economico non va ascritto ad una avarizia individuale; le limitazioni della libertà che arrivano non di rado al sequestro di persona non sono forme di gelosia, di amore esclusivo, di iperprotezione, ma si spiegano tutte con una volontà di potere.

Potere che l'uomo si è trovato a gestire per tradizione e che esercita naturalmente anche nella sua casa: in maniera esasperata perché magari sull'esterno non trova modo di sentirsi potente e quindi è alla ricerca di forme di risarcimento; in maniera punitiva perché la donna con la sua richiesta di liberazione ne sta mettendo in crisi l'immagine e i modelli culturali. Per questo considerano la donna «cosa loro», mai esistente in sé, tanto meno per sé, ma solo in funzione di ... Anche quando l'uomo si scaglia contro la donna, in realtà lo fa non contro di lei «persona», riconoscendole un'identità sia pure al negativo, ma contro una funzione, un servizio che a suo giudizio non è stato assolto, arrivando quindi ad identificare tale funzione con la donna.

Collocandosi come immobile, per cui non esiste mettere in discussione se stesso, la sua cultura, la sua morale, le sue leggi, è portato a scaricare sulla donna le sue impotenze e a ritenerla «colpevole » di tutti gli eventi contrari. È' di lei la colpa se non nasce un figlio, se nasce in un momento non giudicato opportuno, se nasce femmina, se i soldi non bastano, se lavora perché trascura la casa, se non lavora perché si fa mantenere.

Sempre dubbia è la moralità della donna per cui bisogna diffidare, controllarla, tenerla «sotto chiave», e l'insulto contro di lei si scarica sempre sullo stesso terreno (sei una puttana, il figlio non è mio, una donna la meni, la prendi, te la fai e la butti via). Terreno sul quale vengono istradati anche i figli. Il comportamento paterno diventa «modello». «Insegna al bambino di sei anni – ci scrive una donna - a dirmi le parolacce. Quando lo sgrido, mi dice: "Il tuo posto è a fare la puttana sulla strada".

L'unico modo di ridurre l'arbitrio e il potere ci è stato affidato dalle pagine delle denunce ricevute, ed era di dichiarare anche noi le nostre riflessioni in modo che chi ci legge possa giudicare delle nostre scelte, accettarle o rifiutarle. Questo metodo ricomponne ciò che la diversa collocazione (il Tribunale da una parte e le donne che denunciano dall'altra) pareva aver separato e distinto.

Benché noi che abbiamo eseguito questo lavoro siamo donne di età, storia e collocazione culturale e politica diverse, il condividere la condizione femminile ci ha sempre e facilmente consentito di superare le differenze esistenti fra noi. Poiché nel movimento spesso la scoperta di certe contraddizioni è stato un elemento di delusione e di arresto, vogliamo suggerire - solo suggerire, senza la pretesa di avere inventato un metodo nuovo - che il mettersi a confronto con esperienze reali, con la concretezza della condizione femminile aiuta molto a colmare differenze e a superare incomprensioni: per noi almeno è stato così.

Testimoniando della loro vita, le donne che hanno scritto al Tribunale 8 marzo si sono viste vivere e noi ci siamo rispecchiate perché, pur nella diversità delle situazioni, insieme abbiamo scoperto la possibilità di un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo di denunciare.

Riportiamo di seguito alcune delle lettere pubblicate nel libro "Cosa Loro".

I medici hanno ragione sempre

Io vivo in un piccolo paese (270 abitanti), sono una donna che ha subito delle gravissime violenze in conseguenza delle quali dovrò soffrire sempre.

Sarò sterile, la mia si chiama sterilità psicogena, lo ha accertato più di uno specialista. Perché sono diventata sterile? Dal momento che ho partorito una figlia vuol dire che la natura non era stata ingiusta con me, le ingiustizie le ho subite durante il parto che avvenne nell'ospedale di.. Le infermiere si rifiutarono di chiamare il medico di turno, era notte e lui poveretto doveva dormire, l'ostetrica era alle prime armi e invece di aiutarmi mi spaventava con urla e minacce. Le infermiere mi insultavano volgarmente, quando la bimba nacque aveva un grosso ematoma sulla testa e quando la vidi ne ebbi un trauma insuperabile.

Dopo un'ora dal parto venne il medico il quale mi disse che siccome non lo avevo fatto dormire per tutta la notte, mi avrebbe punita mettendomi le suture senza anestesia e così fece. E mentre quattro infermieri mi tenevano immobilizzata, il medico mi mise i punti deridendomi e umiliandomi in tutti i modi. Volevo denunciarlo, ma tutti mi sconsigliarono dicendomi che tutti i medici hanno ragione sempre, mi dissero che ci avrei rimesso perché negli ospedali vige la legge dell'omertà.

Non sono più riuscita a dimenticare quell'esperienza e quando ho provato a riavere un altro figlio non sono rimasta più incinta. Eppure sono sana, perfetta, ho fatto un mucchio di analisi, ho speso una barca di soldi, ma il figlio non è arrivato.

Mi sono sottoposta ad una terapia ipnotica che ha messo in evidenza il mio trauma, mi ha fatto ricordare traumi dimenticati. Ho sofferto e soffro tanto per quell'esperienza, ma nessuno mai mi renderà giustizia.

lettera firmata, con indicazione di città, ospedale e nome del medico

Continua a maltrattare le donne

Mi fa piacere che abbiate preso in considerazione il mio caso, anche se i documenti da esibire sono pochi, in quanto chi potrebbe parlare non vuole; nessuno osa affrontare una persona influente come il Prof.... primario dell'ospedale di.. .

Purtroppo ai medici è data la facoltà di gestire per conto proprio la giustizia, godono di una immunità pari a quella dei parlamentari. D'altra parte vorrei che il mio dramma fosse reso noto, perché altre donne potessero prendere coscienza dei propri diritti e lottassero per farli rispettare. Io penso che tutte le violenze dovrebbero essere conosciute perché giustizia sia fatta, e in particolare si dovrebbe essere severi con quelle compiute dietro il paravento di un camice bianco. Il Prof. . . . continua a maltrattare le donne, ostacola la carriera dei propri assistenti che si vedono costretti a cambiare ospedale, sceglie le sue vittime tra quelle meno protette e più sprovvedute.

Quando cerco di convincere altre donne a parlare, scappano piene di paura, temono che qualcosa di peggio possa loro capitare se osassero denunciarlo. Solo un marito che ha visto il professore «visitare» in modo scorretto la moglie, è disposto a parlare.

Certo mi sono sempre rammaricata di non avere avuto i mezzi per poter rendere pubblica la cosa. Se fossi tanto ricca da infischiarvene delle conseguenze di una azione legale non ci avrei pensato due volte a denunciarlo, ma certi individui sanno a chi farle.

Devo aggiungere che sono stata sempre battagliera, e ora pronta a collaborare con il vostro tribunale, perché la mia testimonianza non vada persa, ma sia una voce che unita ad altre diventi un coro d'accusa contro un sistema vergognoso del potere.

Stessa firma della precedente

Quante volte è padrone questo padrone

Di questa vicenda siamo partecipi: io, mio marito, i nostri due figli.

Dopo oltre venti anni di matrimonio vissuti in comunione di ideali e di interessi, dediti entrambi al nostro lavoro, ai nostri impegni e alle cure per i nostri figli ai quali ci eravamo proposti di dare oltre che un esempio di affetto e solidarietà reciproca, anche un calore familiare inteso apertamente, come vicinanza e comprensione dei loro problemi, sensibilità ai problemi sociali e umani, per aiutarli a divenire degli uomini il più possibile sereni e aperti, improvvisamente un giorno della fine di marzo 1977 mio marito tornò a casa e mi comunicò che era stato chiamato dall'allora Direttore Generale della Banca da cui dipende, il quale dopo avergli esposto le incredibili difficoltà nelle quali si dibatteva la filiale di Forlì lo aveva convinto ad accettare l'alto onore, una promozione e quindi a trasferirsi colà. E subito. Tutto questo nel breve giro di un colloquio che si era svolto all'insegna del più abusato paternalismo con argomenti e metodi a dir poco inqualificabili. Gli fu fatto notare che egli sarebbe entrato a far parte della eletta schiera dei 31 direttori di filiale e che date le sue qualità e i suoi meriti alla fine dell'incarico fonte della nuova esperienza, sarebbe tornato e se li sarebbe «pappati tutti». Argomenti che raggiunsero lo scopo voluto se mio marito dimenticò di colpo e totalmente qualsiasi altro impegno e legame assunto in campo familiare e si apprestò gioiosamente a partire, le orecchie ed il cuore chiusi a qualsiasi argomento e preghiera gli venissero rivolti. E partì d'urgenza, senza porre condizioni di tempo o altro perché gli era stato detto: «Domani è già troppo tardi!». Solo una volta ammise di essersi lasciato incastrare, ma non volle assolutamente tornare sulla decisione presa. Noi non esistemmo più. Egli ci ignorò semplicemente: a me sembrò una fuga autentica.

Credo che qualsiasi donna possa comprendere quello che significò per me e per i figli tutto ciò. Mio figlio più grande si preparava allora alla licenza liceale, il piccolo frequentava la terza elementare, io ero legata al mio lavoro. Questo improvviso,

ingiustificato e inutile abbandono ci addolorò fino allo spasimo. Non dimenticherò mai alcune considerazioni fatte dai miei ragazzi che aggravavano la situazione perché sentivo che non ero la sola a soffrire.

Mi sentii abbandonata, ignobilmente tradita, violentata vigliaccamente, in quanto lui sapeva che io ero nell'assoluta impossibilità di muovermi e seguirlo per motivi di lavoro e di assistenza ai figli. Mai riuscirò ad esprimere efficacemente quello che si agitò dentro di me, cosa provai, soffrii, pensai, quanto mi disperai. Mi chiedevo: perché? per chi? Ma non riuscii a separarmi da lui, nonostante lui si fosse, di fatto, separato da noi. Troppi anni avevamo vissuto insieme, troppi legami c'erano stati e c'erano, troppo forte in me il senso di responsabilità e l'amore per i miei figli, quasi a ripagarli in parte della delusione sofferta. E poi volevo assolutamente capire, e salvare il salvabile se c'era.

Andai da un avvocato che gli parlò e lo convinse a chiedere lo spostamento a Grosseto; lo ottenne dopo sei mesi di permanenza a Forlì. Proposi nel contempo la disponibilità ad uno spostamento del nucleo familiare per ricomporre l'unità, nel caso che la situazione si fosse prolungata. Il mio coniuge, dopo un colloquio con la banca, mi convinse a non fare spostamento alcuno perché ormai il suo rientro a Roma era imminente; inoltre l'ambiente di lavoro di Grosseto non gli piaceva e preferiva rientrare a Roma anche per ragioni di carriera. Mi assicurò che per l'inizio del nuovo anno scolastico mi sarebbe stato vicino prendendo congedo o aspettativa se il trasferimento avesse tardato. Invece il rientro promesso non c'è stato, mio marito elude qualsiasi impegno, astio e diffidenza ci hanno reso nemici. Ancora una volta il padrone, con la sua complicità, ha avuto ragione di noi. A questo punto ho avanzato richiesta di separazione legale perché la situazione è insostenibile e nessuna fiducia per il futuro mi ispira il comportamento di mio marito.

Questa è la mia vicenda personale, abbastanza squallida, abbastanza triste, abbastanza

comune. Chissà quante donne hanno vissuto e vivono le mie stesse angosce, le stesse disperazioni, la stessa ribellione. E penso che siamo in molte ad aver bisogno finalmente di giustizia. Se è vero che come donne, mogli, madri siamo largamente (e quanto largamente!) partecipi delle responsabilità e dei doveri assunti insieme col nostro uomo, perché anche in materia di trasferimenti non viene chiesto il nostro parere, quando il dipendente abbia una famiglia costituita alle spalle? Ma quante volte è padrone questo padrone che decide per te? Ma chi sono questi burattinai che tirano i fili delle vite altrui special-mente se trovano debolezza e complicità dall'altra parte?

Franca Di Bitonto

Mi tiene prigioniera nella casa

Sono una donna di 40 anni e sposata da 23 anni e con due figli maschi, uno di 20 e l'altro di anni 13. Giorno per giorno il mio morale si va distruggendo, per l'ossessione di mio marito per la sua infondata gelosia morbosa, c'è differenza d'età tra me e lui, 19 anni, ha cercato in tutti i modi di abbreviargli il lavoro, so fare di tutto ed ora lui si approfitta, e io non ce la faccio più. Mi tiene prigioniera nella casa, non posso fare un passo senza lui dietro, è sospettoso di tutti e di tutto, secondo lui io mi sarei fatta tutto il paese, per lui sono una cagna, basta che apro le gambe e tutti vengono, io non ne posso più, anche davanti ai miei figli me ne dice di tutti i colori e sospetta anche del figlio grande, è una cosa orrenda, è malato di cervello per me, ditemi che cosa devo fare, datemi un consiglio, io sto sempre con la paura che un giorno commetta qualche cosa.

Io me ne voglio andare, ma lui dice che farà uno scandalo, io non posso parlare con nessuno, i miei li ho lontani ma loro dicono che devo essere io sola a decidere, ma io non gliela faccio, subisco tutto, anche le' botte, gli occhi neri, i calci come se fossi una bestia, io per mettergli paura gli dico che lo denuncio, ma lui se ne frega e dice che per

lui la legge non esiste. Tutti i giorni mi insulta, io sto in pena per i miei figli specialmente quello più piccolo che è tanto sensibile e quando vede il padre arrabbiato contro di me è subito lui il primo ad impaurirsi e mettersi a piangere. Tutti i giorni sto sempre con il cuore che mi sobbalza dal petto e con un'ansia nello stomaco, incomincia alla mattina quando mi alzo e me lo porto fino a sera quando vado a letto e poi se riesco a calmarmi dormo, se no tutta la notte veglio, sto sempre a pensare come potrei fare ad uscirne e non so darmi la risposta. Non c'è colloquio neanche con il figlio, vuole avere sempre lui ragione, tutti sono ignoranti e solo lui è intelligente e sa tutto, ti insulta anche davanti alla gente, non ha riguardo di nessuno.

La mia storia è lunga e io vi ho detto le cose principali che mi tormentano, non sono libera neanche di ridere e di cantare e neanche dentro casa, se faccio le faccende mi viene a spiare per vedere cosa faccio e se a volte rimango al bagno più del solito mi guarda male. E' un tipo che a momenti ha la faccia serena e poi tutto ad un tratto si fa scura con gli occhi piccoli e poi li stringe, e proprio in quel momento gli passa qualche cosa per la testa, poi mi guarda fissa e comincia a dire cosa ho fatto. Sto sempre in casa con lui tutto il giorno, non vado a fare la spesa, non vado in chiesa, non posso andare mai sola perché dice che ogni momento è buono per me.

Io mi sto ossessionando, non faccio altro che piangere perché sono onesta e lavoratrice, imparo tutto con facilità.. Poi sospetta anche che i figli non siano suoi, dice anche davanti a loro che sono dei bastardi, lui vuole fare l'amore normale senta preoccuparsi, intanto dice lui che i figli non li può fare perché è sterile e io devo stare con la preoccupazione ogni mese, ma adesso non lo posso più vedere, quasi lo odio, e sono parecchi mesi che non sono più in contatto con lui, non voglio che mi tocchi. Tante cose non posso dirvele perché ho paura che mi venga a spiare cosa scrivo, scusatemi degli

errori e se non mi sono espressa bene, non ho nessuno in cui possa confidarmi, perciò aspetto un vostro consiglio e un conforto, a voce potrei farvi capire meglio la situazione.

Sibilla Paola

Chi provvede al mio mantenimento?

Mi trovo in una situazione molto difficile e quasi disperata a causa dell'odio che nutrono per me mio fratello, la sua quasi moglie e la madre di questa donna con i quali sono costretta a dividere la villa che abbiamo ereditato dopo la morte di mio padre.

Sono una donna di anni 42, nubile e sono rimasta in casa per assistere la mamma che è costretta a vivere su una sedia a ruote, anche io sono di salute cagionevole ed ho bisogno di medicine costose; da parecchi mesi ho anche il braccio destro che mi fa male dopo che mio fratello, aiutato dalla moglie e dalla suocera, me lo ha ritorto. Costoro vorrebbero che a tutti i costi io e mia madre ce ne andassimo via dalla casa che appartiene anche a noi; sempre per questo motivo io sono stata spesso picchiata da mio fratello e coperta di lividi scuri dove sono stata pizzicata. Mamma, prima tiranneggiata da queste tre persone, ha scelto come alternativa l'ospizio dei poveri e in questo luogo dove il vitto non le piace le sue condizioni vanno deteriorandosi, ha 75 anni e vorrei se fosse possibile portarla in un posto migliore.

Io vivo sola nella mia cameretta e siccome sono senza lavoro, avendo bisogno delle medicine e del necessario per vivere, mi sono decisa a dare incarico ad una Agenzia perché mi aiutasse a vendere alcuni dei miei pezzetti di terreno che ho ereditato da mio padre avendo investito quasi tutti i miei risparmi per pagare la tassa di successione ed altre tasse relative all'atto di divisione. Ma anche se i terreni sono fertili e non presentano frane, coloro che li detengono in affitto non vogliono comprarli né vogliono lasciarli liberi per farli comprare ad altre persone, tra i fittavoli vi è qualcuno che non mi

paga più l'affitto. In questa faccenda sono ostacolata da mio fratello, sebbene all'epoca della divisione si 'fosse scelta la parte migliore e più estesa ha sempre privato mia madre del relativo usufrutto ed ora vorrebbe impossessarsi anche della mia quota.

L'avvocato a cui mi sono rivolta mi ha detto che per risolvere questa faccenda ci vuole molto tempo. Ma l'interrogativo a cui non so dare una risposta è il seguente: in questo lungo intervallo chi provvede al mio mantenimento?

Come posso aiutare mia madre se a me manca il necessario per vivere?

Anna Catanzaro

I soldi che mi ha rubato

Il mio problema è questo: voglio separarmi per maltrattamenti da mio marito che però ora acconsente a una separazione ma mi ha portato via tutti i soldi che avevamo in comune. Abbiamo una casa intestata a tutti e due però vuole che io me ne vada, lui mi darebbe la metà del valore della casa (ho un figlio di 14 anni) ma per me sarebbe più comodo rimanere in questa casa perché lavoro qui vicino in una fabbrica.

I soldi che mi ha rubato perché avevamo diviso i buoni fruttiferi metà per ciascuno, poi lui ha trovato nel cassetto i miei che erano intestati a tutti e due e non vuole più darmeli.

Io ho bisogno di un avvocato bravo perché oltre che ho ragione ho subito maltrattamenti, l'ho anche denunciato, è stato processato (io al processo ho ritirato perdonandolo) ora sono ricattata perché non ho soldi per pagare il valore della mia metà della casa e me ne dovrò andare. Lavoro in una fabbrica di donne e purtroppo la maggioranza delle cause le vincono sempre gli uomini.

Lettera firmata

Il fatto non sussiste

Sono sposata da quindici anni e ho avuto quattro figli; mio marito ha reso la vita un

inferno a me e a loro. Non sto a raccontare le volte che mi ha malmenata con pugni, calci, con la cinta, tirandomi addosso oggetti, sempre a motivo della sua gelosia ossessiva. Più volte sono stata ricoverata in ospedale e ho sempre dichiarato che i lividi e le ferite me le ero procurate cadendo. Non volevo danneggiare il padre dei miei figli e avevo paura che se lo avessi accusato la sua reazione sarebbe stata ancora più violenta. E non pensate che i suoi sospetti di gelosia fossero fondati: come potevo soltanto guardare in faccia un altro uomo, se lui mi teneva chiusa in casa tutto il giorno e non potevo uscire sola neanche per comprare il latte? I vicini sapevano tutto, sentivano le urla, vedevano mio marito che rientrava ubriaco, capivano che le liti furibonde avvenivano di fronte ai figli, ma nessuno è mai intervenuto, nessuno ha mai chiamato la polizia, nessuno ha pensato a proteggere le mie creature. Mi sentivo umiliata e perseguitata non solo da mio marito, ma da tutta la società.

Finalmente una sera, dopo che mio marito mi aveva pestata e maltrattata più duramente del solito, con il viso tumefatto e tutta dolorante andai in ospedale e lì ebbi la forza di denunciarlo per maltrattamenti e lesioni. Mi dissi che proprio per i figli dovevo farlo, era inutile conservare l'onore di un padre che distruggeva anche loro ed ero pronta a subirne tutte le conseguenze. Mi furono diagnosticati dieci giorni salvo complicazioni, ma era evidente che ce ne sarebbero voluti molti di più per guarirmi dallo stato in cui mio marito mi aveva conciata; in effetti solo dopo oltre un mese mi sentii bene e mi passarono tutti i segni delle sue violenze.

Per un po' di tempo mio marito per la paura della denuncia non mi maltrattò. Ma se non alzava le mani, non perdeva occasione per offendermi e rimproverarmi di quello che avevo fatto. Poi ricominciò con la violenza fisica e mi ricattava dicendomi che mi avrebbe ucciso se non fossi andata alla polizia a dire che la mia denuncia era falsa e che

lui non mi aveva mai picchiato.

Ma la denuncia era andata avanti e ricevetti una chiamata del giudice che voleva interrogarmi. Dietro le minacce di mio marito andai a dire che nulla di quello che avevo denunciato era vero, che mi ero inventato tutto. Il giudice mi chiese spiegazioni di certi particolari scritti nella denuncia ed io risposi in un modo che anche un bambino avrebbe capito che quello che dicevo non poteva essere vero. Ma lui ci credette. Chiamò il medico legale per fare la perizia e questo mi fece una visita e delle domande. Ma ormai era passato più di un anno, come poteva fare una perizia sulle mie ferite se ormai ogni traccia era cancellata? Si basò sulla cartella clinica dell'ospedale che parlava di 10 giorni e, anche se i giorni erano stati di più, concluse dicendo che le lesioni che avevo subito potevano essere dipese da pugni e calci, ma erano guarite in non più di sette giorni.

La causa passò al pubblico ministero, il quale scrisse che poiché la lite era avvenuta per motivi di gelosia e i coniugi dopo si erano riconciliati, non si doveva procedere per i maltrattamenti perché il fatto non sussiste, e per le lesioni per mancanza di querela. (perché guaribili in meno di dieci giorni).

Il giudice accolse la richiesta del pubblico ministero e archiviò la pratica. Così io ebbi «giustizia» dai rappresentanti della legge. Mio marito è oggi ancora peggio di prima, ogni anno che passa diventa più violento e duro e io sono disperata perché non avrò mai più la forza per liberarmi di lui. Perché il giudice, al quale ero bene o male arrivata non ha compiuto il suo dovere, non ha chiesto informazioni ai vicini, ai figli, perché non ha fatto una perizia su mio marito (che oltre ad essere alcolizzato è stato anche ricoverato per malattia mentale), perché non mi ha mandata a richiamare una seconda volta, perché ha creduto alle mie bugie quando era evidente che agivo sotto minaccia? Ha scelto invece la strada più comoda per lui, ma non è stata la più giusta né per me né per i miei

figli e neanche per mio marito che forse avrebbe potuto essere curato e invece continua a vivere abbandonato a se stesso e a perseguire tutti quelli che ha intorno.

Lettera firmata

Non potendo far fronte alle spese legali

Sono separata dal 1970 con una separazione «consensuale» (che avrebbe dovuto essere «per colpa») con un misero assegno di sessantamila lire mensili per me e il figlio studente (io godo di una piccola pensione). Nel 1976 ho cercato di ottenere tramite legale un aumento. Da qui è nata una vera e propria causa della durata di ben due anni: fino al 1978. Vinco la causa con buoni risultati, ma mio marito ricorre in appello e a questo punto non mi resta che chiedere un accordo, non potendo far fronte alle spese legali (l'avvocato ha preteso un milione e mezzo circa, senza rilasciarmi ricevuta). Ottengo così una convenzione privata in base alla quale mi viene assegnato un vitalizio di cento mila lire mensili (mio figlio rinuncia all'Università e trova un posto di lavoro a trecento mila lire mensili). Queste centomila lire sono suscettibili di aumenti secondo gli indici ISTAT, ma mio marito si rifiuta e si è rifiutato di concedermeli. Vi chiedo: cosa posso fare per ottenerli? A chi rivolgermi? Ad un legale non è possibile - neanche per un semplice consiglio - senza sborsare fior di quattrini (20-30 mila lire). Potreste essere voi così gentili da dirmi qualcosa per risolvere il mio problema? Possibile che non si riesce a far rispettare quanto è stato legalmente convenuto, nella maniera più semplice e razionale, giacché questo è stato il seguito di una lunga causa? E se non mi darà più nemmeno queste centomila lire, così come minaccia di fare? Ed è possibile che l'uomo si permetta ancora di fare il suo giuoco su una donna sola ed indifesa? Ditemi qualcosa, vi prego. Datemi qualsiasi risposta, anche se negativa, mi rassegnerò, chinerò ancora il capo al mio destino.

Livia Guerra in Sassano

La presentazione del libro “Cosa Loro”, e subito dopo la celebrazione della I Sessione sulla violenza e la cittadinanza, ha richiamato una grande attenzione della stampa, come possiamo documentare con gli articoli di giornaliste particolarmente impegnate sull’analisi dei fenomeni sociali e sulle iniziative del movimento delle donne.

IL GIORNO 24/9/1980

Per milioni di donne è ancora Medioevo

In un libro-verità una Italia di cui ci dovremmo vergognare - Mafia maschile

di LAURA LAURENZI

ROMA, 21 febbraio
«Ho avuto la terribile disgrazia di essere donna». «Non ce la faccio più. Subisco tutto, anche le botte, gli occhi neri, i calci, come se fossi una bestia. Per mettergli paura gli dico che lo denuncio, ma lui se ne frega e dice che per lui la legge non esiste». «Mio marito mi picchia, rompe tutto in casa, mi mette le corna a più non posso e insegna al nostro bambino di sei anni a dirmi le parolacce». Mi fu riscontrato un fibroma uterino; alla notizia mio marito si chiuse in un rautismo sprezzante, mi diceva che gli faceva schifo».

E' un'Italia di cui vergognarsi quella che viene fuori da queste denunce, raccolte dalle donne dell'UDI che un anno fa fondarono il «Tribunale otto marzo». Un tribunale che non ha certo valore giuridico, ma soltanto un peso

morale, e soprattutto un compito: quello di mettere insieme e portare a conoscenza di tutti situazioni che si preferirebbe ignorare. Adesso è pronto un libro-verità: si intitola «Cosa loro», a indicare che, quando una donna chiede giustizia perché ritiene di aver subito un torto, si trova di fronte a un muro di omertà, una sorta di mafia maschile.

Una più grave dell'altra, cinquanta lettere, cinquanta testimonianze-denunce a volte compilate in un italiano approssimativo e scelte fra le oltre cinquecento arrivate in un anno da ogni regione d'Italia, accusano gli uomini di prepotenze a una prima lettura incredibili. Dice il distico sul frontespizio, tratto da una lettera firmata: «Leggete tutto, ve ne prego, leggete con cura, leggete con spirito di giustizia: è tutto vero, verissimo e non è tutto». Le testimonianze raccontano opache odisee domestiche fatte di

maltrattamenti, percosse, ingiustizie, malattie, tradimenti, soprusi, bambini chiusi in collegio per disperazione, mariti maneschi e ottusi.

Scriva Olga: «Non gli bastava che pulissi in terra una volta al giorno, il cencio va dato almeno due volte, diceva. Mi era proibito avere delle amiche... Ogni volta che accendeva la tivù erano rimproveri perché consumavo troppa corrente... Un giorno per un nonnulla mi tirò un pugno in pieno petto. Mi confidai con un prete, ma quello: "Cara lei, la madre di S. Agostino era sposata con un demonio, faceva una vita d'inferno, ma lei sempre buona e sottomessa a redimerlo". Ne parlai con un medico: "Io faccio il medico e non mi interessa dei problemi privati dei miei pazienti"».

Ma «Cosa loro» non raccoglie solo casi limite, che sembrano episodi del libro «Cuore» e rischiano a volte di essere troppo

generici. C'è anche Rosetta, che fa la mezzadra ed è in causa col proprietario terriero; c'è Loomilide, di Firenze, che accusa la Fiat di averle imposto il pensionamento anticipato. La modello di un liceo artistico si lamenta di essere stata ingiustamente declassata al grado di supplente. Lucia, un'aspirante coltivatrice diretta di Trento, scrive: «Ho imparato a potare i meli e a irrorare, non senza difficoltà. Ho due maiali e del pollame, eppure mi hanno rifiutato l'iscrizione nell'albo dei contadini». Altre situazioni sono talmente drammatiche da sembrare inventate: «E' invece la realtà supera sempre la fantasia», commenta Gioia Longo. C'è ad esempio una donna che vive segregata in casa, picchiata a sangue dal marito, che non la lascia uscire neanche per andare a votare: «Lui dice che solo le prostitute escono senza il marito al braccio».

A testimonianze-fiume, commoventi e sgrammaticate, si alternano denunce telegrafiche: «Compagno, democratico, progressista, dopo aver messo incinta mia figlia (16 anni) ha declinato ogni responsabilità». Nel capitolo «Il violento in camice bianco» una donna accusa i medici di «godere di un'immunità pari a quella dei parlamentari». Durante il parto il ginecologo le annunciò che, per punirla di non averlo fatto dormire tutta la notte, le avrebbe messo i punti di sutura senza anestesia. «E così fece, deridendomi e umiliandomi».

Nel settore «cronaca inedita» un'insegnante di Ferrara racconta che i suoi alunni si dilettano a pizzicare il sedere delle loro compagne. Ma l'episodio isolato è in linea di massima un'eccezione: «Il più delle volte le donne non hanno denunciato un fatto unico — racconta Gioia Longo —, bensì un fluire di episodi di vario segno, una concatenazione di eventi, una storia intrecciata e complessa».

«Le denunce arrivate ipotizzano l'esigenza di un tribunale fatto a misura di donna — afferma Gioia Longo —, cui non si chiederebbe tanto di comminare pene, quanto di modificare rapporti umani e valori culturali. Insomma, liberare la donna più che incarcerare l'uomo». Al di là di ogni considerazione teorica, quello che più colpisce in questo «dossier» è un amaro senso di isolamento, di solitudine coatta. E l'impotenza. Scrive, lanciando un SOS, la donna percosso dal marito e prigioniera in casa: «Ho bisogno di un lavoro. Ma non so come mettermi in contatto con voi. Per me è impossibile. Cercatemi».

Pagina 5 - IL GIORNO

«Cosa loro»
un dossier
al Tribunale
«8 marzo»

Esce un volume del "Tribunale 8 marzo" che sta per tenere la sua prima sessione

Le donne? le prendi e poi le butti via

di LAURA LILLI

GALLERIA dei maschi pabrioni: il medico (durante il parto): «Se fossi tua figlia, ti avrei fatto abortire a calci nel sedere». E' ancora: «Siccome non mi hai fatto dormire tutta la notte, ti punisco mettendoti le suture senza anestesia».

Il marito: «Sei una puttana, quel figlio non è mio, una donna la meni, la prendi, te la fai e la butti via».

Il bambino di sei anni: «Il tuo posto è fare la puttana nella strada».

Il preside, interpretando la costituzione: «Il fatto di essere donna... può restringere la capacità giuridica dei cittadini».

Il giudice conciliatore: «Sbattere una donna contro il muro perché è incinta potrebbe anche essere una normale reazione da parte di un uomo».

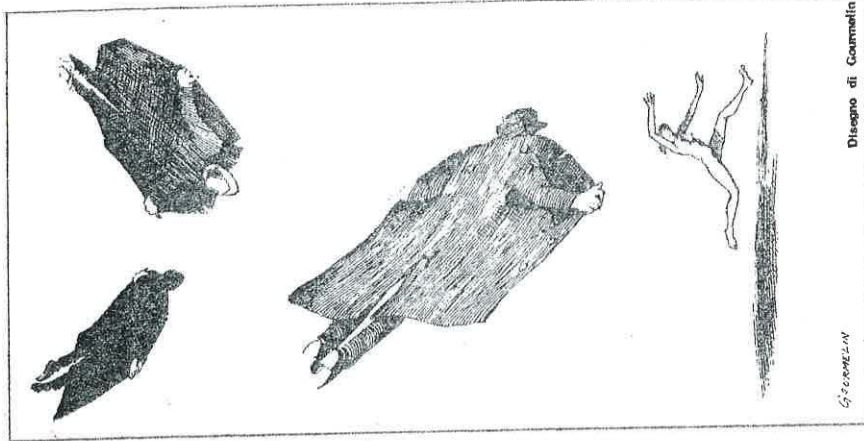
Cinque magistrati della Corte di Cassazione (sezione lavoro), in una sentenza: «C'è nella donna una dispietata naturale e congenita rispetto all'uomo, che la rende meno alta a mantenere integre, e più passibile degli anni... la possibilità di pieno impegno lavorativo».

E, per finire, il ritratto del maresciallo: «Io piangevo. Il maresciallo si è messo a ridere. Gli ho detto: guardi che non sono venuta da lei per farmi vedere in faccia. Lei mi ha risposto di fare

silenzio, altrimenti mi avrebbe offesa». Le denunce, contenute in questo Cosa loro (tutte della media maschile) edito a cura del «Tribunale 8 marzo» (Bulzoni, pagg. 126, lire 3.500) sono quarantasette. Vengono da donne di ogni parte d'Italia e danno un angoscioso senso di accerchiamento, al parlo dell'impossibilità di una via di uscita (e di giustizia).

Si si va bene: ma queste cose le sapremo già. E' roba vecchia, qualcuno potrà osservare, sbuffando. Il femminismo ci ha spiegato tutto per filo e per segno. Ora passiamo oltre. Solo che, mentre gli uomini passano oltre, i problemi restano lì. Sempre identici. Della vi. Ripetitivi. Ossessivi. Poco eleganti. Ma veri.

E' per far fronte a questa «bunale e tragica» inevitabilità che il «Tribunale 8 marzo» (col l'Udi ha dato vita l'anno scorso sulla falsariga del tribunale Rusconi per tenere di fare giustizia «dalla parte delle donne») ha pubblicato, settimanale. E per lo stesso motivo terrà, alla fine della prossima settimana, la sua prima sessione: paziente come una ad essere, nel clima di generale stanchezza del femminismo, sempre più lunga e grigia. Ma forse, efficace.



Da venerdì a Roma

Il Tribunale 8 marzo apre la sessione sulla violenza in famiglia

Altri temi: la condizione delle contadine e delle sposate con stranieri

ROMA — Si aprirà venerdì a Roma (ore 16,30, al museo del folklore, piazza S. Egidio 18) la prima sessione di quello specialissimo « Tribunale 8 marzo » fatto dalle donne e per le donne.

In tre giorni di dibattito (o forse dibattito, volendo insistere nel linguaggio giuridico), verrà tratto il bilancio di lavoro del primo anno dalla costituzione (appunto il 1979, alla vigilia della festa internazionale della donna).

Tre sono gli argomenti scelti per la discussione collettiva tra le protagoniste, con le loro testimonianze-denunce di ingiustizie subite, e le componenti del « tribunale ». Violenza in famiglia è il primo tema: una donna, per 18 anni segregata in casa, avrà la forza di raccontare in pubblico la sua tremenda esperienza, giacché dalla solidarietà delle altre ha tratto la forza per tornare ad essere se stessa.

E quindi sarà la volta del secondo tema: le contadine. Ancora « sconosciute » a una parte del movimento, esse si sono rivolte a questa nuova tribuna perché non si dimentichi, tra le ingiustizie, la loro condizione. Ultimo argomento, in questa prima sessione, è quello della cittadinanza e delle disparità di trattamento, sollevato da alcune donne sposate con cittadini stranieri.

Già in queste scelte, si manifesta la volontà del « tribu-

nale » di mantenere aperto tutto il ventaglio di problemi che ruota attorno alla condizione femminile, contribuendo così a ricomporre la complessità del quadro. Una sottolineatura di tale ambizione si è avuta ieri, alla conferenza stampa indetta per presentare il libro « Cosa loro » (editore Bulzoni), dove sono anticipate alcune delle centinaia di « documenti di vita » giunti al « Tribunale 8 marzo ».

Erano presenti le curatrici dell'interessante volume, a loro volta « donne di diversa età, storia e collocazione culturale e politica »: Gioia Longo, Giuliana Dal Pozzo, Giuliana Di Febo, Vanna Gazzola Stacchini, Lidia Menapace, Maria Piccone Stella, Laura Remiddi, Laura Tini.

Si è parlato dei tanti canali attraverso i quali le donne hanno saputo dell'esistenza del nuovo organismo, dal nome polemico e battagliero: i giornali, sì, e poi le associazioni, i collettivi, ma anche la radio per le più lontane da ogni forma di partecipazione, per le « prigioniere in casa ».

Si è quindi vista, attraverso gli interventi alla conferenza stampa, che il « tribunale » potrà servire — e non è poco — anche come uno strumento di informazione di massa in più su leggi conquistate, su diritti strappati con le lotte ma rimasti ancora per troppe donne « diritti ignoti ».

E' la prima sessione

Si riunisce
a Roma
un tribunale
per le donne

ROMA — Nato un anno fa per la difesa delle donne il tribunale « otto marzo » ha aperto ieri la sua prima sessione pubblica. I lavori continueranno nella giornata di oggi e nella mattinata di domenica al museo del Folklore in Trastevere. Una prima testimonianza dell'attività del tribunale era già stata offerta nelle scorse settimane dalla pubblicazione del libro « Cosa loro » che raccoglie le testimonianze di decine di donne sulla propria situazione. Durante le sedute pubbliche alcune di queste testimonianze verranno riprese dalla viva voce delle protagoniste in un dialogo con delle interlocutrici del tribunale.

Il tema di fondo resta la violenza fatta alla donna: sia quella vera e propria, fatta da minacce, percosse, brutalità di vario genere che ancora colpisce la donna fra le pareti domestiche, sia quella di tipo più sottile e cioè le varie forme di discriminazione e di prevaricazione perfettamente ammesse dalla legge, contro le quali le donne si trovano a lottare nei posti di lavoro o nei rapporti con la società.

Per dare un ordine ai lavori le testimonianze sono state raggruppate su tre argomenti: la violenza in famiglia, le contadine, la cittadinanza.

Di questi il tema meno noto è proprio quello che riguarda la vita e lo stato giuridico delle coltivatrici: una categoria di donne che non sono state toccate dalla ventata del femminismo e che per la prima volta escono ora allo scoperto con i problemi cui le condanna una legge e una società ancora per molti aspetti fondate su principi patriarcali.

Testimonianze Un anno di violenze sulle donne al tribunale «8 marzo»

di SANDRA PETRIGNANI

Si aprono oggi alle 16,30, al museo del Folklore in piazza S. Egidio (S. Maria in Trastevere), i lavori della prima sessione del «Tribunale 8 Marzo» che proseguiranno fino a domenica. Fondato esattamente un anno fa da trenta donne di età ed estrazione sociale diverse, e provenienti da esperienze politiche altrettanto varie, il tribunale 8 Marzo s'ispira, nel nome e negli scopi, al più famoso Tribunale Russell, ma limita la sua attività alla denuncia delle violenze e delle emarginazioni subite dalle donne. Oltre 550 testimonianze di violenze sopportate in famiglia, negli ospedali, sul posto di lavoro, davanti al giudice, sono state raccolte durante l'anno e pubblicate ora in un libro dal titolo «Cosa loro», edito da Bulzoni, destinato probabilmente a suscitare quell'incredulo sdegno che si è già sollevato intorno al film «Processo per stupro».

Nei tre giorni di dibattito del tribunale 8 Marzo, si

ascolteranno direttamente alcune fra le più significative di quelle testimonianze, sostenute da documentazioni ineccepibili e da dichiarazioni di medici, poliziotti, assistenti sociali, magistrati. I lavori cominceranno con un bilancio dell'attività del primo anno di vita del Tribunale. E' bene anzi sottolineare subito che non si tratta di una fondazione assistenziale, ma di un organismo politico che quindi intende sollecitare

soluzioni sociali e politiche dei problemi denunciati. Infatti, alla fine di ogni giornata si trarranno le conclusioni delle testimonianze ascoltate, promuovendo una serie di proposte legislative o di semplici suggerimenti per far funzionare strutture che già esistono, ma non vengono utilizzate.

I lavori proseguiranno domani (inizio alle 9,30) con de-

nunce di casi di violenza familiare e con la discussione dei problemi delle contadine che, fra le donne, sono le più emarginate e le meno consapevoli della loro condizione di sfruttate. L'argomento di domenica (ore 10-12) sarà invece quello della cittadinanza, con testimonianze di tre mogli e madri di stranieri e gli interventi degli avvocati Marina Marino e Laura Remiddi.

«Tra il grido e il silenzio scegliamo la parola» è il motto che le femministe di via della Colonna Antonina (sede dell'Udi, che ospita anche il tribunale 8 Marzo) hanno scelto per queste tre giornate di dibattito. C'è da aspettarsi che sarà una parola di fuoco, destinata a rivelare e a ricordare la triste realtà di sottomissione e ignoranza in cui ancora vivono la maggior parte delle donne italiane, silenziosamente nascoste dietro le brillanti conquiste di emancipazione e parità ottenuta soltanto dalle più ricche e più colte.

IL TEMPO 1/3/1980

Per tre giorni processo al maschio

La prima «udienza» della prima sessione del «tribunale 8 marzo» è cominciata ieri - Il tema è «violenza in famiglia» - Il tutto «perché le donne escano dal loro stato di sudditanza»

In una saletta del Museo folkloristico S. Egidio, dalle parti di S. Maria in Trastevere (la bella piazza trasformata dall'isola pedonale in una specie di terra di nessuno dove si aggira un allucinante campionario di equivoca umanità) è cominciata ieri la tre giorni del «Tribunale 8 Marzo», all'insegna del motto «tra il grido, la violenza e il silenzio scegliamo la parola». Chi parla? Le donne, alle quali il «Tribunale» fondato l'anno scorso da Gioia Longo, antropologa, dice in sostanza: raccontateci le vostre vicende, rendete la vostra testimonianza e noi la divulgheremo perché la società sappia e le donne stesse sappiano ed escano dal loro stato di sudditanza. Nociolo della questione: tra le raggiunte affermazioni e l'applicazione delle stesse c'è un enorme divario, la parità fra uomo e donna non esiste nella realtà, la società è sempre ma-

schillista e questo stato di cose deve finire.

Direte che tutto ciò è noto e noi concordiamo ma Gioia Longo vi risponde che non è vero. E vi prega di acquistare il libro «Cose loro» nel quale sono raccolte testimonianze di vite femminili deprecabili narrate da povere intell. Se obiettate che si tratta di casi limite, vi risponde che

avete torto e che la donna è vessata dal medico, dal marito, dalla giustizia.

E se le chiedete che cosa si ripromette il «Tribunale 8 Marzo», vi risponde, assai garbatamente e sorridendo, che il suo scopo è quello di diffondere l'annara realtà nella speranza di ottenere, con future e non specificate iniziative concrete, che qualcosa cambi.

Ieri, il «Tribunale 8 Marzo» teneva la prima «udienza» della sua prima sessione: sulla «violenza in famiglia».

C'erano un centinaio di donne, molte giovani, non poche giornaliste, tutte assai composte, tutte assai comprese della loro missione nella lotta per la liberazione dalla prepotenza maschile e quasi tutte graziose.

Ma forse non è gradito questo inevitabile apprezzamento di un maschio redivo che, avendo sempre applicato il comandamento secondo il quale la donna non si percuote neppure con un fiore, si ostina ad affermare: grazia, il tuo nome è donna; e che un giorno, nel recensire il libro di una Donna (con la maiuscola) disse che noi uomini siamo verso la vetta soltanto perché la donna ci spinge. Ma Gioia Longo, sorridente ed elegante, scuote il capo e nega tutto.

IL GIORNO - 1/3/1980

Con la sua testimonianza ha inaugurato la prima sessione del « Tribunale otto marzo » - Una fosca odissea

di LAURA LAURENZI

ROMA, 1 marzo

« Ho vissuto per diciotto anni peggio di una schiava, segregata in casa da mio marito, schiata a sangue tutti i giorni ». Così comincia la testimonianza che ha inaugurato la prima sessione del « Tribunale otto marzo », fondato in difesa delle donne « per non passare sotto enchie violazioni di diritti elementari ». « Ho 36 anni, cinque figli; mio marito cominciò a sterarmi il primo giorno di nozze. Quando ero malata si rifiutava di chiamare il dottore. Una

ra mi spaccò la testa con una bottiglia. Non voleva che uscissi mai di casa, neanche per fare la spesa, neanche per votare. Solo le prostitute vanno fuori senza il marito al braccio, ripeteva, e già botte. Non mi ha lasciato andare neppure al funerale di mia sorella. Anzi: la notte in cui lei morì, mi obbligò a fare l'amore; sotto il cuscino teneva un coltello ».

Si chiama Anna Maria, di Roma, una donna piccola, vestita di nero, dal viso infantile in contrasto con i capelli grigi. Parla con difficoltà, si emoziona, arrossisce davanti a una platea che pure è tutta fatta di donne. Ha sulle labbra un sorriso imbarazzato; la voce è incrinata dal pianto. L'aiuta a raccontare la sua fosca odissea domestica Giuliana Dal Pozzo, una delle otto donne che un anno fa istituirono questa sorta di Tribunale Russell in versione femminista. Che mestiere fa tuo marito? « L'impiegato ». Politicamente come la pensa? « Non ha idee. Certo è un po' all'antica ». Che giornali legge? « Solo riviste pornografiche, sempre davanti ai bambini ». I vicini di casa che ti sentivano urlare per le botte come si comportavano? « Erano indifferenti, nessuno si impiccava ». Che direbbe tuo marito di noi donne riunite qui a dimostrarti la nostra solidarietà? « Che siamo tutte... che siamo tutte puttane ». Da quanto tempo non vai al cinema? « Nove anni ».

« Un giorno, ero al sesto mese di gravidanza, mi dette tante botte che non avevo più un centimetro di pelle che non fosse livido. Andai dai carabinieri, ma lui dichiarò che io ero pazza, che mi facevo male da sola ed ero pericolosa anche per i miei bambini ». Qualche mese fa Anna Maria sente alla radio, l'unico contatto con il mondo esterno, che esiste un tribunale per la difesa delle donne. Un tribunale che non ha valore giuridico, ma un peso morale, e che può in qualche modo darle una mano. Così butta giù una lettera che sembra scritta da una sepolta viva. Racconta

tutto e conclude: « Forse potreste aiutarmi. Ma non so come mettermi in contatto con voi. Per me è impossibile. Cercatemi ».

Le donne del Tribunale e dell'UDI la raggiungono, la consigliano, le offrono assistenza giuridica, l'aiutano a venire fuori da una situazione « che è peggio di quella delle bestie », come dice lei. Un mese fa Anna Maria si è separata dal marito ed è andata a vivere con i figli nell'appartamento lasciato vuoto dalla sorella. Chiusa in casa per 18 anni, non conosceva neanche il valore del denaro.

Oggi, nella seconda udienza del Tribunale, parlerà un'altra donna, con un'altra storia di violenza fisica e psicologica alle spalle. E con lei testimonieranno i protagonisti dei ruoli con cui le donne devono spesso misurarsi nelle loro vicissitudini: un magistrato, un medico, un maresciallo di Pubblica sicurezza. Dopo la violenza in famiglia, scelta fra oltre 550 denunce arrivate da ogni parte d'Italia, si dibatterà la situazione di alcune contadine di Trento. Domenica, giornata finale, si esaminerà il problema della cittadinanza: mentre un italiano che sposa una straniera le « passa » automaticamente la sua cittadinanza, non avviene la stessa cosa se un'italiana sposa uno straniero.

Sevizziata per diciotto anni e sepolta viva

Drammatica denuncia di una giovane madre vittima di bestiali violenze

Denunce. La violenza anti-femminile Il «tribunale delle donne» fa il punto su un anno di attività

di SANDRA PETRIGNANI

Pochi uomini compunti e numerose donne di tutte le età affollavano ieri la sala dei dibattiti del Museo del Folklore di piazza S. Egidio a Roma, dove si è aperta nel pomeriggio la prima sessione del Tribunale 8 Marzo che in questi giorni presenta in pubblico il lavoro del suo primo anno di esistenza. Ha introdotto Gioia Longo, che è fra le promotrici più attive del Tribunale, facendo un bilancio del materiale raccolto (più di 550 testimonianze di violenze e soprusi subiti da donne) e illustrando gli argomenti di cui questa sessione si occuperà.

«La famiglia e le sale-parto degli ospedali — ha detto la Longo — continuano a essere i luoghi in cui si esercita la maggior violenza contro la donna» e ha aggiunto: «Non c'è distinzione fra nord e sud quando si tratta di maltrattamenti e ingiustizie subiti dalle donne. Le denunce arrivano in ugual misura da paesi meridionali e da paesi settentrionali e a farle sono singole donne o collettivi femministi. L'Italia da questo punto di vista, cioè della prepotenza maschile, è sorprendentemente unita».

Altro particolare interessante che Gioia Longo ha messo in luce è quello dell'importanza del mezzo radiofonico nella vita femminile. Donne segregate da mariti gelosi, schiavizzate fra le quattro mura domestiche da padri, fratelli, a volte persino figli-patroni, soltanto attraverso la radio possono mantenere un contatto col mondo. Molte di esse hanno avuto così la notizia del Tribunale 8 Marzo e hanno potuto rendere pubblico il loro caso grazie alle trasmissioni in diretta che la radio dedica ai problemi femminili.

Ma il momento più interessante, e decisamente emozionante, della giornata di ieri è stato quello della testimonianza di Annamaria, una donna di cui per ovvi motivi non diremo il cognome, che attraverso il Tribunale è riuscita a liberarsi di una situazione familiare di una violenza inaudita. Annamaria è piccolina, ha i capelli grigi ma la pelle è liscia e giovane. E' vestita di nero. Dietro il tavolo della presidenza, accanto a Giuliana Dal Pozzo, interlocutrice del Tribunale, comincia a raccontare la sua storia. La voce le si spezza in continuazione.

«Non sono abituata a parlare in pubblico — dice —, lo faccio perché forse il mio caso può essere di esempio per altre donne che troveranno come me il coraggio di ribellarsi». Lei si è



L'aula del tribunale

ribellata a un uomo che l'ha sposata a 18 anni e da quel momento l'ha trattata «peggio di una schiava». Una storia quasi inverosimile di maltrattamenti, bottigliate in testa, insulti di ogni genere e privazioni dei più elementari bisogni di un essere umano, come fare una passeggiata, vedere un'amica o una sorella o semplicemente il padre e la madre. E non aggiungiamo dettagli più precisi, perché si stenterebbe a crederli se non li si ascoltasse dalla viva voce di questa donna spaventata, che si copre il viso per non farsi fotografare. Il marito, infatti, che nonostante l'abbandono e l'intervento della legge continua a minacciarla, potrebbe riconoscerla e avere un motivo in più di rancore nei suoi confronti.

«Da quando ho trovato la forza di vivere per conto mio — continua il suo racconto Annamaria — ho cominciato a credere nel mio futuro, a pensare di avere un futuro. Prima era una parola priva di senso per me». E, dopo solo un attimo di perplessità, dice sottovoce: «Non credo che una donna sarebbe capace di esercitare una violenza così ingiustificata come quella che mio marito ha esercitato su di me. Sì, penso che un simile abuso di potere sia anche una questione di sesso».

A commentare questa testimonianza e a chiudere la seduta è poi intervenuta Vanna Stacchini. Intanto Annamaria tornava a sedersi fra il pubblico, stanca come una vecchiaia. «Ma ha solamente 36 anni», diceva qualcuno. Il marito, suo coetaneo, sembra invece che dimostri molti anni di meno.

STORIE DI ABUSI E DI VIOLENZE NELLE DENUNCE DELLE DONNE AL TRIBUNALE 8 MARZO

Vi scrivo dall'«inferno» di casa mia

«Tra il grido, la violenza, il silenzio, scegliamo la parola».

Con questo indirizzo, un anno fa, il Tribunale 8 marzo apriva i suoi lavori. Senza nessun potere esecutivo, diventa il punto di riferimento per una denuncia morale collettiva della violenza alla donna. Una specie di Tribunale Russel per quella parte sommersa del mondo femminile che vive sperduta nelle campagne, segregata in casa, che bussa inutilmente alle porte dei luoghi di lavoro, che non viene ascoltata neanche nei commissariati, alla quale né medici né confessori curano mali fisici e dell'anima. Quella parte che il movimento delle donne ha difficoltà a raggiungere, che ben poche inchieste considerano quando si tratta di assicurare il trionfo della donna liberata.

Ieri il Tribunale ha aperto la sua prima sessione e ha dato notizia della sua attività: ben 550 donne hanno indirizzato le loro denunce fatte di accuse circostanziate, firmate, con prove e documenti. E' un susseguirsi di violazioni al vivere civile, alla Costituzione, ai sentimenti. Fino a domeni-

ca, al museo del Folklore in piazza S. Egidio, vicino a S. Maria in Trastevere, si avranno relazioni, illustrazione di singoli casi con la testimonianza diretta della donna accusatrice, esame delle prove, conclusioni e proposte sull'argomento.

Ovviamente non basta puntare il dito contro crudeltà e ingiustizie: bisogna intervenire, dar spazio nelle istituzioni ai diritti di chi, nonostante le leggi, non riesce a trovare rispetto. Così ogni storia parte dalla prima denuncia pervenuta al Tribunale, prosegue precisando la situazione attuale dopo l'interessamento del Tribunale 8 marzo, è occasione di riflessione sulla specificità di un certo tipo di violenza e suggerisce interventi precisi per eliminare queste vergognose aberrazioni. Un passaggio dal particolare al generale.

Hanno scritto donne singole vittime della violenza privata, ostaggi di mariti inqualificabili, raccontando le loro vicende di percosse e di umiliazione. Hanno scritto gruppi di donne per denunciare situazioni insostenibili come quella del maltrattamento nel reparto maternità dell'Ospedale di Omegna.

Sono state rilevate gravi violazioni alle leggi di parità sul lavoro, abusi di potere, esempi evidenti della «parzialità misogina» di molti giudici, prove di comportamenti offensivi tenuti dalla polizia e dai carabinieri.

Anche se con difficoltà si fa strada una nuova consapevolezza femminile, poche sono le alternative per cambiare i contenuti esistenziali delle donne. Il costume, nonostante grossi passi avanti di tipo teorico, consente ancora al potere maschile - è stato denunciato - di chiudere in casa la propria moglie, di impedirle l'accesso al lavoro, consente al dirigente di tentare di sedurre l'impiegata, consente ai fratelli di sottrarre l'eredità, consente di non riconoscere alla donna i suoi diritti di lavoratrice, consente alle forze dell'ordine di non accogliere le denunce contro il marito. Le leggi vengono disattese e la donna è sola perché la società non la protegge. Il Tribunale ha agito per liberare alcune «recluse del matrimonio», le ha sostenute in sede legale per cause di separazione, ha fatto sì che libri scolastici fossero ritirati perché portatori

di contenuti offensivi per la donna.

In questa 1ª sessione vengono trattati tre tipi di violenza: quella familiare di matrice patriarcale, quella compiuta nei confronti delle contadine che spesso non vengono riconosciute nella loro qualifica di coltivatrici e restano vita naturale durante aiutanti dei mariti, senza diritti, senza voce perché geograficamente isolate. Un terzo argomento è quello della cittadinanza che la donna perde sposando uno straniero, rinunciando così alla protezione della legge del suo paese.

La strada per una diversa considerazione della donna è quella di potenziare le strutture sociali in suo favore: una revisione delle leggi, una più intransigente applicazione, nuove strutture per donne e bambini maltrattati, il lavoro capillare dei consultori sorti a difesa dell'istituto familiare. Ma ciò che avviene al chiuso delle mura domestiche può cambiare solo con un processo di crescita culturale e affettiva dell'uomo, ancora lontano da raggiungere.

Silvana Cichi

Corriere della sera

1/3/1980

LA STAMPA 1/3/1980

Prima sessione «tribunale 8 marzo»

Madre di sei figli denuncia 18 anni di violenze subite

ROMA — Si chiama Anna Maria — piccola, capelli grigi, vestita di nero, sei figli — la donna che per prima ha avuto ieri il coraggio di rendere pubblica la sua storia di violenze subite, fisiche e morali, al «tribunale 8 marzo» che ha aperto a Roma la prima sessione.

La sua è una denuncia di segregazione e di percosse lungo 18 anni di matrimonio con un uomo che — ha detto — non la faceva uscire «neppure per la spesa né per accompagnare i figli a scuola», che le impediva di vedere sua madre e che non le permetteva di cambiare pettinatura e di scegliere come vestirsi.

In una sala piena di gente Anna Maria ha narrato la sua vita perché — ha affermato — «ho trovato il coraggio di parlare e di uscire da questa situazione grazie al «tribunale 8 marzo». Ora si è separata dal marito e vive con i suoi figli.

Il «tribunale 8 marzo», che tiene la sua prima sessione (fu fondato l'8 marzo del '79) tratterà in questi giorni altri

caso di violenza in famiglia e ascolterà, su problemi legati alla loro condizione, alcune contadine ed alcune donne italiane sposate a stranieri.

Lo scopo del «tribunale 8 marzo», ha detto Gioia Longo introducendo la sessione, «è quello di dare a tutte le donne uno strumento per uscire dall'emarginazione e dalle situazioni in cui subiscono violenza, ma è anche un modo per fare appello a tutte le donne affinché portino a conoscenza di tutti la condizione femminile».

PAESE SERA 1-3-1980

Il Tribunale 8 marzo presenta 550 testimonianze-denunce

LE DONNE continuano ad essere discriminate nella vita e nella società. È questo il bilancio emerso già nella prima giornata di lavori del «Tribunale 8 marzo», sulla base di 550 testimonianze di violenze subite sul lavoro, in famiglia, negli ospedali e davanti ai giudici. La prima sessione pubblica si

svolge al Museo del Folklore a Trastevere.

Il tribunale è stato fondato un anno fa da trenta donne di estrazione sociale diversa con l'intento di portare allo scoperto le condizioni di emarginazione e di violenza subite dalle donne.

I lavori del tribunale (che si

protrarranno fino a domenica) si sono incentrati ieri sulla testimonianza di una donna, Anna Maria, sottomessa per diciotto anni alla violenza familiare del marito; nella giornata di domani le donne si confronteranno invece con le istituzioni sociali, chiamando in causa un medico, un magistrato e un avvocato.

« Tribunale 8 marzo »: testimonia una moglie segregata

ROMA — L'hanno chiamato il tribunale Russell delle donne, questo « Tribunale 8 marzo » che ieri ha aperto la sua prima sessione, a un anno dalla nascita. Ha già dato alle stampe un libro (« Cosa loro », editore Bulzoni) dove si anticipano alcune delle 550 testimonianze denunce giunte finora. Ma la parola scritta non riuscirà mai a riflettere fino in fondo l'ascolto di una voce di donna che scava nell'intimità della propria vita, davanti ad altre donne, tirandone fuori sofferenze e umiliazioni.

Ieri è toccato ad Annamaria — volto giovane e tanti capelli grigi, 36 anni di età, un vestitino a lutto — raccontare del suo matrimonio, dei suoi cinque figli, e soprattutto dei diciotto anni di « clausura stretta », in casa, imposta dal marito, più le botte quotidiane. Gelosia? Pregiudizi? Senso del possesso (« cosa loro »)? Morbosità e « vizi culturali », certamente, ma non pazzia — è stato sottolineato da uno dei « giudici », Vanna Stacchini — se l'uomo ha un impiego regolare, uno stipendio, un ambiente di lavoro. Eppure Annamaria è vissuta quasi vent'anni segregata in due stanze, alla periferia di Roma, non ha mai fatto la spesa, ha accompagnato solo qualche volta i suoi bambini a scuola, non ha assistito agli ultimi giorni di una sorella, non ha votato. Adesso è qui che dice: « se una donna trattata da schiava non si ribella subito, ogni giorno che passa diventa più difficile, perfino impossibile ».

Parla adagio, interrogata da Giuliana Dal Pozzo con delicata comprensione. Rispetto a chi è in grado di dominare una esperienza, sia pure drammatica, perché l'ha già esaurita. Annamaria — lo dichiara esplicitamente — vi è ancora immersa, almeno a metà.

E' dalla radio che ha saputo dell'esistenza del « tribunale » e ha lanciato un appello, una specie di « messaggio nella bottiglia ». Le altre hanno risposto, sono riuscite a incontrarla, le hanno dato l'assistenza legale per la separazione. Ora vive con i figli in un'altra casa, cerca lavoro prima di sposarsi era nata, ma deve ricominciare proprio tutto, perfino a rendersi conto del valore del denaro che non ha mai avuto occasione di usare.

Il racconto, nella sala piena di folta, non ha accenti di vittimismo, ma grande dignità umana, controllo. Ha ritmi lenti ma una sotterranea tensione: si avverte non tanto la fatica di parlare quanto quella di vivere la nuova, diversa ma sempre difficile dimensione della propria esistenza. E la novità che il tribunale 8 marzo porta dentro al movimento delle donne è proprio questa, insieme alla dimostrazione — lo dirà Giola Longo — di come sia possibile stabilire un canale di comunicazione tra le « impegnate » e le « isolate ».

Oggi il tribunale si occuperà di un altro caso di « violenza in famiglia », poi passerà a prendere in esame il tema della condizione delle contadine sollevato da alcune lettere. Domattina sarà presentato il terzo argomento, la situazione umana e giuridica delle donne sposate con stranieri. E la sessione verrà conclusa con una serie di proposte, perché l'incontro non si fermi alla soglia della denuncia.

I. m.

PAESE SERA 2/3/1980

Nelle testimonianze al Tribunale 8 marzo violenza e sottomissione fanno parte di una stessa cultura

La donna subisce anche per difendersi

Prima «sessione» nel museo del Folklore a Trastevere - Tre grandi capitoli: la famiglia, le contadine, la cittadinanza

di BIMBA DE MARIA

CINQUECENTO testimonianze raccolte in un dossier dal Tribunale 8 marzo. Sono scritte da donne di ogni età, di diversa condizione sociale. Non c'è differenza tra nord e sud, non ci sono vittime o privilegiate quando si parla di soprusi sanciti da un codice morale e del costume, mai scritto, ma che si tramanda con pernacchia da padre in figlio. «La violenza subita dalle donne — ha detto Gioia Longo, la più attiva tra le fondatrici del Tribunale — si rivela non solo nelle situazioni più terribili ed angoscianti, ma anche nelle situazioni apparentemente normali».

In una sala affollata, nel museo del Folklore a Trastevere, si è svolta la prima sessione del Tribunale. Suddivisi in tre grandi capitoli, i temi affrontati sono stati: la famiglia (le violenze fisiche e morali che le donne subiscono spesso non ribellandosi);

le contadine («Neppure lavorando la terra riusciamo ad ottenere una tessera, a farci considerare come i nostri mariti»); e la cittadinanza.

Questa mattina si affronterà quest'ultimo problema, apparentemente marginale, come quello della cittadinanza (se un italiano sposa una straniera gli passa automaticamente la cittadinanza, se invece è una italiana che sposa uno straniero allora sono guai) pur sempre indicativo di una ingiustizia, questa volta sancita dalla legge.

Uno dei fili che si possono rintracciare in questo faticoso ed articolato discorso che si va costruendo nelle tre giornate, può essere questo: malgrado l'esistenza di leggi, a favore della donna (il divorzio, diritto di famiglia, la legge di parità, l'aborto etc.), la massa continua a vivere in una situazione di sottomissione, quasi di impotenza. E la donna stessa, il più delle volte, è complice passiva di una situazione che sancisce la sua inferiorità.

Un magistrato (dott. Placco), un avvocato (Carlo Patrizi) e un medico di un pronto soccorso (Silvio Inace) hanno detto che non si contano i casi di violenza in famiglia.

«Per noi è purtroppo una routine». Ma è la donna stessa che dopo avere sporto denuncia, magari sotto choc, decide quasi sempre di ritrattare. Lo fa per i figli (un malinteso senso della famiglia), lo fa per lei (perché il più delle volte non lavora) lo fa per i genitori vecchi, o per i vicini di casa. Ha raccontato il medico che una donna alla quale il marito aveva spento una sigaretta nell'occhio, al pronto soccorso ha detto che se lo era fatto da sola, per distrazione. La donna, vittima, il più delle volte cerca di proteggere la sua casa, la sua famiglia con un velo di perbenismo. Quando non è semplice paura.

Riportiamo due testimonianze di donne che hanno deciso di renderle pubbliche.

OLGA, UNA INSEGNANTE

Avevo paura di perdere i figli

OLGA è una insegnante. È madre di tre figli ed è già nonna. È ben vestita e truccata. È difficile rintracciare sul suo volto i segni delle tante sofferenze subite. Parla con molta calma, ricostruisce la sua vita matrimoniale di botte e soprissi, con rapidi e sintetici flash-back.

«Sono nata a Vienna, e mi sono sposata nel '44, dopo anni di persecuzioni politico-razziali da parte dei nazisti e fascisti. Ma non è stato nulla rispetto a quello che mi doveva succedere entro la mia stessa casa. Ora penso che mio marito fosse un sadico. Anche quando avevo la febbre altissima mi costringeva ad alzarmi e lavare per terra. Piacerebbe a tutti starsene a letto», diceva. Ero sposata da qualche mese e poiché non rimanevo incinta mi menava perché non ero una donna capace di fare figli. Non avevo soldi per rivolgermi ad un avvocato. E poi mi minacciava: «Se te ne vai ti denuncio per abbandono di tetto coniugale. Così perdi i figli».

Mi rivolsi a mia madre che mi consigliò di non separarmi perché mio padre ne sarebbe morto di dispiacere. In quel tempo ero molto religiosa, chiesi aiuto ad un sacerdote che mi ricordò che la madre di S. Agostino era sposata con un demo-

nio, ma lei era riuscita a redimerlo. Ne parlai con un medico, e mi disse che erano cose che non lo riguardavano. Benché mio marito fosse benestante (aveva una fabbrica di scarpe) non mi lasciava i soldi neppure per la spesa. In vent'anni sarò andata al cinema solo due volte. Ho cominciato a tirarmi su quando ho deciso di riprendere a studiare. Avevo già quarant'anni. Ho preso l'abilitazione. Ho fatto il concorso e mi sono messa ad insegnare. Anche per questo mio atto di indipendenza sono state botte e scenate. Mi prendeva tutto il mio stipendio. Andavo a scuola con gli occhiali scuri per non farmi vedere gonfia dai miei alunni. Lui non faceva altro che denigrarmi ed offendermi davanti ai ragazzi. Ad un certo punto, mi è venuto il terrore di perdere anche i figli. Anche loro sarebbero potuti diventare miei nemici, miei carcerieri. Ho detto basta, una mattina. Mio marito mi ha dato un pugno violentissimo contro il petto. Non ho detto nulla. Calma, sono andata dal medico, poi al commissariato e mi sono separata».

Immobile, un po' intimidito, uno dei figli di Olga, Federico, 26 anni, aspettava il suo turno per testimoniare. Ma forse era proprio superfluo.

ANNA MARIA, SEI FIGLI, SARTA

Per diciotto lunghi anni reclusa nella mia casa

ANNA MARIA è una donna piccola, gracile. I capelli tagliati corti, tutti grigi. Ha 36 anni, ma ne dimostra quasi il doppio. «Per diciotto anni ho vissuto peggio di una schiava. Chiusa dentro casa come fossi in prigione. Non ricordo altro che scenate e botte. Credevo che per me fosse finita». Così la donna inizia la sua testimonianza. Si guarda intorno, spaurita, e cerca di dare senso alle sue parole. D'improvviso ha lasciato quelle due camere e cucina dove è stata segregata, per metà della sua vita, ed ora si trova con i riflettori in faccia. Una platea commossa applaude per cercare di darle coraggio. Anna Maria sembrava avere un solo rimorso: «Ho aspettato diciotto anni per andarmene, per finirla con quell'uomo. Perché non l'ho fatto dopo diciotto giorni?». E così attraverso il racconto, la donna cerca di trovare le ragioni della sua debolezza.

«Mi sono sposata giovanissima. Uomini non ne avevo conosciuti. Mi sarebbe piaciuto studiare, ma le scuole erano troppo lontane, ed io ero piccola e fragile. Così ho fatto la sarta. Mi sono sposata perché ero innamorata di quell'uomo. Così quando sono entrata nella mia nuova casa ho accettato che mio marito cacciasse

via i miei genitori, e le mie sorelle, dicendo che non li avrebbe più voluti vedere. E così è stato. Le violenze sono cominciate subito. Pretendeva che io confessassi che lo avevo tradito. Se per caso uno per strada mi guardava, lui mi picchiava a sangue, dicendo che ero stata a letto con quell'uomo. Così non sono uscita di casa mai da sola. Per qualche tempo ho accompagnato i figli a scuola, ma poi neppure questo. Non sono mai andata a fare la spesa o ai giardinetti. Il cinema non so che cosa sia. Le scenate di gelosia continuavano lo stesso. Mi svegliavo di notte per interrogarmi, e quando gli dicevo che era stato l'unico uomo della mia vita, mi picchiava a sangue. Una sera mi spaccò una bottiglia in testa, e al pronto soccorso disse che avevamo avuto un incidente con la macchina. I medici si accorsero che non era possibile — perché il taglio era dall'altra parte — ma hanno fatto finta di nulla. Quando aspettavo il terzo figlio mi diede tante botte da non avere più un centimetro di pelle che non fosse livido. Quel giorno chiamai la polizia, e me andai con i bambini. Ma dopo quindici giorni mi lasciai convincere dall'avvocato a lasciar perdere, e così ritornai a casa sperando che tutto sa-

rebbe cambiato. Macché. Ero tornata nella mia prigione, ed in più ho dovuto pagare per quel gesto di ribellione. Continuavano le scenate, le botte, senza pietà. Persino quando è morta mia sorella non sono potuta andare al funerale. Quella notte, non mi sentivo bene. Ero disperata. Eppure mio marito mi ha obbligato ad avere un rapporto con lui. Sotto il cuscino aveva un coltello da cucina.

— I vicini che dicevano? «Non si impietavano».

Ma i figli? «Avevano paura anche loro. Non sapevano cosa fare».

— Ma pensavi che tuo marito fosse pazzo, o malato?

«Pazzo no. Ha un lavoro, guadagna bene. Era strano? Un po' all'anica. Anche se poi non leggeva altro che giornali pornografici».

L'unico contatto con l'esterno per Anna Maria era la radio. E così le è giunta la notizia del Tribunale il 8 marzo. Ha scritto una lettera, di nascosto. «Non posso farvi viva. Cercatemi». Le donne del Tribunale l'hanno cercata — è il caso di dirlo — e l'hanno salvata. Anna Maria ha avuto un avvocato, e si è separata. Appena un mese fa. Lui continuava a perseguitarla. L'aspetta tutti i giorni sotto casa. Prende i bambini piccoli e non glieli porta. Ma ora non si sente più sola, e non cederà al ricatto della paura.

Paese sera

2/3/1980

②

Tribunale 8 marzo riunito per la prima volta a Roma

“Noi donne accusiamo voi, mariti violenti”

ROMA — Eccole qui le ineluttabili, le non-amate, le escluse dalla società, le non-protette dalla legge, le reclusi in casa. Eccole qui a raccontare in un libro (« Cosa loro », Bulzoni editore) le loro testimonianze e a intervenire, in carne ed ossa, alla prima sessione pubblica

del tribunale Otto marzo che ha raccolto le loro denunce. Comincia Anna Maria, con voce sottile e aria dimessa. Ha trentasei anni, ne dimostra molti di più; con parole piatte e quotidiane racconta la sua storia quotidiana di diciotto anni di matrimonio.

di DANIELA PASTI

« FIN DAI PRIMI giorni lui ha cominciato a picchiarmi dicendo che io lo tradivo. Non potevo mai uscire da sola, non potevo fare la spesa, per tanti anni non ho più saputo il valore del danaro. A casa nessuno dei miei parenti poteva venirmi a trovare. Dopo un anno di matrimonio mi ammalai gravemente, ma lui non mi ha mai permesso di rimanere a letto e non ha mai voluto chiamare un medico perché mi curassi. Mi faceva continue scenate e una sera mi spaccò la testa con una bottiglia. Mi misero dei punti al pronto soccorso dell'ospedale e lui disse ai medici che ero caduta da una scala. Un'altra volta mi ruppe la mascella, all'ospedale mi diedero dieci giorni di prognosi, ma lui stava sempre lì e dava fastidio a tutti, così dopo un po' i medici mi consigliarono di andarmene... lui non mi permetteva neppure di votare e per essere sicuro che io non andassi da sola non mi faceva fare i documenti; un giorno gli ho detto che volevo farmi la carta di identità e lui mi ha risposto che solo le prostitute escono senza il marito al braccio... ».

Parla Olga, con voce sicura e accento straniero: è austriaca infatti e proveniente da una famiglia agiata. E anche Olga racconta una storia analogica di percosse di umiliazioni: « Una volta stavo a letto con la febbre altissima, lui

mi buttò giù perché diceva che piace a tutti stare a letto senza fare nulla. Mi minacciava: se te ne vai, ti denuncio per abbandono di tetto coniugale e ti tolgo il figlio. Quando rimasi incinta per la seconda volta mi scaraventò contro la parete: cosa credi che siamo milionari? urlava. Mi tormentava perché non guadagnavo, ma quando vinsi un concorso e ottenni un posto da insegnante prese a tormentarmi perché stavo fuori casa. Poi mi accorsi che anche i figli, su suo esempio, cominciavano a trattarmi come una schiava... ».

Nel museo del folklore in Trastevere, dove si è riunito questo tribunale delle donne, ascoltano Olga una ventina di ragazze appena uscite dalla vicina scuola. Hanno sulle giovani facce una espressione di stupore, e una domanda muta: questi che ci raccontano saranno forse « casi limite, soliti esempi di comportamenti paranoici »?

Sarebbe tranquillizzante poterlo pensare: ma i signori in questione lavorano e agiscono in una società che li considera sani a tutti gli effetti, mentre a passare per pazze sono state le due donne che ora parlano. Pazze infatti le hanno chiamate gli stessi parenti, i poliziotti, i medici, i preti cui esse si sono rivolte sperando di trovare un aiuto.

E sono casi limite. Racconta un medico del pronto-soccorso

del policlinico Umberto primo di Roma: « Non c'è giorno che non abbiamo in ospedale delle pazienti che vengano a farsi curare per maltrattamenti subiti da parte del marito. In certi strati sociali le botte vengono considerate una naturale conseguenza a una discussione in famiglia ».

Raccontano le giornaliste che si occupano di questo tipo di cronaca, che ormai nei giornali non fa più nemmeno notizia e suscita solo noia e fastidio: e sono allora decine di casi che si riversano sull'uditorio. E piano piano emerge il ritratto di questa donna prigioniera di un « privato » verso il quale costantemente le istituzioni la rimandano, attraverso il medico di ospedale che la rispedisce a casa per non subire il fastidio di un marito importuno in corsia, attraverso il poliziotto che rifiuta le sue denunce contro il coniuge, attraverso il prete che la invita a sopportare perché: « Anche la madre di Sant'Agostino era sposata ad un demone ma lei con la sua dolcezza riuscì a redimerlo » (Si, si è sentito anche questo), attraverso il giudice che non sa in quale modo intervenire. Ma più ancora, forse, questa donna è prigioniera di se stessa: o meglio di una cultura che ha profondamente assimilato e che le fa accettare tutto, ma proprio tutto, pur di « salvare la famiglia ».

ROMA — Il «Tribunale 8 marzo» oggi conclude la sua prima sessione attraverso le testimonianze-denunce sul terzo tema scelto per il «dibattimento» pubblico: la condizione (ineguale) delle donne sposate con stranieri. Ma intanto ha già affrontato a più voci due argomenti di grande portata: la violenza in famiglia e la vita (discriminata) delle donne contadine, di cui riferiremo domani. Sembrerebbero temi a se stanti, e invece proprio questa scelta in varie direzioni sottolinea una «curiosità» applicata all'intero mondo femminile dal singolare tribunale Russell per le donne, e insieme ne va caratterizzando la fisionomia.

E' già molto che in un'anno, appena all'inizio di lavoro, le donne-giudice (dal punto di vista morale e politico, sia chiaro) abbiano stabilito un canale di comunicazione con zone inesplorate, con case o luoghi di lavoro dove tante vivono in solitudine. Ed è già moltissimo che, tra le centinaia di testimonianze ricevute, alcune siano state portate in prima

persona alla ribalta di un dibattito pubblico.

Venerdì era stata ascoltata Annamaria, con il suo bagaglio di ferite morali ancora aperte: sposata, con sei figli, 18 anni di segregazione in casa per la prepotenza morbosa del marito ha solo ora, nella solidarietà e nell'aiuto delle altre, la forza di ricominciare, per conto suo, con i suoi ragazzi. Ieri ha «deposto» Olga parlando, in contrasto con una esperienza a metà del guado e ancora drammaticamente intrisa di timori per il futuro, la lucidità e il distacco di una vicenda conclusa, l'orgoglio per una battaglia in definitiva vinta. A suo vantaggio, gli strumenti culturali in più, strappati con fatica nelle pieghe di un matrimonio altrettanto fallito: il tempo trascorso; il collegamento, già maturo, con il

movimento delle donne, il lavoro conquistato.

A sottolineare il contrasto tra due condizioni diverse (quasi un richiamo a non usare mai schemi né «ricette» di vita), è venuta la testimonianza di uno dei suoi tre figli, Federico. Il giovane ha detto di aver sentito il dovere di parlare perché ad altri figli, un giorno, questo sia risparmiato. Ed ha aggiunto con semplicità: mia madre è stata sola, ce l'ha fatta, e io la ringrazio, adesso noi quattro insieme siamo felici.

Milla Pastorino, Pia Brucichelli, Giuliana Di Febo, Giuliana Dal Pozzo hanno «scavato» nelle realtà umane per trarne un legame tra sfera privata e sfera pubblica che possa suggerire il «che fare?», una linea d'azione. In questo senso hanno dato un contributo le giornaliste

intervenute per descrivere un'aula di tribunale (Salerno) durante il processo per incesto o un reparto di ginecologia in un ospedale. E poi si sono aggiunte le voci, «della parte delle donne» di un medico, di un avvocato e di un giudice tutelare.

Il dottor Silvio Irace ha raccontato la sua esperienza al pronto soccorso del Policlinico: non c'è giorno che passi senza una donna vittima di violenze, più frequenti di tutto le percosse. L'avvocato Carlo Patrizi ha messo in luce i due punti di fondo che impediscono spesso alle donne di uscire da una condizione di subalternità: l'ignoranza dei propri diritti e la mancanza di autonomia economica. Il giudice Placco a sua volta vi ha insistito, prendendo in esame leggi e tessuto economico-sociale, e vedendo in questo «tribuna-

le» senza poteri giudiziari un'occasione per spingere verso la crescita complessiva delle coscienze.

Insomma, si è cominciata a vedere più da vicino come aprire un varco nelle strutture finora troppo sorde alle sofferenze delle donne e chiuse alle loro esigenze. Così, Maria Piccone Stella ha potuto concludere «né con una sentenza di condanna né con una assoluzione», ma con l'indicazione di continuare a essere presenti, insieme al movimento delle donne ovunque siano violati dei diritti. Una presenza attenta perché le leggi siano applicate (e se ne conquistino di nuove, come quella contro la violenza sessuale) e perché le strutture si adeguino concretamente alla nuova coscienza femminile.

l. m.

Al Tribunale 8 marzo le prove dei diritti femminili violati

L'UNITA' 9/3/1980

NOTIZIE DALL'INTERNO

DENUNCIATI CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA

Violenze e leggi inique al «tribunale 8 marzo»

Sia nell'ambito della famiglia, sia in quello del lavoro gli uomini, secondo la denuncia dell'assise, continuano a farla da padroni - La difficile situazione delle italiane sposate con cittadini stranieri

ROMA — In tre giorni di lavori il «Tribunale 8 marzo», che si occupa di difendere i diritti della donna, ha esaminato tre settori nei quali essa è discriminata: la violenza in famiglia, il lavoro agricolo, le leggi sulla cittadinanza. Nelle riunioni, hanno testimoniato direttamente le donne che subiscono l'ingiustizia.

LA VIOLENZA PRIVATA — Ecco un caso. Una donna si sposa e il marito le vieta di vedere genitori e parenti, dice di segregarla perché altrimenti lei lo tradirebbe. Nascono figli. Il marito fa tagliare i capelli a zero alla donna. La picchia pesantemente: lei finisce all'ospedale pesta e con una mascella rotta. I figli raccontano che l'uomo le ha chiuso la bocca con un cerotto per non farla gridare e li ha minacciati con un coltello perché non intervenissero. Da notare che la donna è nuovamente incinta. Lui piantona l'ospedale per riprendersela appena esce. Lei scappa da una porta laterale e lo denuncia. Si nasconde e con l'aiuto del Tribunale fa causa di separazione e ottiene gli alimenti per sé e per i figli.

Molte sono le esperienze simili a questa che il Tribunale ha affrontato. Ci sono donne isolate in mano a mariti che sono del tutto normali nell'ambito del lavoro, dei rapporti sociali e che diventano torturatori solo in famiglia. Le forze dell'ordine non aiutano la donna: quando lei sporge denuncia, per lo più si rifiutano di notificarla o tentano di minimizzare. Per una reclusa in casa è quasi impossibile ricorrere a un avvocato.

LAVORO AGRICOLO — Sono 950.000 le donne iscritte all'albo dei contadini come «coadiuvanti» del marito agricoltore. Ma 750.000 che lavorano nei campi sono definite cassalinghe e non iscritte. Capo dell'azienda agricola è l'uomo, per il quale sono previsti corsi di contabilità, di tecnologia, di gestione d'azienda, mentre per le

coadiuvanti i corsi si limitano a tecniche della coltivazione. Una donna può avere l'iscrizione allo Scau solo se ha la terra del padre contadino o è moglie di un contadino.

Una donna che coltiva tre ettari e ha il marito paralizzato da 10 anni, per lo Scau è coadiuvante del marito. Una donna perito agrario è impiegata presso l'azienda agricola paterna come bracciante. Insomma, sui campi si accetta il lavoro femminile solo come collaborazione dequalificata da dare all'uomo. Il Tribunale quindi denuncia la direttiva CEE, la legge nazionale e regionale, perché si fa distinzione tra capo d'azienda e coadiuvante.

CITTADINANZA — In base a una legge del 1912, è il padre che dà la cittadinanza e il figlio può avere la cittadinanza della madre solo se di padre ignoto o apollée. La donna può mantenere la cittadinanza ma non può trasmetterla ai figli né può darla al marito. Le conseguenze sono state denunciate in Tribunale: un'italiana, moglie di un egiziano, ha un figlio egiziano che il padre può portare via quando vuole. Il marito è soggetto alla legge del suo paese: essendo musulmano, può prendere quattro mogli contemporaneamente; se il suo governo non gli rinnova il passaporto e lo richiama, deve lasciare la famiglia e così anche se il governo italiano non gli rinnova il permesso di soggiorno. Il figlio può ottenere la cittadinanza italiana solo se ha fatto in Italia il servizio militare.

E nel caso di una femmina? La moglie italiana non può pretendere la comunione dei beni secondo il nuovo diritto di famiglia, ma deve sottostare alle leggi egiziane che stabiliscono eredità doppie per i maschi. Il marito inutilmente chiede la cittadinanza italiana: la ottiene solo se lavora, ma non trova lavoro se non ha la cittadinanza.

Un altro caso. Un'italiana ha sposato un siriano: in Siria non

si emigra, al massimo si può stare 10 anni all'estero. Quindi o si separano, o lei va in Siria, dove non lavora perché straniera.

Il ministero dell'Interno è stato citato perché la discriminazione della donna nella trasmissione della cittadinanza è in contrasto con le leggi di parità. La prima risposta è stata stupefacente: la norma è legittima perché l'uguaglianza non si applica ai cittadini stranieri. Ma la battaglia continua. Si interverrà in Parlamento perché sia approvata una legge che risolva la situazione, si sottoporranno i casi individuali al Tribunale dell'Aja per la violazione dei diritti umani. Intanto, si sta organizzando un coordinamento di mogli di stranieri appoggiato dal Tribunale 8 marzo. La prima sessione si chiude con un panorama inquietante sulla condizione della donna.

S. C.

Tribunale 8 marzo: ad un anno dalla sua nascita, un incontro a Roma sulle lettere-denunce mandate dalle donne

Sotto i riflettori è più difficile raccontare

Roma, 1 — Estrema solitudine ed isolamento, tendenza all'autocolpevolizzazione, un malinteso senso della maternità che porta a sopportare tutto «per il bene dei figli». Questi i dati comuni che emergono da molte delle testimonianze raccolte dal «Tribunale 8 marzo» ed ora pubblicate in un libro «Cosa loro» (Bulzoni editore). Il «Tribunale 8 marzo» è sorto un anno fa per iniziativa dell'UDI. E' nato come tribunale morale e politico a cui le donne possono rivolgersi per denunciare le violenze che subiscono.

«Non possiamo intervenire come un normale tribunale, ma — come abbiamo fatto in molti casi — possiamo informare le donne sulle leggi, sui loro diritti, aiutarle, indicare una via di liberazione anche dal punto di vista giuridico».

In un anno più di 500 donne vi si sono rivolte. Testimonianze individuali sulla violenza all'interno della famiglia, ma anche collettive, su sopralluoghi ospedali e nei posti di lavoro.

«E' tutto vero, verissimo e non è tutto» — dice il sottotitolo del libro, utilizzando la frase di una lettera.

Sono testimonianze molto drammatiche, rese ancora più incisive dal tono immediato con cui sono scritte: lettere-sfogo che svelano pezzi di realtà che si immaginano, ma che raccontati, sconvolgono per la crudeltà dei particolari. Un libro che ha un valore grosso in sé.

Perché allora le donne che lo hanno curato, le stesse che hanno dato vita al tribunale, hanno sentito l'esigenza di organizzare un incontro pubblico con le dolorose testimonianze dal vivo di alcune delle autrici delle denunce? Davanti ad una platea che per quanto solidale e comprensiva, forza la donna che deve raccontare? Da venerdì pomeriggio a piazza S. Egidio al museo del folklore, sino a domenica mattina, presenti una cinquantina di donne, sotto i riflettori, delle tv e dei fotografi, hanno parlato prima Annamaria,

poi Olga, poi donne contadine, affiancate da una donna del tribunale.

Storie dolorose e sofferte. C'era bisogno di questa dimensione in qualche modo «di spettacolo» ad uso e consumo dei presenti per dare valore alla denuncia?

Annamaria racconta la sua vita: 36 anni, sposata da 18, madre di sei bambini. Si sposa molto giovane e comincia il tormento. «Se non ti ribelli subito, ci fai quasi l'abitudine e poi finisci col sopportare, non reagisci più». Suo marito gelosissimo, vede amanti dappertutto, la chiude in casa, le impedisce di uscire anche solo per la spesa. Una volta le fracassa la testa e Annamaria finisce in ospedale, ma il medico accredita la versione del marito: si è trattato di un incidente stradale. Annamaria non può vedere neanche i genitori, la sorella. La maternità si susseguono, le botte non

smettono neanche durante la gravidanza. Per ben due volte dopo la denuncia per maltrattamenti alla questura, davanti al giudice ribatte, d'altra parte non l'avevano neanche creduta: normali liti tra marito e moglie. Poi era ritornata con suo marito, dopotutto è il padre dei suoi figli.

Ora Annamaria si è separata e sta tentando di ricostruirsi una vita. Questa la storia. Perché farle altre domande? Eppure tra il pubblico scatta il meccanismo un po' perverso di voler sapere di più. Perché? Perché ricreare un clima da tribunale vero, anche se ribaltato, e anche se sotto accusa è l'uomo che ha usato violenza continuata e non la donna? La solidarietà durante le giornate dell'incontro, nonostante le buone intenzioni finisce col diventare paternalismo o, nel migliore dei casi, pietismo. E non è certo di questo che le donne hanno bisogno.

«Se pote i meli sono casalinga?»

Le contadine: «Spazio nel movimento delle donne» - Quando il marito è straniero

ROMA — Il Tribunale 8 Marzo ce l'ha fatta a proporsi alle donne come uno strumento nuovo e concreto in difesa del loro diritto. Anzi, nella prima sessione conclusa ieri «senza condanne né assoluzioni» la sua fisionomia si è precisata. E' apparso quasi un «ponte» tra le leggi conquistate con tante lotte e realtà umane e sociali rimaste indietro; un «ponte» tra donne dentro il movimento e donne fuori, nelle città e nelle campagne, che vivono in solitudine i problemi di cui si parla e i problemi di cui ancora si sa poco o niente.

Violenza in famiglia, condizione delle contadine, situazione delle donne sposate con stranieri sono stati i temi dibattuti per tre giorni attraverso le testimonianze-denunce e le numerose «arringhe», da cui poi sono scaturite le proposte di azione. Ma la sessione non era ancora chiusa che già se ne annunciava un'altra, sentita come d'attualità strettissima: la prossima volta il Tribunale affronterà la questione del rapporto donna-medicina, indagando sulle piste indicate da altre lettere.

Se sono le donne a chiederlo, perché non ascoltarle? E' un po' questo interrogativo che ispira il Tribunale a imboccare con slancio varie direzioni, solo apparentemente eterogenee. Le ultime sedute hanno infatti confermato che l'esplorazione nel mondo femminile non fa che ridare unità a tante esperienze collettive e individuali rese in parte frammentarie dalle convulse vicende degli ultimi anni. Serve perfino a ricucire (ma quanti sforzi occorreranno ancora) momenti lontani della storia con quelli della cronaca: lo si è visto quando una giovane donna al microfono ha detto di aver «scoperto» soltanto oggi la lotta delle braccianti per le terre incolte, quella delle mezzadre contro le regalie al padrone, perfino i nomi delle donne cadute sui campi.

Anni Cinquanta, poco più del tempo di una generazione. Rivisitarla adesso con un'ottica arricchita da altre idee e altre esperienze serve, e come, a ricucire anche il filo tra diverse generazioni e a dare un senso più profondo a certe richieste nuove che s'affacciano. Le contadine del 1939, per esempio, chiedono «uno spazio nel movimento delle donne», un fatto clamoroso. Chi sono? Come Lucia, coltiva-

trice diretta, trent'anni, giunta da Trento per spiegare che razza di imbroglione le vorrebbero far subire.

Un racconto con toni brillanti, con ironia, da persona colta (sono un'autodidatta, spiega). In sintesi questo: da tre anni ha comprato insieme al marito un pezzo di terra che lei, per scelta, lavora «non solo con le braccia, dato che sono forte, ma anche con il cervello, che non è di gallina». «Uso gli anticrittogamici, "programmo" i frutteti, pote gli alberi, allevo maiali, tengo la contabilità, studio per fare un'agricoltura moderna — dice polemica — eppure lo SCAU mi considera una casalinga».

Lo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati) ha il compito di fare l'elenco dei coltivatori diretti: Lucia, in quanto donna, non è stata riconosciuta capoziaia ma soltanto coadiuvante. Allora ha tentato di iscriversi all'albo regionale degli imprenditori agricoli, ma anche lì ha trovato la «gabbia» di due categorie — A e B — ed è finita inesorabilmente in B (nella provincia di Trento su 6.233 domande presentate da uomini, due terzi sono state passate in categoria A e un terzo in B; su 3.721 domande di donne, un terzo in A e due terzi in B).

La discriminazione è grave non solo perché si riflette sulla previdenza e sull'assistenza, ma anche sul credito, sulla possibilità di partecipare alla vita associativa, alle cantine sociali e alle cooperative.

Eppure c'è il ritorno proprio delle donne alla terra, una loro presenza estremamente qualificata e tutt'altro che «georgica», afferma Lidia Menapace. Luisa porta quindi una serie di esempi: Wanda Parracciani e l'avvocata Marina Marino mettono in luce tutte le violazioni della legge di parità.

Succede che a un solo testimone uomo sia necessario contrapporre due testimoni, se donne. Succede in Egitto: lo ricorda una giovane, sposata appunto a un egiziano, introducendo il tema della cittadinanza che la donna italiana non può dare al marito né trasmettere ai figli. Ne derivano situazioni angosciose, sempre in bilico tra il doversi trasferire all'estero (e se il marito volesse applicare la legge musulmana e avere 4 mogli?) e il rischio di essere private dei figli.

I. m.

L'UNITA' 3/3/19

gl. Giorno 3/3/1980

Roma - La proposta dopo la riunione del tribunale « Otto marzo »

Le donne vogliono assistenza e «centri» contro la violenza

dalla nostra redazione

ROMA, 3 marzo

Il « Tribunale otto marzo » ha concluso la sua prima sessione: sono sfilate le donne, a raccontare le loro storie di violenza privata, hanno parlato di discriminazioni sul lavoro, di quanto sia ancora difficile essere donna in Italia. A lavori terminati le organizzatrici del simbolico (ma nemmeno troppo) tribunale hanno presentato un primo pacchetto di proposte. Per i casi di violenza subiti in casa è stato chiesto di continuare e ridefinire tutte le strutture pubbliche alle quali la donna deve ricorrere, di istituire centri antiviolenza che prestino assistenza legale gratuita alle

donne e soprattutto si è deciso di mobilitarsi in grande stile per la proposta di legge di iniziativa popolare che introduca nel nostro ordinamento una legge contro la violenza sessuale.

Gli altri due temi affrontati dal tribunale erano i problemi delle coltivatrici dirette e le discriminazioni contro le donne sposate a stranieri. Per il primo problema sono state proposte una serie di denunce penali contro gli organismi inadempienti e una denuncia alla CEE per le discriminazioni esistenti sul piano delle qualifiche professionali tra uomo e donna. La posizione della donna che ha sposato uno straniero, discussa ieri nell'ultima giornata di riunioni, ha messo in luce un

aspetto molto particolare della questione: « grazie » alle leggi vigenti in Italia (che risalgono al 1912) non sono solo le donne ad essere discriminate, ma anche i mariti, per i quali è estremamente difficile ottenere la cittadinanza italiana e soprattutto trovare lavoro.

Conseguenze nefaste che si trasmettono ai figli, i quali, essendo considerati a loro volta degli stranieri, hanno difficili problemi di inserimento. Tutto perché, si è detto al Tribunale, non è consentito dalla legge che la donna « trasmetta » la propria cittadinanza ai figli e ai mariti. Ed è proprio questa modifica al meccanismo perverso della legge che il tribunale ora chiede.

"E' tutto vero, verissimo, e non è tutto" MANIFESTO 4/3/80

Conclusi a Roma i lavori del "Tribunale 8 marzo". In un anno sono state raccolte 550 testimonianze di violenza

di Gioia Longo

ROMA. La prima sessione del «Tribunale 8 marzo» (nato per iniziativa del centro-studi dell'Udi) si è appena conclusa. Cosa ha significato rispetto al progetto ideale da cui ha preso le mosse un anno fa? In un anno, e questa è la prima risposta, sono arrivate al «Tribunale 8 marzo» 550 testimonianze - denunce, e questa è la prima risposta, sia individuali sia (nella maggioranza), che collettive da parte di gruppi e organizzazioni di donne. Si è così concretizzato uno degli obiettivi del «Tribunale 8 marzo», quello di costituire uno strumento, un canale attraverso il quale «dare la voce» a quelle donne che non possono o non sanno collegarsi al movimento delle donne.

Rompere il loro silenzio e isolamento, come è avvenuto in questa prima sessione è già un obiettivo in parte raggiunto. Nella lotta di questi anni le donne, molte, un numero molto più grande di quanto immaginiamo, hanno acquisito una nuova coscienza, una consapevolezza dei valori sui quali vorrebbero ricostruire la loro vita. La società in molte sue espressioni e sedi ha accolto, in misura minore o maggiore, istanze espresse dal loro movimento: nuovo diritto di famiglia, ed il divorzio, l'aborto, l'accesso a tutte le carriere, la legge di parità. E sul piano

del costume pensiamo al mutamento di atteggiamenti culturali, di modi di pensare, alla presenza di tematiche femministe anche nel linguaggio, nei discorsi di tutti i giorni. Ma dire che da questo si sia passati nel concreto ad una dimensione della vita fondata sull'organizzazione politica, economica, sociale che superi nella realtà la tradizionale, secolare divisione dei ruoli maschili e femminili, la violenza fisica e morale, contro le donne, è ancora oggi, del tutto falso, come la realtà quotidiana al di là delle affermazioni teoriche dimostra palesemente. Il filo invisibile, ma ferreo di questa discriminazione corre tra realtà tra loro profondamente diverse, drammatiche, «normali» o grottesche, ma tutte ugualmente espressione di un pregiudizio culturale tenacemente radicato nelle concezioni dei singoli e di istituzioni che per loro stessa natura dovrebbero garantire l'uguaglianza e la parità di diritti.

È quanto, con evidenza, ci è stato confermato dalle testimonianze e denunce delle donne che si sono rivolte al «Tribunale 8 marzo».

Hanno documentato 4 terreni delle ingiustizie, delle violenze, correndo la loro testimonianza con documenti, sentenze e prove di vario genere. Alcune sono raccolte in un libro appena uscito («Cosa loro. E' tutto vero, verissimo e non è tutto») in cui l'uomo - marito, l'uomo - padre, l'uomo - fratello è in buona compagnia con l'uomo - giudice, l'uomo - medico, l'uomo - preside.

Violenza in famiglia, condizione delle contadine, situazione delle donne sposate con stranieri sono stati i tre temi affrontati nella prima sessione del tribunale. Per la violenza in famiglia abbiamo

ascoltato due testimonianze: quella di Annamaria che ci ha parlato di 18 anni di segregazione accompagnata da quotidiane violenze che più volte l'hanno costretta a ricorrere al pronto soccorso dell'ospedale. E quella di Olga che pur in situazione culturale e sociale diversa ha dovuto passare attraverso analoghi allucinanti esperienze.

Due coltivatrici della provincia di Trento ci hanno testimoniato delle gravi discriminazioni contro la donna di cui sono autori persino enti pubblici. Paradossalmente la donna può essere riconosciuta capo - azienda solo se figlia orfana o moglie vedova, altrimenti può essere solo una «coadiuvante». La cittadina italiana poi che sposa uno straniero si può trovare regolato il suo matrimonio da leggi straniere, per esempio da quelle di Khmelny nel caso di un marito iraniano. I suoi figli nati in Italia sono stranieri e su di essi la madre non può esercitare la patria potestà. Saranno sempre giuridicamente musulmani, anche se diversamente educati, e dovranno prestare servizio militare nel paese di origine del padre.

Dalla denuncia alla proposta: per ogni caso, in una sentenza programmatica che non si propone né di condannare né di assolvere, si sono individuati per ogni tipo di caso i valori e i diritti violati e le iniziative concrete da intraprendere sul piano culturale, delle strutture sociali da ridefinire, sul piano delle denunce da fare presso istituzioni nazionali e della comunità europea, sul piano legislativo. Finita la prima sessione già si pensa alla seconda che sarà sul rapporto donna e medicina.

VIOLENZA. Il tribunale di Palermo rifiuta l'Udi come parte civile a un processo per stupro

PALERMO. Processo per stupro, ieri mattina alla seconda sezione penale del tribunale di Palermo. Sei giovani sono accusati di aver violentato, nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso, una ragazza di quindici anni, Piera Scianina. I loro nomi: Salvatore Milazzo di 16 anni, Giuseppe Patricola, Gianfranco Bonocore e Tommaso Cardella di 17 anni, Salvatore Masiello di 18 e Vincenzo Rinzuto di 22. La violenza avvenne proprio in casa Scianina, un appartamento del quartiere popolare Alberghiera.

Ieri mattina, al processo, erano presenti centinaia di donne, in prevalenza studentesse, a testimoniare solidarietà alla giovanissima Piera. Quest'ultima, praticamente una bambina, che dimostra ancor meno anni di quelli che ha, è apparsa sconvolta, terrorizzata anche per la folta presenza di pubblico al processo.

Il primo atto formale del procedimento è stato quello di rifiutare all'Udi di costituirsi parte civile, richiesta espressa dall'avvocato Tina Lagostena Bassi. Poi si è passati agli interrogatori. I giovani, salvo l'unico maggiorenni, sono apparsi confusi e imbarazzati. Pare che la maggior parte di loro abbia confessato. Tuttavia l'esito del processo, la ripresa degli stessi interrogatori hanno subito un rinvio: se ne riparerà sabato 8 marzo.

II NOSTRO COMMENTO DI OGGI **questa parte va rivista**

Dopo aver riletto quelle testimonianze, una riflessione è doverosa sul fronte dell'uomo. Esiste oggi un cambiamento sicuramente sul piano teorico nella popolazione maschile, soprattutto giovanile, accompagnato anche da comportamenti inediti, seppure in modo limitato e spesso molto in superficie, comunque un cambiamento si è realizzato ed è importante non sottovalutarlo.

La rivoluzione femminista è stata ed è talmente forte che alle rotture corrispondono varie forme di resistenza culturale. Ne sono manifestazioni i purtroppo frequenti casi di femminicidio.

Qui dobbiamo soffermarci su alcuni punti nodali caratterizzanti la condizione della donna.

Le donne sono oggi titolari di un **mutamento antropologico epocale di riformulazione della loro identità culturale**, con un **orgoglio di appartenenza** al genere femminile e quindi non solo parità, che è rifiutata se vista come omologazione al genere maschile.

Il **pericolo** attuale è la **sottovalutazione**, anche da parte delle donne, della portata di tale **rivoluzionario movimento culturale**.

La relazione uomo-donna è espressione prima di **reciprocità identitaria**. Alcune ricerche hanno dimostrato che **ad una sola parola** - uomo e donna - corrispondono **due culture** in quanto ogni genere si porta un bagaglio culturale specifico corrispondente alla sua storia bio-culturale. **(qualche esempio)**.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti che ritengo importanti:

1. **Asimmetria di potere**: uomo è titolare di potere nel senso etimologico di “**poter essere**”. Lo stesso potere è spesso negato alla donna, pur nel riconoscimento teorico generalizzato (leggi, opinione pubblica astratta).
2. La conseguenza è la **non accettazione** nei fatti, da parte dell'uomo, della donna nuova **titolare del diritto riconosciuto di decidere della propria vita**.

3. Ciò comporta l'**incapacità** da parte dell'uomo **di accettare** tale realtà per cui il rifiuto espresso dalla donna viene vissuto come sconfitta insopportabile.

4. Questa incapacità di accettazione, orientamento limitante e oppositivo, si muove lungo una traiettoria che **attraversa tutta la vita della donna** durante la relazione: non è come un incidente definito nel tempo e nello spazio. **Es: Tribunale 8 Marzo**

5. Come si manifesta? Attraverso quello che mi piace definire **mobbing familiare e/o relazionale** che consiste nella **sistematica denigrazione, sottovalutazione, delegittimazione, non riconoscimento di autorevolezza, banalizzazione, distorsione, capovolgimento di senso di quello che le donne fanno**, a cui si aggiungono da parte dell'uomo sistematici processi di **colpevolizzazione**, fatti propri anche dalle donne stesse - **auto colpevolizzazione** - che si traduce spesso in un giustificazionismo nei confronti dell'uomo: "lo fa per il mio bene", "mi ama", ecc..

Taylor afferma che titolari dell'azione prima di oppressione del soggetto discriminato è il soggetto stesso che si colloca negli spazi a lui culturalmente attribuiti dalla società dominante **(Testo)**.

Le forme di **discriminazione** sono di **tre tipi**: impedimento, occultamento, svalorizzazione e banalizzazione-riduzione.

Il **femminicidio**, cioè omicidio di genere (definizione), è **l'ultimo atto**, l'atto estremo di un lungo processo che vede l'uomo **soggetto di potere** e la donna **oggetto di possesso**.

Le donne sono da sempre oggetto di **violenza**, ma questa, pur nella permanenza dei comportamenti, ha oggi **motivazioni diverse**, in alcuni casi opposte a quelle tradizionali.

Prima era esercizio di un **potere**, nel senso etimologico di poter essere, **attribuito all'uomo** e quindi legittimato dalla cultura dominante alla violenza che richiede forza fisica da esercitare **sulla donna**, soprattutto in famiglia e nei rapporti privati, considerata **oggetto di possesso**, nel senso etimologico del termine (poteo - sedeo).

Oggi gli uomini vivono una **crisi di ruolo** in corrispondenza del processo di riformulazione della identità femminile da parte delle donne, che si traduce in molti casi nella incapacità di rapportarsi alla nuova identità femminile, che viene risolta con gli stessi comportamenti violenti fino alla uccisione stessa della donna. **Quindi stessi comportamenti, ma divergenti motivazioni culturali:**

- l'**incapacità di accettare il rifiuto da parte della donna,**
- la **insopportabilità della sconfitta** al punto di arrivare al restringimento dell'orizzonte culturale, fino ad uno **stato di pulsione compulsiva** che trova sbocco nel **pensiero fisso**, rendendo impossibile il distacco dall'oggetto di fissazione: una fissazione senza ritorno che può essere risolta solo con l'**eliminazione fisica**, fino a comprendere in alcuni casi anche il proprio **suicidio** o l'uccisione di altri membri familiari che difendono la donna.

Dal mobbing all'omicidio. Le **modalità** sono sempre più **truculente e macabre**, rivelatrici di un piano pensato e ripensato che **poco ha a che fare** con il c.d. **raptus** o momento di follia.

Nell'esaminare il **contesto** nel quale tali crimini si consumano, non possiamo non considerare che siamo dentro un immaginario violento, costruito in particolare dalla TV che offre un sistematico squilibrio di rappresentazione della realtà con visibilità della violenza, spesso morbosamente e lungamente proposta dai mass media (TV, settimanali, comunicazioni virtuali, videogames,...).

Esiste inoltre un legame, a volte una **catena**, che collega la **frustrazione** dell'uomo nella vita extra familiare orientandolo a "**rifarsi in casa**"; d'altro canto la **donna** vive una continuità di discriminazione, altra catena che diventa un **filo rosso**, dal **lavoro**, alla **politica** alla **casa**. La valorizzazione della donna, quindi, costituisce un *continuum* dall'esterno all'interno.

LA I^ SESSIONE SULLA CITTADINANZA - PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

Il 29 febbraio – 2 marzo 1980 si è tenuta la prima Sessione del Tribunale 8 Marzo, in cui sono stati trattati tre argomenti: 1) la presentazione del libro “*Cosa Loro*”; 2) la violenza in famiglia, con testimonianze dirette di donne che hanno narrato le loro vicende; 3) la legge sulla cittadinanza. Sui primi due temi abbiamo trattato nel capitolo precedente; sul terzo, che era molto attuale e “sentito”, riproponiamo i punti essenziali delle nostre analisi e richieste.

La legge all'epoca vigente risaliva al 1912 e conteneva una residua - ma gravissima - discriminazione contro le donne, in quanto stabiliva che la cittadinanza era trasmessa dal marito alla moglie e dal padre ai figli, mentre la donna non aveva alcun potere di comunicare la propria nazionalità al coniuge e alla prole (salvo che il loro padre fosse sconosciuto o apolide). Fra le più gravi conseguenze di ciò vi era che la famiglia creata da una donna italiana con un uomo straniero era soggetta alla legge nazionale del marito; oltre alle difficoltà per la mancata attribuzione al coniuge della cittadinanza, del permesso di lavoro, spesso del permesso di soggiorno.

La famiglia viveva così in assoluta precarietà e senza poter contare su una stabilità di residenza. Lo Stato di origine del marito poteva vietargli il passaporto o ordinargli il rimpatrio, ed erano frequenti i casi di stranieri costretti a vivere in clandestinità. Nessun lavoro era garantito, e l'unica attività che potevano fare in Italia gli stranieri più fortunati era *al nero*. Le mogli e le madri in particolare, oltre a perdere il diritto all'applicazione della propria legge nazionale, rischiavano in ogni momento che venisse loro sottratto il figlio, cittadino straniero con passaporto estero.

Nell'ottobre 1979 l'on. Maria Magnani Noya (Psi) aveva presentato alla Camera un progetto di legge che prevedeva l'applicazione delle norme previste per il marito e padre, anche alla moglie e madre, in modo che a sua volta la donna potesse trasmettere al coniuge e ai figli la propria cittadinanza. La sen. Rosa Russo Jervolino (Dc) aveva presentato in Senato una analoga proposta.

Su iniziativa del Tribunale 8 Marzo nella primavera del 1980 si costituì un Comitato di mogli e madri di cittadini stranieri che svolse varie iniziative per sottolineare con forza l'importanza dell'attribuzione automatica della cittadinanza da parte delle donne, non potendo la loro vita dipendere dalla decisione del marito e padre dei loro figli che poteva rifiutare o non accettare la cittadinanza italiana per i più diversi motivi, fra cui anche pressioni dello Stato di provenienza.

Ma a loro volta intervennero altre donne, le mogli straniere di cittadini diventate italiane anche contro la loro volontà, che invece lamentavano proprio quella attribuzione automatica della cittadinanza, per cui non potevano usufruire in Italia, dove vivevano, di certi privilegi cui avrebbero avuto diritto in base alla loro legge nazionale di provenienza.

Il problema era molto delicato, poiché se da una parte le ragioni di fatto delle italiane mogli e o madri di stranieri erano più evidenti e drammatiche, le ragioni di diritto sostenevano di più la richiesta delle mogli straniere di italiani, poiché era contrario ai nostri principi di libertà imporre automaticamente ad una persona adulta una cittadinanza senza la sua volontà, e in questo senso erano orientate le Nazioni Unite e gli organismi internazionali. Anche la Convenzione internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna che gli Stati hanno firmato nel 1980 a Copenaghen prevedeva che dovessero essere abolite dalle legislazioni le norme che attribuivano automaticamente la cittadinanza per diritto di matrimonio.

All'esito della sua I Sessione il Tribunale 8 Marzo, sulla discriminazione in materia di trasmissione di cittadinanza nei confronti della donna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

“Il Tribunale 8 Marzo nella sua Sessione dal 29 febbraio al 2 marzo 1980
- vista la legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, che stabilisce
che la nazionalità si acquista di diritto per nascita da padre italiano o
per matrimonio con un uomo italiano;
- ritenuto che la donna italiana non trasmette la propria cittadinanza al

figlio che sarà straniero se il padre lo è, né al marito che anche dopo il matrimonio rimane straniero;

***-ritenuto** che tale disciplina costituisce grave discriminazione nei confronti della donna, sia in astratto perché viene così qualificata cittadina di seconda classe, sia in concreto per una serie di inconvenienti pratici in cui si viene a trovare nel momento in cui ha un figlio o si sposa con uno straniero;*

***- ascoltate** le testimonianze di donne, mogli e madri di stranieri, che hanno esposto le difficoltà talora drammatiche in cui si trovano in quanto non possono per legge trasmettere la cittadinanza ai loro congiunti;*

considerato

- che i rapporti fra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge nazionale del marito, ciò che priva la donna italiana del diritto di vedere applicata la legge del proprio paese ai suoi rapporti familiari;

– che i rapporti fra genitori e figli di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge del padre, ciò che priva la madre del diritto alla applicazione della sua legge nazionale;

– che molto spesso la donna italiana viene soggetta a leggi arretrate sessiste e discriminatorie di altri paesi che non hanno subito la stessa evoluzione della nostra legislazione particolarmente negli ultimi anni;

– che la moglie italiana di uno straniero non ha diritto a una stabilità di vita nel nostro paese in quanto la permanenza del marito e quindi l'unità della famiglia dipendono da un precario permesso di soggiorno o peggio ancora dal rinnovo o meno del passaporto deciso dal paese del marito;

- che la moglie italiana di uno straniero non può godere del contributo

economico del marito alla famiglia, in quanto gli stranieri non ottengono permessi di lavoro altro che in casi eccezionali e nelle migliori ipotesi sono sfruttati con lavoro nero;

- che la madre italiana può vedersi privata del figlio se il padre decide di portarlo nel suo paese anche contro la volontà di lei;

- che il figlio straniero di madre italiana dovrà poi a sua volta affrontare tutti i problemi relativi al soggiorno e al lavoro;

- che le recenti disposizioni legislative che hanno introdotto ulteriori restrizioni nei confronti degli stranieri hanno aggravato le condizioni delle donne italiane legate da rapporto coniugale e genitoriale con stranieri;

segnala con forza

che è necessario e urgente che a tale situazione di grave discriminazione sia posto rimedio, trattandosi di una delle poche disposizioni di legge che ancora contrastano con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione italiana, e inoltre con la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e nello stesso tempo violano il principio della libera circolazione dei cittadini all'interno degli Stati membri, della parità di trattamento fra uomini e donne e sono lontane dallo spirito del Trattato di Roma per un miglioramento complessivo delle condizioni di vita e di lavoro delle genti europee”.

LA PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

Nell'ambito di questo stesso impegno, in data 2 giugno 1980 il Tribunale 8 Marzo ha presentato al Parlamento Europeo una Petizione (n. 30/80) “*contro la discriminazione in materia di trasmissione di cittadinanza nei confronti della donna*” nella quale ha riportato integralmente

la sentenza e ha chiesto il giudizio di detto Organo sulla discriminazione nei confronti della donna italiana in materia di trasmissione di cittadinanza che, oltre ad una violazione della Costituzione italiana, rappresentava una violazione dei principi di uguaglianza di trattamento fra uomini e donne sanciti da varie Convenzioni internazionali compresa quella dell'ONU del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

Il Parlamento Europeo, Commissione Giuridica, nella persona del Relatore on. Kurt Malangré, con parere del 17 settembre 1981 sulla Petizione del Tribunale 8 Marzo n. 30/80 ha formulato il seguente progetto di parere:

“...2. Dopo aver esaminato il testo giuridico citato nella petizione 30/80, la Commissione giuridica constata che la legge italiana n. 555 del 1912 è discriminatoria, da un punto di vista giuridico, nei confronti delle donne e dei figli naturali per quanto concerne la trasmissione e l'acquisto della cittadinanza.

3. La Commissione giuridica osserva inoltre che, nel fare un confronto fra le legislazioni che disciplinano la cittadinanza nei dieci Stati membri, fatta eccezione per pochi, si constata in generale quanto segue:

a) in linea di principio, il padre trasmette la propria cittadinanza ai figli legittimi o adottati.

In linea di principio, la madre trasmette la propria cittadinanza ai figli naturali.

Ne risulta una discriminazione non soltanto nei confronti delle donne, bensì anche dei figli, a seconda del loro stato di figli legittimi o naturali.

b) Nel contrarre matrimonio con una cittadina straniera, anche se proveniente da un paese della Comunità, l'uomo non perde la sua cittadinanza d'origine, e la donna può acquistare senz'altro la cittadinanza dal marito.

Tuttavia, la donna nel contrarre matrimonio con un cittadino straniero può perdere in molti casi la propria cittadinanza d'origine, mentre il marito acquista la cittadinanza della moglie

soltanto in condizioni del tutto particolari.

c) Tutte queste leggi non fanno alcuna differenza tra stranieri o straniere provenienti dalla Comunità e tra quelli provenienti da paesi terzi.

La Commissione giuridica constata che tutte queste leggi contengono delle discriminazioni tra uomini e donne e tra figli legittimi e figli naturali.

4. Tuttavia, dopo aver esaminato questi testi giuridici e in particolare i trattati e il loro preambolo, la Commissione giuridica condivide l'opinione della Commissione per gli affari sociali e l'occupazione, secondo cui le legislazioni concernenti l'acquisto, la trasmissione e la perdita della cittadinanza non figurano fra le materie cui si applicano i trattati comunitari e, in linea di principio, non rientrano nell'operatività diretta dei trattati stessi. Di questo parere è tra l'altro anche la Commissione delle Comunità europee.

5. La Commissione giuridica ritiene che questa questione rientri piuttosto nell'ambito della competenza dei legislatori nazionali e del Consiglio d'Europa, che ha approvato tra l'altro due importanti risoluzioni per disciplinare queste questioni:

- risoluzione (77) 12 concernente la cittadinanza di coniugi di diversa nazionalità, approvata dal Comitato dei ministeri 27 maggio 1977 nella 2712 riunione dei delegati dei ministeri;

- risoluzione (77) 13 concernente la cittadinanza dei figli legittimi - approvata nella stessa riunione.

6. La Commissione giuridica fa inoltre presente che il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione delle Comunità europee, in due risoluzioni approvate di recente, ad ovviare a tali discriminazioni, in particolare:

a) nella risoluzione del 19 giugno 1980 sulla condizione della donna nella Comunità europea, il Parlamento Europeo invita tra l'altro la Commissione a esaminare il problema della "soppressione delle disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne sposate con

cittadini stranieri";

b) nella sua risoluzione dell'11 febbraio 1981 sulla condizione della donna nella Comunità europea, il Parlamento Europeo "chiede altresì alla Commissione di prendere in considerazione la difficile posizione in cui si vengono a trovare le donne della Comunità sposate con lavoratori di cittadinanza diversa dalla loro quando non possono trasmettere la loro cittadinanza ai figli, e di svolgere un'inchiesta sulla natura e l'entità di questi problemi, indagando se si possa giungere a una regolamentazione europea che ne consenta la soluzione".

7. La Commissione giuridica si richiama alla sua relazione sul disegno di legge relativo alla cittadinanza britannica e ritiene che le citate discriminazioni non rientrano nell'applicabilità diretta del diritto comunitario; propone di metterne al corrente l'autrice della petizione e di richiamare al tempo stesso la sua attenzione su entrambe le risoluzioni del Parlamento Europeo sull'argomento".

L'evoluzione giuridica nel nostro paese, attraverso i suoi strumenti istituzionali e le iniziative spontanee sempre attente ai problemi e alle istanze sociali, ha poi avuto un suo percorso fino alla soluzione dei problemi segnalati in modo più che soddisfacente, e vale la pena ricordare i passi che si sono compiuti.

La Legge n. 123 del 1983 ha risolto le più gravi discriminazioni, stabilendo il diritto del coniuge straniero di un cittadino/cittadina italiana ad acquisire la cittadinanza quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dal matrimonio; è richiesta l'istanza dell'interessato o del coniuge, su cui si pronuncia il Presidente della Repubblica.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 71 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva, per i coniugi di diversa cittadinanza, l'applicazione della legge del marito.

Nel 1992 è entrata in vigore la nuova legge sulla cittadinanza che ha stabilito che sia il padre che

la madre italiani trasmettano la cittadinanza ai figli, e che il coniuge straniero può assumere la cittadinanza italiana quando risieda legalmente da almeno due anni, con riduzione a un anno in presenza di figli.

Anche il problema della legge applicabile ai coniugi di diversa cittadinanza è stato definitivamente risolto nel 1995, con una sistematica riforma che ha stabilito l'applicabilità della normativa del luogo di residenza della famiglia.

Memo per Nietta: vi è qualcosa da aggiungere?

DONNE e MEDICINA

II SESSIONE LAVORI - PRIMA PARTE

Sommario: 1. Premesse.- 2. Sicurezza ed efficacia dei prodotti contraccettivi di nuova generazione.- 2.1. L'inadeguatezza del sistema di controllo e di informazione. Le esperienze degli altri Paesi.- 2.2. La contraccezione come strumento di empowerment per le donne.- 2.3. La "sindrome da menopausa" e i rischi connessi all'uso di farmaci.

Premesse.

La lunga stagione delle riforme che accompagnò tutto l'arco degli anni '70, facendo avanzare il fronte dei diritti civili, dalla introduzione del divorzio (l. 1970/898) alla riforma del diritto di famiglia (l. 1975/151), dalla legge di parità fra uomini e donne su lavoro (l. 1977/903) alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza (l. 1978/194), aprì alla riflessione del movimento femminista il grande tema del rapporto *donna e medicina*, per troppo tempo ignorato dal dibattito scientifico in nome di una pretesa neutralità della scienza medica.

Il Tribunale 8 Marzo si trovò in prima linea, insieme ad altre associazioni di donne, ad affrontare le problematiche di particolare complessità che il tema poneva, sia per la diversità dei fronti di indagine sia per la difficoltà oggettiva di aggredire costruzioni teoriche attraversate da forti pregiudizi di genere, con radici antiche e resistenti, in grado di condizionare la ricerca scientifica, ma anche la produzione farmaceutica e l'organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni e negli obiettivi di sistema.

L'indagine, condotta con diversi strumenti e in più settori, ha fatto emergere aree inesplorate, in cui le donne si aggiravano senza diritti, spesso private della loro dignità di persone, affidate a strutture sanitarie inadeguate e in una totale carenza di informazioni, ma animate anche da una crescente consapevolezza dei propri diritti e dall'urgenza di prendere la parola..

I lavori hanno occupato l'intera II Sessione del Tribunale e sono poi confluiti in un volume ***Donne e Medicina***, pubblicato nel 1981 (ed. Bulzoni), che raccoglie documenti e materiali di studio ancora oggi di grande interesse, perché quei temi a suo tempo sollevati continuano ad interrogarci tutti sulla necessità di una medicina in grado di dare risposte che tengano conto delle diverse necessità ed esigenze che gli uomini e le donne esprimono nei loro percorsi di vita.

Nel riproporre le parti più significative di quell'indagine, si vuole sollecitare una riflessione su temi ancora oggi aperti e che riguardano: 1) la subordinazione della salute

della donna agli interessi economici dell'industria farmacologica che finanzia e nella sostanza indirizza la ricerca scientifica nel campo dei farmaci anticoncezionali; 2) la diffusa inadeguatezza del sistema sanitario a fornire informazioni corrette e risposte efficaci alle esigenze delle donne ; 3) l'esistenza di un forte pregiudizio di genere nella scienza medica.

L'intento è quello di verificare se quella denuncia fosse nel giusto e se e quanto abbia contribuito ad un processo di cambiamento che negli ultimi decenni ha certamente investito la medicina, nel campo della ricerca scientifica e farmacologica, ma anche nel trattamento mirato delle patologie in relazione al singolo soggetto che ne è portatore.

1. Sicurezza ed efficacia dei prodotti contraccettivi di nuova generazione.

In tema di contraccezione, proprio all'inizio degli anni '70 cadde il divieto di "propaganda" a favore di pratiche contro la procreazione, penalmente sanzionato dall'art. 553 del codice penale, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 9 del 1971.

Con tale storica pronuncia la Corte, riesaminando la questione già dichiarata infondata pochi anni prima ¹, affermava che la disposizione di cui all'art. 553 c.p. , nella sua ragione originaria, rispondeva alla politica di espansione demografica del tempo e che le esigenze del buon costume - poste a fondamento della precedente pronuncia - dovevano ritenersi tutelate da altre disposizioni del codice penale; rilevava che comunque la pubblica trattazione di quel problema non poteva costituire un'offesa al buon costume , così come la diffusione delle conoscenze relative e la propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive.

Nel dichiarare la liceità della propaganda anticoncezionale, la Corte sollecitava un'appropriata disciplina diretta ad impedire *l'incitamento all'uso di mezzi riconosciuti dannosi, direttamente o nei loro effetti secondari per la salute*, in modo da assicurare l'attuazione delle norme costituzionali protettive della salute e della maternità.

Nonostante il venir meno della sanzione penale e la successiva istituzione di consultori familiari (l.1975/405) con la specifica finalità di somministrare i mezzi per una scelta di procreazione responsabile e divulgare le informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, i prodotti contraccettivi continuarono ad essere commercializzati con la indicazione di un uso diverso e questo perché un vecchio regolamento ministeriale (1927/478) escludeva la possibilità di registrazione della

¹ V. Corte cost., sentenza n. 9 del 1965, con la quale la Corte precisò che l'art. 553 c.p. non vietava *"la propaganda che genericamente miri a convincere dell'utilità e necessità in un determinato momento storico e in un particolare contesto economico-sociale, di limitare le nascite e di porre regole al ritmo della vita; e che propugni una politica di controllo dell'aumento della popolazione"*, né limitava la libertà di manifestazione del pensiero scientifico, ma sanzionava l'incitamento e la propaganda delle "pratiche" contraccettive in quanto contrarie al buon costume, del tutto in linea con il limite del buon costume posto dall'art. 21 Cost. alla libertà di manifestazione del pensiero mediante pubblicazioni a stampa, spettacoli o altre forme.

specialità medica quando “ *abbia o siano ad essa attribuite proprietà anticoncezionali o intese a turbare il corso fisiologico della gestazione, o a recare, in qualsiasi modo, offesa alla morale e al buon costume*” (v. art. 17).²

Solo nell'ottobre del 1976, a seguito delle iniziative dell'AIED e delle battaglie promosse dalle organizzazioni delle donne, tale disposizione veniva abrogata, consentendosi la produzione e l'uso di prodotti contraccettivi, nonché l'informazione sugli effetti diretti ed indiretti e in genere sui metodi di contraccezione; il che poneva l'Italia al passo con gli altri Paesi europei a noi più vicini, come la Francia, in cui l'informazione e l'uso dei contraccettivi sono stati legalizzati fin dal dicembre 1967, con la legge cd. Neuwirth, dal nome del deputato gollista che l'aveva proposta. Si liberarono, quindi, spazi per un'attività di informazione, efficacemente svolta dai consultori, dall'AIED e dalle associazioni femministe, all'epoca molto attive, ma anche per svolgere e/o sollecitare un più attento controllo sugli effetti dei prodotti contraccettivi che venivano immessi sul mercato.

La storia degli ovuli spermicidi *Patentex*, cui il Tribunale 8 Marzo ha dedicato una prima parte della II Sessione dei lavori, prende l'avvio proprio dalla massiccia campagna pubblicitaria sostenuta dalla casa produttrice tedesca Norwich Eaton e dalla società distributrice in Italia Milanfarma; gli ovuli, registrati in Germania nel 1971 e presentati come prodotti disinfettanti, antisettici locali e come contraccettivi sicuri al 99% e privi di effetti collaterali, ebbero una grande diffusione, salutati dalla stampa - specializzata e non - come gli anticoncezionali di nuova generazione, con un elevato grado di sicurezza, innocui e semplici da usare.

In realtà quella percentuale del 99% di sicurezza contraccettiva pubblicizzata dalla casa produttrice si rivelò subito fallace; l'indice di fallimento, secondo i dati elaborati dall'Agenzia governativa americana FDA- *Food and Drugs Administration* andava dal 2 al 29 %, come per tutti gli altri contraccettivi vaginali.

A seguito dell'intervento delle Autorità di controllo americane, la casa produttrice tedesca fu costretta a precisare che l'ovulo aveva la stessa efficacia contraccettiva degli altri prodotti con azione schiumogena e spermicida e che per ottenere la massima protezione le donne dovevano seguire le istruzioni allegate al prodotto, rivolgendosi per maggiore sicurezza ad un medico.

In un rapporto del 12 dicembre 1980, l'Agenzia FDA precisava che a quella data erano stati approvati solo tre tipi di spermicidi, tra i quali il *nonoxinol - 9* (contenuto negli ovuli *Pantentex*), trattandosi di prodotti “*safe use and sufficient efficacy*”³.

In Italia, furono le donne del Consultorio Femminista Quartiere San Lorenzo di Roma a presentare in data 5.1.1979 un esposto alla Pretura di Roma, cui fece seguito separato esposto dell'AIED, per denunciare la pubblicità ingannevole relativa agli ovuli

² Per una ricostruzione storica v. Carlo Flamigni e Andrea Borini, *Fecondazione e(s)terologa*, ed. L'asino d'oro, 2012.

³ *Female Contraception: Update and Trends*, a cura di Benno Runnebaum, Thomas Rabe, Ludwig Kiesel, ed. Springer-Verlag.

Patentex , nonché alle candele *Happy* di produzione italiana, dopo avere chiesto nell'ottobre del 1978 un intervento del Ministro della Sanità per porre fine ad una campagna pubblicitaria scorretta e in mala fede che portava molte donne a vivere l'esperienza traumatizzante di una gravidanza indesiderata.

Gli atti del procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti delle due società italiane produttrici e/o distributrici dei prodotti, per rispondere del reato di cui agli artt. 48 c.p. (*Errore determinato dall'altrui inganno*) e 445 c.p. (*Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*), furono trasferiti per competenza territoriale al Pretore di Milano che , dopo una lunga istruttoria, con sentenza 11.3.1980 accertò la penale responsabilità degli imputati e li condannò alla pena di 4 mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ordinando la pubblicazione della sentenza sul giornale "Corriere della sera".

Si legge nella motivazione della sentenza : *"non è provato scientificamente che il Patentex ha un'efficacia contraccettiva altissima diversa dagli altri spermicidi, in quanto gli studi esaminati indicanti percentuali altissime sono pochi, scientificamente poco rigorosi e, non a caso, sospetti di essere stati influenzati da pressioni finanziarie esercitate dalla casa produttrice tedesca"*.

Ancor più nette le conclusioni sulla candele *Happy*, sul rilievo che a meno di due mesi dalla registrazione (4.4.1977) era stato richiesto ed ottenuto in tempi brevi un aggiornamento del foglietto illustrativo per sottolineare l'azione *"antifecondativa"* e *"l'altissimo grado di sicurezza"* del presidio farmacologico, pur in mancanza di studi specifici e di qualsiasi prova scientifica, mai fornita neppure in dibattimento, sicché le assicurazioni contenute nel foglietto illustrativo sull'efficacia spermicida in termini di *"certezza"* dovevano ritenersi *"assolutamente non vere"*.

Pur mettendo in rilievo che la *"prassi amministrativa seguita anche se formalmente non in contrasto con la legge"*, era stata *"sostanzialmente scorretta"*, perché aveva consentito un controllo meramente burocratico da parte del Ministero della Sanità, *"vanificando il significato stesso della registrazione"*, il Pretore, dopo avere richiamato *"l'indipendenza tra la valutazione amministrativa e quella penale"*, concludeva per la penale responsabilità degli imputati in relazione all'attività *"ingannatoria"* posta in essere, in quanto le indicazioni di qualità non veritiere contenute nei foglietti illustrativi *"avevano indotto in errore i farmacisti , inducendoli a somministrare al pubblico un medicinale di qualità diversa da quella dichiarata"*.

2.1. L'inadeguatezza del sistema di controllo e di informazione. Le esperienze degli altri Paesi.

La sentenza del Pretore di Milano, nel riconoscere la fondatezza della battaglia iniziata dal Consultorio Femminista del Quartiere San Lorenzo di Roma e dall'AIED , ebbe una portata storica perché fece emergere la inadeguatezza del sistema pubblico di controllo ed il ruolo delle case produttrici e/o distributrici sul piano dell'informazione, svolta con modalità ingannevoli per evidenti finalità di lucro.

Fu anche un significativo riconoscimento della giusta battaglia condotta dalle donne a tutela dei propri diritti ad una informazione corretta in tema di salute, nel perseguimento

del più generale interesse ad un sistema sanitario rispondente alle reali esigenze dei cittadini.

Già nel corso del processo si erano avute le prime reazioni positive, con il sequestro e il divieto di vendita disposti dal Ministero della Sanità per i due prodotti e per quelli simili, limitatamente alle confezioni che non riportavano l'avvertenza contenuta nel parere espresso il 13.2.1979 dal Consiglio Superiore di Sanità e cioè che “ *un maggior grado di protezione contro la gravidanza sarà apportato usando un altro metodo di contraccezione in aggiunta ad un contraccettivo spermicida*”; il che poteva tradursi in un giudizio di assoluta inadeguatezza della pubblicità rispetto alla reale efficacia degli ovuli e delle candelette, “ *mezzi del tutto insicuri per chi vuole avere garanzie di contraccezione*”, come precisato da autorevoli componenti del C.S.S. nel corso della seduta del 13.2.1979.

All'esito del processo, il Ministero avviò un'ampia indagine sui prodotti spermicidi commercializzati, confermando la linea già adottata in via provvisoria ed intervenendo in particolare con forti limitazioni sulla pubblicità e sulle indicazioni dei foglietti informativi, trattandosi di prodotti vendibili senza ricetta medica.

Più tempestive furono le reazioni negli altri Paesi, come evidenziato nella sessione dedicata dal Tribunale 8 Marzo all'esame delle esperienze in alcuni Paesi europei e negli USA, con specifico riferimento agli ovuli *Patentex*.

In particolare, negli USA il prodotto - commercializzato nel 1977 con il marchio *Encare Oval* e lanciato con lo slogan “ *sicuro come la pillola* ” - conquistò subito ampie fette di mercato ; ma l'anno successivo, i primi fallimenti indussero la *FDA- Food and Drug Administration*⁴ ad intervenire con verifiche che misero in evidenza le criticità della sperimentazione condotta dalla casa produttrice , pervenendo alla conclusione che l'indice di fallimento per il *Patentex* oscillava dal 2% al 29 % , come per tutti gli altri contraccettivi vaginali; sulla base dei dati acquisiti furono adottate prescrizioni per la commercializzazione degli ovuli *Encare* e dei prodotti simili, con la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza.

Fu proprio a seguito dell'intervento della FDA e poi della FTC – *Federal Trade Commission* che la casa produttrice tedesca, dopo avere sospeso spontaneamente nell'aprile 1978 la pubblicità sulla massima sicurezza contraccettiva degli ovuli, provvide nel febbraio 1980 a modificare le strategie e i contenuti della pubblicità , ponendo fine ad una condotta ingannevole nel frattempo sanzionata anche in Germania con una multa.

Un risultato che premiò l'impegno di tante donne che, quali utenti o nell'esercizio della professione medica , attraverso i consultori, gli enti pubblici e le associazioni di pianificazione familiare, avevano denunciato a più riprese l'inaffidabilità delle ricerche sperimentali condotte su campioni insufficienti e per periodi di tempo troppo brevi, senza accertamenti clinici verificabili, ma soltanto sulla base delle dichiarazioni delle pazienti.

E' agli atti l'articolata denuncia sporta il 20.7.1978 alla Procura della Repubblica di Francoforte dalla pediatra Karla Etschenberg di Colonia e la corrispondenza intercorsa con la dott. Simonetta Tosi, ricercatrice CNR di biologia molecolare, per uno scambio di informazioni sui dati pubblicitari della *Patentex*.

⁴ La *FDA- Food and Drug Administration* è l'ente governativo USA che si occupa del controllo dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Non solo in Germania, ma anche in Danimarca, in Olanda e in Lussemburgo, dove all'epoca non era consentito l'aborto, i numerosi casi di fallimento degli ovuli e l'aumento delle gravidanze indesiderate avevano indotto le Associazioni per la pianificazione familiare a contestare la sicurezza del prodotto, diffidando le donne dal farne uso senza altri mezzi contraccettivi aggiuntivi.

2.2. La contraccezione come strumento di empowerment per le donne.

Il quadro consegnatoci dal Tribunale 8 marzo nel lontano 1981, data in cui peraltro erano già da tempo operativi i consultori familiari istituiti con legge n.405/1975 e la interruzione volontaria di gravidanza era stata legalizzata con legge n.194/1978, è oggi profondamente mutato.

La crescita della popolazione mondiale, secondo tassi superiori alle stesse previsioni ONU ⁵, con effetti importanti sul piano economico, sociale ed ambientale, ha infatti reso necessari ed urgenti piani di intervento da parte degli organismi internazionali al fine di assicurare alle prossime generazioni lo sfruttamento delle risorse naturali in modo sostenibile.

Il controllo della natalità, con tutte le problematiche connesse in termini di diffusione della contraccezione, ha quindi fatto ingresso tra le politiche da perseguire per raggiungere gli obiettivi prioritari fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella Conferenza internazionale del Cairo del 1994, tra i quali *la salute riproduttiva delle donne*, e poi gli obiettivi generali di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite nella *Dichiarazione del Millennio* del 2000 (*Millennium Development Goals, MDG*) e nell'*Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile* del 2015 (*Sustainable Development Goals, SDG*), in cui sono indicati ben 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030.

La salute riproduttiva, secondo la definizione dell'OMS contenuta nel Programma di azione del Cairo, comprende *“uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale, correlato al sistema riproduttivo e alle sue funzioni”* ed *“implica che le persone abbiano la possibilità di procreare e la libertà di decidere se e quando farlo”*; con specifico riferimento alle donne, si precisa che la libertà di poter decidere quanti figli avere e quando è la chiave per il loro empowerment e che la pianificazione familiare mediante la contraccezione è uno dei fattori principali della salute riproduttiva, potendo ridurre la mortalità materna dal 20 al 35 %.

Gli obiettivi di *promuovere l'uguaglianza tra i sessi e l'empowerment delle donne*, nonché di *migliorare la salute materna* figurano anche nella *Dichiarazione del Millennio del 2000* e in modo più articolato nell'*Agenda Globale* del 2015, che prevede:

a) nell'ambito del più generale obiettivo di *assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età*, la riduzione entro il 2030 del tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per 100.000 nati vivi (3 e 3.1);

b) l'accesso universale entro il 2030 ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compresa la pianificazione familiare, l'informazione e l'istruzione, e l'integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali (3.7):

⁵ Secondo i recenti dati del *World Population Prospects*, 2017, la popolazione mondiale passerà dagli attuali 7,67 miliardi a 8,6 miliardi nel 2030 e a 9,8 miliardi nel 2050.

c) l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze (obiettivo 5), garantendo l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo (5.6).

Un Piano di azione rafforzato rispetto agli obiettivi del *Millennio*, in cui si riconosce che la salute sessuale e riproduttiva è un diritto umano fondamentale; che la promozione della salute delle donne è un obiettivo strategico per la promozione della salute di tutta la popolazione; che l'uguaglianza di genere passa anche attraverso il potenziamento della salute riproduttiva delle donne, perché il controllo della propria fertilità significa anche partecipazione economica ed inclusione sociale.

Un cambio di prospettiva radicale, reso possibile da una nuova cultura dello sviluppo sostenibile e dagli sforzi dei singoli Stati, ma anche dalle storiche battaglie condotte dalle donne nel mondo.

Si è parlato di una “rivoluzione contraccettiva” che negli ultimi 40 anni ha visto il superamento dei metodi “tradizionali” largamente inaffidabili e il ricorso a contraccettivi moderni e più efficaci, con una conseguente riduzione nel mondo dei tassi di natalità e di mortalità perinatale e materna.

In Italia questa “rivoluzione” è in ritardo sia nei programmi di informazione che nell'accesso alla contraccezione, come segnala l'ISTAT nella recente indagine “*La salute riproduttiva della donna*”, pubblicata nel marzo 2018 ⁶; in particolare, i dati raccolti evidenziano che mentre la quota delle donne che non fanno ricorso alla contraccezione si attesta al 22,9 %, senza notevoli differenze rispetto all'andamento degli ultimi venti anni, l'indicatore sull'uso di metodi moderni (metodi di barriera ed ormonali) colloca l'Italia tra gli ultimi nella classifica dei principali Paesi europei.

Questo andamento, confermato dall'Atlante europeo della contraccezione aggiornato al febbraio 2019⁷, non ha tuttavia influito sul tasso di abortività che in Italia è in continua diminuzione, attestandosi nel 2017 a livelli tra i più bassi in Europa, con un numero di IVG pari a 17,7 per 100 nati vivi, per un terzo riferibili a donne straniere.⁸

Sono dati che, pur necessitando di ulteriori approfondimenti, indicano comunque che è in corso nel nostro Paese un processo di empowerment che rende più libere e consapevoli le donne nella gestione della propria fertilità e nelle scelte di una maternità responsabile.

2.3. *La “sindrome da menopausa” e i rischi connessi all'uso di farmaci.*

La parte finale dei lavori della II Sessione ha riguardato il tema

⁶ <https://www4.istat.it/it/archivio/209905>

⁷ <https://www.contraceptioninfo.eu/> - L'Atlante europeo della contraccezione, pubblicato nel febbraio 2019 dall'European Parliamentary Forum on Population & Development, classifica l'Italia al 26° posto sui 45 Paesi esaminati, per l'accesso agli anticoncezionali, il counseling e l'informazione on line; in 25 Paesi non è previsto alcun tipo di rimborso per la contraccezione e tra questi vi è l'Italia, anche se da ultimo in cinque Regioni (Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana) i contraccettivi sono gratuiti o a prezzo ridotto.

⁸ <http://www.salute.gov.it/portale/donna/archivioNotizieDonna.jsp> - Relazione annuale trasmessa dal Ministro della Salute al Parlamento il 18 gennaio 2019, contenente i dati definitivi 2017 sull'attuazione della legge 194/78.

dell'uso di farmaci contenenti estrogeni e progestinici durante la menopausa, assunti e/o consigliati dai medici per combattere disturbi che possono accompagnare un periodo comunque fisiologico e non patologico della vita di una donna.

Alcuni studi pubblicati negli anni '70 avevano, infatti, segnalato correlazioni positive tra la somministrazione di estrogeni steroidei e l'insorgenza di cancro endometriale e di cancro alla mammella, nonché possibili embolie; numerose sperimentazioni condotte su animali negli anni '60 avevano altresì osservato un'alta incidenza di tumori dopo il trattamento con estrogeni.

La problematica affrontata era all'epoca poco conosciuta e scarsamente dibattuta anche in ambito medico per la scarsità dei dati epidemiologici e la diversità delle ipotesi prospettate da studiosi e centri di ricerca sulle cause della insorgenza del cancro endometriale.

Alle carenze informative si intese dare una risposta, esaminando la pubblicistica e le ricerche condotte in Italia e negli USA sull'uso di estrogeni e progestinici in menopausa, sottolineando in particolare il cortocircuito logico delle conclusioni di alcuni autori, secondo i quali la somministrazione di estrogeni, richiedendo controlli frequenti, aumentava il rischio non già di un carcinoma endometriale ma di una possibile isterectomia a seguito di diagnosi precoce.

All'esito dell'istruttoria, oltre a denunciare la insufficiente informazione da parte delle Autorità di controllo, il Tribunale 8 marzo chiese al Ministero della Sanità di introdurre regole più stringenti per le avvertenze contenute nei foglietti illustrativi dei farmaci a base di estrogeni e di promuovere una corretta campagna di informazione per medici ed utenti sul *“legame tra l'uso di questi farmaci e l'aumento del rischio di carcinoma dell'endometrio”*, in modo da ridurre il dosaggio e limitare l'assunzione a periodi brevi e sotto controllo medico.

Ancora oggi, nonostante i numerosi studi e le ricerche epidemiologiche effettuate negli ultimi decenni, non sono del tutto note le cause dell'insorgenza di questo tumore, che in Italia ha un'alta incidenza, con 7.700 nuovi casi all'anno, collocandosi al sesto posto tra i tumori più diagnosticati tra le donne; sembra, invece, acquisito il dato che la terapia di estrogeni, soprattutto se protratta nel tempo, aumenta la percentuale di rischio del cancro endometriale⁹.

La nostra denuncia, cui molte donne diedero voce con i loro saperi e/o la loro personale esperienza di pazienti oncologiche, era quindi fondata e rispondeva ad esigenze reali di fornire una informazione chiara e corretta, nell'interesse non solo delle utenti ma della intera collettività.

⁹ V. <https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori> e l'ampia documentazione pubblicata sul sito www.iceo.it

SECONDA PARTE

TESTIMONIANZE

1. Premesse - 2. Nel rapporto donna – medico la donna è spesso non creduta, sottovalutata, offesa, trattata con sufficienza, ridicolizzata. Testimonianze.

Nella seconda parte della sessione sono state prese in esame le testimonianze di molte donne, di cui oggi si ripropongono alcune pagine tra le più significative, relative ad esperienze vissute come utenti del servizio sanitario, tra comportamenti di scarsa considerazione, incapacità relazionale, aggressività e indifferenza tenuti dal personale medico e paramedico.

Sono pagine difficili che sembrano rispecchiare realtà affatto superate, perché descrivono fatti che ancora oggi appartengono alle esperienze di vita di molte donne, fortemente condizionate da stereotipi culturali e pregiudizi di genere che continuano ad operare nella nostra società, ancora profondamente declinata al maschile.

Il doloroso *fleshback* della giovane donna di Novara, che nel diventare madre di un bambino, ricorda l'altro figlio mai nato ed il calvario vissuto, prima per "raddrizzare l'utero" e poi per l'intervento di raschiamento che si era reso necessario a seguito di emorragia, è un racconto di rara efficacia che rievoca il più che censurabile comportamento del medico, tra sottovalutazione del caso (*"ma cosa è venuta in ospedale a fare?"*) e superficialità/inopportunità dei commenti sulle scelte di maternità delle donne, in un contesto di scarsa attenzione da parte di tutti gli operatori rispetto ai bisogni della paziente.

"Le donne hanno l'utero storto come il proprio cervello" è espressione che ricorre anche in altre testimonianze e che accende una spia sulla condizione di minorità in cui viene a trovarsi una donna, in particolare al momento del parto, costretta a subire umiliazioni ma anche "punizioni", come *"una sutura senza anestesia"*, per i lamenti notturni che avevano impedito al medico di turno di dormire; la terapia ipnotica cui poi una delle pazienti si sottopose fece risalire proprio a questa prima difficile esperienza ospedaliera la sopravvenuta infertilità.

Ed è una situazione che accomuna le donne, a qualsiasi classe sociale appartengano, come ci conferma la bella testimonianza della insegnante di lettere, moglie e figlia di medici, che racconta del primo taglio cesareo nell'Ospedale di Ferrara, *"con un indegno taglio verticale"* e non orizzontale come richiesto, suturato con *"graffette"* e andato presto in suppurazione, con la conseguente necessità di un lungo periodo di medicazioni; ancor più difficili le due successive esperienze di parto, legate nel ricordo all'uso di forcipe, lacerazione della vagina e a trenta punti senza anestesia perché *"tanto non dolorosi"*, oltre che alla presenza di un grosso ematoma, incredibilmente non rilevato al momento delle dimissioni.

Ancor più dolenti le testimonianze di chi ha dovuto subire terapie radianti e un

successivo intervento di isterectomia radicale per cancro all'utero, *tra "difficoltà di sapere, mancanza di informazioni, mancanza di conoscenze, mancanza di tempo per assimilare la realtà"*, vivendo l'esperienza della patologia e del ricovero in una situazione psicologica di grande isolamento, "senza solidarietà ed aiuto da parte dell'ospedale" per superare le paure e imparare a vivere una nuova dimensione del proprio corpo.

E nel richiamare la nota informativa dell'UDI di Catanzaro sul rinvio a giudizio nel settembre 1979 del primario e dell'aiuto primario dell'Ospedale regionale di Catanzaro per omicidio colposo in danno di Colicchia Anna, vogliamo ricordare questa giovane donna che, a breve distanza di tempo dal parto, fu sottoposta a raschiamento per endometrite da polipi placentari in una situazione di supposta gravidanza, categoricamente esclusa dalla donna. Gli esami istologici accertarono poi la presenza di un cancro che a sua volta fu trattato con una terapia macroscopicamente errata che provocò un'aplasia midollare e la conseguente morte della giovane. Secondo le conclusioni della perizia, una corretta diagnosi ed una terapia adeguata avrebbero assicurato un esito benigno all'80%.

Trattasi di un caso emblematico per la gravità degli errori diagnostici e terapeutici commessi dal medico, ma anche perché evidenzia le distorsioni di un diffuso modello autoritario nel rapporto tra medico e paziente, in cui la relazione di cura non si svolge su binari di fiducia reciproca e nel rispetto dei diritti e della posizione del paziente, come pure il giuramento di Ippocrate impone ai medici.

Sempre in materia di errori diagnostici, importante è stato il contributo dell'avv. Marinella De Nigris Siniscalchi che ha ripercorso le fasi di un processo per omicidio colposo in danno di una giovane di 26 anni, deceduta a causa di una grave sepsi puerperale sopravvenuta alla rottura traumatica dell'utero durante una manovra di raschiamento e tamponamento della cavità uterina.

Le conclusioni del Tribunale e poi della Corte di appello di Cagliari, nel senso della non colpevolezza del medico perché *"l'erronea diagnosi fatta dall'imputato non era frutto di mancanza di cognizioni generali della scienza medica ma era dovuta alla mancanza di un particolare intuito e ciò non poteva costituire colpa grave"*, aprirono un acceso dibattito nel corso dei lavori, sollecitando una più approfondita riflessione in materia di colpa professionale, tema che negli ultimi anni ha impegnato la giurisprudenza ed ha richiesto ripetuti interventi legislativi al fine di contrastare la diffusione del fenomeno della c.d. medicina difensiva.¹⁰

¹⁰ In materia di responsabilità medica, la legge Gelli-Bianco n. 24/2017, nel riaffermare il ruolo delle linee-guida già previste dalla legge Balduzzi 189/2012, ha introdotto l'art. 590 sexies c.p., secondo il quale l'operatore sanitario risponde dei reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (ex artt. 589 e 590 cp) commessi nell'esercizio della professione, salvo che l'evento si sia verificato a causa di imperizia e siano state rispettate le raccomandazioni di cui alle linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le raccomandazioni siano adeguate alla specificità del caso concreto. Viene quindi abolita ogni distinzione tra colpa grave e colpa lieve, con una evidente attenuazione della responsabilità medica, configurabile solo in caso di imperizia e sempre che non siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Sulla rilevanza delle linee guida le SS.UU. hanno di recente affermato che "le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al

2. Nel rapporto donna – medico la donna è spesso non creduta, sottovalutata, offesa, trattata con sufficienza, ridicolizzata. Testimonianze.

INSERIRE LE TESTIMONIANZE (donna non creduta ,ecc)

Già selezionate

caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l'esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene“ (n.8770/21.12.2017).

V. per una ricostruzione del quadro normativo: Giulia Orfini - La riforma Gelli-Bianco sulla responsabilità medica, in www.giudicedonna.it n. 4.2018.

TERZA PARTE

L'inferiorità femminile è stata insegnata nei libri di testo universitari

Nella terza ed ultima parte dei lavori Elena Gianini Bellotti, autrice dell'ormai storico saggio *"Dalla parte delle bambine"* e direttrice del *Centro Nascite Montessori*, ha condotto una lucida e puntuale analisi su alcuni Trattati di ostetricia e ginecologia all'epoca in uso presso le Università italiane, cogliendo luoghi comuni, moralismo e antifemminismo nella trattazione della sessualità femminile e della riproduzione, temi stravolti e deformati sia nell'impianto che nelle specifiche informazioni, carenti e non imrontate a criteri scientifici.

Il filo conduttore dell'analisi è il radicato pregiudizio di genere che si accompagna al divenire della Storia e che ha radici profonde nella cultura e nell'organizzazione sociale, espressione di assetti di potere ancora oggi molto resistenti di fronte alle pur giuste battaglie per il cambiamento portate avanti dalle donne.

Ad un antico pregiudizio si ispirano, infatti, quelle pagine del Trattato di Delle Piane ed altri, in cui si fa una descrizione apocalittica della donna mestruta e , per illustrare la mestruazione, si richiama l'opera di Plinio il Vecchio (Storia naturale, 65 d.C), laddove si afferma che *" il tocco della donna mestruta trasforma in aceto il vino, fa appassire i fiori, morire le piante, sfiorire i giardini, cadere i frutti dai rami, arrugginire i metalli, abortire le giumente "*.

Sono manipolazioni storiche e suggestioni maschiliste indegne di figurare in un Trattato scientifico, come amaramente conclude la Gianini Belotti, e non sono le sole, come la stessa ci ricorda nelle belle pagine che di seguito si ripropongono.

MEDICINA DI GENERE

Il genere come determinante di salute

1. La medicina di genere.

Ripercorrere i lavori della II Sessione del Tribunale 8 marzo significa ritrovare le ragioni profonde del mutato rapporto tra donna e medicina che oggi si va delineando secondo un nuovo modello che rifiuta la pretesa neutralità della scienza medica e assume le differenze di “genere” come valore fondante di una moderna medicina, che è la medicina di genere.

Non si tratta di una medicina delle donne, ma di un nuovo corso della scienza, della ricerca sperimentale e della pratica medica che ha preso l'avvio proprio dalle differenze sessuali e dalla loro diversa incidenza su ricerca, prevenzione, diagnostica e cura per elaborare risposte e percorsi differenziati in base al “genere”, laddove il genere va inteso nella sua accezione più ampia che comprende non solo il dato biologico, ma anche tutte le variabili di carattere sociale, economico, culturale e ambientale.

E' un processo che parte dalle battaglie e dalle rivendicazioni portate avanti dal movimento femminista nel mondo a partire dagli anni '70 e che trovarono un primo storico riconoscimento nella *Piattaforma di Azione*, approvata nella Conferenza ONU di Pechino del 1995, che individuava in “Donne e salute” una delle dodici “Aree di crisi” (C) e fissava cinque obiettivi strategici da perseguire mediante interventi diretti a migliorare l'accesso delle donne ai servizi sanitari, a rafforzare i programmi di prevenzione, ad intraprendere iniziative differenziate sui temi relativi alla salute sessuale e alla procreazione, a promuovere la ricerca e l'informazione sulla salute delle donne.

Obiettivi importanti, che avevano tuttavia come orizzonte l'uguaglianza tra uomini e donne nel diritto alla salute, inteso come parità di accesso al servizio sanitario in tutte le sue articolazioni specialistiche, salvo un approccio differenziato in tema di salute sessuale e procreazione. Ma questa nuova attenzione alla salute delle donne e le iniziative messe in campo consentirono nuovi studi clinici e preclinici, con rilevazioni statistiche molto più ampie e differenziate tra maschi e femmine che fecero emergere un'interconnessione tra la dimensione biologica e la dimensione socio-culturale, con la conseguente necessità di interventi sanitari appropriati secondo il genere.¹¹

Significativi i primi risultati raggiunti nel campo della sperimentazione clinica, da sempre “cieca al genere” (*gender blinded*); infatti, già sul finire degli anni '90, con una radicale innovazione nei criteri e nei metodi di sperimentazione, le donne furono incluse nei *trial clinici*, anche se il minor numero delle donne arruolate e la insufficienza dei dati tecnici sulle differenze fisiologiche e sulla correlazione rispetto all'efficacia della terapia rendevano gli esiti della ricerca non rappresentativi e quindi scarsamente fruibili.

Anche negli anni successivi la sperimentazione clinica ha incontrato dette

¹¹ Cfr. *Il genere come determinante di salute. Lo sviluppo della medicina di genere per garantire equità e appropriatezza della cura. Quaderni del Ministero della salute, n. 26, aprile 2016.*
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2490_allegato.pdf

difficoltà , in parte determinate da una minore disponibilità delle donne a far parte dei *trial clinici* oltre che dall'esigenza oggettiva di evitare possibili danni al feto in caso di gravidanza non ancora conosciuta, esigenza che ha imposto particolari controlli sulle "pazienti" e indicazioni vincolanti da seguire per un certo periodo di tempo, come l'astensione dai rapporti sessuali.¹²

Ma la diffusa esigenza di cambiamento avvertita dagli operatori sanitari oltre che dalle donne ed il nuovo approccio rispetto al genere che nel frattempo andava maturando a livello delle Organizzazioni internazionali (ONU, OMS) , ma anche nell'ambito dell'UE attraverso l'EIGE – *European Institute for Gender Equality* e l'EIWH – *European Institute of Women's Health*, hanno accelerato la introduzione della dimensione di genere nella medicina e nella sperimentazione farmacologica , sollecitando l'adozione di nuovi progetti di ricerca orientati al genere.

Viene così istituito nel 2016, con il regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità approvato con d.m. 2.3.2016, il *"Centro nazionale di riferimento per la medicina di genere"* con l'obiettivo di *condurre, promuovere e coordinare la ricerca di base, preclinica e clinico-epidemiologica, mirata alla validazione di pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative, nell'ambito della medicina di genere.*

Nella stessa linea si muoveva la proposta di legge n. 3603/2016, a firma Paola Boldrini e altri, presentata alla Camera dei deputati il 12 febbraio 2016, poi confluita nella legge delega n. 3/2018 .

Con detta legge, entrata in vigore il 15 febbraio 2018, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per *" il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere"*, con la previsione di un'adeguata rappresentatività di genere" nello svolgimento della sperimentazione clinica (art.1); con l'art. 3 è prevista la predisposizione , con apposito decreto del Ministro della Salute, di un Piano *"volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale"*.

N.B. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'art. 1 è in corso di approvazione , così come il decreto ministeriale per l'applicazione della dimensione di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura.

Quindi vanno aggiunte poche righe per completare il paragrafo.

¹² Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica. *La sperimentazione farmacologica sulle donne*, 28 novembre 2008, <http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/la-sperimentazione-farmacologica-sulle-donne/>

Conclusioni

Con l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 3/2018 può dirsi compiuto quel lungo percorso intrapreso dalle donne negli anni '70, un percorso difficile e faticoso che ha introdotto nella Medicina la riflessione sulle differenze di genere da assumere come metodo e strumento di analisi delle politiche sanitarie già messe in campo e/o da programmare, dandosi in tal modo concreta attuazione al principio di uguaglianza e alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo, di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Questo cambiamento che è ancora in corso sta producendo effetti importanti sull'intero sistema sanitario, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l'affermazione della dimensione di genere nella Medicina comporta la possibilità di orientare la ricerca e diversificare i percorsi di diagnosi e di cura, con un evidente recupero di efficienza del sistema sanitario nel suo complesso, ed in particolare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse economiche disponibili.

In secondo luogo, l'approccio interdisciplinare necessario per una corretta risposta diagnostica e/o terapeutica richiede la conoscenza dei meccanismi attraverso i quali le differenze e le variabili legate al genere agiscono sullo stato di salute e sullo sviluppo delle patologie, il che comporta e favorisce il diretto coinvolgimento delle donne nella ricerca e nella sperimentazione clinica e farmaceutica, facendo cadere i tanti ostacoli per l'accesso alle posizioni apicali o di vertice, tuttora operanti e che storicamente sono legati proprio alle discriminazioni di genere.

Con il ruolo attivo svolto in questo processo di cambiamento, le donne hanno certamente realizzato uno degli obiettivi strategici della *Piattaforma di Azione* di Pechino, *l'empowerment*, avviando un processo destinato certamente a modificare le relazioni di "potere" nei vari contesti istituzionali di ricerca e di cura, con effetti positivi di ricaduta su tutte le scelte di politica sanitaria da compiere o già compiute, dovendo comunque tali scelte essere integrate con la dimensione di genere, sia nella fase di programmazione che di concreta attuazione.

LA III^ SESSIONE: DIRITTO ALLA GIUSTIZIA E CARTA DEI DIRITTI DELLA PARTORIENTE

Ecco il cartoncino d'invito con il programma, sul cui frontespizio, in un bel colore rosso corallo, è riportato il nostro simbolo con la donna che apre il cancello

**Tra il grido e il silenzio
scegliamo la parola**

E' competenza del Tribunale 8 marzo
di occuparsi di casi che rappresentino:

violazione degli articoli della Costituzione, di norme civili e penali a danno delle donne, o in maniera esplicita, o attraverso un'interpretazione riduttiva o distorta;

violazione dei principi della convivenza civile per il persistere di strutture sociali e di pregiudizi culturali ostili alle donne;

resistenza a far diventare operanti i valori di cui è portatrice la lotta delle donne.

(dalla Carta Costitutiva del Tribunale 8 marzo)

III SESSIONE

SABATO 3 APRILE 1982

Ore 9,30 - 13,00

Diritto alla giustizia

Ore 15,30 - 19,30

**Carta dei diritti
della partoriente**

Sede dei lavori:

Palazzo Braschi
Piazza S. Pantaleo (Corso Vittorio Emanuele)
Roma

PRIMA PARTE – DIRITTO ALLA GIUSTIZIA

Dopo le relazioni e le testimonianze, a conclusione della prima parte della III Sessione, il Tribunale 8 Marzo ha formulato la sentenza programmatica articolata in tre propositi:

1) La Costituzione di centri di consulenza legale organizzati dal Tribunale 8 Marzo e da organizzazioni e articolazioni del movimento delle donne con le seguenti finalità:

a) **servizio:** i centri devono cercare di ovviare a una realtà di **mancata, insufficiente, distorta conoscenza dei diritti e degli strumenti di difesa**, sia come esistenza stessa che come contenuto;

b) **strumento di socializzazione e consapevolezza collettiva** di problemi vissuti come privati che devono essere portati a dimensione politica, sia per individuarne la soluzione, sia per coglierne la discriminazione;

c) **momento di contrattualità:** sull'esempio della presenza del movimento delle donne nei processi di stupro, si può giungere ad affermare una cultura che superi la discriminazione sessista e produca una nuova "qualità" di giustizia, al fine di applicare le leggi esistenti in modo non discriminatorio;

d) **momento di elaborazione teorica** sia sul piano normativo che di strategia di liberazione; i centri come osservatorio per cogliere le aree scoperte dalla normativa con riferimento alla donna.

2) L'estensione della normativa dei processi di lavoro sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio a spese dello Stato ai processi sui diritti personali e familiari, di rilevanza sociale. Questo con due correttivi: l'elevazione del minimo del reddito per accedere a queste possibilità e la considerazione del reddito **personale** (e non familiare) della donna.

3) L'istituzione di un Servizio Legale Nazionale: come al diritto alla salute si è data risposta con il Servizio Sanitario Nazionale, così deve esser data risposta al diritto alla giustizia, perché questo sia garantito a t u t t i i cittadini, con l'istituzione di un Servizio Legale Nazionale.

Del Diritto alla Giustizia, il Tribunale 8 marzo si è occupato anche in seguito e ha curato la pubblicazione di un libro con vari interventi (che presenteremo più avanti).

SECONDA PARTE - CARTA DEI DIRITTI DELLA PARTORIENTE

A conclusione dei lavori nella seconda parte della III Sessione, è stata presentata la Carta dei diritti della partoriente, elaborata a seguito delle testimonianze-denunce di donne, e di seguito la riportiamo integralmente.

Premessa

Alla nascita, in ogni cultura, è collegato il senso della vita: senso della vita che comprende modo e organizzazione del vivere quotidiano, valori che orientano all'azione e al comportamento, struttura e forme di rapporti e di aggregazione tra le persone. Il parto costituisce il momento visibile in cui la nascita avviene. Nella nostra società la tradizionale divisione dei ruoli tra uomo e donna trova nel parto uno dei momenti più significativi di manifestazione. La subalternità della donna esce dai confini familiari per estendersi alle strutture sociali. Troviamo, infatti, e le testimonianze denunciate al Tribunale 8 Marzo ne sono la conferma, donne non rispettate, non ascoltate, non credute, non interpellate, non informate, donne a cui in sostanza viene negata la soggettività, riducendo la loro funzione a strumento passivo in mano d'altri. Tutti sono titolari di diritti nei confronti della donna: il medico, l'ostetrica, le infermiere, il marito, i familiari, solo la partoriente è, normalmente (spesso) esclusa da ogni informazione e possibilità di scelta.

In questo tipo di cultura la donna non solo viene espropriata, ma lei stessa diventa, a volte, strumento di espropriazione. Il rapporto che intercorre tra coscienza personale e coscienza sociale della nascita deve essere innestato fin dal momento della gravidanza e del parto. E' infatti necessario superare i ruoli tradizionali che affidano alla madre tutto il "privato" e al padre tutto il "sociale" della nascita perché questa ruolizzazione coopera alla subordinazione o alla esclusione della donna dal mondo del sociale. Non si tratta di impartire moralisticamente una nuova pedagogia ai genitori, alla coppia, ma di elaborare una preparazione culturale, negli aspetti tecnici, psicologici e politici, del personale degli ospedali e dei consultori (ginecologi,

pediatri, ostetriche, infermiere, assistenti sociali, psicologi...) e di valorizzare concretamente il contributo dato specificatamente da quelle donne che hanno scoperto come il personale sia politico e, quindi, come il politico sia personale.

Nella nostra società, in particolare, il superamento del privato, a cui corrisponde una parallela responsabilità da parte del sociale, si raccoglie, tra gli altri, su (due???) alcuni aspetti specifici:

***il dolore fisico del parto**, accettato ed enfatizzato come fatto necessario e il rapporto tra l'educazione sessuale della donna e dell'uomo, in tutti i momenti della loro esistenza, e l'informazione sulla contraccezione e l'uso della sessualità. Una riflessione culturale e scientifica sul dolore del parto porterà inevitabilmente ad una trasformazione sia del rapporto della donna con il proprio corpo, sia un cambiamento del rapporto medicina - nascita. Come una visione più globale e più umana della sessualità cambierà il significato e, quindi, l'informazione della contraccezione.*

Attraverso il superamento di una concezione rigida e punitiva del dolore fisico del parto e dell'uso della sessualità, si potrà anche concretizzare, soggettivamente ed oggettivamente, la libertà della donna, della coppia di scegliere di partorire un figlio.

Diritti

1 - Diritto all'informazione sulla prevenzione, sulla gravidanza, sull'alimentazione, sui farmaci, sulla sessualità in gravidanza e durante il puerperio, sull'andamento del travaglio e del momento espulsivo, sul bambino.

2 - Diritto alla credibilità.

3 - Diritto al rispetto:

a) del suo corpo: prima della somministrazione di qualsiasi farmaco o trattamento, la donna ha diritto di essere informata dal personale medico e paramedico che l'assiste, di qualsiasi effetto, diretto o indiretto, rischio o pericolo per lei o per il nascituro che potrebbe risultare dal farmaco

o dal trattamento prescritti o somministrati durante la gravidanza, il travaglio, la nascita e l'allattamento;

b) della sua persona: prima di sottomettersi alla terapia proposta, la donna ha diritto di essere informata non solo dei benefici, rischi o pericoli di tale terapia, ma anche dell'esistenza di terapie alternative di cui potrebbe venire a conoscenza frequentando corsi propedeutici al parto che l'aiuterebbero a prepararsi fisicamente e psicologicamente ad affrontare lo stress della gravidanza e del parto, riducendo così o addirittura eliminando l'intervento farmacologico o/e ostetrico. Tale informazione dovrebbe essere data nei primi mesi della gravidanza. La donna partorienti, dopo un'adeguata consultazione medica, ha diritto di scegliere di assumere la posizione per partorire che sia meno stressante per lei e per il bambino.

c) del suo partner: la donna partorienti ha il diritto di essere accompagnata, durante il travaglio e il parto, da una persona a lei legata per garantirle incoraggiamento e conforto.

d) di suo figlio: la donna partorienti ha diritto di ottenere che il suo bambino venga seguito e accudito accanto al suo letto e di nutrirlo secondo le esigenze del bambino piuttosto che secondo gli orari imposti dall'ospedale, soprattutto se è prematuro.

e) della sua igiene mentale e di quella del suo nucleo familiare: la donna ha diritto di essere informata se esiste un qualsiasi aspetto, accertato o sospetto, della condizione del bambino o di sé che potrebbe causare, in un secondo momento, problemi o difficoltà al bambino o a lei stessa.

4 - Diritto a consultare durante la degenza in ospedale la propria cartella clinica e quella del bambino. La cartella clinica dovrebbe contenere i nomi e la professione delle persone che si occupano della donna e del bambino e tutte le notizie che li riguardano.

Copia della cartella clinica potrà essere richiesta a conclusione della degenza.

5 - Diritto a partorire un figlio sano attraverso:

a) un'accurata igiene prenatale (indagini diagnostiche atte a scoprire eventuali infezioni

pericolose per i postumi neurologici o per scoprire quelle condizioni socio-ambientali e metaboliche che predispongono al danno cerebrale fetale;

b) misure contro la prematurità;

c) screening dopo la 32a settimana di gravidanza per diagnosticare eventuali compromissioni fetali;

d) oculata assistenza ostetrica durante il travaglio e il parto uso adeguato del monitoraggio.

Obiettivi

Le case di maternità

Il parto dovrà avvenire in piccole case di maternità separate dalla struttura ospedaliera, con un numero di posti letto limitati (24-30). Vi partoriranno quelle donne che sono state seguite a partire dal terzo mese di gravidanza, di età compresa fra i 18 - 30 - 35 anni.

Il parto cesareo deve essere previsto. La sala travaglio deve essere eliminata. Le gravidanze a rischio e il parto patologico dovranno essere indirizzate in adeguati reparti nell'ambito delle strutture ospedaliere.

La sala parto

La sala parto dovrà essere un luogo accogliente, perdendo l'aspetto di sala operatoria, le luci saranno adeguate all'evento. La parte espulsiva potrà aversi nella posizione migliore per la donna. Saranno presenti i soli operatori indispensabili ad assistere la donna e la persona da lei voluta. Il bagno al neonato non dovrà rimuovere lo strato di "vernice" naturale dalla pelle (va lasciato assorbire).

Ridefinire i concetti di parto umano, fisiologico, naturale.

La donna partorisce con la sua storia personale, con il suo corpo, nel suo ambiente socio-culturale, elementi tutti che devono essere tenuti presenti, anche nella definizione di un nuovo modo di partorire.

L'accoglimento del neonato dovrà avvenire nel rispetto assoluto dei suoi bisogni e nel quadro

dei risultati di ricerche scientifiche e non fatte in questi ultimi anni.

Il rapporto madre - padre - bambino dovrà essere favorito, incoraggiato, aiutato se necessario.

Le nursery dovranno essere trasformate e mantenute solo per quei casi in cui la madre non desidera avere il bambino vicino, oppure per quei momenti in cui desidera restare sola.

Dovrà essere organizzata una struttura che consenta alla madre di stare con il proprio figlio e con il marito. Durante la degenza, la donna dovrà ricevere tutte le informazioni e gli aiuti necessari per allattare il bambino. L'allattamento dovrà essere a richiesta (spiegare il perché).

L'équipe della casa di maternità

Il personale medico e paramedico dovrà avere una preparazione professionale medico-psicologica, un permanente aggiornamento scientifico e psicologico sulle tecniche di rilassamento, sulla gravidanza, sulle fasi del parto, sulla nascita, sul neonato, sulla donna-madre.

Un requisito essenziale deve essere quello di omogeneità professionale.

La specializzazione di ginecologia dovrà essere separata da quella di ostetricia. La scelta professionale avverrà, quindi, al momento della scelta della specializzazione. L'ostetricia non dovrà prevedere la chirurgia (solo il cesareo).

Interdisciplinarietà Ostetricia - Pediatria - Neonatologia - Patologia.

Le Università dovranno promuovere ricerche sul dolore fisico del parto. Non per somministrare nuovi analgesici, ma per approfondire, sia in generale che in rapporto alle reazioni della donna, il grado di consapevolezza, la posizione corporea, la preparazione fisica e psicologica, l'ambiente e le persone che possono alleviare il dolore della partoriente e renderlo, soprattutto, non un fatto inevitabile, una condanna, ma un'accettazione insieme razionale ed emotiva.

I consultori dovranno avere un collegamento con le case di maternità e con i reparti di ostetricia e di ginecologia. Gli operatori del consultorio dovranno, attraverso corsi di formazione e aggiornamento, adeguare la loro professionalità. Compito del consultorio sarà

di seguire dal punto di vista medico e psicologico la donna, la coppia , il bambino.

La contraccezione non dovrà essere vista solo come tecnica e strumento. Non vogliamo dire che ginecologi e operatori di consultorio non si debbano sentire impegnati nell'istruzione all'uso degli anticoncezionali secondo le esigenze degli utenti, ma che la sessualità in ogni suo aspetto, anche il più diverso e deprimente, deve essere profondamente amato e assunto quale mezzo di identificazione della persona tanto da voler essere trasmesso e dunque educato quale una delle ricchezze della intera umanità. Inoltre noi viviamo una società industrializzata che ha eliminato ogni forma di iniziazione compresa quella sessuale lasciando così l'individuo psicologicamente e politicamente isolato e tecnicamente in mano alle case farmaceutiche o alle multinazionali degli strumenti per l'esercizio della sessualità. L'educazione sessuale dovrebbe recuperare, accanto a quello che non deve perdere, le spinte emotive e razionalizzanti capaci di aiutare la donna e l'uomo nella loro crescita globale fin dalla loro nascita.

La gravidanza dovrà essere vista sia nel suo aspetto fisiologico sia in quello psicologico e sociale (culturale). Durante la gravidanza l'assistenza degli operatori dei consultori e degli ospedali dovrà essere essenzialmente preventiva. Dovranno essere organizzati corsi di preparazione alla nascita per consentire l'apprendimento di tecniche di rilassamento in funzione del travaglio e del parto. Dovranno essere date e discusse insieme alla donne, alle coppie, tutte le informazioni sul parto, sul neonato al momento della nascita e dell'allattamento, delle cure e dell'allevamento. Le informazioni non dovranno essere date con un'ottica soltanto medica.

Prevediamo fra gli operatori del consultorio una figura simile a quella olandese (ostetrica- puericultrice - assistente domestica).

Prevediamo un'attività verso la famiglia come quella che è a Milano (il bambino viene seguito fino alla scuola dell'obbligo: vaccinazioni, informazioni di scuole, strutture di quartiere, etc..).

LA CONFERENZA STAMPA DEL 18 GENNAIO 1983 SULLA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - “PLAINTÉ” ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE

Dopo il D.L. 10 gennaio 1983 che colpiva gravemente le lavoratrici madri in quanto tagliava le indennità di maternità previste dalla Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, tempestivamente il Tribunale 8 Marzo indisse una conferenza stampa per denunciare l'accaduto. In tale occasione fu messo in luce che quel provvedimento, lungi dal poter alleviare la crisi economica o migliorare la situazione del bilancio dello Stato, introduceva un inammissibile criterio di “riprivatizzazione” della maternità, della quale veniva perciò disconosciuta la funzione e il valore sociale in contrasto con gli articoli 3, 31, e 37 della Costituzione.

Nella protesta molte donne si unirono al Tribunale 8 Marzo, con l'effetto che il governo ha rinunciato al decreto e non lo ha più proposto al Parlamento per la conversione in legge.

In quell'occasione abbiamo ricordato un altro articolo “caduto” per la protesta dei lavoratori, che escludeva il pagamento del primo giorno di malattia perché, mentre non nascondeva un istinto vendicativo verso i lavoratori in un momento in cui i livelli di assenteismo erano ridotti al minimo, era punitivo per le donne più soggette a brevi assenze dal lavoro sia per assistenza a familiari malati (specie bambini e anziani) sia per mestruazioni dolorose.

Lo stesso art. 11 dello Statuto dei Lavoratori penalizzava i titolari di pensioni minime e viventi in un nucleo familiare, così abbassando il pur modestissimo livello di autonomia della persona anziana, in particolare le donne (casalinghe a contribuzione volontaria). Inoltre la legge sulla finanza locale, introducendo costi per i servizi sociali integrativi dei compiti di solidarietà familiare sì da renderli inattuabili se non dalle persone ricche, aveva l'effetto di obbligare le donne ad assumersi in pieno queste responsabilità che dovrebbero essere condivise fra tutti i componenti della famiglia.

A questo va aggiunto che la legge finanziaria aveva bloccato al livello, già scadente,

dell'anno precedente i finanziamenti per l'attuazione della Legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza, per i consultori e per la gestione del patrimonio ex OMNI, senza nemmeno incrementi al livello dell'inflazione.

Ma il più grave dei provvedimenti assunti nel quadro di tale operazione politica di umiliazione e oppressione di soggetti ritenuti deboli o marginali, in particolare delle donne, era quello che aveva introdotto la possibilità di assumere il 50% dei lavoratori per chiamata nominativa nei casi in cui, in base alle norme prima vigenti, sarebbe stata necessaria la chiamata numerica. La prima e diretta conseguenza paventata sarebbe stata certamente una drastica riduzione delle assunzioni del personale femminile, poiché le aziende tengono ben conto che il costo del lavoro della donna è superiore a quello dell'uomo in relazione alla sua "essenziale funzione familiare" (che la Costituzione vorrebbe tutelata) e al ruolo di "servizio sociale" che nell'ambito della famiglia viene scaricato di fatto sulla donna.

Per denunciare questa situazione, che nella sostanza violava gravemente il principio di parità di trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, il Tribunale 8 Marzo ha presentato una "*Plainte*" alla Commissione delle Comunità Europee, il cui testo integralmente riportiamo.

PLAINTÉ – DENUNCIA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Il Tribunale 8 Marzo, organismo nato in Italia nell'ambito del movimento delle donne per raccogliere ed esprimere denunce relative a violazioni di legge e a norme e comportamenti discriminatori e lesivi dei diritti della donna,

P R E M E S S O

- che la Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", indicata come "Statuto dei ` lavoratori" stabilisce che il collocamento deve avvenire per chiamata numerica salvo limitate eccezioni espressamente indicate dalla legge (artt. 33 e 34);*
- che la Legge 9 dicembre 1977 n.903 "Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di*

lavoro" vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso anche per quanto riguarda l'accesso al lavoro, pur se attuata in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione (art. 1);

- che la Legge 25 marzo 1983 n.79 "Legge sul collocamento nominativo" che ha convertito in legge il decreto legge del 29 gennaio 1983 n.17 del caduto governo Fanfani ha introdotto la possibilità di assumere il 50% dei lavoratori per chiamata nominativa nei casi in cui, in base alle norme prima vigenti, sarebbe stata necessaria la chiamata numerica;

R I T E N U T O

- che la prima e diretta conseguenza di quest'ultima norma sarà una drastica riduzione delle assunzioni di personale femminile, poiché le aziende asseriscono che il costo del lavoro della donna è superiore a quello dell'uomo in relazione alla sua "funzione familiare" e al ruolo di "servizio sociale" nell'ambito della famiglia che viene di fatto scaricato sulla donna;

- che tale conseguenza non è ipotetica, ma certa e inevitabile, come appare dalle prime cifre relative alle nuove assunzioni e dai commenti degli osservatori più attenti;

- che il provvedimento sopra indicato si inquadra in una serie di altre iniziative, alcune delle quali bloccate per la ferma protesta delle donne e dei lavoratori, volte in maniera diretta o indiretta a penalizzare la posizione della donna e relative a:

- riduzione della spesa pubblica per i servizi sociali integrativi dei compiti familiari, sì da renderli inattuabili se non dai ricchi, con la conseguenza di ricondurre la donna all'espletamento delle funzioni domestiche di assistenza;

- riduzione delle pensioni in relazione al reddito familiare, ciò che riduce ancor più le risorse dei titolari di pensioni minime che sono soprattutto le donne con pensioni sociali perché prive di altre fonti di sostegno o pensioni commisurate al minimo di attività lavorativa;

- aumenti degli assegni familiari e sgravi fiscali per il coniuge a carico, sì da disincentivare le donne a un'attività extradomestica;

- riduzione delle indennità di maternità per la lavoratrice madre: provvedimento a cui il

governo ha rinunciato per la protesta delle donne;

- non indennizzabilità del primo giorno di malattia (provvedimento ritirato per la protesta dei sindacati) che avrebbe penalizzato soprattutto le donne più soggette ad assenze brevi sia per assistenza a familiari malati, soprattutto bambini e anziani, sia per i disturbi mestruali;

- che accade generalmente, in Italia come in altri paesi, che in periodi di crisi economica si tenda a sfar pagare alle donne il prezzo di politiche restrittive quale ulteriore espressione di una cultura maschile e condizionata dalla tradizionale divisione dei ruoli come messo in evidenza anche in documenti della Comunità;

- che per quanto sopra esposto appare evidente che la chiamata nominativa anziché numerica nelle assunzioni di lavoro, quale meccanismo di preselezione, contrasta con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 76/207 in data 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

- che le donne italiane, che hanno raggiunto un alto grado di parità e uguaglianza al livello legislativo soprattutto per le loro lotte e le loro conquiste degli ultimi anni, non intendono restare inerti di fronte a un'operazione politica di umiliazione e oppressione dei soggetti ritenuti deboli o marginali, fra i quali in primo luogo proprio le donne;

D E N U N C I A

alla Commissione delle Comunità Europee la violazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee in data 9 febbraio 1976 n. 76/207 per effetto della approvazione della Legge 25 marzo 1983 che ha introdotto la chiamata nominativa anziché numerica;

S O L L E C I T A

l'intervento della Commissione e chiede che la presente denuncia sia esaminata dai servizi competenti e sia iscritta nel Registro delle denunce; che di conseguenza sia avviata una procedura di infrazione con ogni conseguente provvedimento .

LA IV^ SESSIONE: PROGETTO CONTRODONNA – CONTROPROGETTO

DONNA

Questo l'invito alla manifestazione con l'indicazione degli argomenti trattati:

*Il 24 maggio 1983 alle ore 9.30 presso la Federazione Nazionale della Stampa - Corso Vittorio Emanuele 349, il Tribunale 8 Marzo presenterà alla stampa e a tutte le donne interessate una "denuncia-progetto" articolato nelle seguenti sezioni: **violenza - lavoro maternità – salute - giustizia uguaglianza: Denuncia di un progetto controdonna e proposta di azione per un controprogetto donna***

Ai partiti che chiedono il voto alle donne, alle donne che voteranno, ricordiamo:

- che sono state introdotte norme che discriminano il lavoro delle donne;*
- che non è stata approvata la legge sulla violenza sessuale voluta dalle donne;*
- che è stato introdotto un grave costo dei servizi integrativi dei compiti familiari;*
- che sono state ridotte le spese per i consultori e l'attuazione della legge sull'aborto;*
- che non è stata garantita con specifiche norme l'effettiva parità fra i sessi;*
- che sono aumentate le spese per gli armamenti e le centrali nucleari.*

*A tutti i partiti, alle donne che militano nei partiti e a quelle che verranno elette nel nuovo Parlamento **assicuriamo** la nostra attenta vigilanza e una costante mobilitazione delle donne perché le parole e le promesse diventino fatti.*

Per presentare gli argomenti è stato preparato e distribuito l'opuscolo che qui riportiamo.

PROGETTO CONTRODONNA - CONTROPROGETTO DONNA

L'esperienza del Tribunale 8 Marzo

Il Tribunale 8 Marzo, nel suo compito di raccogliere ed esprimere testimonianze-denunce su discriminazioni palesi ed occulte, gravi e meno gravi, pubbliche e

private che continua a ricevere da oltre quattro anni,

***FA FEDE del disagio** che deriva a noi donne da chi ci sottrae il dovuto, strumentalizza la nostra maternità, vive sulla nostra generosità e abusa della nostra pazienza, usa la violenza fisica e psicologica e lo fa in nome del sesso;*

***FA FEDE della consapevolezza** che le donne hanno acquistato di se stesse come soggetto politico, dopo un processo di profonda mutazione a livello personale e sociale di cui sono protagoniste;*

***FA FEDE dell'interconnessione** tra la nuova coscienza di sé e la volontà di contare come donne e gli ostacoli che si ergono dentro di noi quale effetto di una società che da millenni è impostata sul potere maschile, ma soprattutto quelli che la società maschilista ancora non ha rimosso e anzi continua a mettere in opera.*

*Le comunicazioni che le donne inviano al Tribunale 8 Marzo con le loro denunce sottolineano la necessità e l'urgenza di affrontare **insieme** le due facce del problema, testimoniando, a volte con drammaticità, l'inutilità, o l'insufficienza, di aggredire uno dei due aspetti senza affrontare e tentare di risolvere l'altro.*

Nel parlare di discriminazione ci riferiamo non solo alle leggi che ancora prevedono differenze di trattamento tra uomini e donne, ma anche e soprattutto a comportamenti che di fatto relegano la donna a un ruolo che è di supporto e sostegno dell'uomo, e quindi secondario e di servizio. Non possiamo ancora una volta non denunciare certa pubblicità che vede le donne tra pavimenti da lavare, elettrodomestici da usare o pannolini da cambiare, e non censurare una società che si esprime in questi termini e diffonde simili modelli.

Nella nostra organizzazione sociale ancora tutta maschile salvo rarissime eccezioni troviamo nei partiti, nei sindacati, negli enti una presenza a livello dirigenziale di soli uomini; e se è vero che le donne che hanno le qualifiche

per competere sono in numero inferiore, è anche vero che quelle che avrebbero la possibilità di accedere a posizioni di rilievo sono bloccate ed escluse. E quando ci riferiamo a "modelli" che continuano a lanciare messaggi sulla superiorità maschile, non ignoriamo istituzioni come quella ecclesiastica in cui l'organizzazione gerarchica e la rappresentanza è riservata soltanto agli uomini e in cui l'approccio al mondo del sacro nei momenti più significativi dell'esistenza passa attraverso la mediazione di una figura maschile, e l'organizzazione militare, gestita solo da uomini che, proprio perché investiti del "sacro dovere della difesa della Patria", detengono un potere che storicamente è sempre stato tra i più determinanti ed incisivi.

In queste condizioni il minimo che una donna possa sentire è un disagio perché non si riconosce nelle dimensioni umilianti in cui continua ad essere di fatto inserita. Rifiuta, perciò, di essere assimilata a un modello tradizionale messo in discussione e superato, e di competere per, assimilarsi al modello maschile.

Se è vero che la crescita delle donne si commisura sulla loro consapevolezza di essere soggetto politico e sulla adozione di un progetto di operatività nel sociale, è anche e soprattutto fondamentale che queste operazioni si svolgano in un assetto non più inquinato dal germe della discriminazione sessista, sia quella palese derivante da norme giuridiche, che quella più sottile connessa a determinati comportamenti e atteggiamenti.

Il disagio che deriva da questo senso di non corrispondenza a una società che vuole una donna diversa da quello che la donna vuole essere non può essere risolto da una parte sola: dobbiamo farci forza tra noi, continuare a chiarirci le idee e nello stesso tempo muoverci verso l'esterno per affermarci con le nostre forze e con quelle di altre donne, ma ugualmente dobbiamo pretendere che la società

cambi, e continuare a denunciare discriminazioni ed ostacoli esterni che ci impediscono di partecipare con pienezza.

Ostacoli e ambiti di discriminazione

Gli ostacoli e gli ambiti di discriminazione che ci sono stati presentati dalle denunce, li abbiamo ricondotti ad alcuni punti chiave che sono:

Violenza sessuale: *l'ostinata sordità del Parlamento nei confronti di una legge proposta da più di 300.000 donne; una realtà che non accenna a diminuire ma rispetto alla quale, anzi, si registrano aumenti impressionanti (la relazione del P. G. presso la Corte di Cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario parla di un aumento del 41%) .*

Lavoro: *le difficoltà che ancora le donne incontrano a vedere riconosciuti i diritti di parità ormai già da tempo sanciti; la fatica di passare da una parità troppo spesso intesa in senso puramente statistico ad un'uguaglianza tesa al riconoscimento della piena professionalità delle donne; il persistere di un modello maschilista che provoca nella donna disagi di ogni tipo, non esclusi quelli che derivano dal "ricatto sessuale" (vedi la recente inchiesta del Parlamento Europeo); più specificatamente in Italia in questo momento il significato ultimo dei decreti governativi che hanno intaccato principi fondamentali che sottendono, in ultima analisi, l'allontanamento delle donne dalla sfera del lavoro e del sociale (vedi la Plainte che il Tribunale 8 Marzo ha presentato alla Commissione delle Comunità Europee).*

Maternità: *il tentativo, respinto dalla protesta delle donne, di privatizzazione della maternità, parallelo ad una realtà che continua a far ricadere sulla donna, con fatti oggettivi e pressioni psicologiche ed economiche, il peso e la responsabilità della gestione domestico-familiare. Si trovano così a coesistere*

nella donna una nuova coscienza che chiederebbe una diversa organizzazione della vita quotidiana e, nei fatti, le solite mansioni e incombenze rispetto alle quali persiste una generalizzata aspettativa sociale; il permanere di una mentalità che tende a medicalizzare il parto e, conseguentemente, a non riconoscere la donna soggetto della maternità.

Salute: *persistono discriminazioni sessiste contro le donne sia nel rapporto medico-paziente, sia per la sottovalutazione della loro persona per cui non sono rispettate, credute, ascoltate, informate, per la secolare identificazione della donna con la sua funzione riproduttiva e il suo apparato genitale.*

Giustizia: *diritto, difficile da ottenere per tutti, ma spesso negato alle donne per problemi sia sull'individuazione dei mezzi di tutela e sull'accesso ad essi, sia per quella profonda discriminazione sessista prima di tutto di ordine culturale, per cui le ragioni delle donne non vengono pienamente intese, i diritti sottovalutati, le norme applicate in modo riduttivo.*

Uguaglianza: *la permanenza, a 37 anni dall'approvazione della Costituzione, di differenze di trattamento in base alla diversità di sesso nella leggi vigenti.*

Tutti questi problemi, che costituiscono ormai il tessuto della vita sociale italiana nel quale le donne sono costrette a muoversi fra relative conquiste, persistenti difficoltà e discriminazioni, non possono più essere letti come un semplice, anche se molto grave, ritardo nell'accettazione, nella introduzione nel nostro sistema di valori culturali non discriminanti la donna e dei valori proposti dalle donne, bensì come un preciso, attivo, operante

PROGETTO CONTRO LE DONNE

Davanti a questa realtà il nostro atteggiamento non può più essere di mera
DENUNCIA. OGGI *decidiamo con fermezza e chiarezza vecchia, ma anche*

completamente nuova, che la nostra denuncia è il primo, imprescindibile atto di un

CONTROPROGETTO DONNA

*rispetto al quale chiamiamo tutti, singoli, gruppi, sindacati, forze sociali, espressioni culturali, mass-media, partiti politici a **rendere i conti**.*

La nostra vigilanza non consentirà più che si possa impunemente continuare ad affermare a parole principi, e nei fatti a negarli.

Le nostre mediazioni culturali non saranno più complici con i comportamenti maschilisti, ma tenderanno di consentire di esprimere noi stesse come persone, cosa apparentemente ovvia, ma purtroppo paurosamente ancora oggi negata.

Non ci basta più un consenso formale, vogliamo e lottiamo perché tutto ciò si traduca in pratica quotidiana che se cambia la nostra vita, non può non cambiare la vita di tutti, a cominciare dai nostri oppressori singoli e collettivi.

Plainte alla Comunità Europea

Nella presentazione di una Plainte alla Commissione delle Comunità Europee (v. cap. sulla I sessione sulla cittadinanza) abbiamo cercato di individuare uno strumento giuridico che, accompagnato dalla pressione di una protesta generalizzata, sia di per sé già idoneo ad intervenire direttamente per eliminare gli elementi di arretramento e le discriminazioni contenute nella nuova legge, avendo attenzione sia alle discriminazioni dirette che a quelle indirette. La Commissione che riceve la plainte, riconosciuta la fondatezza della denuncia, la iscrive nel registro delle denunce. Ciò fatto, può avviare una procedura di infrazione, come noi abbiamo richiesto, o quanto meno raccogliere le informazioni complementari presso lo Stato interessato. E' importante questo atto, sia nella linea di superare denunce astratte senza individuare un meccanismo che possa operare per la soluzione del problema, sia per contribuire

a mettere in luce a livello europeo una realtà che non è solo dell'Italia, ma si registra ormai in molti Paesi della Comunità tra cui i Paesi Bassi ed il Belgio. Riteniamo che l'iniziativa di un paese possa incoraggiare denunce e prese di posizione da parte delle donne di altri Stati.

Osservatorio parità e uguaglianza

*Le testimonianze che riceviamo in materia di lavoro ci inducono a proporre la costituzione di un **Osservatorio Permanente** presso il Tribunale 8 Marzo per raccogliere denunce di trasgressione in **materia di parità e uguaglianza**. Questo organo dovrebbe costituire una sede collettiva specifica di raccolta di denunce di donne che si ritengono lese nei loro diritti, e troveranno nella sede sindacale il loro naturale ambito di intervento diretto. Questo intervento unitario favorirà una presa di coscienza delle donne e di tutta la società.*

E' importante dare l'informazione più ampia e complessiva di discriminazioni nella duplice direzione di costituire da una parte motivo di sviluppo di coscienza delle donne, superando l'ottica individuale, dall'altra di mettere in atto strumenti preventivi che renderanno sempre più difficile e poco praticabile la strada dell'inadempienza in materia di parità. Solo un controllo sociale stretto potrà in concreto operare una modifica di un atteggiamento culturale radicato profondamente che porta alla trasgressione della legge. Sono queste due proposte che ci auguriamo incontreranno consenso e disponibilità alla collaborazione, certo non esaustiva; molto è da costruire, tutte insieme, apportando ciascuno la specificità e l'incisività della propria esperienza, personale o di gruppo.

Pace

Un altro problema nella nostra analisi è quello della "pace". Pace che da una parte viviamo come scontata, ma dall'altra minacciata a tal punto che la guerra

appare una fatalità non controllabile, tanto da generare in noi un diffuso senso di impotenza. Da questi opposti motivi nascono atteggiamenti contraddittori e nei fatti la paralisi.

La guerra è stata da sempre un mezzo attraverso il quale gli uomini hanno fatto la storia. Le donne questa storia l'hanno dovuta subire con i compiti di supporto, sostegno materiale e morale che venivano loro "naturalmente" assegnati.

Ancora una volta dobbiamo dire: Riprendiamoci la storia. Ricominciamo da capo. Opponiamoci alla logica che ha portato all'aumento del bilancio del Ministero della Difesa di più di 5.000 miliardi e nello stesso tempo alla riduzione della spesa per i servizi sociali, che per una parte consistente è trasferita a carico degli utenti che in pratica vengono messi nell'impossibilità di usufruirne.

Nelle scelte concrete il nostro Paese opera nella linea della logica della guerra. La corsa agli armamenti che impegna risorse economiche e lavorative a cui anche noi contribuiamo in un'ottica di secca subalternità, è cosa "altra" rispetto alle istanze di cui noi donne ci facciamo portatrici. Esprime una cultura opposta a quella da noi prospettata, e le cifre esposte altro non sono che la traduzione di una visione che ha al centro valori come la forza, la competitività, il desiderio di conquista.

In questa logica la pace per noi acquista un significato diverso: non parentesi tra due guerre, non semplicemente una non guerra, comunque ufficialmente riconosciuta (vedi il diritto internazionale) come uno dei modi di soluzione dei conflitti fra Stati. Pace per noi è affermazione di una concezione del mondo e dei rapporti nella direzione della crescita, dello sviluppo, della ricchezza e della spontaneità e disinteresse nei rapporti. Tutte cose negate dalla guerra.

Anche rispetto alla pace, alla donna è stato assegnato dalla cultura maschile un

ruolo preciso: apportatrice di valori di pace. Ruolo solo formale ed astratto a cui non corrisponde il suo esercizio attivo, la possibilità di operare per la pace, di cui unico elemento di concretezza è l'implicita o anche esplicita responsabilizzazione. In un mondo che esclude il contributo delle donne, respinge i valori da loro proposti, strumentalizza le loro capacità naturali, culturali e storiche di dare la vita, la responsabilizzazione a posteriori altro non è che una richiesta di copertura a cose fatte dei guasti prodotti dall'esercizio del potere maschile. Respingiamo ogni ruolo predeterminato ad assumere una responsabilità culturale e politica rispetto alla pace.

Riconosciamo lo stretto nesso tra le cose che noi proponiamo e la pace nel senso che indichiamo. Ci impegniamo ad un'opposizione sistematica alla logica di guerra, chiediamo a ogni donna di testimoniare il suo senso della pace col combattere la logica di guerra e dei suoi valori di competitività e di forza.

La guerra comincia dalla negazione dei diritti dalla persona. Che cosa altro è se non l'affermazione di una supremazia? La guerra è presente in ogni rapporto in cui un uomo discrimina una donna, le usa violenza, non la rispetta, la nega con la prepotenza. Nel riconoscere la continuità dalla singola sopraffazione a quella del genere umano, noi donne mettiamo il dito nella piaga. Non più allora generiche affermazioni e richiami alla pace. La pace comincia da noi, dall'affermarsi del nostro progetto. La pace è la condizione del poter essere della vita, dello sviluppo.

In questa ottica non ha più senso la pace intesa come assenza di guerra. L'assenza di guerra è già di per sé in parte guerra, in quanto la guerra è sempre, in un'ultima analisi, il suo punto di riferimento. E' quindi un limite interno quello che caratterizza le prese di posizione, pure in buona fede, che fanno

*appello alla cessazione della guerra. La guerra cessa quando cessano le condizioni culturali e politiche che la giustificano o la legittimano, non quando queste non sono operanti. La loro non operatività altro non può che generare che una **paura** di guerra, cosa ben diversa da una realtà di pace, o meglio di espressione di vita che si viene fondando.*

Dichiariamo la nostra estraneità alla pace intesa come assenza di guerra, e la nostra adesione a quei progetti di pace che vedono l'impegno di tutti all'affermazione concreta di valori che permettano a ciascuno di esprimere se stesso, di costruire con gli altri una dimensione umana che potenzi le espressioni di vita, rifiutando il meccanismo per cui all'affermazione di alcune corrisponda la negazione di altre.

La pace comincia da ognuno di noi nell'attuazione dei diritti, un cammino che dal singolo va alla collettività e comporta l'eliminazione degli strumenti di guerra e la riconversione di risorse economiche e umane per progetti di pace.

VIOLENZA

Dall'analisi del movimento delle donne e dal formarsi di una coscienza collettiva sempre più estesa e dai tratti sempre più decisi, è nata cinque anni fa l'esigenza di modificare le norme del codice penale sulla violenza sessuale, anche se è stato subito ben chiaro a tutte che la riforma di legge non avrebbe avuto valore altro che formale se non fosse stata accompagnata da un mutamento nel costume e nella mentalità prevalente.

In questi anni abbiamo dovuto in ogni luogo, dalla più banale conversazione agli accesi dibattiti, agli interventi nei mass-media e nei processi e infine nelle imponenti manifestazioni di piazza, difendere la posizione delle violentate e sfatare luoghi comuni che le colpevolizzavano: è la donna che non deve porsi in situazioni di pericolo come uscire sola o di notte, abbigliarsi in modo da richiamare l'attenzione o comportarsi disinvoltamente

perché, si sa, l'uomo è cacciatore; una certa violenza piace sempre alle donne; lo stupro, a meno che non sia di gruppo, non è "materialmente" possibile; e la vergogna insita nell'atto illecito colpiva la vittima anziché l'aggressore.

Noi donne del movimento abbiamo allargato il discorso, abbiamo rivendicato per tutte la libertà di muoverci, di uscire sole di notte e di giorno, di rifiutare il rapporto sessuale anche nei confronti del marito o del compagno. Abbiamo preteso il rispetto dal poliziotto e dal giudice. Respingiamo il sistema di doverci ergere a vendicatrici di noi stesse, di essere costrette a decidere se accusare o no il colpevole e pretendiamo che sia lo Stato a difenderci come avviene per i delitti più gravi che colpiscono la collettività oltre che l'individuo. Abbiamo posto in discussione l'ipocrita collocazione nel codice penale dei reati sessuali fra quelli "contro la moralità pubblica e il buon costume": è la persona che viene offesa, non la moralità o il pudore. Ma soprattutto vogliamo escludere la sottile differenza, fonte di tanti umilianti interrogatori, fra atti di libidine e violenza carnale e riunire tutto sotto la denominazione di "violenza sessuale" con un'unica punizione, poiché qualunque atto compiuto sul nostro corpo senza il nostro consenso è violenza. Vogliamo infine processi per direttissima, dibattimenti a porte aperte, la costituzione di parte civile di associazioni e collettivi di donne.

Il progetto nato da questa elaborazione è stato presentato in Parlamento con il sostegno di 300.000 firme, e ne bastavano 50.000! A ruota i partiti hanno presentato progetti, e il loro iter è passato attraverso la redazione di un testo unificato: una prima stesura nel novembre 1981 del comitato ristretto e il testo definitivo della commissione Giustizia nell'agosto 1982 sul quale si è aperto il dibattito parlamentare. Questo però ha già subito un duro colpo dall'ormai tristemente famoso "emendamento Casini"; questo parlamentare e quelli che hanno votato l'emendamento, e anche gli assenti che ne hanno consentito l'approvazione, considerano "violenza" non solo gli atti di aggressione, ma anche le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, alcuni reati intitolati "offese al pudore e

all'onore sessuale" che fanno compagnia ai reati di violenza sotto l'unico titolo (il nono) "dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume". Il riportare anche quelli, dandogli maggiore rilevanza, nel contesto della nuova formulazione, risponde a una concezione moralistica che nulla ha a che vedere con i principi che hanno ispirato la lotta delle donne.

Oggi, con l'ottava legislatura, anche questo progetto è caduto. Eppure non richiedeva stanziamento di fondi, né soluzione di problemi complessi, ma solo la messa in discussione di atteggiamenti e comportamenti atavici e l'accettazione della donna come soggetto di pari dignità che non perde questa dignità se viene violata da uno stupratore. Ma evidentemente questo era troppo per un parlamento ancora troppo maschile. Le denunce che continuiamo a ricevere ci confermano la persistenza di questi atteggiamenti e comportamenti.

Denunce di studentesse che hanno subito violenza alle 8 di mattina andando a scuola, o di donne che per anni hanno portato il segno materiale e morale di una sopraffazione che scatena conflittualità con la propria famiglia, con i coetanei, con la giustizia che non rende loro giustizia nei tempi dovuti e forse mai; donne di qualunque condizione e anche anziane che subiscono nel lavoro il ricatto sessuale, come, anche risulta da una recente indagine europea, donne di minorate condizioni fisiche e psichiche, donne che trovano il violentatore all'interno della propria casa e che si sentono rispondere che è un modo, magari un po' eccessivo, di manifestare il proprio amore.

E' intollerabile che il Parlamento ignori la voce delle donne e diventi così complice dei violentatori, rifiutando di mettere in atto strumenti forse non sufficienti, ma senz'altro condizione prima per superare questa realtà delle donne ma con esse di tutta la società. Chiediamo ai mass-media, stampa, RAI-TV di contribuire a formare un'opinione pubblica che preme perché non si verifichino ulteriori ritardi. Operare in senso contrario significa diventare complici o per lo meno conniventi. Chiediamo ai partiti l'impegno preciso a far approvare la legge sui reati sessuali entro il corrente anno 1983.

LAVORO

Nella conferenza stampa tenuta dal Tribunale 8 Marzo il 18 gennaio 1983 abbiamo denunciato il decreto legge 10 gennaio 1983 deliberato dal governo Fanfani che colpiva gravemente le lavoratrici madri in

quanto tagliava le indennità di maternità previste dalla Legge 30 dicembre 1971 n.1204. E esso, lungi dal poter alleviare la crisi economica, introduceva un inammissibile criterio di "privatizzazione" della maternità, della quale veniva disconosciuta la funzione e il valore sociale in contrasto con gli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione. In quella protesta molte donne si sono unite a noi ottenendo la rinuncia da parte del governo al decreto che non è più stato presentato al parlamento per la conversione in legge. Ma quanto è avvenuto non va dimenticato.

Un altro articolo "caduto" per la protesta dei lavoratori escludeva il pagamento del primo giorno di malattia che era punitivo per le donne più soggette a brevi assenze sia per assistenza a familiari sia per mestruazioni dolorose. Lo stesso decreto penalizzava i titolari di pensioni minime e viventi in un nucleo familiare, abbassando così il pur modestissimo livello di autonomia delle persone anziane, in particolare donne, in maggior numero titolari di pensioni sociali o di lavoro minime.

Inoltre la legge sulla finanza locale, introducendo costi per i servizi sociali integrativi dei compiti di solidarietà familiare sì da renderli inattuabili se non dai ricchi, ha l'effetto di obbligare le donne a svolgere queste funzioni che dovrebbero essere condivise fra i componenti della famiglia.

Inoltre la legge finanziaria ha bloccato al livello - già scadente - dello scorso anno i finanziamenti per la legge n.194 sull'interruzione volontaria della gravidanza e per i consultori.

Ma il più grave dei provvedimenti in questa operazione politica di oppressione di soggetti ritenuti deboli o marginali, in particolare le donne, è quello che ha introdotto la possibilità di assumere il 50% dei lavoratori per chiamata nominativa nei casi in cui, in base alle norme prima vigenti, sarebbe stata necessaria la chiamata numerica. La diretta conseguenza sarà una drastica riduzione delle assunzioni di personale femminile poiché le aziende ritengono il costo del lavoro della donna superiore a quello dell'uomo per la sua "tradizionale funzione familiare" e il suo ruolo di "servizio sociale" nell'ambito della famiglia.

Per denunciare questa situazione che viola gravemente il principio di parità di trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, abbiamo presentato una "plainte" alla Commissione delle Comunità

Europee per la violazione della seconda direttiva CEE in materia di parità.

In questa occasione di incontro con le donne vogliamo in primo luogo pretendere l'assoluta uguaglianza con l'uomo: e siamo ben lontane dall'ottenerla, nei fatti, non ostante la legge n. 903 del 1977 abbia abrogato e reso illegittima ogni differenza di trattamento fra i sessi in materia di lavoro, e nonostante la legge di riforma del diritto di famiglia abbia introdotto il principio della ripartizione fra i coniugi del lavoro domestico in rapporto a quello extradomestico e della proprietà comune dei beni acquistati (ciò che dà valore economico al lavoro della moglie casalinga).

Su queste premesse, considerate punti fondanti la questione della donna in rapporto al lavoro,

D E N U N C I A M O

le istituzioni governative e sociali perché non applicano, o applicano troppo lentamente o non difendono in modo adeguato, quei diritti che spettano alle donne per la Costituzione Italiana e che le donne si sono conquistati con le loro lotte e sono ormai patrimonio comune della nostra società. Perché questa denuncia non sia intesa come un pianto delle donne su se stesse (interpretazione di comodo che il Tribunale 8 Marzo non intende avallare), ma come il punto centrale per passare dalla parità alla uguaglianza; meglio ancora: parità + uguaglianza dal momento che non intendiamo rinunciare a quanto di positivo è stato raggiunto con la legge di parità, chiediamo:

1) Abbattimento del modello maschile quale misura di parità - non parità col modello uomo, ma uguaglianza dentro una società e una cultura sempre più capaci di "sessualizzare" il lavoro e i rapporti sociali. Per questo:

- corsi di qualificazione e aggiornamento, tests per l'ammissione al lavoro nel rispetto del diverso modo di approccio che la donna ha con le cose e con la cultura; più concretezza e meno teoria astratta; finalizzazione più precisa delle prove al lavoro al quale si chiede di accedere; più spazio alla "intelligenza" dei sentimenti e delle emozioni. Se ne avvantaggerebbe l'intera società;
- revisione culturale, etica e pragmatica dell'istituto familiare per il raggiungimento della effettiva uguaglianza dei diritti-doveri dei coniugi, dei bambini, degli anziani a esercitare e ricevere ogni aiuto

necessario alla vita, offerti in alternanza dalle persone che lavorano, indipendentemente dal sesso e - dove possibile - dall'età (legge che regola l'assistenza al bambino da parte di entrambi i genitori). Questo diritto-dovere non deve essere delegato alla buona volontà dei singoli, ma tutelato e difeso per legge ed entrare nello statuto dei lavoratori;

- dislocazione e moltiplicazione dei servizi (nidi, ecc.) nel quartiere e presso i luoghi di lavoro in modo da venire incontro alle necessità del lavoratore, sia esso la madre o il padre che svolga lavoro casalingo.

2) Riconoscimento della professionalità della donna. L'approccio delle donne al lavoro è diverso, dopo il femminismo, anche per quante non hanno fatto questa esperienza politica. Si sente il bisogno di una maggiore professionalità unita a una maggiore duttilità e creatività operativa. Anche qui il modello maschile ha costretto le donne lavoratrici a competere con l'uomo diventando spesso perfezioniste e puntigliose, rinunciando a sentirsi ed esprimersi come donne; e nello stesso tempo sottoposte a umiliazioni e frustrazioni. La coscienza di valere almeno quanto l'uomo, ma di non voler lavorare come lavora lui, spinge la donna alla ricerca di una sua professionalità che la società è tenuta a riconoscerle e aiutarla ad acquisire. Troppo spesso alle donne viene proposto, e esse accettano, un lavoro al di sotto delle loro capacità culturali e operative. Per cui chiediamo il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli di cultura acquisiti dalla donna sia nella scuola che in altri luoghi di acculturazione: università delle donne, giornalismo femminile, training psicanalitico di autocoscienza, autogestione, ecc..

3) Immettere nella legislazione le cosiddette "discriminazioni positive" nei confronti della donna.

Questi strumenti sono già in atto in molti paesi della CEE oltre che negli Stati Uniti, e sono allo studio della CEE per l'integrazione nel lavoro delle donne e di altri gruppi minoritari. Tali "discriminazioni positive" hanno le caratteristiche di essere temporanee e con valore retroattivo al fine di far recuperare alle donne quanto hanno perso per le "discriminazioni negative": un correttivo alle ingiustizie secolari e tendono a far raggiungere più velocemente la parità e l'uguaglianza. Perciò **chiediamo:**

- riaprire i concorsi di qualsiasi tipo per le sole donne oltre i limiti attualmente stabiliti;
- eleggere per le donne sedi dislocate in varie città per quei concorsi che si svolgono solo a Roma, in

modo da non costringere le donne a sacrificare il lavoro alla maternità o la maternità al lavoro;

- rendere possibile alla donna il passaggio ad altre mansioni o al part-time purché le venga assicurato il rientro nella situazione precedente senza perdite né di tipo economico né di avanzamento di carriera.;*
- creare, all'interno dei sindacati e delle singole strutture di lavoro, commissioni di controllo per l'attuazione delle "discriminazioni positive";*
- determinare le quote per la partecipazione femminile al lavoro; sempre e dovunque avere la parità numerica tra donne e uomini per l'assunzione al lavoro; alzare la quota per le donne (più posti alle donne che agli uomini) in quei campi di lavoro dove per "tradizione" è difficile alle donne entrare, così che la presenza femminile è ancora così bassa da non permettere l'esercizio di quella influenza e di quella parte di potere che le donne possono e vogliono usare per il raggiungimento della uguaglianza tra i sessi.*

M A T E R N I T À '

Riproponiamo la "Carta della partoriente" che il Tribunale presentò nella sessione del 1982.

Questa carta ha fatto e sta facendo un suo cammino, forse un po' sotterraneo, più culturale che istituzionale.

Mentre non possiamo non essere contente di questa penetrazione, temiamo l'affossamento delle idee e delle iniziative in campi troppo specifici, mentre le istituzioni continuano il loro cammino spesso negligente.

La Carta della partoriente è uno strumento di lotta e in suo nome denunciavamo lo Stato e in particolare il Ministero della Sanità che, nella applicazione della legge 194, tende a ridurre la maternità e la sua eventuale interruzione a un fatto da "ospedale" facendo del partorire sempre più una malattia da medicalizzare. Tutta la parte della prevenzione e della educazione sessuale, che pure ha largo spazio nella 194 e che le donne hanno sempre considerato una loro conquista sul cammino della liberazione dall'essere madre per forza, viene inattesa o abbandonata alla buona volontà di singole persone. In questo modo lo Stato viene meno alla sua funzione etica e pedagogica intesa a governare con tempestività ed equità la società cui è preposto.

*Già dalla 2ª sessione del Tribunale 8 Marzo, dedicata a **Donna e Medicina**, denunciavamo "una forma di mancanza di rispetto nei confronti della donna, soprattutto per quanto riguarda il parto o interventi negli*

organi sessuali, che trasportano all'interno delle strutture mediche ruolizzazioni e pregiudizi generalizzati nei confronti della donna". E, fra altre cose, proponevamo una carta dei d i r i t t i della partoriente, che è stata poi presentata nella sessione 1982 del Tribunale, e tana formazione professionale del personale medico e paramedico.

Nella Carta per i d i r i t t i della partoriente presero corpo queste proposte che riassumiamo:

D I R I T T I

Diritto a essere informata: sulla prevenzione; sullo suo stato di salute ed eventuali cautele da adottare; sull'andamento della gravidanza; sull'alimentazione; sui farmaci; sulla sessualità in gravidanza e durante i l puerperio; sull'andamento del travaglio e della fase espulsiva.

Diritto a partorire un figlio sano attraverso: un'accurata igiene prenatale e indagini diagnostiche su eventuali infezioni pericolose per i postumi neurologici o su condizioni socio-ambientali e metaboliche che predispongono al danno cerebrale fetale; misure contro la nascita prematura; screening su eventuali compromissioni fetali; attenta assistenza medica, umana, psicologica durante i l travaglio e i l parto, uso e non abuso del monitoraggio.

Diritto a essere creduta e ascoltata

Diritto a essere rispettata: -nella persona: (riservatezza e privacy): informazione su corsi di preparazione al p a r t o con metodi diversi (consultorio o altre strutture); - nel corpo: prima della somministrazione di farmaci o trattamenti, deve essere informata di qualsiasi effetto connesso, diretto o indiretto, rischio o pericolo per l e i o per il nascituro, e di terapie alternative.; - negli affetti: diritto di essere accompagnata durante i l travaglio e il parto da persona da lei scelta; - nella sua condizione di madre: diritto di chiedere che i l b a m b i n o sia posto, seguito e accudito accanto al suo letto e nutrito secondo le sue esigenze, piuttosto che secondo g l i orari ospedalieri; - nelle sue esigenze psicologiche e in quelle del suo nucleo familiare: diritto di essere informata se esistono problemi o difficoltà accertati o sospetti, presenti o futuri, sulla condizione di salute sua e del bambino.

Diritto a consultare la propria cartella clinica e quella del bambino, con i nomi di coloro che si

sono occupati di lei e del bambino e ad esigerne copia della cartella a conclusione della degenza.

Diritto a ricevere informazioni e un primo addestramento pratico per la cura del bambino.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'équipe medica e paramedica dovrà avere una omogeneità professionale e, oltre alla preparazione specifica, acquisire una valida preparazione psicologica ed avere un aggiornamento costante e specifico sulle tecniche per partorire, sulla gravidanza, sul parto, sulle tecniche analgesiche, chimiche e non, sulla psicologia e i bisogni della donna e del neonato. Le nuove conoscenze dovranno essere oggetto di studio interdisciplinare (ostetricia, pediatria, neonatologia, scienza dell'alimentazione, psicologia, ecc.).

Dovranno essere promosse ricerche scientifiche sul dolore del parto, non per somministrare nuovi analgesici, ma per analizzare il grado di consapevolezza di ogni donna; la sua preparazione fisica e psicologica; le posizioni del corpo più adatte per lei; l'ambiente più idoneo per diminuire paura, tensione, dolore; - le persone e i modi di intervento che tengano conto delle reazioni individuali e collettive delle donne (soglia del dolore, influenzabilità, vissuto specifico femminile, ecc.).

CATTEDRE DI GINECOLOGIA, OSTETRICIA E PEDIATRIA.

La specializzazione in ginecologia abiliterà soltanto alla risoluzione chirurgica o medica della grande patologia ginecologica, mentre la specializzazione in ostetricia abiliterà alla condizione del parto-nascita eutocico' e distocico incluso il parto cesareo e alla risoluzione medica e chirurgica della 'piccola patologia ostetrica e ginecologica compresa l'interruzione di gravidanza.

All'interno dell'ospedale la cattedra di ostetricia e la cattedra di pediatria lavoreranno in stretta collaborazione e i reparti dovranno essere unificati.

Con queste proposte intendiamo spingere la ricerca e l'azione delle donne attorno al problema della maternità, che rischia nell'attuale momento economico e politico di perdere il suo spessore sociale ed essere riaffidato alla donna ghettizzando la madre e il bambino nella zona marginale del privato.

SALUTE

Le testimonianze-denunce pervenute evidenziano discriminazioni specifiche nei confronti delle donne che riguardano non la malattia, ma la loro condizione di "malate". Le più significative riguardano:

1) La violazione dei principi della convivenza civile tra cui il diritto al rispetto, all'informazione, alla credibilità.

2) La diffusa solidarietà fra giudici e medici, che si traduce in omertà tra un uomo e un altro uomo o meglio tra due istituzioni in cui il potere maschile si esprime, per cui anche le più gravi violazioni di norme tecniche vengono qualificate come "errore trascurabile" che comporta l'impunità dei medici, quasi una "licenza di uccidere".

3) Una forma di potere diffuso o strapotere del medico che si esprime soprattutto nel conservare l'ignoranza del degente sulla malattia, con particolare riferimento alle malattie ginecologiche.

4) Il permanere della secolare identificazione della donna con il suo apparato genitale e la sua funzione riproduttiva che comporta una "localizzazione" del pregiudizio nei suoi confronti per cui le violenze e le discriminazioni avvengono soprattutto quando t a l i sfere vengono chiamate in causa.

5) La non corretta informazione fornita dalle autorità competenti sia ai medici che alle utenti sui rischi e gli effetti collaterali dell'uso di farmaci per la contraccezione e la menopausa (v. bollettini di informazione sui farmaci distribuiti ai medici di luglio-agosto 1979 del Ministero della Sanità).

6) Il far ricadere la malattia di altri membri del nucleo familiare sulla donna, soprattutto quando il malato è un bambino o un anziano. La donna di fatto supplisce a carenze della società nei confronti della cura e

Questo problema si acuisce quando riguarda l'handicap e la malattia mentale. La donna si trova in una situazione di solitudine e abbandono, con l'isolamento degli stessi malati ai quali non arriva il sostegno di strutture alterative, come previsto dalla legge 180 sulla malattia mentale. Così accanto ad un malato lasciato senza sostegni e con persone che ne possono approfittare,

c'è una donna su cui ricade il carico, spesso al limite della tollerabilità fisica e psichica.

Su queste tematiche siamo intervenute nella 2^a sessione del Tribunale 8 Marzo nel 1981.

Oggi come allora chiediamo:

- la denuncia da parte delle donne dei comportamenti dei medici contrari alle leggi civili e penali e alle norme della civile convivenza;

- la denuncia politica di tutte le assoluzioni dei medici sotto il profilo dell'errore scusabile;

- l'intervento del Tribunale 8 Marzo per raccogliere denunce, anche attraverso un servizio di assistenza legale organizzata che sia veramente dalla parte della donna, nonché attraverso la

costituzione di parte civile nei processi in cui sia parte lesa una donna;

- che il Ministero della Sanità dia la più ampia pubblicità ai risultati dei controlli effettuati dall'Istituto Superiore di Sanità sia sui contraccettivi che sui farmaci usati in menopausa;

- che venga autorizzata la vendita di una gamma più vasta di contraccettivi vaginali, come già avviene da anni in altri paesi;

- che si facciano controlli attraverso gli organismi competenti riguardo la sicurezza contraccettiva e

l'innocuità e che si segnalino alla donna gli eventuali rischi nonché la data di scadenza del prodotto;

- che i fogli illustrativi dei farmaci a base di estrogeni rechino l'avvertenza sul rischio di carcinoma dell'endometrio;

- che venga promossa una campagna d'informazione corretta dei medici e delle utenti.

G I U S T I Z I A

Il diritto alla giustizia, a far applicare la legge nel caso specifico ricorrendo al giudice, è per le donne spesso irraggiungibile. Tagliate fuori da forme di comunicazione sociale, soffrono della mancata conoscenza dei loro diritti e ancor più della mancata coscienza di avere diritti.

E' poi difficile individuare quali possono essere i mezzi di tutela, e ancor più attingere ad essi; e qui l'ostacolo non è più tanto culturale e sociale, quanto economico.

Sono poche le donne che hanno raggiunto l'autonomia economica attraverso il lavoro e il più delle volte la loro sussistenza è legata al ruolo familiare e al reddito del marito. Quindi non dispongono di mezzi per mettere in movimento la costosa macchina per difendere i loro diritti e i loro interessi e quindi devono rinunciare ad ottenere giustizia. Eppure la nostra Costituzione all'art. 2 "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", e l'art. 24 dice che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti" e che "la difesa è un diritto inviolabile". Poiché il problema del costo della difesa (quindi del diritto di ottenere giustizia) è generale per tutti i cittadini, per alcuni gruppi di controversie sono sorte forme di organizzazione di assistenza legale come gli uffici delle assicurazioni per l'infortunistica, i sindacati per le cause di lavoro, il Sunia per le locazioni, ecc. ma per la difesa nelle vertenze familiari non esiste nessuna valida forma di organizzazione e sostegno. E ancora una volta ad essere lesa da questa situazione è la donna, quale persona economicamente più debole proprio nell'ambito dei rapporti familiari.

Nella III^a sessione del Tribunale 8 Marzo (3 aprile 1982) abbiamo affrontato, con testimonianze e interventi, il problema del diritto alla giustizia. La sentenza conclusiva si articolava in tre propositi:

1) La Costituzione di centri di consulenza legale organizzati dal Tribunale 8 Marzo e da organizzazioni e articolazioni del movimento delle donne con le seguenti finalità:

d) servizio: i centri devono cercare di ovviare a una realtà di mancata, insufficiente, distorta conoscenza dei diritti e degli strumenti di difesa, sia come esistenza stessa che come contenuto;

e) strumento di socializzazione e consapevolezza collettiva di problemi vissuti come privati che devono essere portati a dimensione politica, sia per individuarne la soluzione, sia per coglierne la discriminazione;

f) momento di contrattualità: sull'esempio della presenza del movimento delle donne nei processi di stupro, si può giungere ad affermare una cultura che superi la discriminazione sessista e produca una nuova "qualità" di giustizia, al fine di applicare le leggi esistenti in modo non discriminatorio;

d) momento di elaborazione teorica sia sul piano normativo che di strategia di liberazione; i centri

come osservatorio per cogliere le aree scoperte dalla normativa con riferimento alla donna.

4) L'estensione della normativa dei processi di lavoro sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio a spese dello Stato ai processi sui diritti personali e familiari, di rilevanza sociale. *Questo con due correttivi: l'elevazione del minimo del reddito per accedere a queste possibilità e la considerazione del reddito **personale** (e non familiare) della donna.*

5) L'istituzione di un Servizio Legale Nazionale: *come al diritto alla salute si è data risposta con il Servizio Sanitario Nazionale, così deve esser data risposta al diritto alla giustizia, perché questo sia garantito a t u t t i i cittadini, con l'istituzione di un Servizio Legale Nazionale.*

A distanza di un anno e dopo più ampia riflessione, mentre si stanno moltiplicando in tutta Italia iniziative sia nell'ambito del movimento delle donne che in altre aggregazioni per creare centri di consulenza, e mentre appare ancora lontana l'ipotesi di costituire uno strumento che garantisca a tutti i cittadini il diritto alla difesa, formuliamo alcune richieste concrete che non richiedono profonde riforme strutturali e che, se attuate, renderebbero più agibile l'accesso alla giustizia.

A) *Rinnoviamo la richiesta di cui al punto 2) sopra illustrato, e con l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro nelle controversie di famiglia e il patrocinio a spese dello Stato per fasce di reddito inferiore, reddito della persona e non della famiglia e con indicizzazione.. La persona potrà avvalersi dell'assistenza di un legale che verrà pagato dallo Stato.*

B) *Alcune lievi modifiche di procedura possono ridurre il numero e l'entità delle controversie e quindi rendere più accessibile l'accesso alla giustizia:*

1 *Nelle cause di divorzio, anziché un giudizio in tre fasi avanti a tre giudici diversi (presidente, istruttore, tribunale) nei casi non controversi si dovrebbe avere una procedura con un solo giudice.*

2 *Nelle separazioni, in caso di contrasto sui rapporti economici, si dovrebbe attribuire al giudice il potere-dovere di assumere informazioni sui redditi dei coniugi per evitare ingiustizie e lungaggini.*

3 *Nelle corresponsioni periodiche (mantenimento, alimenti) dovrebbe essere imposto un adeguamento automatico, per garantire il valore reale dell'assegno ed evitare altre cause per chiederne l'aumento.*

*C) Nell'adozione, dove accade che a genitori poveri, ignoranti e sprovveduti sia tolto un figlio per darlo a coppie benestanti, si dovrebbe introdurre l'**obbligo** del difensore dei genitori naturali in analogia con il difensore d'ufficio nel processo penale. Naturalmente se il reddito è incapiente, dovrà pagare lo Stato.*

D) Dovrà essere introdotto l'insegnamento del diritto nei programmi scolastici di ogni ordine e grado: le regole dell'umana convivenza devono essere conosciute da t u t t i e divenire patrimonio della cultura corrente, in particolare sul diritto privato (famiglia, lavoro, proprietà, rapporti commerciali) e sul diritto penale.

Le conseguenze positive di una preparazione giuridica diffusa saranno riscontrabili a vari l i v e l l i :

- maggiore correttezza nella gestione dei rapporti privati e diminuzione di errori di comportamento e di violazioni di norme che spesso vengono effettuate in buona fede;*
- capacità di risoluzione dei problemi più semplici senza dover ricorrere necessariamente a "tecnici";*
- consapevolezza delle situazioni normali e dei momenti c r i t i c i , delle decisioni da assumere e possibilità effettiva di controllare le decisioni a livello tecnico effettuate da professionisti.*

UGUAGLIANZA

La Costituzione della Repubblica Italiana proclama a l l ' a r t . 3 il principio di uguaglianza fra i cittadini e bandisce o g n i forma di discriminazione fra cui quella fondata sulla diversità di sesso.

Dal 1948 a oggi sono state abrogate molte differenze di trattamento fra uomini e donne della precedente legislazione: n e l 1963 sono state aperte le carriere dell'ordinamento giudiziario e del corpo diplomatico che erano vietate alle donne; nel 1975 è stata introdotta la parità nei rapporti di famiglia e nel 1977 nel lavoro; nel 1983 con la riforma della legge sulla cittadinanza, agli u o m i n i e alle donne è stata riconosciuta la stessa posizione nel ricevere e trasmettere la nazionalità.

Ma ancora sussistono, anche in leggi recenti, differenze di trattamento basate sulla diversità di sesso che cozzano contro il principio di uguaglianza e sono inaccettabili dalla nostra coscienza.

Cognome della moglie

Il cognome, segno di appartenenza a una famiglia e simbolo sociale di identificazione

dell'individuo, si trasmette per via maschile. Il marito trasmette il suo cognome alla moglie che lo aggiunge al proprio, cosicché alla donna sposata viene conferito il simbolo di appartenenza alle due famiglie, chiaro residuo dell'epoca in cui la donna nel matrimonio annullava se stessa per divenire "di proprietà" del marito che le imprimeva il suo marchio con l'imposizione del suo cognome.

Mentre la donna nubile ha un solo cognome, la coniugata ne ha due; e questa è già una forma di distinzione e discriminazione anche fra donne, quasi cambiassero di rango con il matrimonio. E poiché la donna sposata perde il cognome del marito o con il divorzio o con un nuovo matrimonio se vedova, può avere nel corso della vita diversi cognomi e diverse identificazioni.

Oggi, in una società familiare di liberi e di eguali, questo segno sulla moglie deve essere eliminato; certo non ne soffriranno l'armonia né l'unità coniugale che devono fondarsi su argomenti ben più sostanziali, a vantaggio del rispetto verso la donna, considerata non come oggetto che muta la sua appartenenza da una famiglia all'altra - o da un uomo all'altro - ma come persona che mantiene l'identità con cui è nata.

Cognome dei figli

Il residuo di tempi passati in cui i figli erano "di proprietà" del padre mentre la madre era solo uno strumento di procreazione viene ancora perpetuato con l'imposizione alla nascita del cognome paterno. L'escludere in via di principio che la madre possa trasmettere ai figli il suo segno di identificazione sociale significa attribuire alla donna, oggi come ieri, una posizione di inferiorità proprio nel rapporto con i figli in cui è tanto più significativa la sua partecipazione rispetto a quella dell'uomo, e perpetuare il privilegio maschile.

Ciò è tanto più grave in quanto l'attribuzione del cognome del padre avviene non solo per i figli nati dal matrimonio, dove potrebbe essere giustificata con l'opportunità di un unico nome familiare, ma anche per quelli nati fuori del matrimonio. Questi, quando vengono riconosciuti contemporaneamente da entrambi i genitori, assumono il cognome del padre, cosa che di certo non risponde ad alcuna necessità. Quando poi sono riconosciuti prima dalla madre (per cui prendono il nome di lei) e poi dal padre, prendono comunque il cognome paterno, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno.

Questa norma è inaccettabile e va sostituita con altri meccanismi che non escludano a priori la madre. In altri paesi il problema è variamente risolto: in Spagna i figli assumono il cognome sia del padre che della madre; in Inghilterra i genitori stabiliscono liberamente quale cognome attribuire alla prole, come avviene per il nome; nella Germania federale e in Jugoslavia al momento del matrimonio gli sposi decidono quale dei due cognomi diventerà distintivo della nuova famiglia e verrà trasmesso ai figli.

Potestà sui figli

La riforma del diritto di famiglia, applicando il principio costituzionale della parità, ha attribuito a "entrambi i genitori l'esercizio della potestà sui figli minori. Tuttavia una grave limitazione prevede che "se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili". E' questa una grave menomazione della madre che nella realtà dei fatti è la persona direttamente più a contatto con i figli e può trovarsi nella necessità di decidere e affrontare da sola scelte anche urgenti senza la presenza del padre: ciò costituirebbe una violazione di legge! Anche se forse in pratica questa norma viene poco applicata, l'affermazione di principio è inaccettabile e perpetua una inammissibile forma di discriminazione.

Legge applicabile

*Nei rapporti familiari fra persone di diversa cittadinanza (coniugi, genitori e figli) si pone il problema di quale sia la legge che deve regolare i loro rapporti; a questo proposito il nostro ordinamento è ancora nettamente basato sul privilegio maschile. Infatti ai rapporti **personali** fra coniugi che non hanno mai avuto la stessa cittadinanza si applica la legge nazionale che il marito aveva all'epoca del matrimonio, mentre ai rapporti **patrimoniali** si applica la legge del marito anche se durante il matrimonio i coniugi hanno avuto una cittadinanza comune.*

Questo significa che la donna italiana che sposa uno straniero viene privata del suo diritto quale cittadina a vedere applicata la propria legge e obbligata a sottostare alla regolamentazione della sua vita secondo le leggi di uno Stato che le è estraneo. Anche nei rapporti fra genitori e figli di

diversa cittadinanza si applica la legge del padre, ciò che obbliga il giudice italiano a far ricorso alle norme straniere anche per i figli di madri italiane (e perciò italiani anch'essi base alla recente riforma) se il padre è straniero.

E' necessario trovare un'altra soluzione che prescinda dal privilegio maschile: in Spagna quando i membri della famiglia appartengono a Stati diversi si applica la legge della residenza, un criterio obiettivo e rispettoso del principio di parità.

Appellativi

Sul progetto di legge presentato da una deputata DC per abolire gli appellativi di "signora" e "signorina" per le donne a seconda che siano sposate o no, siamo d'accordo. La qualità di "signore" ci compete senza dipendere dallo stato civile, e una maggiore "importanza" non può essere conferita per il legame matrimoniale!

CONVEGNO SU "STRADE EUROPEE PER IL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA"



**TRIBUNALE
8 MARZO**

**CONVEGNO
INTERNAZIONALE**

**STRADE EUROPEE
PER IL DIRITTO
ALLA GIUSTIZIA**

1 - 2 Dicembre 1983
Palazzo Braschi
Piazza S. Pantaleo
Roma

Il Tribunale 8 marzo, nato nel 1979 per raccogliere ed esprimere testimonianze-denunce relative a violazioni di legge e a norme e comportamenti lesivi dei diritti delle donne, vuole affrontare in questo Convegno internazionale svolto in collaborazione con la Commissione delle Comunità Europee, il grosso nodo del rapporto della donna con la giustizia.

Quali strade percorrere per un «diritto-dovere» di giustizia nei confronti della cittadina donna?

Una ricerca comune attraverso l'esperienza del Tribunale 8 marzo e di altre forme e iniziative italiane ed europee nell'intento di giungere a proposte concrete per un nuovo rapporto donna-cultura-giustizia.

In questa pagina bisogna trasportare il programma della pagina a fianco

(Gli atti del Convegno sono stati *pubblicati* nel 1984 da Bulzoni Editore in un opuscolo

"Donna e Giustizia", che riproponiamo integralmente, con interventi essenziali e concisi, rigorosi e veritieri, di valenti esponenti della cultura e delle professioni)

PROGRAMMA

Giovedì 1° dicembre

ore 16,30 Introduzione

Quale cultura per quale diritto

Dibattito

Venerdì 2 dicembre

ore 9,30 Domanda di giustizia e risposte delle istituzioni

Ricerca di nuove strade: esperienze alternative in Italia

Dibattito

Ore 16,00 Ricerche di nuove strade: esperienze alternative in Europa.

Proposte per l'accesso alla giustizia e per un nuovo diritto.

Dibattito

Interventi di

Serena Biolchini
Magda Brienza
Pia Bruzzichelli
Antonietta Carestia
Luigia Culla
Elena Gianini Belotti,
Gioia Longo,
Gabriella Luccioli
Marina Marino
Donatella Martini
Marina Moscato
Danielle Paparatti
Laura Pennisi
Laura Remiddi
Carla Rodotà
Julienne Travers
Alearda Trentin

Partecipano

Centri di consulenza legale, Gruppi di Donna e Giustizia (Ancona, Roma, gruppi dell'Emilia-Romagna, Venezia, Terni e altri)

Comitato promotore per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale

Rights of Woman (R.O.W.), Londra

Gruppo del diritto delle donne, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Oslo, Norvegia

Comité de Liaison des Femmes, Bruxelles

Center of research for european women (C.R.E.W.), Bruxelles



Togliere questa pagina

INDICE

I SEZIONE

Quale cultura per quale diritto

1. Cultura e giustizia di GIOIA DI CRISTOFARO LONGO
2. Il rapporto tra potere legge e cultura di JULIENNE TRAVERS
3. La donna nei modelli culturali dei giudici di CARLA RODOTA'
4. Quale le radici della nostra oppressione di DANIELLE PAPARATTI
5. Accumulare liberazione di PIA BRUZZICHELLI
6. Psicanalisi e giustizia di ELENA GIANINI BELOTTI

II SEZIONE

Domanda di giustizia e risposte delle istituzioni

1. Esperienze di consulenza legale in un consultorio pubblico di ALBA ROSA NECCI
2. Problemi e conflitti della donna lavoratrice di MAGDA BRIENZA
3. Crisi familiare e assistenza legale di MARINA MOSCATO

III SEZIONE

Proposte per l'accesso alla giustizia e per un nuovo diritto

1. Per una nuova assistenza e difesa ai non abbienti di GABRIELLA LUCCIOLI
2. La convivente: una figura non protetta di ANTONIETTA CARESTIA
3. Spunti per modifiche processuali di MARINA MARINO
4. Diritto alla giustizia. Alcune proposte di LAURA REMIDDI

APPENDICE

Panorama dell'evoluzione del diritto per le donne nel 1900

I SEZIONE – *Quale cultura per quale diritto*

Cultura e giustizia - Gioia di Cristofaro Longo

Cinque anni di vita del Tribunale 8 Marzo, di sperimentazione di un'idea che si è tradotta in concretezza quotidiana con tante, tantissime donne che hanno denunciato e continuano a denunciare discriminazioni, violenze, soprusi. Queste donne ci trasmettono un messaggio di cui sarebbe esiziale non cogliere l'importanza: la consapevolezza del valore politico della loro denuncia. Donne di ogni età, area geografica e culturale e condizione economica: donne non collegate ad esperienze di movimento, ma toccate dal femminismo pur tra l'ostracismo generale e la carenza di informazione a tutti i livelli; donne che non solo hanno subito personalmente una violenza, ma anche donne che per la loro professione, attività lavorativa, luogo di abitazione, sono venute a conoscenza di fatti e hanno sentito il bisogno di informare, denunciare in una sede che hanno sentito come propria.

È importante segnalare un aumento di denunce, testimonianza di un processo collettivo che viene delineandosi sempre più e che dà l'indicazione del crescere nella coscienza di ogni donna della non casualità della sua condizione di subordinazione culturale e sociale complessiva: l'aver capito, cioè, che le discriminazioni, le ingiustizie, le violenze grandi e piccole subite nella propria esistenza, sono ciò che le ha cancellate dalla storia.

I modi e i contenuti della denuncia fanno inoltre rilevare la coscienza che la donna ha preso di questo processo di eliminazione di sé come persona, attuato lungo millenni di storia. Denunce di cui si avverte il valore politico che non possono rimanere a questo livello, ma debbono anche mettere in opera fatti, iniziative, idee di soluzione.

Questo il Tribunale 8 Marzo l'ha avvertito sin dall'inizio e, sulla base di questa esigenza, ha organizzato il proprio modo di lavorare. In quest'ottica va letto il senso delle sentenze programmatiche che concludono i lavori di ogni sessione in cui, accanto a una nuova lettura dei fatti che evidenzia gli elementi di discriminazione e di ingiustizia in essi contenuti, si indicano strumenti, iniziative per il loro concreto superamento.

Un nodo in particolare si è mostrato in tutta la sua rilevanza e riguarda il rapporto cultura-giustizia-diritto. Quale giustizia esiste *nei fatti* per le donne? Quali le radici del persistere di discriminazioni nei loro confronti anche in una realtà legislativa che a livello teorico avrebbe dovuto superarle? Quali le difficoltà? Quali i problemi?

Una prima chiara indicazione ci viene dalla testimonianza delle donne. *Anche il diritto ha*

un sesso. Esiste una specificità di discriminazioni nell'esercizio del diritto che precede, accompagna, segue ogni iniziativa di donne in questo campo. Specificità che altro non è che una delle conseguenze del permanere di un pregiudizio culturale, di una discriminazione di sesso, nonostante tutto, che fa sì che le persone, le istituzioni che entrano in contatto con la donna che esercita il suo diritto di giustizia, costituzionalmente garantito, esprimano una cultura che si traduce in comportamenti, atteggiamenti, azioni sostanzialmente omogenei alla cultura di chi ha messo in opera direttamente la discriminazione o violenza che sia.

Nella nostra prima sessione parlavamo di una sorta di *mafia maschile* per comportamenti nei commissariati di P.S. nei confronti di donne picchiate, nei pronto-soccorsi degli ospedali, ai contenuti culturali e alle scelte previste in certe sentenze. Queste difficoltà oggi non solo non sono superate, ma aggravate dall'esistenza ormai patente di un contrattacco generalizzato della «società patriarcale» e rendono ancora più difficile la situazione concreta della vita delle donne. Fenomeno tanto più grave in quanto generalizzato in tutto il mondo.

Decisamente diversa la nuova «cultura» delle donne.

Dal nostro osservatorio emerge una testimonianza del mutamento avvenuto nelle donne nel pensare se stesse e la propria vita. C'è, infatti, un diffuso e profondo rifiuto di sé come oggetto, strumento, funzione; c'è una volontà ferma per ricostruire un'identità globale, complessiva fino ad oggi frammentata, segmentata, «tirata» da disegni, desideri, prepotenze altrui. La richiesta che oggi la donna fa è prima di liberazione più che di emancipazione, invertendo in un certo senso il percorso storico fatto dal movimento delle donne.

C'è però insieme un grido di impotenza o meglio di piena consapevolezza delle difficoltà, degli ostacoli che segnano il cammino. Alla volontà, alla decisione di cambiare la propria vita, le «regole» dei rapporti, corrisponde una resistenza esplicita e implicita, comunque ferrea, che approfittando della condizione oggettivamente debole delle donne, prima fra tutti sul piano economico, tenta di ricacciare indietro tutti i tentativi di mutamento.

Le donne vivono oggi migliaia di microconflittualità che disegnano con molta fatica il loro quotidiano. Quando però queste conflittualità richiedono di investire la società in qualche sua istituzione, quale ad es. la giustizia, la struttura sanitaria ecc., ecco riproporsi ingranditi i termini della diseguaglianza, della discriminazione.

Diseguaglianza di che? La risposta è una: *diseguaglianza di potere*.

Potere in che senso? Siamo abituati quando parliamo di potere a riferirci al potere politico. Ma questo altro non è che un aspetto del potere in senso generale: limitarlo a un certo aspetto è grave errore e soprattutto non consente di arrivare al cuore del problema. L'analisi di una

diseguaglianza tra le più vistose e antiche permette di approfondire la riflessione sul potere.

Il significato etimologico di questa parola ci illumina e ci dà il senso, lo spessore, l'ampiezza del problema. Potere, infatti, significa *poter essere*. Le donne che denunciano al Tribunale 8 Marzo ci danno la drammatica testimonianza di non *poter essere*. Le motivazioni profonde individuabili nella richiesta di separazioni, pensate in tanto tempo, meditate, respinte, decise quando proprio si ritiene superata la soglia della sopportazione, sono la denuncia di una condizione in cui *non si può essere*. Non può, anzi si *deve fare, svolgere* funzioni, esercitare ruoli, prescindendo però dall'essere.

La donna richiede oggi di poter essere, di esistere in quanto donna, non può prescindere dal riconoscimento della sua identità complessiva, dal riconoscimento di sé come persona.

La rivendicazione di una cosa tanto ovvia sembra impensabile e anacronistica, ma ovvia non è, come dimostrano le vicende parlamentari della proposta di legge contro la violenza sessuale. Il 25 Gennaio 1983 infatti, è stato approvato con 237 voti favorevoli, grazie anche a vistose assenze per le quali esistono le medesime responsabilità, un emendamento (il famoso emendamento Casini) che ricollocava il reato di violenza sessuale tra i «Reati contro la morale e il buon costume» anziché tra i «Reati contro la persona». Era questa la prima fondamentale innovazione del testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia della Camera sulla base dei progetti di legge presentati dai partiti e di quello di iniziativa popolare del movimento delle donne e sostenuto da ben 300.000 firme. Che cosa si è voluto negare approvando questo emendamento se non la donna persona?

Poter essere significa innanzitutto possibilità di scegliere, decidere, de-terminare condizioni e modalità dell'essere, progettare, essere soggetti attivi di confronti, scontri, vittorie, sconfitte. La violenza fisica, la violenza sessuale, la violenza psicologica, la violenza economica, la violenza nei posti di lavoro, la violenza che nega il lavoro, la creatività, la possibilità di esprimersi, sono tutte riconducibili ad una violenza unica: quella di impedire di essere, di potere essere e quindi di potere.

Questo spiega la varietà delle violenze e delle discriminazioni: gravi o meno gravi, in tutti i campi, privato, pubblico, sociale e soprattutto la loro durata nel tempo. Le storie delle donne sono sempre storie di anni, decenni, con radici lontane e destinate a continuare, a riprodursi.

Proprio rispetto a questa situazione il diritto appare nella sua limitatezza. L'applicazione di una norma presuppone una fattispecie precisa, definita nel tempo e nello spazio. Il più delle volte i fatti che riguardano le donne non sono precisi, o facilmente precisabili, ritagliabili, perché sono fatti che investono una vita e i modi di vivere questa vita, riguardano tanti

aspetti che tra loro sono correlati, interagiscono. Di qui anche le difficoltà di applicazione del diritto a una donna, diritto pensato e rapportato a una condizione maschile, creazione ed espressione di una cultura patriarcale. Di qui anche il senso di estraneità, di rapporto difficile e conflittuale delle donne con il diritto e, più complessivamente, con il mondo della giustizia. L'analisi anche del tipo di controversie che più interessano le donne ci conferma questa indicazione. Controversie relative ai rapporti interpersonali e familiari, settore vistosamente tra i meno protetti a differenza di altri che «interessano» di più gli uomini, dall'infortunistica stradale per la quale esistono le Assicurazioni, alle cause in materia di lavoro per le quali interviene il Sindacato, allo stesso contenzioso sulla casa per il quale sono state create apposite associazioni quali il SUNIA e l'UPPI. Questo rende ancora più debole la donna che si trova costretta ad adire la giustizia sapendo di dover affrontare spese ingenti che spesso proprio per la situazione che vuole superare non è 'in grado di sostenere. A una negazione corrisponde di necessità un'affermazione: e puntuale troviamo l'affermazione legata alla negazione di potere. Alla assenza, infatti, di potere nel senso più generale e comune a tutte le situazioni private, sociali e pubbliche, troviamo l'esercizio del *possesso*.

Anche qui il significato etimologico ci soccorre e ci illumina. Il dizionario dice che possesso può significare: «il *potere di fatto su una cosa che non implica necessariamente il titolo di proprietà*». La parola deriva dal latino «*possessio*» che a sua volta deriva dal verbo «*possidere*» che è la risultante di *pote-sedeo*. *Pote* nel senso di potente, capace, possibile e *sedeo* nel senso di siedo, anche nel significato di sedere in Consiglio, occupare un posto.

Questa analisi, pur sommaria, ci dice qualcosa in più della semplice parola intesa nel senso comune del linguaggio parlato. Ci riporta, infatti, non solo all'elemento di limitazione, di coartazione della libertà altrui, ma anche ci illumina sulle modalità prefigurando qualcuno che sta sopra, che vuole sostituirsi, annullare la personalità dell'altro, assimilarla con le buone o con le cattive ai propri desideri, ai propri progetti.

E' così molto chiaro il nostro cammino. *Da oggetto di possesso a soggetto di liberazione*. Non saremmo qui se questo cammino, anche se con grandi difficoltà e conflittualità, non fosse in atto. Noi siamo il frutto di questo cammino, che richiede decisione e determinazione. Un campo molto importante di affermazione del cammino è proprio quello della *giustizia*. Andare alla radice di questa realtà significa individuare i legami e il processo di continua osmosi che si determinano all'interno del rapporto cultura-diritto-giustizia. Si crea, infatti, una circolarità, un processo di reciproca alimentazione tra i vari aspetti all'interno del quale si registrano a seconda dei casi le rotture, le resistenze, le permanenze culturali che segnano la

nostra vita quotidiana e che si traducono in *ingiustizie* e in negazioni del *diritto di giustizia*. Nel diritto alla giustizia non sono scindibili due aspetti:

- a) uno *teorico* che consiste nell'identificazione a livello individuale e collettivo degli elementi culturali di trasgressione rispetto al sistema di valori di riferimento del gruppo di cui si fa parte, in una parola a ciò che è male rispetto a ciò che è bene;
- b) uno *operativo* che consiste nel far discendere dal momento dell'identificazione dell'azione trasgressiva, fatti, comportamenti atti a ripristinare una situazione di giustizia e a riparare, per quanto e nei modi possibili, il danno provocato, a cominciare dal riconoscimento dell'ingiustizia stessa.

Come si caratterizzano e in che misura sono presenti i due aspetti nel vissuto delle donne?

In questi anni abbiamo raccolto ampia testimonianza di una realtà che:

- a) a livello teorico-formale (Costituzione, leggi, contrattazioni collettive) riconosce un diritto alla giustizia generalmente non discriminato;
- b) a livello teorico-informale la cosiddetta «*communis opinio*» espressa in contesti diversi, dalle conversazioni private ai temi culturali diffusi dai mass-media, indica una concezione culturale tendenzialmente non discriminante anche se con molti *se* e *ma*, grazie anche alle modificazioni culturali prodotte dal femminismo;
- c) a livello di pratica quotidiana invece devono essere riconosciute le enormi resistenze culturali dalle quali derivano comportamenti individuali e collettivi profondamente lesivi del diritto alla giustizia e che producono un'infinità di ostacoli di carattere psicologico, giuridico, sociale e politico che caratterizzano il quotidiano delle donne.

Perché tutto ciò? Perché nonostante tutto la cultura tradizionale continua a prevalere, perché il superamento di una cultura sessista in cui non dovrebbe esserci un inferiore e un superiore, un subordinato e un dominatore, un oppresso e un oppressore, significa da parte del superiore, del dominatore, dell'oppressore la rinuncia ai propri privilegi, al proprio potere. E questo fatto non avviene certo in modo pacifico. L'uomo singolo o l'istituzione creata, pensata, gestita da uomini, tende più o meno consapevolmente, a seconda dei casi, a ribadire gli assi culturali del sistema di valori che legittima i propri privilegi e a comprendere, giustificare comportamenti lesivi dei diritti delle donne fonte di numerose ingiustizie.

In questa tensione che porta la donna ad affermare il proprio diritto di giustizia e l'uomo a conservare i propri privilegi, si snoda il cammino della liberazione.

Il rapporto tra potere, legge e cultura – Julianne Travers

Recentemente il supplemento alla rivista «Noi Donne» ha pubblicato la storia di una ragazza di 15 anni violentata da un gruppo di teppisti; la ragazza, insieme alla sua famiglia, denuncia i ragazzi, ma la Corte li assolve. Due anni dopo la madre della ragazza va a un dibattito sulla legge contro la violenza sessuale e interviene a raccontare la sua storia, aggiungendo che lo stesso gruppo di stupratori continua a violentare altre ragazze. La madre chiede alle donne che hanno organizzato il dibattito *«come potete chiedere a queste nuove vittime il coraggio di denunciare le violenze subite, quando i responsabili vengono poi assolti e tornano a compiere le stesse infami imprese? Io lo avevo fatto per mia figlia minorenni, ma poi siamo rimaste sole»*. (Chi di noi non si ricorda che due degli assassini e stupratori del Circeo erano stati precedentemente assolti per stupro da un magistrato che ha motivato la sua decisione affermando che non voleva rovinare la vita di due giovani ragazzi condannandoli per il delitto?). Il giornale «Noi Donne» prosegue nel racconto di questo caso riferendo che, insieme a un gruppo di donne dell'UDI, si sono portati gli stupratori a un nuovo processo, ottenendo questa volta una condanna; ma, oltre a commentare il comportamento pesante e sessista degli avvocati difensori e della polizia, «Noi Donne» nota amaramente che il giorno stesso della sentenza un giornale semipornografico, «Cronaca Nera», esce in edicola con la fotografia della vittima e di sua madre.

Questo caso che ho citato non dice niente che già non conosciamo. Ho voluto comunque riportarlo perché è un esempio che, rispetto all'accesso alla giustizia da parte delle donne, contiene alcuni punti cardine che questo convegno vorrebbe approfondire. Anzitutto vediamo la riluttanza della donna a rivolgersi alle istituzioni di giustizia e perché. In primo luogo, la donna incontra spesso difficoltà nell'approdare alla macchina della giustizia - polizia, avvocati, medici (nel caso della violenza) che la sconsigliano a proseguire. In secondo luogo, se persiste, rischia di trovare magistrati e avvocati - pubblico ministero e avvocato difensore - che a volte danno segni palesi di solidarietà con l'accusato. In terzo luogo, se dopo tutto ottiene giustizia, rischia una specie di penalizzazione culturale in cui si cerca di esorcizzare l'evidenza dell'oppressione della donna attraverso lo stravolgimento della sua immagine, un linciaggio morale e psicologico.

Forse la statua della dea bendata, simbolo di una giustizia neutrale, obiettiva, non ci abitua a pensare ai tecnici del settore giuridico in termini di persone che - come tutti - portano dietro un bagaglio culturale, dei condizionamenti trasmessi da una storia di sessismo, che fa sì che le leggi vengono qualche volta male applicate, o addirittura non applicate. Eppure ricordiamo

che fin dalla sua nascita nello scorso secolo il movimento operaio ha constatato l'esistenza della «giustizia di classe» - cioè un sistema di leggi e di addetti ai lavori non neutrale nei confronti della classe operaia. Nello stesso modo è esistita una «giustizia di sesso», radicata ancora di più in una legislazione secolare contro la donna, una legislazione che ha avuto forza fino a pochissimi anni fa e che, per certi aspetti, come vedremo in altri interventi, vige ancora. Solo adesso stiamo uscendo da un sistema giuridico feudale, che rendeva la donna soggetta all'uomo. Prendiamo alcuni esempi di legge che hanno avallato un sistema feudale nei confronti della donna.

Il concetto della patria potestà in cui tutto il potere decisionale sui figli spettava all'uomo; il concetto dell'abbandono del tetto coniugale dove non era consentito ad una donna di assentarsi dalla propria casa, anche per periodi brevi, senza il permesso del marito; il concetto del potere di correzione in cui l'uomo era l'arbitro violento del comportamento della moglie; tutti questi concetti giuridici sono caduti soltanto otto anni fa, nel 1975. Il concetto dell'adulterio in cui si poteva condannare una donna a due anni di galera, in teoria anche per un solo incontro sessuale con un uomo non suo marito, norma caduta 15 anni fa nel 1968; il delitto d'onore, legge in cui la pena per omicidio era al massimo 7 anni e al minimo 3 se il delitto era commesso dal padre o dal fratello di una donna che aveva una relazione sessuale; il condono dello stupro se seguito dal cosiddetto «matrimonio riparatore», leggi cadute 3 anni fa nel 1980; l'aborto come reato che prevedeva da 2 a 5 anni di galera per la donna che decideva sul proprio corpo, reato abolito 6 anni fa nel 1977.

Queste sono leggi sopravvissute fino a pochissimi anni fa, in un regime di democrazia.

Storicamente le leggi hanno sempre riflettuto le esigenze di chi deteneva il potere, ma con l'avvento della democrazia il potere avrebbe dovuto risiedere nel popolo con leggi che rispecchiassero questo potere, definendo con obiettività e neutralità i diritti e i doveri dei cittadini. Però uno sguardo a queste leggi ci conduce alla conclusione che più che democrazia avremmo dovuto parlare di uomocrazia. Con il lento cambiamento della legislazione riguardante la donna e la sua condizione, entriamo, quindi, in una iniziale fase della democrazia. È una fase in cui la donna dovrà abituarsi a sentire che la legge esiste anche per lei, per garantire i suoi diritti, una fase in cui le donne dovranno trovare operatori e tecnici della macchina della giustizia di cultura democratica e non uomocratica.

In questa ottica il Tribunale 8 Marzo e le sue iniziative costituiscono un segnale molto positivo, essendo studiate dalle donne per creare degli strumenti legali - nuove leggi e mezzi per un accesso assicurato alla giustizia - necessari anche per abbattere una cultura sessista.

Perché c'è uno stretto legame tra culture e leggi. Le leggi danno e tolgono potere agli individui e alla collettività in base alle scelte culturali, e chi non partecipa a questo processo sarà destinato ad essere oggetto delle leggi con poco o nessun potere. È un falso problema dire che le leggi devono seguire l'evoluzione culturale. Si è sentito dire, per esempio, che il delitto d'onore nel sud era un costume culturale, e bisognava cambiare il costume prima ancora di legiferare; ma il delitto d'onore come legge che metteva il diritto alla vita di una donna nelle mani di un fratello o di un padre, non era un costume, era un potere, e la legge che dava questo potere all'uomo era basata su una scelta culturale della collettività maschile. Le leggi hanno sempre seguito e continueranno a seguire le scelte culturali di chi ha il potere - sappiamo che prima le leggi venivano fatte da una monarchia, da una oligarchia, da una classe economica. Oggi le donne, riconosciute detentrici di potere in quanto appartenenti a una democrazia, devono entrare nel processo di legiferare esprimendo le loro scelte culturali. Vediamo che il rapporto tra legge, cultura e potere non è lineare ma circolare. Chi detiene il potere usa le leggi per sancire le proprie scelte culturali e, di conseguenza, per dare e togliere potere. Così le leggi rafforzano il potere di chi le ha fatte. Se tutta la collettività non è coinvolta nel processo del fare e applicare le leggi, avremo uno squilibrio di potere e un progressivo indebolimento di chi non partecipa. In questo momento della storia la donna deve essere assolutamente consapevole di questo. Non dovremo dimenticare il caso di Thomas Jefferson, l'uomo che ha scritto la Dichiarazione di Indipendenza dei Tredici Stati Uniti dell'America all'inizio di una guerra che si era scatenata anche per rivendicare il diritto degli uomini di promulgare le proprie leggi. La prima riga di questa Dichiarazione enuncia: *«Riteniamo evidenti queste verità: tutti gli uomini sono creati uguali con alcuni inalienabili Diritti, tra cui la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità»*. Thomas Jefferson era un latifondista, padrone di una piantagione lavorata da schiavi.

La donna nei modelli culturali dei giudici – Carla Rodotà

«L'Italia unita si fonda sulla diseguaglianza». Inizia così il libro della giurista Anna Maria Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità*, in cui si spiega come le donne lombarde e toscane, diventando italiane, avessero perduto diritti loro concessi dalla tradizione dell'Illuminismo riformatore e tollerante. Alla base dell'Italia repubblicana abbiamo, invece, le proclamazioni della Costituzione sull'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3), sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (articolo 29), sul diritto della lavoratrice, a parità di lavoro, ad avere la stessa retribuzione del

lavoratore uomo (articolo 37). Ma la cultura istituzionale del tempo attribuisce un valore solo programmatico a queste affermazioni, privandole di ogni conseguenza concreta. E questo si riflette nell'immagine della donna e del suo ruolo nella società che si ricava da quasi tutti i documenti significativi di quella cultura, soprattutto dalle sentenze dei giudici in cui le vecchie leggi continuavano ad essere applicate come se la Costituzione non ci fosse.

Ma, forse, per ricordare quali erano i «modelli culturali» dei giudici, la cosa migliore è far parlare direttamente le sentenze.

La Cassazione, il 18 luglio 1955, sostiene: *«Lo sposo ha ben ragione di presumere normalmente la verginità della sposa e quindi di confidare in tale sua integrità fisica e morale. E perciò quando la sposa abbia perduto ante nuptias lo stato verginale, la stessa ha il dovere di ciò rivelare al consorte. Non adempiendo a siffatto dovere, la donna assume un atteggiamento sleale e irrispettoso... sicché il marito che sarebbe stato disposto a perdonare il peccato prematrimoniale spesso reagisce violentemente all'inganno che ha subito»*. La sposa non più vergine, insomma, è merce avariata e il compratore deve esserne avvertito.

La Corte costituzionale nel 1961 giustifica il diverso trattamento penale dell'adulterio della moglie e del marito e respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta contro la norma del codice penale che punisce solo il primo. Infatti *«è innegabile che anche l'adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione dell'unità familiare, ma, come per la fedeltà coniugale, così per l'unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia: in primo luogo l'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale, che, in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale; non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito»*. Solo sette anni dopo, come è noto, fortunatamente i giudici costituzionali accolgono l'eccezione di incostituzionalità e cancellano il reato di adulterio della moglie.

Ma la donna, per i giudici, continua sempre ad essere soprattutto *«madre»*. Anche se la convivenza con il marito è ormai diventata *«intollerabile»* non deve abbandonare i figli,

perché *«la madre rappresenta per i figli il bene, la provvidenza, la legge, in una parola la divinità nella sua forma tangibile onde Federico Nietzsche diceva che la madre più che amare i figli si ama nei figli»* (Tribunale di Enna, 3 aprile 1940). Anche se non espresso con parole altrettanto alate questo concetto è molte volte ripetuto, o ancor più spesso sottinteso, nelle sentenze che hanno come oggetto l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie. Solo, quindi, se *«nell'ambito della casa coniugale sia venuta a crearsi, per colpa dell'altro coniuge, una situazione "abnorme", tale da rendere umanamente insopportabile il prosieguo della convivenza... l'abbandono perde ogni carattere di volontarietà e di illiceità»* (Cassazione, 14 marzo 1962).

La norma che riconosce al marito la qualità di capo della famiglia *«non mira a dare un nome vano, né sta ad indicare una funzione decorativa, ma vuole attribuire un compito di effettivo e reale contenuto»* (Corte di appello di Milano, 20 luglio 1954). Perciò la donna sposata deve essere sottomessa al marito. Il conferimento di una maggiore autorità al marito è diretto *«a salvaguardare la coesione del gruppo familiare: qualunque impulso capace di scuotere tale autorità è illegittimo e rende legittime adeguate reazioni»* (Cassazione, 4 giugno 1941). Come distinguere a questo punto tra esercizio legittimo e abuso della potestà maritale? La giurisprudenza ha alcune oscillazioni. Ma la Corte d'appello di Firenze, il 5 dicembre 1951, giudica lecito *«l'intercettazione da parte del marito di corrispondenza inviata alla moglie da un estraneo, in quanto il marito ha un potere di vigilanza sui comportamenti della moglie, la cui condotta, se immorale o semplicemente irregolare, non può non gettare il discredito sull'intera famiglia ed in primo luogo sul suo capo»*. Ed è giustificato *«il comportamento del marito, il quale, venuto a conoscenza dell'esistenza di una relazione amorosa, sia pure solo epistolare, della moglie con un estraneo la percuote e la caccia di casa»*. Il potere correttivo del marito sulla moglie è ancora ammesso dalla Cassazione nel 1954 e continua ad essere riconosciuto da alcuni giudici fino agli anni '60.

Per quanto riguarda il lavoro della moglie la tendenza prevalente è che, *«se il marito ha la possibilità di provvedere a tutte le esigenze di ordine materiale della famiglia, la moglie non può pretendere di svolgere una propria attività professionale che la distraga dalle cure della famiglia contro la volontà di lui»*: per giustificare la sua condotta deve dimostrare al giudice che le condizioni economiche della famiglia sono *«tali da rendere necessario il suo contributo»* (Corte d'appello di Milano, 20 luglio 1954). Se il marito *«direttamente responsabile del buon andamento della famiglia»* ritiene l'attività professionale della moglie in contrasto con l'interesse della famiglia può vietargliela *«poiché, nel conflitto di*

due interessi, meramente privato e personale della moglie l'uno, di natura pubblicistica l'altro, in quanto inerente alla stessa realizzazione delle fondamentali finalità del matrimonio, quest'ultimo deve prevalere» (Cassazione, 8 luglio 1955).

Anche per essere assunte in una grande impresa, o per continuare a lavorarvi, le donne devono sottostare ad un giudizio sul loro comportamento morale-sessuale e sui loro «*sentimenti religiosi*», garanzia di «*buona condotta*». Nel libro di Bianca Guidetti Serra, *Le schedature Fiat*, sono riportate le informazioni raccolte sulle lavoratrici di un corpo istituzionale dello Stato come la polizia per conto della Fiat. Ecco alcuni esempi:

F.A. (1952) impiegata Fiat Mirafiori... simpatizza per il Pci... risulta che all'atto del matrimonio era in stato di avanzata gravidanza... I familiari... tutti di idee estremiste più o meno moderate... di sentimenti poco religiosi, tanto è vero che la sera del 31 maggio 1950, durante il passaggio della Madonna Pellegrina, si rifiutarono di partecipare con gli altri inquilini all'illuminazione dello stabile: Consta inoltre che al nonno materno venne fatta sepoltura civile con conseguente cremazione...

C. M. (1949) È nubile e madre di una bambina. Simpatizza per i partiti di sinistra, conduce vita piuttosto libera.

P.Z. (1958) Vive sola... di reputazione mediocre. È notoria una sua relazione con un uomo sposato (che sovente l'accompagna a bordo di autovettura).

R.L. (1960) È di reputazione scarsa a causa del suo contegno poco serio e la sua moralità molto discutibile.

La logica che ispira questo tipo di schedatura rispecchia le regole alle quali si vorrebbe che le donne si conformassero. È la logica sintetizzata nella scheda in cui una dipendente Fiat viene definita con evidente compiacimento «*donna di facile comando*»: la donna deve obbedire al «*comando*» del padre, del marito, del fratello, del parroco e anche dell'azienda. Quanto al diritto della donna lavoratrice, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore uomo se ne preoccupano con timidezza i sindacati. È del 16 luglio 1960 l'accordo interconfederale fra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria e Intersind sulla parità di retribuzione, che abolisce ogni qualificazione specificamente femminile e sposta il requisito del sesso dal lavoratore alle mansioni. Molti giudici danno subito di questo accordo un'interpretazione restrittiva. Risputa il ruolo tradizionale della donna: «... ove non si provi che la donna abbia gli stessi oneri familiari che normalmente incombono sull'uomo deve considerarsi legittima una retribuzione inferiore della donna, in quanto per essa la retribuzione deve servire per lo più a provvedere alle sue personali esigenze,

ovvero a recare in famiglia un contributo aggiuntivo».

Anche i riformatori devono tener conto di questo ambiente culturale. La battaglia, vinta solo nel 1963, per sostenere l'illegittimità della norma che consentiva il licenziamento della donna per causa di matrimonio non è stata combattuta invocando i principi costituzionali dell'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, della parità di diritti della donna lavoratrice. È stato, invece, rivendicato il diritto della donna lavoratrice a formarsi una famiglia, richiamando quella parte dell'articolo 37 della Costituzione che afferma: *«Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare»*. E i giuristi democratici hanno dimostrato come questa disposizione fosse violata *«dall'impossibilità per la donna di conservare il proprio posto di lavoro dopo il matrimonio»*. Evidentemente, commenta una studiosa di diritto del lavoro, Maria Vittoria Ballestrero, *«matrimonio e famiglia erano considerati ancora i momenti fondamentali della vita delle donne, e il di-ritto al lavoro era ritenuto più che un bene da tutelare in sé, una parte rilevante (perciò meritevole di tutela) del diritto delle donne di avere una famiglia legittima e di assicurare alla famiglia l'apporto economico del proprio salario»*.

Agli inizi degli anni '60 finisce, comunque, l'ibernazione della Costituzione. E con il disgelo costituzionale cominciano a maturare le condizioni anche di una modificazione culturale. Le innovazioni più consistenti si hanno sul terreno legislativo e su quello della contrattazione sindacale. Abbiamo già ricordato la ristrutturazione dei salari in funzione della parità retributiva e il divieto della clausola di nubilato nei contratti di lavoro. È del 1963 la legge che prevede l'accesso senza limiti per le donne a tutti gli uffici e professioni. Seguono poi l'abolizione del cosiddetto coefficiente Serpieri per la valutazione del lavoro femminile in agricoltura (1964), una nuova legge sul lavoro dei minori che ne separa la protezione da quello della donna (1967), la ratifica della Convenzione di New York sui diritti politici della donna (1967), l'istituzione del servizio nazionale degli asili nido e altre norme di tutela delle lavoratrici madri (1971), nuova legge di tutela del lavoro a domicilio (1973), fino alla legge del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Sul versante del «privato», dei rapporti interpersonali, abbiamo le leggi sul divorzio (1970), sulla riforma del diritto di famiglia (1975), sull'aborto (1978), l'abolizione delle attenuanti per il delitto d'onore e la cancellazione dell'istituto del «matrimonio riparatore», che estingue il reato di ratto e violenza carnale (1980).

Questa attenzione del legislatore è il risultato di un insieme di fattori, dalla nascita delle correnti progressiste all'interno della magistratura al ruolo nuovo che viene assumendo la

Corte costituzionale, alla cultura del femminismo. Vecchie incrostazioni culturali sono così rimosse, ma non riescono ad essere del tutto eliminate. Le sopravvivenze della cultura «tradizionale» sono evidenti negli atteggiamenti assunti da giudici ed avvocati ancora oggi nei processi per violenza sessuale, dove la donna-vittima continua ad essere obbligata a discolarsi. Si ritrovano in alcune sentenze di separazione. Per decidere a quale coniuge addebitare la responsabilità della separazione si considera l'infedeltà della moglie come *«un grave pregiudizio alla reputazione del marito»* (Corte di appello di Roma, 9 marzo 1981). L'orientamento dei giudici a prendere in considerazione i comportamenti successivi alla separazione come cause di addebito formalmente riguarda entrambi i coniugi, ma serve soprattutto a penalizzare la moglie. La stessa recentissima sentenza della Cassazione sull'impossibilità di perseguire penalmente il coniuge economicamente più forte che, dopo il divorzio, non corrisponde gli alimenti sarà magari corretta dal punto di vista tecnico, ma certo costituisce un brutto colpo per le mogli divorziate.

Il riaffiorare nei giudici di atteggiamenti sostanzialmente discriminatori provoca maggiori preoccupazioni anche perché stiamo nello stesso tempo assistendo a un'inversione di tendenza nella legislazione soprattutto per ciò che riguarda servizi sociali e occupazione. Ed è ricorrente la tentazione di considerare la legge sulla parità (imperfetta, criticata, poco e male utilizzata, ma pur sempre una conquista da difendere), insieme alle altre norme «di garanzia» per le donne lavoratrici e per i lavoratori in genere, come *«laccioli»* da sciogliere per consentire le massime produttività delle aziende.

Vorrei chiudere con un confronto significativo e preoccupante. Trent'anni fa un noto giurista, Aurelio Candian, professore di diritto privato alla Statale di Milano, teorizzava *«l'inidoneità della donna alla funzione di giudicare»*. Scriveva che la donna *«... manca della capacità della visione prospettica. Nella sua coscienza non si attua la comparazione, generalmente istintiva, e comunque composita di istinto e razionalità, fra la intensità di un dato interesse e quello di altri interessi antagonisti; senza la quale comparazione... un corretto giudizio giuridico non può venir formulato... ha un abnorme attaccamento a interessi e concetti, fatti di osservazione superficiale o di superstizione... È tutt'altro che raro... un sentimento abnorme di invidia per una donna, tratta improvvisamente, per clamorosa vicenda di delitto e di processo, dall'indistinto della folla anonima e incolore e portata alla triste luce della effimera notorietà... Quel sentimento di invidia si trasforma, più o meno inconsapevolmente, nello spirito femminile talora adduggiato morbosamente dalla monotonia delle opere e dei giorni, in un torbido impulso di rivendicazione e di sanzione... prevale nella donna lo*

stimolo della reazione e apparizione più recente o più toccante, cos'è com'è, con tutto quello che ha di parziale, di unilaterale, di effimero... L'osservazione insegna che in essa è una minore capacità di visione distaccata». Esattamente trent'anni dopo un illustre ginecologo parla di «*sindrome premestruale*». Che resta da fare a questo punto? Solo augurarsi che non si indebolisca la «spinta propulsiva» del movimento delle donne.

Quali le radici storiche della nostra oppressione? – Danielle Paparatti

Da una ricerca che ho effettuato sul campo lessicale e semantico femminile nel '700 in Francia, sono uscite due conclusioni importanti:

- 1) Dal punto di vista linguistico la donna viene descritta o bollata come un bambino, un animale, un vegetale, un cibo o un oggetto.
- 2) Dal punto di vista giuridico, la donna viene considerata come un bambino o un oggetto, mai o quasi mai come una persona.

Svilupperò qui il secondo punto.

Dal lato giuridico la donna, saltando gli stati intermedi di animale, vegetale e cibo, viene considerata come un bambino o come un oggetto; cioè come un'eterna minorenne. In certe province francesi la maggiore età è fissata a 20 o 21 anni, in altre, più numerose, si diviene maggiorenne solo a 25 anni. Comunque, a quest'ultima età, quasi tutte le ragazze sono già sposate e sotto la tutela del marito. Quest'ultimo gestirà in modo sovrano la dote della moglie (terra o capitale) anche se non ha il diritto di vendere o di alienare i beni della sposa.

La vedovanza permetterà qualche volta alla donna di gestire il suo patrimonio ma, in molte province, le si affiancherà un «curatore» o un «tutore» per garantire i figli. Del resto le vedove spesso si risposano, anche entro l'anno di lutto, malgrado il divieto contenuto nel Diritto Scritto. La donna non ha dunque accesso agli averi del «ménage». Il marito le assegnerà ogni mese, come del resto ai figli, una piccola somma per le sue spese personali.

La donna uscirà da questo stato d'«infantilismo» solo nel caso in cui richiederà la separazione personale e di beni; ma il costume condanna tale soluzione e la separazione sarà concessa alla donna solo nei casi di sevizie rilevanti (per le donne di bassa condizione), di insulti e minacce (per le donne di alto rango) o di attentato alla vita (per le donne di entrambi i ceti).

Oltre ad essere nei fatti un'eterna minorenne, la donna dell'«Ancien Régime» in Francia è un oggetto, sia bene (proprietà, possedimento), sia mezzo o tramite. Il padre dispone della figlia a suo piacimento, la «dà in matrimonio» o la «mette in religione». Si dice che lui la «grille», cioè la mette dietro la «grata»; e questa è la sorte che tocca a molte ragazze non maritabili sia perché sono sfigurate dal vaiolo, sia perché il padre non è in grado di costituire loro una dote

sufficiente, sia perché si oppongono ad un matrimonio forzato. Il passaggio di poteri dalle mani del padre a quelle del marito non cambia lo status di oggetto della donna; e questo appare in tre casi abbastanza significativi: i casi di «adulterio», di «aborto» e di «violenza sessuale». Se l'adulterio maschile non costituisce una colpa, il reciproco non è altrettanto vero. Il marito capace di dimostrare che sua moglie lo «tradisce», la può «authentifier», come si dice in linguaggio giuridico, cioè denunciare il fatto davanti ad un tribunale, dopodiché lo sposo offeso farà radere la moglie e la rinchiuderà per un periodo più o meno lungo in un convento o, variante più indulgente, la segregherà in campagna. Nei due casi si tratta comunque di mettere l'oggetto sotto chiave in modo di custodirlo e di ricordargli la sua specificità di bene e di possedimento.

La donna-oggetto del '700 non ha il diritto di disporre del proprio corpo. Non le appartiene. Appartiene di diritto alla società, alla Chiesa e al marito-padrone. Questo appare nel secondo caso, quello dell'aborto detto «criminale». Che non è tale perché sopprime una futura persona ma perché reca danno alla società sottraendole un cittadino, alla Chiesa sottraendole un fedele, e al procreatore, cioè al futuro padre, impedendogli di riprodursi o di generare. In questo caso la donna non viene considerata solo come possedimento maschile ma ancora come mezzo, tramite. L'aborto detto «criminale» costituirà del resto una tale offesa contro il potere fallocratico che verrà punito con la pena di morte.

Un'ultima illustrazione, infine, di questa «oggettivizzazione» della donna, appare nel caso di «violenza carnale». Violentare una donna o, come si dice nel linguaggio del 700, «prenderla per forza», costituisce un reato punito con la pena di morte. Nel caso di una donna sposata, però, si richiedono tre condizioni singolari perché la legge sia applicata:

- 1 - Che la violenza sessuale abbia luogo nella casa del marito.
- 2 - Che il marito non sia complice del o dei violentatori.
- 3 - Che il o i violentatori sia o siano a conoscenza del fatto che la donna violentata è sposata.

SENZA COMMENTI.

Accumulare liberazione – Pia Bruzzichelli

Il mio intervento sarà brevissimo, poco più di un lampo... e speriamo che riesca a illuminare qualche angolino oscuro di quel rapporto tra cultura e diritto che stiamo trattando nella prima giornata di questo convegno «*Strade europee per il diritto alla giustizia*».

Sono nata e cresciuta nel cuore di una società con rilevanti e molteplici aspetti agricoli come quella toscana, e il detto contadino «moglie e buoi dei paesi tuoi» l'ho sentito risuonare

spesso all'orecchio sia per interpretare i rapporti di coppia, sia quale «educazione e iniziazione sentimentale» dei giovanissimi, anche di noi studenti. Direi dunque di ritrovarne dentro di me alcuni spessori culturali. Non si tratta tanto di sottolineare l'avvicinamento tra la donna e il bue (sempre irritante, soprattutto se non si pensi al valore del bue nella società contadina di un tempo). Anzi sono sicura che nessuno oggi penserebbe a un abbinamento del genere (se mai qualcuno mai ci ha pensato), anche perché bisognerebbe dire: moglie e trattore dei paesi tuoi, e si capisce quanto sarebbe assurdo.

Dunque lo spessore culturale non va ricercato in quell'avvicinamento tra due esseri a tutto detrimento di uno dei due. Ma nella funzione vitale e primordiale di cui i due esseri sono insieme strumento e simbolo. E questo messaggio non credo proprio sia ancora superato.

La moglie che dalle sue viscere produce il figlio per l'uomo, e il bue che dalle viscere della terra produce il pane per lo stesso uomo, non sono *suoi* (dell'uomo) solo per il prezzo dell'acquisto o per il lavoro che producono o assicurano (le braccia dei figli per la terra); ma soprattutto perché immersi e scaturiti dal medesimo *humus culturale* del maschio. La sua cultura, quella che lui ha voluto, che lui sostiene e muta a suo piacimento e a suo tornaconto servendosi delle strutture sociali e politiche, specie col «diritto» che si presenta, a volta a volta, come causa o come effetto dei processi culturali e di costume in atto.

Quel «moglie e buoi dei paesi tuoi» è dunque garanzia di fedeltà, sicurezza di non abbandono, fiducia nella continuità. Perché sono *tuo* nel tessuto stesso delle loro vite; vivono perché lui le fa vivere. Il pane come amore e l'amore come pane; dunque la sazietà dei bisogni primari all'origine stessa della felicità.

Non è questo né il caso né il luogo per ricordare quanto tale tipo di società abbia fatto il suo tempo e si presenti sfrangiata e disestata. E neppure quanto le donne abbiano capito e fatto per rifiutarla: ricerca di un proprio modo di essere donna, rifiuto della mediazione maschile, lotta per il diritto alla propria sessualità, per l'espressione del proprio pensiero e via dicendo. Tutto quel patrimonio di lotte che le donne del movimento hanno conquistato per sé e per ogni altra donna. E non si può dire che le cose non siano cambiate in parte. Ma i simboli rimangono bene ancorati e si prestano a servire ancora... in caso di bisogni maschili.

Mi sembra, insomma, sia utile da parte delle donne, prendere una coscienza più precisa, più articolata e operativa (più politica sarebbe il caso di dire), che il rifiuto di essere di qualcuno comporta l'uscita, per sé e per gli altri, da una data cultura e la conseguente necessità di operarne una diversa. E' infatti più facile uscire da una «proprietà» che da una «cultura»: l'essere per sé è il passo *fondante* la liberazione, ma è solo un passo. Credo che questo (del

passaggio verso una cultura nuova) sia l'attuale momento del cammino della donna verso una sua liberazione. Ora il processo per la nascita di culture nuove è certamente la rivoluzione più lunga ma anche la più vera.

Ho detto all'inizio che uno dei pilastri più solidi per tenere in piedi l'antica cultura, e insieme difenderla e tutelarla, è stato il diritto costruito e gestito da una società maschilista. Prendere dunque coscienza del diritto, conoscerlo, imparare ad usarlo, cambiarlo quando è necessario, è per la donna una delle chiavi non solo per comprendere, ma per operare nello spazio storico che stiamo vivendo.

Il diritto è causa ed effetto della dialettica e della interdipendenza tra proprietà-potere e costume-cultura. Dopo aver preso coscienza di un interagire tra loro di questi fenomeni e dei loro effetti distruttivi sulle parti deboli e indifese della società, e in modo particolarissimo sulle donne, non rimane a queste che *accumulare liberazione mettendo le mani sul diritto*. Al fine di ristabilire, meglio forse stabilire per la prima volta (se è vero che non vi sono notizie certe dell'esistenza di società non patriarcali) un po' di giustizia.

Psicanalisi e giustizia – Elena Gianini Belotti

Nel corso delle numerose e animate discussioni per preparare questo convegno, mi ha molto colpita una domanda posta da Laura Remiddi: perché, si chiedeva, le donne si sono appropriate della psicanalisi e non si sono appropriate del diritto? Così come sono diventate psicanaliste o ricorrono allo psicanalista quando ne hanno bisogno, dovranno diventare giudici o avvocate o ricorrere a loro quando ne hanno necessità.

Questa domanda e questa affermazione di Laura mi hanno indotto a riflettere e anch'io ho cominciato a chiedermi perché le donne sono finora rimaste distanti dagli strumenti giuridici, perché hanno sentito estraneo il lessico e il linguaggio legale, perché hanno evitato l'accesso alle possibilità di difesa costituite dalle leggi, perché non si sono appropriate della dimensione culturale costituita dal complesso delle leggi e del diritto, perché non hanno fatto valere i propri diritti utilizzando le leggi esistenti, perché non hanno acquisito familiarità all'uso e al ricorso agli strumenti giuridici? E, di contro, perché invece si sono appropriate degli strumenti di indagine e terapeutici costituiti dalla psicanalisi, sia come analiste sia come “pazienti”, perché non hanno trovato difficoltà a far proprio, a comprendere e utilizzare il lessico psicanalitico, perché non hanno esitato a ricorrere allo strumento psicanalitico quanto invece hanno esitato a ricorrere a quello giuridico? Mi sono infine chiesta: quali legami ci sono tra psicanalisi e diritto, quali ragioni inducono le donne ad accostarsi con tanta dimestichezza

alla psicanalisi e invece a tenersi a debita distanza dalla giustizia?

Devo fare una precisazione: è vero che le leggi varate negli ultimi anni che riguardano le donne sono state il frutto di elaborazioni, rivendicazioni, proposte da parte delle donne, ma queste appartenevano per professione al mondo della giustizia, erano delle specialiste, avvocate e giudici, abituate a maneggiare con disinvoltura professionale gli strumenti del diritto e quindi erano una minoranza qualificata e specializzata dalla quale la maggioranza delle donne era comunque esclusa. Una sola eccezione, peraltro molto significativa, è rappresentata dalla legge sulla violenza sessuale, la cui formulazione è stata frutto di un amplissimo dibattito su scala nazionale per la formulazione della legge, e la presentazione in parlamento è stata preceduta dalla raccolta di 300.000 firme di donne, per cui mi sembra possa rappresentare un chiaro esempio di appropriazione da parte delle donne della conoscenza e dell'uso di strumenti legislativi appropriati.

Ma vediamo le ragioni della familiarità con la psicanalisi e dell'estraneità verso la legge.

Il linguaggio della psicanalisi è specialistico e astratto a prima vista, ma diventa facilmente accessibile attraverso una traduzione: i termini scientifici usati dalla psicanalisi non fanno altro che riferirsi a sentimenti, fenomeni, realtà psichiche, stati d'animo, malesseri che ognuno è in grado di riconoscere perché fanno parte del suo vissuto quotidiano, della sua esperienza di vita e di rapporti.

Il lessico tecnico psicanalitico stabilisce termini specifici che si riferiscono e interpretano, hanno come oggetto la persona umana, cioè se stessi e gli altri, e le donne da sempre sono specialiste “naturali” dei rapporti inter-personali, addette alla cura della dimensione affettiva, delle relazioni con gli altri, abilitate a occuparsi delle persone piuttosto che degli avvenimenti. Se sono per ruolo indotte a occuparsi del campo dei rapporti e quindi hanno sviluppato specifiche attitudini in questa direzione, possiedono già una base importante su cui diventa facile innestare concetti e lessico appropriati e professionali.

Le donne che utilizzano professionalmente la psicanalisi rientrano nel ruolo femminile che impone di occuparsi degli altri, per cui psicologhe e psicanaliste sono soltanto la versione aggiornata dell'infermiera, dell'assistente sociale, della crocerossina, della terapeuta. Esercitano un potere individuale, come fanno abitualmente le donne, nell'ambito dei rapporti, nel chiuso di una stanza; inducono soluzioni individuali al malessere individuale e dunque escludono soluzioni che investano il sociale e ne provochino il cambiamento. La lotta collettiva delle donne per ottenere che cambi il sociale, il mondo esterno, responsabile del loro disagio perché le ignora e non tiene conto dei loro bisogni e del malessere

generato dalla estraneità verso il mondo maschile, della difficoltà crescente di comunicazione con gli uomini, dell'ostilità, chiusura, rifiuto, viene sostituita dalla lotta contro se stesse per tentare di soffrire meno adeguandosi a quanto viene richiesto.

Se non si può cambiare il mondo in cui si vive male, allora per viverci meglio si tenta di cambiare se stessi. Al rapporto conflittuale e faticoso col mondo esterno si sostituisce il rapporto conflittuale con se stessi, le energie proiettate all'esterno vengono impegnate nel racconto di sé, intimo e coinvolgente, nell'indagine interiore. La psicanalisi ha spesso la funzione di ricondurre devianti, trasgressori e recalcitranti dentro la norma, di reintegrare nel suo ruolo la persona divergente e disadattata. Quando le donne si appropriano della psicanalisi in maniera acritica, da un'ottica tradizionale maschile invece che da un'ottica innovativa femminile, non fanno altro che amministrare l'oppressione da oppresse ad altrettanto oppresse. Bisogna però doverosamente aggiungere che ci sono sempre più donne psicanaliste che utilizzano lo strumento psicanalitico dal punto di vista della donna e quindi stimolano un processo di liberazione piuttosto che un processo di adesione al ruolo.

Se l'insoddisfazione delle donne trova soluzione nella psicanalisi in un confronto con se stesse, troverebbe invece soluzione in un confronto reale, con l'esterno se si ricorresse al diritto. Insoddisfazioni e malesseri della vita coniugale, ad esempio, sono spesso il frutto dell'oppressione psicologica e sociale, dello sfruttamento del proprio lavoro, della mancanza di autonomia economica. Così come il malessere e la depressione delle donne separate e divorziate sono spesso il frutto di ingiustizie subite, di espropriazione economica, di necessità di iniziare a guadagnare in età matura, quando nessuno vuole una donna non qualificata che non ha mai lavorato, quando i concorsi sono chiusi a partire dai 35 anni di età, quando le proprietà familiari sono tutte intestate al marito, quando i figli restano a carico della donna e il coniuge non versa gli alimenti. Ma anche malesseri di ragazze giovani derivano spesso da ingiustizie e sfruttamenti e non da un cattivo rapporto con la madre nella prima infanzia, come recitano le teorie psicanalitiche, e quindi troverebbero soluzioni più appropriate nelle leggi piuttosto che nelle sedute psicanalitiche. Quando la donna ricorre al diritto, investe la società del suo problema, quando ricorre alla psicanalisi, investe soltanto se stessa e le proprie responsabilità.

Nella riluttanza delle donne a ricorrere alla giustizia ci sono tutte le ragioni sociali, culturali e storiche che sono state analizzate dalle altre relatrici. Io vorrei aggiungere un'ultima osservazione: le leggi sono state e sono formulate in un linguaggio criptico, per iniziati, astratto, che in parte, come tutti i linguaggi tecnici, ha una sua funzione; ma lo scopo di

fondo è quello di rendere incomprensibile ciò che in se stesso non è, per mantenere il potere di amministrare la giustizia e il diritto nelle mani di una élite, e in questa casta le donne sono ancora una ristretta minoranza.

Il linguaggio psicanalitico è stato decodificato e fatto proprio dalle donne perché si riferiva in maniera scoperta alla sfera dei sentimenti e dei rapporti in cui sono maestre; ma anche quello legale si riferisce alla vita quotidiana che implica rapporti e sentimenti, basta proporsi di decifrarlo in questa chiave. Ma la chiave in più, che già possediamo, è quella specifica dell'ottica femminista, da cui discende un processo di avvicinamento al patrimonio legislativo che è già in corso, in una prima fase per capirlo e farlo proprio, ma in una seconda fase, anche questa già in atto, per opporvisi e per volgerlo a nostro vantaggio. Le donne stanno dunque compiendo un processo di costituzione di una forza di opposizione al corpo legislativo nel suo complesso, non di omologazione ad esso.

Come le donne hanno preteso un rapporto non autoritario con il medico, così lo pretenderanno con il giudice e l'avvocato, non delegando ciecamente il potere di amministrare la giustizia, perseguendola in proprio secondo un'ottica specifica, utilizzando gli strumenti tecnici ma non lasciandosene dominare. E concludo con uno slogan di Alearda Trentini: meno psicanaliste e più magistrate. Che significa più potere pubblico alle donne.

II SEZIONE - *Domanda di giustizia e risposte delle istituzioni*

Consulenza legale in un consultorio pubblico – Alba Rosa Necci

Ho iniziato a lavorare in un presidio consultoriale per un tirocinio pratico di Consulenza Familiare per operatori di consultorio. La mia attività era di tipo psicologico relazionale, ed era rivolta ai problemi della coppia e della donna in specie. L'approccio era di fondamentale importanza nell'affrontare le situazioni in cui le persone si pongono essenzialmente il problema di migliorare le loro relazioni di coppia o di famiglia tramite l'attivazione di processi individuali evolutivi. Trovava però un limite quando le persone cercavano soluzioni giuridiche a problemi o decisioni già formulate o attivate dalla terapia psicologica.

Mi sono trovata a volte stretta dalla impossibilità di mantenere le persone sul piano psicologico e di fornire risposte sul piano giuridico, per limiti di ruolo. Si veniva definendo così, dagli stessi fatti, un bisogno di aiuto di natura giuridica, qualificato dalla necessità delle persone di conoscere i propri diritti-doveri e le vie per ottenerne formale soddisfazione. Da tale bisogno è scaturita nel consultorio la mia funzione di consulente legale, per la quale ho utilizzato interessi recenti e una preparazione anche remota.

Il Consultorio risponde alla domanda complessiva familiare come medium di evoluzione conoscitiva e solutore di problemi, quando affianca agli interventi di ordine sociale-psicologico, ginecologico, pediatrico, quello della consulenza legale.

In questo ultimo settore, con problematiche del diritto di famiglia, dei minori, adozioni, separazioni, divorzi, tutela dei figli naturali, ho attivato interventi attraverso due modalità e momenti operativi: il primo, collettivo promozionale, tende a definire il possibile giuridico e a preordinare i comportamenti con attività di formazione e presa di coscienza, onde favorire, tra l'altro, e soprattutto per le donne, processi di appropriazione dei propri diritti e conseguente possibilità di viverli con consapevolezza e responsabilità. Questo momento rientra nella prevenzione primaria, che è il compito specifico del Consultorio Familiare.

Per realizzarlo in concreto, uso le molteplici occasioni di incontro con le donne che si svolgono in Consultorio, che vanno dai corsi di training per la preparazione al parto, ai corsi sulla contraccezione, agli incontri con le coppie per i problemi dei figli; sto predisponendo un opuscolo che presenta le principali norme sulla parità tra i coniugi, sulla paternità e maternità responsabili, sulla tutela dei figli naturali, sulle separazioni, divorzi, sulle adozioni. Tali azioni si configurano in una prospettiva di sensibilizzazione e prevenzione ad ampio respiro per favorire e stimolare la crescita culturale nel campo del diritto.

Il secondo momento comprende la consulenza diretta alla donna per la definizione e la ricerca di soluzione a problemi specifici, quando c'è in atto un contrasto. In questi casi di richiesta diretta dell'utente, l'operatore consulente legale è chiamato a fornire risposte chiare e orientamenti precisi nel campo giuridico, che tendono a determinare consapevolezza e certezza del diritto sulla cui base le persone possono operare le loro scelte.

L'operatore consulente legale nel consultorio è necessariamente coinvolto in problematiche più ampie di quelle giuridiche e ci si aspetta da lui un ruolo di consigliere psicologico o consiliare tout-court, ruolo che non è possibile disattendere, specie nella fase iniziale degli incontri, essendo spesso la richiesta definibile solo con gradualità e in un clima di sostanziale accettazione. La domanda giuridica viene in prevalenza portata dalla donna a conferma del fatto che la mentalità e la cultura correnti vedono il consultorio solo in funzione loro.

Dai casi trattati ho evidenziato alcuni temi che mi vengono presentati più frequentemente e assumono una connotazione di problemi generali e riguardano: separazioni di fatto tra i coniugi (circa il 40% dei casi); separazioni consensuali e giudiziali (30 % dei casi); affidamento dei figli; tutela dei figli naturali; revisione dei provvedimenti riguardanti l'assegno di mantenimento.

Circa le separazioni di fatto tra i coniugi per loro volontà o per l'allontanamento di uno dei due senza una regolamentazione giuridica, è da mettere in luce la gravità dei problemi che ne derivano per la donna e i figli costretti a pagare la maggior parte dei costi emotivi e pratici.

Quando questi costi diventano troppo elevati (mancata erogazione del mantenimento, arbitrio nella gestione della potestà genitoriale, mancanza di affidamento dei figli, ricatti dell'uomo sulla donna, incertezza sulle attese reciproche) la donna cerca la soluzione legale.

Circa l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, che spesso costituisce l'unica fonte di reddito per la donna e i figli, di frequente c'è l'inadempienza dell'altro coniuge e l'impossibilità di ottenerne l'erogazione completa e puntuale.

Le separazioni, sia consensuali che giudiziali, richiedono una informazione dettagliata dei diritti e doveri reciproci, e delle modalità di approccio al processo, con un'attenzione particolare ai problemi dei figli, alle conseguenze della separazione su di loro. Senza voler mettere in evidenza i motivi che portano alla separazione, che sono di varia natura, sottolineo l'alta percentuale dei casi di separazione di donne che si sono sposate in età minore con dispensa del tribunale, perché in attesa di un figlio.

La consulenza legale svolta in consultorio persegue quindi principalmente una finalità preventiva e informativa. In questa direzione le possibilità sono notevoli e l'esperienza

conferma la validità dell'iniziativa; così abbiamo risposto alla necessità di conoscenza del diritto. Ma ciò non è sufficiente; bisogna passare dalla conoscenza all'azione legale vera e propria nei suoi sviluppi processuali. Ma l'azione legale costa e il suo costo è spesso insostenibile per la donna. Vi è così una frustrazione per l'impossibilità di adire la giustizia, contestualmente all'insorgenza della consapevolezza della possibilità medesima.

Concludo facendo un paragone che rientra nell'ambito consultoriale: come per la salute nel consultorio si fa la prevenzione, e la cura poi è demandata all'ospedale, così per il diritto la consulenza legale costituisce la fase preventiva, la cui fase attiva o azione legale processuale dovrà trovare sbocchi e attuazione in nuove strutture a ciò predisposte.

Problemi e conflitti della donna lavoratrice – Magda Brienza

Sono Pretore a Roma, prima con funzione di Giudice del Lavoro ed ora con funzioni di Giudice Tutelare. Mi limiterò quindi a brevi notazioni sulla posizione della donna nei settori del lavoro e della famiglia, tratte dalla mia esperienza professionale.

In entrambi questi settori abbiamo recenti disposizioni di legge che sanciscono il principio di parità: parità uomo donna in materia di lavoro stabilita dalla legge n. 903/1977 e parità tra i coniugi sancita dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/75).

Non può dirsi però che sussista ancor oggi, nonostante gli anni trascorsi dalla entrata in vigore di tali leggi, una parità sostanziale. Tali disposizioni non sono ancora divenute del tutto diritto vivente. Entrambe queste leggi sono attuazione di principi costituzionali: dell'art. 37 della Cost., secondo il quale *«la donna che lavora ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore»* e dell'art. 29, secondo il quale *“Il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”* (e appare superfluo sottolineare con quanto ritardo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione, che è del '48, è stata varata la normativa di parità. E non è che non se ne sentisse il bisogno).

Non mi sembra sbagliato parlare insieme di queste due leggi posto che i due settori lavoro e famiglia, anche se appaiono e sono distinti, sono però tra loro strettamente collegati proprio in tema di parità se è vero, come è vero, che il principale ostacolo alla parità sostanziale tra i coniugi dipende dal fatto che la donna è legata allo svolgimento del lavoro domestico.

Su queste leggi va ribadito un giudizio in sostanza positivo: si tratta di leggi molto avanzate, se paragonate a quelle vigenti in materia negli altri paesi occidentali. D'altra parte nessuno si aspettava che esse potessero determinare capovolgimenti veri e propri nell'ambito dei processi sociali. Entrambe possono essere perfezionate ed in effetti avrebbero bisogno di

ritocchi diretti a favorire la realizzazione di una parità sostanziale.

La legge n. 903/77 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro ha introdotto importanti disposizioni tese ad eliminare le situazioni di disparità. Di grande importanza sono gli artt. da 1 a 5.

L'art. 1 contiene un divieto amplissimo di discriminazione nell'accesso al lavoro, qualunque sia la modalità dell'assunzione, il settore di attività, il livello gerarchico.

L'art. 5 vieta il lavoro notturno.

L'art. 15 appresta un importante strumento processuale, una tutela urgente e speciale contro i comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli artt. 1 e 5 (accesso al lavoro e divieto di lavoro notturno).

Questa tutela sarebbe stata molto opportuna anche per le violazioni di cui all'art. 3 (disciplina delle mansioni, qualifiche, progressione di carriera) come era prevista nel progetto approvato dalla Camera dei Deputati. Per queste discriminazioni, invece, che sono le più comuni, è necessario ricorrere al giudizio ordinario, le cui lungaggini sono spesso scoraggianti.

Se la legge ha eliminato le disparità giuridiche e formali tra lavoratrice e lavoratore, sono però rimaste disparità di carattere sostanziale poiché la legge, ponendo l'uomo e la donna sullo stesso piano, non tiene conto della specificità della condizione della donna lavoratrice.

Le discriminazioni tuttora esistenti sono sotto gli occhi di tutti: il lavoro femminile è concentrato in alcuni settori della produzione che sono quelli a più basso livello salariale ed a più bassa progressione di carriera. Fin da quando è stata eliminata la differenziazione tra le categorie contrattuali in cui erano inquadrati i lavoratori maschi e le donne, sono state create delle sottocategorie (sottopagate) per le mansioni tradizionalmente femminili. Ciò dipende da problemi strutturali del lavoro femminile (scarsa qualificazione, minore disponibilità e minore mobilità) per situazioni familiari. Esiste poi, ed è gravissimo, il problema dell'occupazione femminile, specie delle giovani e quello del reinserimento nel mondo del lavoro delle donne, esaurita la fase della maternità e della crescita dei figli.

Non basta quindi l'eliminazione delle discriminazioni, ma occorrono misure positive anche legislative, misure di sostegno del lavoro femminile, che tengano conto del fatto che non sempre la donna può sostenere la concorrenzialità degli uomini: ciò sia al momento in cui si instaura il rapporto di lavoro, (la donna è meno qualificata) sia durante lo svolgimento (la donna non può mostrare dedizione particolare al lavoro, essendo vincolata da orari e impegni scaturenti dalla sua situazione familiare).

Occorre quindi una politica del lavoro femminile che si proponga lo scopo di allargare

l'occupazione femminile in campi tuttora riservati ai maschi e di garantire gli attuali livelli di occupazione femminile nei settori tradizionali, esposti alla concorrenza degli uomini.

I settori in cui occorre operare sono quelli della formazione professionale, incentivando l'accesso delle donne ai corsi di qualificazione e in particolare a quelli che consentano poi di ricoprire posti di lavoro tradizionalmente maschili; il settore dei servizi sociali (asili nido, trasporti, assistenza agli anziani, ai malati, agli handicappati, socializzazione del lavoro domestico), il settore delle lavorazioni pesanti e nocive da vietare alle donne o, meglio, ai lavoratori con responsabilità familiari (figli piccoli, familiari a carico non autonomi).

Occorre poi guardare con molta attenzione (e sospetto) alla proposta di compensare in qualche modo il lavoro domestico, rilanciata recentemente dal Vaticano; dato che vi è il fondato timore che alla fin fine proposte del genere non servano ad altro che a far permanere l'emarginazione della donna in ruoli tradizionali. Lo stesso per quanto riguarda il problema del lavoro part-time, per il rischio di ghettizzazione del lavoro femminile.

Molta importanza attribuisco invece alla proposta di creazione di una «Commissione per l'uguaglianza delle opportunità in materia di lavoro» e cioè l'istituzione di un organismo pubblico, ma integrato con i rappresentanti delle forze sociali impegnate sul tema della parità uomo-donna. Questo organismo si occuperebbe costantemente ed in via istituzionale del problema della parità, in grado di raccogliere in ogni momento notizie, denunce eventuali e di svolgere una funzione di controllo capillare sui luoghi di lavoro, intervenendo là dove si verificano discriminazioni, sostenendo le donne ovunque vengano in discussione problemi di parità. Del problema si è occupato un gruppo di lavoro presso il Ministero del Lavoro. Speriamo che questo porti al più presto a risultati concreti.

Sotto il profilo legislativo possiamo dire che una risposta anche se non del tutto adeguata e tuttora perfezionabile, alla domanda di giustizia che viene dal mondo femminile non manca. Per quanto attiene all'istituzione giudiziaria, devo sottolineare che il processo del lavoro, che dovrebbe assicurare una sollecita tutela dei diritti dei lavoratori, non funziona dappertutto per inadeguatezza degli organici e deficienze strutturali, e ciò nonostante l'impegno profuso, fin dall'entrata in vigore della legge processuale, da un gruppo compatto e omogeneo di operatori del settore (giudici, avvocati, personale di cancelleria). I processi del lavoro purtroppo seguono in molti casi gli stessi tempi dei giudizi civili ordinari: e ciò non può che scoraggiare la domanda di giustizia.

Pertanto, in molti casi in cui sarebbe stato possibile alle lavoratrici di utilizzare nuovi strumenti apprestati dalla legge di parità, ciò non è avvenuto. Molte cause che avrebbero

potuto essere proposte sotto il profilo della discriminazione per sesso (nelle mansioni, qualifiche, carriera) sono state proposte come semplici rivendicazioni di qualifica superiore. E ciò anche se sotto il profilo probatorio la causa sarebbe stata di più facile soluzione. In altri termini la legge di parità ha funzionato poco sotto il profilo giudiziario. Scarsissimi sono stati anche i casi di ricorso all'art. 15 (tutela urgente mediante ricorso al giudice del lavoro).

Anche in seno alla famiglia il principio paritario scelto dalla nuova legge non ha trovato piena applicazione pratica sia nei rapporti personali che in quelli patrimoniali tra i coniugi. Una prima osservazione è che il ricorso dei coniugi al giudice per la soluzione di conflitti familiari si realizza molto raramente finché il rapporto tra i coniugi ancora sussiste, e cioè prima della separazione personale. Sono infatti molto rari i casi di applicazione degli artt. 145 e 316 c.c. che prevedono l'intervento del giudice per la risoluzione di conflitti tra coniugi riguardanti la fissazione della residenza o altri punti essenziali della vita familiare e dei conflitti concernenti l'esercizio della potestà in questioni di particolare importanza.

Non so quanto questo fenomeno dipenda da diffidenza (a mio parere non ingiustificata) nei confronti dell'intervento del giudice, e quanto invece dal fatto che ormai il costume è mutato e i coniugi si adeguano spontaneamente al principio di parità. La nuova disciplina paritaria del resto non è nata dal nulla ma ha trovato spazio proprio perché il costume era ormai mutato e la realtà sociale pronta a recepirlo.

Il momento in cui i conflitti tra coniugi giungono davanti al giudice è quello della separazione personale, che prelude allo scioglimento del vincolo matrimoniale attraverso il divorzio. Come giudice tutelare mi occupo della vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni e cioè affidamento dei minori, visite del coniuge non affidatario ai figli, vacanze, ecc..

La mia impressione è che la donna separata non si trova affatto in condizioni di sostanziale uguaglianza col marito. A parte il fatto che la donna è nella coppia il soggetto economicamente più debole, che viene spesso a trovarsi in situazione di vera e propria indigenza nei casi in cui il marito che vuole sottrarsi all'obbligo di mantenimento sia in grado di occultare i suoi redditi (il che avviene ogni qualvolta non si tratti di lavoratore dipendente: gli idraulici dopo la separazione non ricevono più chiamate e non lavorano più) la sua situazione di disagio deriva dal fatto che la donna è la naturale affidataria dei figli minori, e in particolare di quelli in tenera età.

Non ho fatto indagini statistiche, posso affermare che nella stragrande maggioranza dei casi di separazione giudiziale, pronunciata cioè con sentenza, i figli al di sotto degli otto anni sono

affidati alla madre. Nelle separazioni consensuali vanno invece aumentando i casi in cui i figli minori sono affidati al padre, ma vi è la tendenza, deprecabile a mio avviso, di affidare i maschi al padre e le femmine alla madre. È la madre del resto a chiedere l'affidamento dei figli e ciò sia per ragioni culturali (in genere non si ritiene che il ruolo di madre possa essere bene esercitato senza la convivenza con i figli) sia perché normalmente il padre non è ritenuto in grado (e spesso non lo è perché impreparato) di compiere lo sforzo organizzativo per far fronte alle esigenze quotidiane dei figli.

La donna separata viene a trovarsi in una situazione poco piacevole sia nel caso che il marito si eclissi e la lasci sola a sopportare gli oneri non solo materiali, ma anche tutte le responsabilità insite nell'allevare ed educare i figli, sia nel caso che, viceversa, pretenda eccessive intrusioni nella loro vita quotidiana (mentre prima vedevano i figli sì e no per un'ora al giorno pretendono, dopo la separazione, di trascorrere con loro molto tempo, rendendo impossibile un sereno e normale svolgimento delle attività post-scolastiche).

Ancora una parola vorrei dire sugli aborti delle minorenni, che vengono a chiedere al giudice tutelare l'autorizzazione alla interruzione della gravidanza. Queste ragazze pagano piuttosto cara la conquista della libertà sessuale. Quel che più mi colpisce è che spesso, ancora quasi bambine, sono sole ad affrontare un trauma quale è senza dubbio l'aborto. Anche se molto opportunamente è stata introdotta la norma che prevede la possibilità di informare i genitori, credo tuttavia che ad essa dovrebbe farsi ricorso solo in casi estremi. Comunque la risposta del giudice in questi casi è nel senso di evitare ulteriori intralci alla minore che ha deciso di interrompere la gravidanza e si presenta con una favorevole relazione del consultorio o del medico personale.

In tema di aborto della lavoratrice, infine, rilevo che non è prevista alcuna estensione della normativa, relativa alle assenze per maternità, che sarebbe invece oltremodo opportuna.

Crisi familiare e assistenza legale – Marina Moscato

1. Quale mediatore tra cittadino e istituzione giudiziaria, ma anche tra cittadino e ordinamento giuridico, l'avvocato si trova ad un punto di confluenza e spesso di scontro che è oltretutto un punto di osservazione e di analisi molto proficuo e insostituibile. Quando l'utente della giustizia è la donna, il ruolo dell'avvocato si carica di una problematica specifica, così come particolarmente complesso è il rapporto tra donna e diritto.

Tale rapporto è condizionato dalla estraneità della donna alla produzione del diritto. La dimensione giuridica è quella della socialità, mentre la donna è stata sempre chiusa

nell'ambito ristretto della famiglia ed ancora adesso è costretta al ruolo di moglie e di madre. L'estraneità della donna al diritto si traduce in mancata conoscenza delle norme giuridiche, ma anche, e alla radice, in mancata coscienza dei suoi diritti. Vi è inoltre il rifiuto spesso inconscio della dimensione del diritto e la difficoltà di integrazione tra privato e sociale.

D'altra parte, nel cammino per liberarsi dal peso di secolari ingiustizie, la donna pone oggi una forte domanda di giustizia, che è anzitutto di uguaglianza sostanziale e non soltanto formale e quindi di nuovi rapporti di potere tra i sessi. Il problema è legato al superamento della subalternità economica, culturale e psicologica e al superamento dei ruoli familiari, ma si traduce anche nella domanda di un nuovo rapporto con il diritto. A questa domanda della donna fa riscontro la sordità o difficoltà dell'istituzione giudiziaria e in genere dell'ordinamento a rispondere in modo adeguato, a conferma di essere un prodotto degli uomini e per gli uomini. Il confronto tra donna e il mondo del diritto è spesso frustrante.

2. Innanzi tutto la donna ha un vuoto di conoscenza e di consapevolezza del diritto, che nella società attuale non è colmato in alcun modo.

Certo esiste l'avvocato al quale rivolgersi per ottenere una consulenza. Ma, a parte che ciò richiede già un certo livello di consapevolezza, occorre considerare che anche le prestazioni di consulenza dell'avvocato hanno un costo che spesso la donna non è in grado di sostenere, essendo l'avvocato un professionista che obbedisce alle leggi del mercato.

Inoltre la donna si rivolge all'avvocato in genere in presenza di conflitti già esplosi e molte volte quando sono state già compiute scelte irreparabili.

Spesso poi la richiesta di consulenza viene fatta in fasi acute di crisi familiari, che poi si superano (purtroppo a volte soltanto temporaneamente) senza che i pareri ricevuti dall'avvocato siano messi in pratica. La consulenza fornita dall'avvocato appare inadeguata sia a colmare il vuoto di conoscenza sia a sostenere la donna nell'impegno attuale di raggiungere rapporti familiari ispirati ad una effettiva eguaglianza.

3. Nel momento in cui è necessario il ricorso all'istituzione giudiziaria perché vi è una crisi familiare, o perché l'unione coniugale si disgrega o perché vi è bisogno di una pronuncia giudiziaria (es. disconoscimento di paternità), la donna incontra ostacoli che sono senz'altro maggiori di quelli generali che valgono per qualsiasi altro cittadino perché derivano dalla sua inferiorità economica e dalla assoluta dipendenza dall'uomo.

Per rendersi conto della gravità del problema occorre tener conto dei giudizi, della loro durata, dell'aggravamento, sia della durata sia conseguentemente del costo, provocato dalla litigiosità dell'altra parte. Tra i costi dei giudizi figura (ed è rilevante pur non essendo

l'unico) la necessità di ricorrere al patrocinio di un legale e quindi di retribuirlo secondo le vigenti tariffe. A questo bisogno di difesa legale, il sistema non prevede una risposta adeguata allo stato di debolezza economica della donna. Non è certo una risposta il gratuito patrocinio per ottenere il quale occorre un reddito bassissimo e comunque si considera il reddito familiare (mentre la casalinga non ha reddito o a volte anche la donna che lavora non può disporre di redditi propri).

La legge che regola il gratuito patrocinio risale al 1923. Esso è riservato ai «poveri» ed in effetti è concesso soltanto in casi di estrema indigenza per quanto la legge preveda che *“sotto il nome di povertà non si intende la nullatenenza ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite”*). L'ammissione al gratuito patrocinio comporta la gratuità della difesa legale, l'esenzione dalle spese di bollo e di registro, dalle spese per le consulenze tecniche, ecc. Da notare che rispetto agli avvocati, il gratuito patrocinio costituisce *«un ufficio onorifico e obbligatorio»*. Inoltre il gratuito patrocinio non garantisce la consulenza, né quell'opera di assistenza continuativa, né quel rapporto fiduciario e di sostegno di cui la donna ha bisogno.

Altra misura è il recupero delle spese giudiziali dalla controparte in caso di condanna, che tuttavia è inadeguata, sia perché tardiva mentre la donna ha il problema di affrontare le spese via via che vengono fatte, sia perché è disposta secondo il criterio della soccombenza che nelle cause di separazione e divorzio ha applicazione limitata.

Nel momento della crisi familiare quando ha bisogno della tutela giudiziaria, la donna viene respinta o almeno dissuasa da queste difficoltà, per cui di frequente rinuncia ad attivare il meccanismo giudiziario (es. passano anni dalla separazione senza che l'assegno venga rivisto) ovvero, se non può evitarlo o se chiamata in giudizio, la necessità di ripiegare su accordi a lei sfavorevoli (es. separazione consensuale). Il costo dei giudizi e l'incapacità delle donne di farvi fronte diventa un'arma di ricatto nelle mani dell'uomo e la situazione è talmente drammatica che spesso sono gli stessi giudici a scoraggiare le donne dal proseguire il giudizio e a ripiegare su accordi sfavorevoli.

D'altra parte l'esperienza dimostra che nei procedimenti in cui non è necessaria la difesa legale e quindi la donna ne fa a meno, i risultati sono per lei pessimi. Basti pensare alla prima fase del procedimento di adozione speciale, in cui la donna non assistita non comprende neanche ciò che accade e si trova ad aver perso un figlio senza che sia possibile, nelle fasi successive del procedimento, eliminare la situazione svantaggiosa che si è determinata, ovvero a molti casi di separazioni consensuali.

4. Connesso a quello dei costi è il problema della mancanza di rapidità, di concentrazione e di efficienza dei giudizi. Fattori determinanti sono il carico di lavoro di ciascun giudice e l'inadeguatezza delle strutture. Tuttavia esiste anche il problema delle procedure. Il processo civile è stato rivisto e snellito per le cause di lavoro, ma non per quelle di diritto di famiglia, nonostante l'aumento di queste dopo l'introduzione del divorzio e i problemi sociali collegati, il bisogno degli utenti e il costo per l'intera collettività. In particolare le cause di separazione e divorzio sono lunghe e snervanti per le difficoltà di accertamento dei redditi del marito per resistenze, slealtà e occultamenti, mutandosi in veri e propri processi indiziari con sfilate di testimoni e affannose ricerche di documentazione da parte della moglie.

I principi dell'impulso di parte e dell'onere della prova si rivelano fattori di lentezza e spesso di impossibilità per la donna di far valere i propri diritti. Il giudice è vincolato a norme che non sono dettate specificamente per la materia. Nel tentativo di superare tali ostacoli si cercano interpretazioni evolutive di tali norme, anche per evitare assurde disparità tra caso e caso (es. richiesta di informazioni alla P.A. e non al datore di lavoro privato, mezzi disposti d'ufficio dal giudice quando vi sono figli minori, altrimenti no).

Altra causa di lentezza è l'articolazione del procedimento in tre fasi, con lunghi tempi del passaggio da una fase all'altra, per la decisione, per la pubblicazione della sentenza, ecc..

5. Molte questioni di diritto di particolare interesse per la donna, perché relative a rapporti personali e patrimoniali derivanti dal matrimonio, sono oggi risolte in modo non uniforme dalla giurisprudenza. Ciò rende aleatorio l'esito del giudizio, più aspro e combattuto, incide sulla possibilità di comporre i contrasti con accordi equi, aumenta i tempi e i costi. Ad esempio circa la possibilità di prevedere con la sentenza di separazione o di divorzio l'adeguamento automatico periodico degli assegni (per la moglie e per i figli) esiste contrasto in giurisprudenza e di fatto si verifica che lo stesso organo giudiziario pronunci sentenze contraddittorie nello stesso periodo di tempo. Anche relativamente alla assegnazione della casa familiare non in locazione ma di proprietà dell'altro coniuge, esistono contrasti. Per legge essa è prevista solo in caso di separazione, quando vi sono figli minorenni. Vi è quindi un indirizzo restrittivo (purtroppo della Corte di Cassazione) secondo il quale, anche nel corso del giudizio, non appena i figli diventano maggiorenni l'assegnazione alla donna dovrebbe cadere, mentre un indirizzo favorevole alle esigenze del nucleo familiare la concede anche oltre la maggiore età dei figli e anche nell'ipotesi di divorzio. Lo stesso accade per i rapporti tra giudizio di divisione dei beni comuni e giudizio di separazione e la stessa determinazione della misura dell'assegno.

Riguardo a questi ed altri contrasti dovuti a diversità di interpretazioni, deve riconoscersi che la giurisprudenza costituisce anch'essa una fonte di diritto e assolve ad una funzione positiva consentendo una corrispondenza più immediata ed elastica tra regola giuridica e bisogno sociale. Vi è comunque il momento in cui occorre passare dall'elaborazione del problema alla determinazione di regola certa altrimenti gli svantaggi finiscono per superare i vantaggi. Dal punto di vista della domanda di giustizia posta oggi dalla donna, norme che pongono criteri per la soluzione di certi problemi sono oggi possibili e necessarie.

6. Vi è poi la richiesta della donna che nelle cause di diritto di famiglia si tenga conto del cambiamento del costume, della trasformazione della famiglia, del rifiuto da parte sua di restare legata ai ruoli tradizionali. A tale richiesta l'istituzione giudiziaria risponde con un atteggiamento ancora nella sostanza, se non nella forma, inadeguato, che nasconde la non accettazione del cambiamento. E questa certamente è una delle cause più rilevanti del disagio del rapporto tra donna e istituzione giudiziaria.

In contrasto con le enunciazioni di legge e spesso con le stesse enunciazioni di principio contenute nelle sentenze, si ribadisce di fatto, nelle pronunce della giurisprudenza, lo stato di inferiorità delle donne. Ciò si nota nelle pronunce sull'addebito della separazione (a parte ogni altra considerazione sulla persistenza nell'ordinamento della «colpa» e sulle sue pesanti conseguenze economiche per la donna). L'addebito è previsto in caso di comportamenti contrari ai doveri coniugali tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il campo della discrezionalità del giudice dovrebbe quindi essere ristretto da un lato dalla contrarietà del comportamento ai doveri derivanti dal matrimonio dall'altro dall'incidenza delle violazioni sui rapporti coniugali. Sotto entrambi i profili entrano in gioco però le personali concezioni circa la donna, il suo ruolo familiare e le aspettative dell'uomo nei suoi confronti. E ciò in modo sottile, tortuoso, non esplicitato e a volte forse inconscio.

Ad esempio, alla donna dovrebbe sempre essere riconosciuto il diritto di lavorare e la scelta del lavoro extradomestico non potrebbe essere motivo di addebito. Invece, mentre le accuse rivolte dai mariti su questo piano sono numerosissime (salvo poi lamentarsi per dover corrispondere il mantenimento alla donna non autosufficiente), la Corte di Cassazione ribadisce il principio che *«Nel giudizio di separazione personale dei coniugi non può costituire alcun addebito per la moglie il fatto che costei - pur non avendo alcun bisogno economico essendo il marito disposto a mantenerla al livello da lei desiderato - voglia affermare la propria personalità in un onesto e decoroso lavoro retribuito esterno o in altra attività lavorativa, anche impegnativa quanto, o più, di quella svolta dal marito,*

allorché ciò non comprometta irreparabilmente ed in modo grave l'unità della famiglia ovvero sia conforme all'indirizzo della vita familiare in precedenza concordato dai coniugi, prima o dopo le nozze, e non pregiudichi in modo apprezzabile, per l'assenza materna eccessivamente prolungantesi dal domicilio domestico, lo sviluppo psicofisico della prole.» (Cass. 21 ottobre 1980 n. 5641).

La giurisprudenza di merito si attiene a tale principio e afferma che *«la circostanza che la donna intenda svolgere un lavoro extradomestico, non costituisce in linea astratta motivo di addebito»* (Trib. Napoli 30 giugno 1981), introducendo, nel passaggio dall'astratto al concreto, una serie di criteri per distinguere in quali casi e secondo quali presupposti e modalità la donna ha diritto di lavorare e in quali casi ciò costituisce violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio (in particolare il Tribunale di Napoli ha ritenuto che il marito dovesse dare la prova che il lavoro della moglie *«avesse influito negativamente sulla vita della famiglia e sull'educazione dei figli»* e di aver inutilmente invocato l'intervento del giudice ex art. 145 c.c.).

Spesso poi l'assenza da casa della donna o per un'attività lavorativa o per studio e tirocinio per reinserirsi nel mondo del lavoro non viene valutata per i motivi che l'hanno determinata, bensì solo per le conseguenze per la vita domestica, per cui ella è ritenuta colpevole per aver mancato agli obblighi verso i figli e il coniuge. È interessante notare come la giurisprudenza di merito sia più proclive a riconoscere la libertà religiosa alla donna che la libertà di lavorare. Infatti sono state respinte richieste di addebito alla moglie per il fatto che la stessa aveva aderito ad altra religione ed anzi è stata sanzionata l'intolleranza religiosa dell'altro coniuge. (Il ruolo familiare e la dipendenza dall'uomo sono state ribadite da una recente sentenza penale che ha assolto la donna dal reato di associazione mafiosa).

Altro aspetto di discriminazione nei confronti della donna è quello sulla valutazione dell'infedeltà coniugale. Quella della donna è considerata con particolare severità: mentre viene affermato il principio che le violazioni ai doveri coniugali devono essere “gravi e continue”) per dar luogo alla pronuncia di addebito, per la donna è ritenuta sufficiente una sola trasgressione. Nella sentenza del Tribunale di Napoli già citata, relativa ad un caso in cui era risultato un unico incontro tra la moglie ed un altro uomo, nel tentativo di conciliare i principi astratti con la volontà punitiva, si giunge paradossalmente ad affermare la continuità della relazione in via presuntiva, sulla base delle affermazioni del marito il quale *«non aveva mai messo in dubbio le qualità morali della moglie»*. Da ciò si è dedotto che l'incontro non poteva essere l'unico e certamente vi era una relazione *«in atto da vario tempo»*.

In questo campo la discrezionalità del giudice è vastissima, perché entrano in gioco concetti quali la sensibilità del coniuge offeso, l'ambiente sociale, la volontarietà del comportamento, la personalità, l'educazione, la cultura ecc.. La donna viene considerata colpevole anche in caso di sospetto adulterio, ovvero del cosiddetto adulterio sentimentale perché, se conosciuti da terzi, offendono ugualmente il decoro e l'onore del marito. Al contrario, l'inadempimento del marito all'obbligo di pagare l'assegno per la moglie (Trib. Bari 21.2.1980) o per il figlio (Trib. Lamezia Terme 25.7.1981) non è motivo di addebito come se non costituisse violazione e non offendesse l'onore e il decoro della moglie.

Ancora più grave è il fatto che la donna in caso di adulterio è certa di perdere l'affidamento dei figli, nonostante la legge stabilisca che questo deve essere disposto con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole. Si tratta purtroppo di atteggiamento diffuso dei giudici del quale spesso non si trova neanche traccia nelle sentenze, perché le motivazioni dell'affidamento al padre non si riferiscono e non possono riferirsi all'adulterio, e conferma come in questo tipo di giudizi la donna e l'uomo si trovino in posizione completamente diversa, dato il legame particolare che esiste tra la donna e i figli e la paura che ella ha di perderli.

A questo proposito emerge la differenza culturale tra uomo e donna. La donna, appreso il contenuto della norma giuridica, crede di «sapere» secondo quali criteri il suo caso sarà risolto dal giudice. In effetti non è così. Diverso è il sapere dell'uomo e diversi sono gli strumenti logici di cui egli dispone, che gli consentono di conciliare affermazioni di principio ammirevoli con applicazioni pratiche aberranti. Inutile dire quanto siano frustranti le conseguenze per la donna, sul suo rapporto con il diritto, sulle sue aspettative di giustizia. Si può dire che vi è un sapere negativo dell'uomo del quale la donna stenta ad impadronirsi, ciò che è invece necessario (naturalmente non per utilizzarlo ma per smascherarlo).

In altri campi si nota una evoluzione positiva dei modelli giurisprudenziali, a volte in contrasto con le richieste delle donne le quali dimostrano di essere ancora vincolate a modelli culturali del passato. Ad esempio la giurisprudenza di merito è orientata oggi a respingere le domande di risarcimento dei danni per seduzione con promessa di matrimonio proposte da donne che lamentano la violazione della libertà di scelta e del diritto all'integrità morale. E ciò contro l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione.

7. Nel rapporto tra donna e avvocato emerge la carica utopistica della donna e il rifiuto del diritto come mediazione, misura, compromesso. Le aspettative di giustizia sono spesso messianiche. Il processo è vissuto in termini di riscatto e riconoscimento del proprio valore.

Lo scontro con la realtà è quindi più doloroso.

Accanto a questo problema di fondo emerge una notevole e complicata problematica psicologica (ad esempio nel caso di crisi della coppia, in cui la donna deve decidere se chiedere o meno la separazione, relativamente ai rapporti tra genitori separati e figli ed anche a come vivere l'esperienza del processo) che in parte tende a riversarsi sull'avvocato al quale è chiesto di fare da confidente, da sostegno e da terapeuta. Tale domanda di sostegno psicologico da un lato umanizza il rapporto, dall'altro aggrava il compito dell'avvocato senza recare, almeno nei casi più gravi, un aiuto risolutivo alle donne.

III SEZIONE *Proposte per l'accesso alla giustizia e per un nuovo diritto*

Per una nuova assistenza e difesa ai non abbienti – Gabriella Luccioli

Il problema dell'accesso alla giustizia da parte delle classi meno abbienti è un momento centrale della tutela giudiziaria dei cittadini, e di questo l'assistenza e la difesa legale costituiscono un aspetto saliente. Infatti solo se sarà consentito a chi non ha mezzi di usufruire di una adeguata assistenza e difesa legale, si potrà esprimere una domanda di giustizia destinata altrimenti a rimanere compressa e quindi insoddisfatta.

Tutte le libertà e le conquiste civili sono vane e sterili e si risolvono in mere attestazioni formali se non possono essere rivendicate in giudizio per motivi di censo. E' in gioco pertanto un'esigenza fondamentale dello Stato democratico, ed è sulla capacità di rispondere a tale esigenza che si misurano il grado di sviluppo della società e la coerenza della amministrazione della giustizia con i bisogni della collettività. La difesa gratuita dei non abbienti deve essere non uno strumento caritativo dello Stato assistenziale, ma un atto doveroso di solidarietà sociale.

Le considerazioni che precedono coinvolgono in modo particolare le donne, ancora troppo spesso soggetti economicamente e culturalmente più deboli; a ciò può aggiungersi il loro storico distacco dalle istituzioni, così che è legittimo ritenere che esista nelle donne un enorme bisogno latente e non corrisposto di giustizia. Ed è fondato il dubbio che la soluzione data in via extragiudiziale ai conflitti sorti per la violazione dei loro diritti si risolva in una ulteriore rinuncia e in un'ulteriore sconfitta, anziché in una equilibrata composizione degli interessi contrapposti.

La questione dell'accesso alla giustizia dei ceti più deboli si è posta con urgenza negli ultimi decenni in moltissimi paesi europei ed extraeuropei, che si sono dati schemi moderni di patrocinio statale. Attualmente in Italia la materia è regolata - a parte la miniriforma del 1973 relativa al solo processo del lavoro - da una legge vecchia e farragिनosa - cosiddetta legge del gratuito patrocinio di cui al r.d. legisl. 30.12.1923, n. 3282 - che ha scarsissima applicazione pratica: tanto scarsa (in misura inferiore all'1 % dei procedimenti civili) che l'assistenza legale gratuita può considerarsi sostanzialmente inesistente nel nostro Paese.

In tale normativa il patrocinio gratuito dei poveri è definito «un ufficio onorifico ed obbligatorio» della classe forense, ma in realtà non ha nulla di onorifico; i presupposti per la sua concessione sono lo stato di povertà e la probabilità di esito favorevole della causa, da verificare attraverso un procedimento complesso che richiede a sua volta, per il suo tecnicismo, l'opera di un legale.

Appare pertanto improcrastinabile una radicale riforma del sistema della assistenza legale ai non

abbienti, in cui all'arcaico concetto di «munus» si sostituisca quello di una funzione istituzionale statutale, al fine di garantire veramente a tutti il fondamentale diritto di difesa come dispone l'art. 24 della Costituzione, secondo il quale *“sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”*).

Innanzitutto, secondo lo stesso dettato della Costituzione, il concetto di «povertà» deve essere sostituito da quello più ampio di «non abbienza», intesa come squilibrio tra mezzi e bisogni, ossia tra la capacità economica del soggetto ed il costo della tutela giurisdizionale. Peraltro la classificazione dei cittadini nelle due categorie degli abbienti e dei non abbienti può apparire troppo rigida, e quindi arbitraria, esistendo tutta una gamma di situazioni ai confini tra povertà ed agiatezza, e sarebbe quindi opportuno adottare un sistema più flessibile e realistico (come avviene in Inghilterra, in Germania e nel diritto canonico) con la previsione per tali ipotesi di un patrocinio semigratuito con forme di concorso parziale dello Stato.

Per quanto concerne l'organizzazione del servizio di assistenza dei non abbienti, va ricordato che i vari progetti di riforma si muovono lungo due direttrici diverse: quella dell'affidamento del patrocinio alla avvocatura libera, con pagamento degli onorari da parte dello Stato sulla base delle tariffe professionali, ovvero quella dell'istituzione di appositi uffici pubblici, strutturati con servizio a tempo pieno di avvocati stipendiati.

In un primo approccio sembra preferibile il sistema di un patrocinio generalizzato a spese dello Stato con avvocati scelti liberamente dagli interessati. Soluzione ottimale - si dice - in quanto assicura ai non abbienti una difesa non dissimile da quella che le categorie economicamente più dotate possono procurarsi, respingendo come contraria al principio generale di uguaglianza l'adozione di strutture differenziate per i non abbienti, e lascia integro il rapporto fiduciario diretto - in quanto fondato sulla libera scelta - tra la parte ed il suo patrono. Questo sistema è inoltre conforme agli orientamenti della maggioranza dei liberi professionisti, che considerano contraria alle tradizioni liberali dell'avvocatura una organizzazione del patrocinio su basi burocratiche.

Può tuttavia osservarsi al riguardo che la professione legale ha subito negli ultimi decenni profonde modifiche, così da perdere gran parte delle caratteristiche proprie dell'età liberale: esigenze di efficienza e di economicità hanno infatti determinato, a livello sia privato che pubblico, la nascita di varie forme di esercizio organizzato burocraticamente della professione (si pensi agli uffici legali di banche, enti pubblici, associazioni sindacali, società di assicurazione).

Una più meditata valutazione induce peraltro a ritenere una scelta siffatta non praticabile in modo esclusivo e assoluto: innanzi tutto la possibilità per il non abbiente di scegliere liberamente l'avvocato

dal quale farsi assistere a spese dello Stato appare, a ben vedere, del tutto illusoria, in quanto l'avvocato di gran nome difficilmente sarà l'avvocato del povero. Inoltre una soluzione siffatta comporterebbe costi elevatissimi, non sostenibili nella situazione attuale della finanza pubblica. Basti pensare che, oltre alla prevedibile lievitazione delle azioni civili, gran parte delle attuali difese d'ufficio nel settore penale diverrebbero retribuite a carico dello Stato.

In definitiva tale sistema si pone in una linea di garantismo meramente formale ed astratto, che non giustifica gli altissimi costi necessari alla sua attuazione. D'altro canto il profilo dei costi non può essere sottovalutato, se è vero che fu la causa prima dell'affossamento del disegno di legge n. 453, che venne lasciato cadere dopo la sua approvazione nel 1973 da parte del Senato, in quanto gli uffici ministeriali avevano accertato un suo attendibile costo di 90 miliardi di lire annui.

Il rimedio proposto da alcuni, di prevedere una riduzione delle tariffe rispetto alla misura ordinaria, non sembra praticabile, perché se il compenso non sarà adeguato resteremo nell'ambito delle mistificazioni, con l'inevitabile tendenza dei professionisti a sfuggire all'incarico o a svolgerlo in modo sommario. Una volta affermato il principio della remuneratività dell'opera del legale, non potranno esservi onorari differenziati in relazione al ceto dei cittadini.

È qui importante ricordare che nel nuovo processo penale accusatorio le funzioni della difesa saranno così determinanti da richiedere un grosso impegno del difensore, non certo come avviene nel regime attuale della difesa di ufficio, che si risolve in una mera apparenza, dietro la quale ipocritamente si nasconde l'assoluta mancanza di ogni valida assistenza legale: il processo accusatorio resterebbe infatti uno schema vuoto se mancasse il necessario antagonista della pubblica accusa.

Il secondo sistema, quello che si esprime nella previsione di uffici pubblici di assistenza legale, presenta indubbi profili di novità e di interesse: il minor costo di tale tipo di patrocinio (da un terzo alla metà di meno rispetto all'altro, come recenti studi hanno accertato), la possibilità di istituire centri di assistenza nei quartieri periferici delle grandi città o negli agglomerati satelliti, dove mancano studi di professionisti privati, la configurabilità di staff di avvocati con una specifica preparazione per i problemi propri della popolazione non abbiente, il proficuo coordinamento delle competenze. Ancora va considerato che l'assistenza e la consulenza stragiudiziali potrebbero essere più efficacemente prestate da uffici o enti che operano istituzionalmente nel campo dell'assistenza, atteso lo stretto collegamento esistente tra i bisogni sociali delle classi non abbienti ed i problemi legali che esse sono costrette ad affrontare (ad esempio il problema della casa).

D'altro canto è certo che un moderno sistema di assistenza legale ai non abbienti non solo non può prescindere, ma deve al contrario conferire rilievo preminente alla consulenza precontenziosa e

stragiudiziale. Attribuire infatti l'assistenza legale nella fase processuale e negarla in quella pre-processuale significa riconoscere solo parzialmente, e solo quando la situazione potrebbe essere stata già irrimediabilmente compromessa, una tutela dei diritti del cittadino ed attuare in modo ancora una volta inadeguato il principio di eguaglianza sostanziale.

Nel senso della istituzione di pubblici uffici per l'assistenza e la consulenza giudiziaria si è indirizzata tra le prime l'esperienza degli U.S.A., dove si è proceduto alla realizzazione di centri siffatti nell'ambito del Programma di Servizi Legali, varato nel 1964 e trasfuso dieci anni dopo nella Legai Services Corporation; nonché quella dell'Inghilterra, dove il Legai Aid, articolato inizialmente solo sulle prestazioni dei liberi professionisti, è stato poi ampliato con la creazione di uffici pubblici costituenti emanazioni delle amministrazioni locali.

Io credo che la soluzione preferibile sia quella di un sistema misto ed opzionale (adottato anche in Svezia, Olanda, Germania, Canada), che preveda la costituzione di pubblici uffici di consulenza ed assistenza non come alternativa, ma come integrazione delle prestazioni dei professionisti privati per i non abbienti: uffici pubblici provvisti della necessaria dotazione di mezzi strumentali e gestiti da avvocati forniti di adeguata preparazione, retribuzione e garanzie di indipendenza.

L'istituzione di detti centri dovrebbe essere prevista in una legge quadro, la quale - piuttosto che adottare soluzioni rigide e generalizzate per tutto il territorio nazionale - configuri uno schema flessibile di attuazione, che tenga conto delle particolari esigenze socio-economiche locali.

Detta legge dovrebbe quindi consentire alle amministrazioni locali - delle quali gli uffici di assistenza legale costituirebbero emanazione - ampia libertà di scelta sia delle sedi, così da assicurare un adeguato decentramento e da ottenere una dislocazione nei luoghi dove maggiore è la potenziale domanda di giustizia, che delle strutture e delle modalità di funzionamento.

A detti uffici, che dovrebbero operare anche nelle ore in cui la popolazione è libera dal lavoro, spetterebbe, oltre la mera difesa, un'opera concorrente di informazione e di emancipazione, per stimolare nelle persone la presa di coscienza dei loro diritti. Attraverso la raccolta dei dati acquisiti e la loro analisi gli stessi uffici potrebbero poi affiancare all'attività di consulenza ed assistenza gli opportuni interventi amministrativi per tutelare gli interessi dei non abbienti nel territorio.

La difficoltà di costituire in tempi brevi un corpo speciale di avvocati potrebbe essere parzialmente ovviata dalla graduale costituzione di detti centri; inoltre la coesistenza del patrocinio dei liberi professionisti varrebbe a stemperare gli inconvenienti della fase iniziale del programma.

La possibilità di scelta consentita dalla legge quadro alle amministrazioni locali dovrebbe riguardare anche soluzioni diverse in via alternativa o aggiuntiva rispetto alle strutture tipiche dei centri

pubblici: in questa prospettiva anche i consultori potrebbero essere attrezzati quali uffici di assistenza legale per le controversie familiari. (In tale direzione un interessantissimo spunto è stato fornito dalla Regione Lazio, che con propria delibera del 1980 ha previsto un servizio di consulenza legale nell'ambito dei consultori). Potrebbero altresì essere coinvolte in tale disegno le facoltà di giurisprudenza delle Università, che in altri Paesi sono attivamente presenti in questo settore di attività, assicurando un diretto collegamento tra attività scientifica e momento pratico.

Il programma delineato dovrebbe inoltre essere attuato in modo sperimentale e graduale, onde valutare di pari passo l'efficienza e la tenuta della riforma e insieme la risposta degli utenti alle diverse modalità del servizio. La coesistenza e la fusione dei due sistemi che così si configura non va intesa - a mio avviso - in termini di contrapposizione ideologica, ma come soluzione la più razionale dal punto di vista dei costi e dell'efficienza del servizio. Non si vuole qui proporre una «mutua dei Tribunali», secondo una brutta immagine adottata da taluno, ma tentare di progettare un servizio sociale efficace ed effettivo, sul presupposto che all'assistenza legale pubblica debba essere attribuita non la mera funzione di difesa giudiziale del singolo, ma un più vasto compito promozionale a favore dei ceti sociali emarginati e di prevenzione collettiva, nell'ambito di un moderno sistema di sicurezza sociale.

Io credo insomma che non si possa risolvere il problema limitandosi a trasferire allo Stato l'onere dell'assistenza legale, senza rinnovare le strutture ereditate dal passato e senza sottoporre ad un profondo ripensamento il problema dell'accesso alla giustizia. Ripensamento che richiede una valutazione complessiva di tutti quei fattori di ordine psicologico, culturale, sociale, oltre che economico, che ostacolano l'attuazione del diritto a favore delle classi socialmente più deboli.

Esigenze di tempo mi impediscono di prendere in esame problemi di dettaglio sulle modalità di erogazione del servizio. Posso solo limitarmi ad osservare che al fine di contenere nei limiti dell'effettiva necessità e serietà la nuova domanda di giustizia, che potrebbe affluire in maniera massiccia, un criterio valido appare quello del pagamento di un *ticket*, così come avviene in materia sanitaria, quale contributo minimo alle spese del processo.

Appare inoltre necessario che il tetto di reddito al di sotto del quale si può beneficiare dell'assistenza legale gratuita sia soggetto ad indicizzazione automatica e che il non abbiente ammesso al patrocinio statale sia dispensato dal costo fiscale degli atti processuali. Per quanto specificamente concerne le cause di separazione, di divorzio e più in generale le controversie in materia di famiglia, che in misura decisamente prevalente coinvolgono le donne, un punto essenziale di riforma va individuato nella definizione dello stato di non abbienza con riferimento al reddito personale, e non, come avviene

nella legislazione vigente, a quello familiare: ciò al fine di impedire che il coniuge che faccia parte di una famiglia con reddito complessivo superiore al limite di legge, ma sia privo di redditi propri, si trovi nell'impossibilità di proporre qualsiasi giudizio nei confronti dell'altro coniuge.

Per concludere, io credo che in questa prospettiva di riforma vada inserito il discorso specifico della tutela delle donne che siano portatrici di una istanza di giustizia e prive di mezzi per farla valere.

Penso infatti che in questo momento storico i diritti delle donne debbano essere tutelati non già attraverso misure specificamente protettive, ma mediante la scelta di strumenti legislativi non differenziati per il sesso degli utenti, e tuttavia in concreto - ma solo in concreto - più ampiamente utilizzabili dalle donne, appunto in quanto soggetti più deboli.

Ciò che è avvenuto per i consultori, i quali - istituiti con compiti di intervento sulle problematiche della coppia e della famiglia - hanno nelle donne le utenti privilegiate.

È ormai esaurita la fase, pur così importante nella evoluzione del diritto nel nostro Paese, della legislazione protettiva: in un momento storico in cui sul piano formale la parità può considerarsi un principio acquisito - grazie soprattutto al ruolo trascinate svolto dal movimento delle donne - ed in cui peraltro si profila ancora lungo il cammino per una parità sostanziale ed effettiva, appare necessario configurare procedimenti e strumenti senza impronte sessiste, ma che in fatto consentano alle donne, rimuovendo secolari barriere psicologiche, un più agevole e immediato accesso alle istituzioni, con la coscienza di esserne parti e con la precisa aspettativa di adeguate risposte.

D'altro canto, soltanto attraverso un più frequente e più diretto rapporto con la popolazione femminile le istituzioni stesse potranno confrontar-si con i problemi ed i bisogni delle donne e, ponendosi come strumenti di verifica e di riagggregazione, assumerli come propri.

La convivente: una figura non protetta – Antonietta Carestia

Il fenomeno della convivenza di fatto, molto diffuso nei paesi dell'America Latina, è in crescente sviluppo anche nei paesi europei e negli Stati Uniti dove - secondo una recente indagine - nel 1978 le coppie conviventi more uxorio rappresentavano il 2,3% di tutte le coppie esistenti (in Dir. Fam. 1982 n. 3).

In Italia, prima della riforma del diritto di famiglia, la convivenza more uxorio era ignorata dal codice, sul modello della legislazione francese e del precedente codice napoleonico. Un limitato riconoscimento veniva dalla legislazione sociale e previdenziale, a tutela dei figli naturali equiparati ai figli legittimi ai fini della erogazione di provvidenze.

Un richiamo alla famiglia di fatto è anche contenuto nel regolamento di esecuzione della legge

sull'anagrafe, laddove per famiglia agli effetti anagrafici si intende non solo quella fondata sul matrimonio, ma anche quella fondata su vincoli affettivi tra persone coabitanti le quali contribuiscano con tutto o parte del reddito ai bisogni comuni.

Con la legge del 1975 e con la sostanziale equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, è stato attribuito ad entrambi i genitori conviventi l'esercizio della potestà sui figli naturali riconosciuti (art. 317 bis cc). Si è detto - giustamente - che con l'introduzione di detta norma per la prima volta nel nostro ordinamento la convivenza di fatto è stata assunta a base di un rapporto giuridico avente contenuto personale e patrimoniale.

Tuttavia questa tutela apprestata alla famiglia di fatto riguarda i rapporti fra genitori e figli, sicché ancora oggi restano al di fuori di ogni previsione normativa i rapporti tra conviventi.

Nel silenzio del legislatore la giurisprudenza ha affrontato e variamente risolto le questioni più rilevanti attinenti ai risvolti pratici della convivenza di fatto.

Le decisioni più significative rimandano l'immagine di una donna non solo ignorata e a volte persino negata dall'ordinamento (si pensi al limite di età di anni 16 per il riconoscimento del figlio naturale), ma anche fortemente discriminata rispetto ai figli naturali e alla posizione della donna coniugata, spesso con motivazioni apparentemente di segno opposto le quali tuttavia si risolvono pur sempre in un disconoscimento dei diritti reclamati dalla convivente.

Così per esempio la Cassazione con una pronuncia del 1977 (n. 1161) ha equiparato la convivenza more uxorio alla convivenza matrimoniale, per farne discendere in danno della convivente la presunzione di gratuità della attività lavorativa domestica ed extra-domestica operante in danno della donna coniugata prima della riforma del diritto di famiglia.

La Corte Costituzionale con una sentenza del 1980 (n. 112) ha invece escluso l'equiparazione della convivenza di fatto a quella matrimoniale per negare alla convivente il diritto alla proroga legale del contratto di locazione dopo la morte del convivente, riservando quindi alla convivente una posizione deteriore non solo rispetto a quella del coniuge ma anche rispetto ai figli naturali, i quali hanno diritto alla proroga legale e possono allontanare dall'abitazione il genitore naturale superstite.

Vanno anche segnalate per la loro ambiguità nella motivazione altre due decisioni: la prima della Cassazione che con una pronuncia del 1977 (n. 556) - sul presupposto della rilevanza assunta nell'ordinamento dalla convivenza more uxorio - ha ritenuto temporaneamente sospeso il diritto del coniuge separato all'assegno alimentare, ove sia mantenuto dal con-vivente more uxorio; l'altra del Pretore di Sarzana il quale (nel 1976) ha ritenuto non coperti da assicurazione i danni subiti dalla convivente a causa della circolazione del veicolo condotto dal convivente, estendendo ai conviventi

quanto previsto dalla legge per i coniugi.

2. Passando all'esame specifico di alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza, quelle di maggior interesse riguardano i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante la convivenza e al momento della cessazione per morte del convivente o per rottura del rapporto. Sotto il primo profilo, si è genericamente escluso che durante la convivenza possano sorgere doveri giuridicamente coercibili e quindi che la donna abbia un diritto al mantenimento. Ma il problema si pone con particolare gravità alla cessazione della convivenza, sia per quanto riguarda l'attività domestica ed extra-domestica prestata a favore del convivente, sia per le attribuzioni patrimoniali eseguite ed i beni (immobili) acquistati durante la convivenza.

Per le prestazioni di lavoro della convivente, la Cassazione - come già ricordato - anche dopo la riforma del diritto di famiglia ha riaffermato la presunzione di gratuità, ponendo a carico della lavoratrice convivente l'onere (spesso insuperabile) di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in particolare l'intenzione delle parti di assumere reciproche obbligazioni (prestazione di lavoro contro retribuzione). Tale decisione appare ancorata ad elaborazioni giurisprudenziali che devono ritenersi superate, posto che con l'art. 230 bis c.c. (introdotto dalla legge di riforma) è stato riconosciuto al familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella impresa familiare, il diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essi.

Tale norma, per il suo carattere di specificità, non può essere estesa alla famiglia di fatto, ma è certo che essa elimina ogni possibile spazio interpretativo, precludendo eventuali equiparazioni al negativo della convivente alla donna coniugata; sicché il lavoro della convivente va valutato, qualificato e retribuito in base alle leggi vigenti in materia, soluzione questa che appare peraltro conforme al principio costituzionale di uguaglianza e al diritto costituzionalmente garantito ad una giusta retribuzione.

Per le attribuzioni patrimoniali avvenute durante la convivenza (somme di danaro, immobili intestati alla convivente), la giurisprudenza più recente con indirizzo ormai costante ha ritenuto la irripetibilità di dette attribuzioni, in quanto eseguite spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali. Per i beni acquistati durante la convivenza, spesso con i risparmi frutto di comuni fatiche, ove i conviventi non abbiano provveduto con apposita convenzione, opera il criterio della separazione dei beni.

Al contrario, per i coniugi gli acquisti compiuti anche separatamente e i proventi dell'attività di ciascuno e le aziende gestite da entrambi, costituiscono per legge oggetto di comunione (ex art. 177

c.c.), salvo contraria convenzione. La giurisprudenza ha escluso la possibilità di una applicazione analogica di detta normativa, per cui il problema non può che essere risolto a livello legislativo, ammettendo espressamente il diritto della convivente alla redistribuzione dei redditi e dei beni accumulati durante la convivenza.

Infine, sempre con riferimento ai rapporti di natura patrimoniale, è stata esclusa la configurabilità di una responsabilità per la rottura della convivenza. Ora, il problema non è già quello di accertare la colpa di uno dei conviventi per la mancata continuazione del rapporto, bensì di tutelare la posizione del convivente (più frequentemente la donna) che abbia confidato nella durata di un rapporto caratterizzato dagli stessi elementi che valgono a connotare la convivenza matrimoniale (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione e reciproca contribuzione economica secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno - art. 143 c.c.). E sul punto va sollecitato l'intervento del legislatore, perché alla fine di una stabile convivenza venga assicurato alla parte economicamente più debole un assegno che tenga conto della durata della convivenza e dell'apporto dato alla gestione familiare.

3. Altra questione particolarmente rilevante riguarda il godimento della casa di abitazione occupata durante la convivenza.

Nel caso di morte del convivente, la Corte Costituzionale con la sentenza già ricordata ha escluso il diritto alla proroga legale a favore della convivente. E tale decisione deve ritenersi tuttora preclusiva di un diritto della convivente a succedere nel contratto di locazione, in quanto l'art. 6 della legge sull'equo canone riproduce la precedente normativa rimessa all'esame della Corte.

Nel caso invece di cessazione del regime di convivenza per altre cause, ove vi sia prole è stato attribuito dal Tribunale per i Minorenni di Bari il diritto di godimento della casa di abitazione alla madre affidataria, in applicazione analogica di quanto stabilito dall'art. 155 cc per il coniuge separato affidatario. Trattasi tuttavia di una decisione del tutto isolata che si pone al di fuori dell'indirizzo della Cassazione, la quale di recente ha ridotto i limiti di applicabilità della norma sopra citata, escludendo l'assegnazione della casa di abitazione a favore del coniuge separato non affidatario per mancanza di prole.

Quindi, soprattutto in mancanza di figli, la posizione della convivente sembra essere priva di ogni tutela giuridica.

4. La richiesta di un intervento legislativo non vuole certamente ridurre gli spazi di libertà che i conviventi - ponendosi volontariamente al di fuori delle garanzie della legge - hanno mostrato di privilegiare. Tuttavia, non sempre e non tutte le convivenze di fatto sono riconducibili a scelte di

autonomia e di libertà di entrambi i conviventi, potendo a volte la scelta dell'uno essere passivamente accettata o subita dall'altro e a volte invece essere necessitata, imposta cioè dal legame di uno o di entrambi i conviventi non ancora sciolto.

Sicché, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli, un intervento del legislatore appare opportuno per disciplinare alcuni effetti della convivenza a tutela del soggetto più debole, senza che ciò possa implicare una opzione verso un modello di tipo matrimoniale per la soluzione di tutte le questioni connesse alla convivenza.

Riassumendo, le proposte sia pure genericamente formulate riguardano:

- 1) il diritto del convivente economicamente più debole ad un assegno di mantenimento che tenga conto della durata della convivenza, dell'apporto dato alla gestione familiare e del reddito di ciascuno;
- 2) il diritto del convivente di partecipare alla distribuzione dei redditi e dei beni accumulati durante la convivenza;
- 3) il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del convivente e il diritto di godimento della casa di abitazione in caso di affidamento della prole; in mancanza di prole, la possibilità per il soggetto più debole di ottenere giudizialmente il godimento dell'immobile ove non vi sia l'accordo delle parti.

Spunti per modifiche processuali – Marina Marino

Alcune modifiche di carattere processuale al nostro ordinamento, consentirebbero indubbiamente una maggiore celerità di svolgimento delle vertenze ed anche una riduzione di costi delle stesse. Vediamone alcune: Separazione senza mutamento del rito, quindi giudizio con un giudice monocratico che segua l'intero iter della causa. In tal senso l'eliminazione delle due fasi: presidenziale e collegiale consentirebbe un minore aggravio di costi ed un tempo assai più breve per la definizione del giudizio.

In questo quadro sono necessari dei punti fermi a garanzia di un corretto svolgimento del giudizio e cioè: a) aumento dei termini di comparizione (attualmente solo 10 giorni) con obbligo per l'attore di depositare al momento della presentazione del ricorso tutta la documentazione patrimoniale nonché quella relativa al reddito (mod. 101-740), dedurre le prove ed indicare i testi. Termine per la costituzione del convenuto almeno 15 giorni prima dell'udienza con analogo obbligo di deposito della documentazione patrimoniale e relativa al reddito (mod. 101 e 740), deduzione delle prove e indicazione dei testi.

Il termine di costituzione del convenuto sopra indicato risponde a tre esigenze diverse: 1 ° consentire all'attore di conoscere le ragioni e le eventuali domande riconvenzionali del convenuto. 2° Nell'ipotesi di disaccordo tra le parti riguardo all'affidamento dei figli consente la richiesta a cura della cancelleria di indagini da parte del servizio sociale del Tribunale per i Minorenni, volte ad accertare quale sia la migliore soluzione di affidamento della prole onde evitare ciò che oggi frequentemente avviene e cioè che vi siano affidamenti dannosi per i minorenni fatti senza alcun elemento indicativo che durano per lo più fino alla definizione del giudizio. 3 ° In caso di mancata costituzione o di mancato deposito della documentazione fiscale, la cancelleria dovrà richiedere tramite polizia tributaria o polizia giudiziaria il deposito di detta documentazione. È altresì necessario prevedere una sanzione pecuniaria in caso di mancato deposito della documentazione, sia fiscale che patrimoniale.

La mancata costituzione del convenuto comporta per questi come conseguenze, oltre quelle sopra indicate, anche la decadenza dalla richiesta di prove e dal deposito di documenti e quindi l'unica possibilità di discutere la causa oralmente.

Deve essere altresì prevista la possibilità di chiedere nel ricorso introduttivo provvedimenti cautelari, con obbligo del magistrato di emetterli alla prima udienza, ovviamente se necessari e se fondata la loro richiesta.

Altra modifica fondamentale è quella relativa alla definizione matematica dell'assegno, sia esso alimentare che di mantenimento. Che cosa si intende per definizione matematica? Una determinazione percentuale rispetto al reddito dell'obbligato, graduando ovviamente dette percentuali in relazione alla presenza di un reddito della moglie e al numero dei figli.

Altra necessaria modifica legislativa è quella della obbligatorietà dell'adeguamento automatico annuale dell'assegno in relazione all'aumento del costo della vita nella misura fissa del 75% della variazione ISTAT avvenuta nell'anno. Ciò eviterebbe l'aggravio delle vertenze in Tribunale e soprattutto l'aggravio di spese cui le parti devono far fronte per vedersi aumentare l'assegno. Resta inteso che nei casi di modifica sostanziale della situazione dei coniugi sarà sempre possibile il ricorso al Tribunale con gli stessi termini e nelle stesse modalità previste per la separazione.

Le grandi difficoltà che si verificano per un regolare e puntuale pagamento dell'assegno stabilito in sede di separazione o di divorzio rendono necessaria una modifica legislativa. Nel caso di obbligato con rapporto di lavoro dipendente è sufficiente prevedere la notifica della sentenza al datore di lavoro che dedurrà dallo stipendio la somma dovuta e la verserà alla parte creditrice. Per i lavoratori autonomi sarà sufficiente prevedere l'iscrizione del debito, previo controllo

dell'esattoria, nei ruoli esattoriali, con interessi di mora. La differenza tra gli interessi legali che saranno corrisposti al debitore e quelli di mora andrà a costituire un fondo che verrà utilizzato dall'esattoria per acconti da dare su richiesta della parte e commisurati all'ammontare del credito. Per il divorzio è necessario prevedere una abbreviazione dei termini nonché una procedura analoga a quella della separazione consensuale in caso di accordo tra le parti, con un giudice monocratico. La nuova legge sulla adozione ci impone chiedere il patrocinio legale ove si discuta circa l'adottabilità di un minore, in favore dei genitori che rischiano di perdere il loro figlio. Per quel che riguarda la riduzione del costo dei giudizi relativi al diritto di famiglia è necessario prevedere l'esenzione dalle imposte di bollo e registro, per ridurre le spese vive. L'esenzione dall'I.V.A. sulle parcelle consentirebbe alle parti di risparmiare ben il 18% su onorari e competenze, mentre la loro detraibilità dal reddito costituirebbe una garanzia ai fini della lotta all'evasione fiscale, e raggiungerebbe lo scopo di riconoscere anche nei fatti il diritto alla giustizia, garantito dalla nostra Carta Costituzionale, per lo più solo a parole.

Diritto alla giustizia. Alcune proposte – Laura Remiddi

Al momento di articolare in proposte concrete e operative il discorso sul difficile rapporto della donna con la legge e con la giustizia, mi accorgo che ogni soluzione può apparire riduttiva, frammentaria, particolare. E mi accorgo anche, nello stesso tempo, che la risposta fondamentale è data dal convegno stesso, cioè dalla riappropriazione da parte della donna dello strumento del diritto, dalla conoscenza e gestione dei propri diritti e dei propri doveri.

Non era mai accaduto prima che si facesse un convegno sulle leggi e sulla giustizia da parte di «addetti ai lavori»: solo i «giuristi», avvocati, magistrati, professori, operatori si sono finora occupati di questi problemi, mai gli utenti. Solo le donne oggi, donne del movimento fra cui anche «addette ai lavori», hanno capovolto l'ottica di esame del problema, lo hanno proposto cioè dal basso anziché dall'alto, dal di fuori anziché dal di dentro, dalla parte di chi deve fruire dello strumento della giustizia e non dalla parte di chi lo amministra.

Quest'ottica che possiamo chiamare rivoluzionaria non può esaurirsi in un convegno, pur approfondito che sia; deve essere e restare obiettivo che dobbiamo continuare a coltivare, una conquista cui tendere al di là dei nostri incontri di questi giorni. Ma questo non basta.

Il principio va applicato a tutti e per raggiungere questo scopo chiediamo innanzitutto che lo Stato non ci tenga più ignari dei nostri diritti e delle norme che regolano la civile convivenza, chiediamo che la conoscenza delle leggi non sia più riservata esclusivamente a chi deve applicarle ma sia

estesa a tutti coloro che devono sottostarvi. In una parola, vogliamo trasformarci da sudditi sottoposti a regole dettate dall'alto, in cittadini capaci di conoscere la norma giuridica, e la regola del gioco su cui si svolge la nostra vita deve divenire patrimonio della cultura corrente. Perciò proponiamo che l'insegnamento del diritto sia introdotto nei programmi scolastici di ogni ordine e grado e nei corsi di integrazione dell'istruzione (150 ore) con particolare riguardo al diritto privato (rapporti personali e patrimoniali nella famiglia, lavoro e previdenza sociale, proprietà, rapporti commerciali) e al diritto penale per conoscere le conseguenze delle azioni che infrangono le regole fondamentali dell'assetto sociale.

Della diffusione della conoscenza e della coscienza del diritto fruirebbero uomini e donne, anche se per le donne che sono state tanto più indietro, il vantaggio sarebbe maggiore e costituirebbe veicolo da una parte per l'affermazione della personalità umana e dall'altra per una partecipazione sempre più diretta e incisiva al processo di evoluzione giuridica e sociale.

In una nuova società di cittadini e non più di sudditi avremo una maggiore correttezza nella gestione dei rapporti privati e una diminuzione di tanti errori di comportamento e violazioni di norme che in buona o in mala fede oggi vengono compiute anche per mancanza di controllo sociale; vi sarà inoltre maggiore capacità di risolvere problemi più semplici senza dover ricorrere a «tecnici», o di controllare decisioni tecniche effettuate dai professionisti.

Se scendiamo poi a esaminare le norme che regolano i vari aspetti della nostra esistenza, ci accorgiamo di quanto ancora oggi la donna sia condizionata da situazioni di fatto e di diritto soprattutto nel campo della famiglia e del lavoro che sono i più rilevanti nella nostra vita.

Cominciamo con la maternità: il rapporto madre-figlio è ancora marcato dal segno del padre che impone il proprio cognome. Solo fino a pochi mesi fa la legge provvedeva analoga regola per la trasmissione della cittadinanza solo da parte del padre, e grazie a una battaglia iniziata e condotta dal Tribunale 8 Marzo questa grave discriminazione è caduta con la legge 123/83.

Chiediamo che nella trasmissione del cognome sia adottata una regola nella quale il padre e la madre abbiano la stessa posizione, per respingere il ruolo della donna come strumento per la riproduzione della discendenza dell'uomo.

Ricordiamo ancora l'assurda norma che prescrive che la donna, dopo aver generato un figlio, per esserne considerata madre dalla legge deve anche «riconoscerlo», cioè dichiarare che quel figlio è suo. Questa disposizione, che è contraria alla normativa di tutti i paesi europei, si presta a tante distorsioni: pensiamo al divieto di riconoscere il figlio imposto dalla legge a chi non ha compiuto i 16 anni, pensiamo a tante pressioni che vengono esercitate negli ospedali, su donne povere e

ignoranti, di non riconoscere il bambino che entra così nel buio canale dell'adozione che lo cancella per sempre dal rapporto con sua madre.

Il rapporto madre-figlio non solo non è automaticamente tutelato all'inizio, cioè alla nascita del bambino, ma neanche nel suo corso: basti pensare che alla madre che non ha un lavoro, non ha una casa, non ha parenti protettivi, non viene garantita nessuna effettiva assistenza che le consenta di restare vicina a suo figlio e di dargli ciò di cui egli ha bisogno: l'unica soluzione prevista dalla legge in questi casi è quella di togliere il bambino e di ricoverarlo in istituto, finché non sarà trasferito presso un'altra famiglia più agiata che gli darà quello che la mamma povera non ha potuto dargli. Chiediamo che sia garantita alla donna la possibilità di svolgere la sua funzione materna, e che ragioni economiche non debbano mai impedire il suo rapporto con il figlio: chiediamo priorità nelle assunzioni e nell'assegnazione di case e comunque la corresponsione di un assegno che consenta effettivamente di sopravvivere e non sia, come oggi è, un modestissimo obolo che non risolve alcuna situazione.

Nei rapporti con la madre chiediamo ancora che sia riconosciuta ai genitori la perfetta parità nell'esercizio della potestà e che sia abolita la norma che riserva solo al padre le decisioni in caso di «incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio».

Infine, nei rapporti fra genitori e figli di diversa cittadinanza, la legge prescrive che deve applicarsi la legge nazionale del padre, ciò che obbliga il giudice italiano a far ricorso alle norme straniere anche per i figli di madri italiane (e perciò italiani anch'essi in base alla recente riforma) se il padre è straniero. Occorre trovare una soluzione che prescinda dal privilegio maschile.

Nel matrimonio sono ancora tante le discriminazioni che, di fatto o di diritto, la donna subisce. Ricordiamo in primo luogo quella relativa al cognome: ancora oggi è l'uomo che trasmette il distintivo familiare, oltre che ai figli, anche alla moglie. È questo un segno di subalternità della donna che muta di identità a seconda del suo stato di coniugio e che noi vogliamo che sia abolito. Il nuovo diritto di famiglia ha introdotto la comunione legale dei beni acquistati durante il matrimonio come riconoscimento dell'uguale valore del lavoro dei due coniugi, anche di quello che si dedica alle cure domestiche e non gode di propri redditi; ma la normativa al riguardo è molto generica, consente elusioni e non garantisce forme di controllo; per di più è valida solo per gli acquisti successivi al settembre 1975. Mentre ci riserviamo, in sede più tecnica, di suggerire modifiche per una effettiva attuazione della comunione, chiediamo fin da ora che siano riaperti i termini perché i coniugi possano applicare la comunione agli acquisti anteriori al settembre 1975 attraverso un atto notarile esente da imposte e tasse e con onorari professionali ridotti alla metà.

Un'altra forma di tutela del lavoro femminile nella famiglia è rappresentata dall'impresa familiare; ma il 1 ° dic. 1983, la G.U. ha pubblicato una legge che limita di molto il riconoscimento di questo lavoro attraverso un puntiglioso accertamento fiscale del contributo dato da ciascun componente: ciò colpisce la moglie e le altre donne della famiglia del titolare dell'impresa.

Ma il momento della vita di una moglie meno tutelato dalla legge è quello della separazione legale: se la donna non ha un lavoro e un reddito è costretta a una dura e costosa battaglia di carte bollate per garantire a sé e ai figli un decoroso sostentamento, e non sempre ci riesce.

La prima aggressione che deve sconfiggere è quella che vuole attribuire a lei la responsabilità della frattura coniugale perché alla moglie colpevole il marito non dovrà corrispondere il mantenimento. Se invece il colpevole è il marito, non paga nessuna conseguenza, poiché non è economicamente dipendente dalla moglie. Chiediamo perciò che sia abolito l'addebito della separazione, che si traduce solo in uno strumento persecutorio della donna.

Quando si tratta poi di determinare l'assegno dovuto nella separazione - che, lo ricordiamo a chi ama proclamare l'indipendenza della donna solo astrattamente e fuori del contesto concreto, non è un titolo di rendita che nasce dal matrimonio ma il necessario supporto al coniuge privo di mezzi sufficienti - a parte la difficoltà il più delle volte di accertare l'entità dei redditi del marito, ci troviamo di fronte a una ampissima discrezionalità del giudice.

La legge infatti non detta criteri per la determinazione dell'assegno e ogni giudice può veramente «dare i numeri» e stabilire una somma che non sempre è adeguata alla situazione. Da Milano a Roma a Palermo, e nell'ambito di ogni città da un giudice all'altro, scorrono valutazioni e interpretazioni diverse, cosicché il più delle volte il provvedimento che sancisce l'assegno di separazione ha l'imprevedibilità del gioco d'azzardo.

Chiediamo l'adozione di parametri concreti e individuati per la determinazione dell'assegno per la moglie (coniuge più debole) e per i figli, perché da una parte sia garantita la certezza del diritto e dall'altra sia possibile giungere a una soluzione più rapidamente e con minore costo individuale e sociale (i processi costano non solo alle parti, ma alla collettività).

Riguardo all'assegno chiediamo anche un meccanismo di adeguamento automatico con riferimento agli indici ISTAT sul costo della vita, poiché serve a sostenere proprio le spese dell'esistenza; ciò per evitare che, per effetto dell'inflazione, diventi inadeguato e occorra ancora ricorrere al giudice - con altri costi individuali e sociali - per ridiscutere l'entità. Occorrerà anche studiare la costituzione di un fondo al quale le donne separate e divorziate prive di reddito e di assegno possano attingere per far fronte al loro sostentamento.

Un'altra garanzia chiediamo ancora per le donne separate e divorziate e riguarda l'assegnazione della casa familiare: la legge stabilisce che se vi sono figli minori la casa va attribuita al genitore che ne ha l'affidamento. Però se la casa è affidata alla moglie e ne è proprietario il marito, questi può venderla lasciando così la famiglia priva di alloggio. Occorre perciò che l'assegnazione della casa al coniuge costituisca un vincolo inerente all'immobile che deve essere rispettato anche in caso di vendita a terzi.

C'è un altro problema relativo all'argomento della casa: se non ci sono figli minori, questa resta al titolare del contratto d'affitto che nella stragrande maggioranza dei casi è il marito. Per evitare gravi ingiustizie chiediamo che la legge imponga di considerare l'esigenza del coniuge più debole non solo di ricevere un assegno, ma anche di disporre dell'alloggio familiare a pari titolo rispetto al coniuge proprietario, comproprietario o affittuario, anche se non ci sono figli minori. Ciò anche in caso di divorzio in cui la legge non prevede nulla.

È stato anche giustamente sollevato il problema degli annullamenti dei tribunali ecclesiastici in concorrenza con il divorzio dei tribunali civili perseguiti dagli uomini per non essere costretti a pagare gli alimenti. Chiediamo che una nuova legge stabilisca che i rapporti economici fra coniugi annullati siano regolati nello stesso modo che in caso di divorzio.

Anche nel campo del lavoro la donna subisce un trattamento differenziato, non ostante la tanto proclamata legge di parità. In effetti quando il principio di parità si innesta in una situazione di fatto in cui la discriminazione è gravissima, il più delle volte non conduce a soluzioni eque né giuste. Occorre infatti, per poter giungere ad una effettiva parità, un periodo intermedio nel quale siano attuati principi di discriminazione positiva, per consentire ai soggetti negativamente discriminati un recupero rispetto alla precedente situazione.

Questa prassi è ammessa in sede internazionale (es. Convenzione internazionale contro le discriminazioni contro le donne firmata anche dall'Italia nel luglio 1980) quando si tratta di misure temporanee per il recupero del danno subito dalle discriminazioni negative.

Al riguardo chiediamo che siano riaperti per le donne i concorsi oltre i limiti di età oggi stabiliti; che sia consentito alle donne che hanno lasciato da molti anni gli studi universitari di recuperare la validità degli esami sostenuti previo corso di recupero ed esame generale; che siano determinate quote inderogabili per la partecipazione femminile al lavoro; che sia garantita la parità numerica tra donne e uomini nelle assunzioni al lavoro con apposite norme, ora che la chiamata nominativa introdotta nel marzo 1983 (e da noi denunciata alla Commissione delle Comunità Europee) consente la scelta fra l'assunzione di un uomo o di una donna e quindi di discriminare il lavoratore

in base al sesso. Sempre a proposito di parità e di assunzioni al lavoro, vogliamo infine denunciare la prassi dei quotidiani che pubblicano le inserzioni con offerte di lavoro in sistematica violazione della legge di parità, pubblicando a caratteri minuscoli e appena leggibili la norma antidiscriminatoria, e poi a lettere cubitali continuano a perpetuare il ruolo della segretaria donna e del dirigente uomo.

Per comportamenti come questo e come tanti altri (per esempio in tutto il campo della pubblicità) in settori pubblici e privati, che offendono la singola donna o tutte le donne, chiediamo infine l'istituzione di una figura - analoga al difensore civico - che abbia il compito di raccogliere denunce e promuovere iniziative giudiziarie, amministrative e politiche contro le discriminazioni nelle leggi e nel costume ed eserciti un controllo sul funzionamento delle strutture relativamente ad aspetti che riguardano la vita delle donne.

APPENDICE

Panorama dell'evoluzione del diritto per le donne nel 1900

1) Legge .17.7.1919 sulla capacità giuridica della donna

La prima legge che ha riconosciuto i diritti delle donne è del 17 luglio 1919: Disposizioni sulla capacità giuridica della donna. Essa ha abolito le precedenti norme che richiedevano l'autorizzazione del marito sia per gli atti giuridici che per l'esercizio del commercio. In particolare, all'art. 7 prevedeva:

«Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengano alla difesa militare dello Stato».

Le donne restavano ancora escluse dagli impieghi pubblici che comportano la dignità di grande ufficiale dello Stato e da quelli di grado superiore a direttore generale, di direttore generale presso ministeri, di ragioniere generale dello Stato, di prefetto, di ministro plenipotenziario e di console generale, di direttore generale delle ferrovie, da qualunque impiego nella magistratura e nell'ordine giudiziario, compresi quelli di cancelleria e segreteria presso le preture, i tribunali e le corti, di ufficiale giudiziario, del personale di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia delle carceri, ecc;..

2) La Costituzione della Repubblica Italiana

Il 1 ° febbraio 1946, per la prima volta nella storia millenaria d'Italia, la donna è ammessa al voto, e nel 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica italiana che dichiara *all'art. 3*: «Tutti i

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione *di* sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica *rimuovere gli ostacoli* di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...» e *all'art. 29*: «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare», e *all'art. 37*: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

3) L'attività della Corte Costituzionale

Le norme costituzionali non erano però direttamente applicabili ai cittadini, ma dovevano servire solo come ispirazione per il legislatore nell'emanare le nuove leggi. Quelle precedenti, anche se contrastavano con tali principi, rimanevano in vigore sino a che la Corte costituzionale, chiamata a decidere di volta in volta su richiesta dei giudici che dovevano applicarle, non le dichiarava illegittime, cancellandole così dal nostro ordinamento.

Fra le norme annullate vi è proprio quell'art. 7 della legge del 1919 che limitava l'accesso alle donne ad alcune carriere. Nel 1960 la Corte ha dichiarato che *«la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare cioè un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge»*.

Dopo questa pronuncia, nel 1963, il parlamento ha emanato una legge che, abrogando espressamente quella del 1919, stabiliva che *"La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari"*.

Altre interessanti pronunce della Corte Costituzionale si sono avute in materia di parità sessuale fra i coniugi in quanto il codice penale prevedeva reati e pene diverse per la moglie e per il marito infedeli. La moglie commetteva reato di *adulterio* anche per un solo rapporto extraconiugale e era punibile con la reclusione fino a un anno; ma se aveva un rapporto continuo con un altro uomo, cioè una relazione adulterina, la reclusione era fino a due anni, anche se era tenuta nascosta e agli occhi degli altri "l'onore") del marito era fatto salvo. L'uomo poteva essere colpevole solo di *concubinato* se teneva un'amante nella casa coniugale oppure altrove, ma «notoriamente», cioè in maniera tale che il fatto fosse a conoscenza di un certo numero di persone. La pena prevista era della reclusione

fino a due anni.

Nel 1968 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che puniva l'adulterio, e nel 1969 ha stabilito una completa uguaglianza abolendo sia il reato di relazione adulterina per la moglie che quello di concubinato per il marito, in base al principio sancito dall'art. 3 della Costituzione di parità fra i sessi.

Al riguardo la Corte ha osservato che: *«Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita - più o meno severamente - rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo...»*

E ancora: *«Alla stregua dell'attuale realtà sociale, la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria e non ha alcuna tutela in sede penale. Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito o della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti».*

4) Legge 1.12.1970 sullo scioglimento del matrimonio

Con l'introduzione del divorzio l'Italia si è adeguata alle legislazioni di quasi tutti i paesi del mondo. Con il divorzio si scioglie il legame matrimoniale quando, per le ragioni stabilite dalla legge, la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e si definiscono i loro rapporti economici e patrimoniali sia rispetto al passato che al futuro.

L'importanza di questa legge per le donne è duplice: da una parte ha consentito e consente di regolarizzare tante convivenze di fatto con il matrimonio e perciò di fruire della tutela che la legge riconosce ai coniugi; dall'altra parte, nella definizione dei rapporti economici fra divorziati, prescrive che il Giudice debba tenere conto della partecipazione di carattere economico e dell'impegno personale che ognuno dei coniugi ha dato all'andamento familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi. Con questa disposizione si è voluto proteggere soprattutto la posizione della casalinga che spesso, dopo un'intera vita dedicata alla famiglia e avendo rinunciato

a una propria attività lavorativa e a propri redditi, si trova a non possedere nulla, mentre il marito si è magari formato un patrimonio con i propri guadagni ma anche per il lavoro e i sacrifici di lei.

5) Legge 30.12.1971 - Tutela delle lavoratrici madri

Vogliamo ricordare, prima ancora di parlare della legge sulla lavoratrice madre, che anni addietro era frequente nei contratti di lavoro delle donne la «clausola di nubilato», che prevedeva il loro licenziamento in caso di matrimonio. Questa condizione era giustificata con il maggior peso dei contributi in caso di maternità, con l'aumento delle assenze e in genere con un minore rendimento causato dal doppio lavoro che veniva a pesare sulla donna dopo il matrimonio; ma certamente contrastava con il principio costituzionale secondo cui *"le condizioni di lavoro della donna devono permetterle l'adempimento della sua essenziale funzione familiare"*.

A seguito di un notevole impegno politico e di un vasto movimento di opinione, si arrivò alla legge 9 gennaio 1963 n. 7 che stabilisce che le clausole che prevedono il licenziamento delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono da considerare non valide, così come sono invalidi i licenziamenti fatti nel periodo fra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dopo le nozze.

La tutela della lavoratrice in occasione della maternità è regolata principalmente dalla legge 30.12.1971. In essa si parla di «madri», coniugate o no, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati o delle amministrazioni statali o locali.

La prima regola è che la lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino.

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto le lavoratrici non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi e ad altri lavori pericolosi o faticosi. È vietato far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Se il lavoro è pesante o pericoloso, l'astensione obbligatoria prima del parto è anticipata di un mese; se la salute della gestante lo richiede, anche riguardo alle condizioni di lavoro e ambientali, l'astensione deve durare per tutto il periodo della gravidanza.

Sono previsti periodi di riposo e assenze per l'allattamento, oltre al diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo fino a sei mesi entro i primi tre anni.

6) Legge 29.5.1975 n. 151 sulla Riforma del diritto di famiglia

La storia della donna nei secoli è stata limitata alla sua partecipazione al ristretto ambito della famiglia. Il matrimonio rappresenta l'altare su cui si è sacrificata la sua libertà e la sua stessa vita; considerata non già come persona autonoma, ma solo in funzione del suo rapporto con l'uomo, è

stata costretta a essere soltanto moglie e madre. Le leggi sono state lo strumento con cui si è realizzata questa costrizione.

Senza riferirsi a tempi molto antichi, soltanto prima della nuova riforma la donna sposata era soggetta alla potestà del marito che era il capo della famiglia, ne assumeva il cognome ed era obbligata ad accompagnarlo ovunque egli credeva opportuno fissare la sua residenza. La potestà sui figli era esercitata dal padre. L'uomo aveva persino il diritto di «correggere» la moglie, di controllarla nelle sue azioni, di punirla per una sua mancanza.

La limitazione dei diritti della donna coniugata era del resto giustificata dalla Costituzione che stabiliva che l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi poteva essere limitata dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Nella riforma legislativa le norme che prevedevano una differenza di trattamento fra i coniugi sono state abolite e la «nuova famiglia» è ordinata su una base di maggiore uguaglianza, tuttavia non ancora perfetta. Il codice civile oggi così definisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli *stessi diritti* e assumono gli *stessi doveri*. Dal matrimonio deriva l'*obbligo reciproco* alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia». Inoltre, in base alla riforma, «i coniugi *concordano tra loro* l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa».

La stessa parità è prevista nei rapporti con i figli: la potestà non è più chiamata «patria», cioè del padre, ma «dei genitori».

Ma forse l'innovazione più rilevante della riforma è costituita dall'introduzione della comunione legale dei beni fra i coniugi. Prima valeva il principio della separazione patrimoniale, cioè i beni mobili e immobili erano di proprietà esclusiva di quello che li aveva acquistati. Per la tradizionale divisione del lavoro in base al sesso avveniva che l'uomo, disponendo di redditi, poteva acquistare mentre la donna, quasi sempre obbligata ad attività domestiche non remunerate, solo di rado riusciva ad avere delle proprietà.

Se i coniugi arrivavano alla separazione, al divorzio o all'annullamento del matrimonio, la donna, pur avendo lavorato per la famiglia e rinunciato a una attività autonoma, si trovava il più delle volte a non avere propri mezzi né proprietà: il massimo che poteva ottenere era un assegno, spesso faticosamente attraverso una causa, mentre al marito rimaneva tutto ciò che era stato acquistato

durante gli anni di vita in comune.

A seguito della riforma, tutto ciò che viene acquistato dopo il matrimonio è di proprietà comune di entrambi i coniugi in parti uguali, salvo che essi d'accordo decidano di tenere i loro beni separati. Anche se ciò che viene acquistato è stato pagato con il solo denaro del marito, certamente anche la moglie vi ha contribuito con il suo lavoro svolto fuori e dentro la casa nelle attività domestiche, nell'allevamento dei figli, nella cura del coniuge, oltre che con i suoi risparmi e i suoi sacrifici. Naturalmente il frutto del proprio lavoro, come anche ciò che si riceve per eredità o per donazione o ciò che si possedeva prima del matrimonio, rimane di proprietà personale di ciascun coniuge.

7) Legge 29. 7.1975 sui Consultori familiari

Fino al marzo 1971, quando venne abrogato dalla Corte Costituzionale, l'art. 553 del codice penale condannava la propaganda di pratiche contro la procreazione.

Ma se non fu più punibile la diffusione degli anticoncezionali, si era ben lontani dal poter operare il controllo delle nascite attraverso una razionale diffusione, conoscenza, istruzione sulle possibilità di intervento a mezzo della contraccezione. Fra l'altro alcune norme di legge continuavano di fatto ad impedire la diffusione dei contraccettivi, come il testo unico delle leggi di P.S. che vietava «di acquistare, detenere, mettere in circolazione e fare commercio di scritti, disegni e oggetti di qualsiasi specie che divulgano, anche in modo indiretto o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto». Così la pillola veniva venduta soltanto come farmaco regolatore del ciclo mestruale; il diaframma come rimedio contro il prolasso uterino e così via, una specie di caccia al tesoro, un gioco di enigmistica non certo alla portata di tutti come la situazione richiedeva.

Ciò fino al 1975, quando la pressione delle forze sociali che si battevano per ottenere la legalizzazione dell'aborto, la presentazione di numerose proposte di legge per l'interruzione della gravidanza, la raccolta delle firme per il referendum abrogativo delle norme che punivano l'aborto, convinse le forze conservatrici, che erano sempre state contrarie anche alla contraccezione scientifica, ad accettare questa come «male minore». In poco tempo fu varata la legge n. 405 che contiene norme per l'Istituzione dei consultori familiari, una legge quadro che stabilisce i principi e i limiti per il servizio di assistenza alla maternità e paternità cosciente e responsabile e demanda alle regioni di fissare con proprie leggi i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio stesso. La legge istitutiva dei Consultori familiari individua i seguenti scopi del servizio di assistenza alla famiglia:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità responsabile e per i

problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.

8) Legge 9 dicembre 1977 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

In adempimento dei principi costituzionali nonché delle precise direttive della Comunità Economica Europea, la Legge 903/1977 ha formalmente vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La legge ha precisato che il divieto si estende a qualsiasi riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, a meccanismi di preselezione a mezzo stampa o a qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso, ad eccezione del campo della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando un determinato sesso sia essenziale alla natura del lavoro.

Purtroppo continuiamo ancora oggi a vedere nelle inserzioni pubblicitarie la ricerca di segretarie donne e di dirigenti uomini e la parità proclamata sulla carta è lungi dall'essere pratica quotidiana.

La legge vieta inoltre qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. Una disposizione interessante è quella che estende il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice. Si tratta di norma finora applicata molto di rado, ma in una auspicata tendenza verso il superamento dei ruoli tradizionali può rivelarsi molto utile.

9) Legge 22 maggio 1978 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Dopo otto anni di battaglia politica nel parlamento e nel paese, nella quale il movimento delle donne ha saputo imporre i suoi contenuti e le sue richieste, si è giunti a questa legge che rispetta due esigenze fondamentali: quella della autodeterminazione della donna e quella della gratuità degli interventi. Nei primi 90 giorni di gravidanza l'aborto è sempre consentito su semplice richiesta della donna, che può essere avanzata o tramite il medico di fiducia o tramite il sanitario del consultorio.

Dopo i primi 90 giorni l'interruzione della gravidanza è consentita sempre su richiesta della donna, soltanto se la gravidanza o il parto comporti un grave pericolo per la sua vita oppure se siano accertati processi patologici, fra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (aborto terapeutico). Gli interventi possono essere praticati soltanto da medici negli Ospedali o nelle case di cura private a ciò autorizzate (in queste solo aborti nei primi 90 giorni).

Anche questa legge, difesa da un tentativo di abrogazione tramite il referendum, non esaudisce in pieno alle reali esigenze; ma più che mai importante è vigilare sulle strutture perché almeno i principi conquistati vengano applicati.

10) Legge 5 agosto 1981 n. 422 - Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e del matrimonio riparatore

Tempo addietro si è molto parlato del delitto d'onore, un mezzo fra i più arretrati di repressione sessuale e di discriminazione contro la donna: lo si chiamò con amara ironia «divorzio all'italiana». L'art. 587 del codice penale prevedeva la reclusione da tre a sette anni per *«chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinata dall'offesa recata all'onore suo e della famiglia»*.

Era una immunità, quasi una licenza di uccidere se si pensa che in genere la pena per l'omicidio non può essere inferiore a ventuno anni di reclusione. Mentre per le persone sposate la «causa d'onore» era reciproca, cioè riconosciuta in caso di infedeltà sia del marito che della moglie, fuori del matrimonio si intendeva che l'onore della famiglia fosse deposto nel grembo della *donna, figlia o sorella*, e il maschio, padre o fratello, poteva assumere la veste di vendicatore.

Altra «perla» era rappresentata dall'art. 544 del codice penale che prevedeva che nei casi di violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di matrimonio o di libidine, corruzione di minorenne, se il colpevole si sposava con la persona offesa il reato si estingueva, si considerava cioè come non avvenuto. Si può immaginare quali possano essere state le pressioni, le minacce, i ricatti sia dei colpevoli che dei loro complici per indurre al matrimonio una ragazza da loro violentata, rapita o corrotta, e i patteggiamenti con i suoi genitori. Franca Viola, una donna siciliana che ancora ricordiamo dopo molti anni, fu la prima coraggiosa ragazza che rifiutò le nozze «riparatrici» con il suo aggressore, e per questo destò scandalo, polemiche, commenti.

Con la legge sopra indicata si è abolito sia l'art. 544 sul matrimonio riparatore sia l'art. 587 sul delitto d'onore, così chiudendo un capitolo del nostro codice che poteva soltanto destare condanna per il «modello» di donna a cui era ispirato.

11) Legge 21/4/83 n. 123 «Disposizioni in materia di cittadinanza»

La precedente legge sulla cittadinanza italiana risaliva al 13 giugno 1912 (n. 555) e rifletteva la concezione dell'epoca di considerare la donna giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura senza la completa capacità giuridica: infatti non le erano riconosciuti i diritti politici attivi e passivi e non le era consentito di accedere alle funzioni pubbliche.

L'acquisto della cittadinanza per nascita era regolato in base al principio dello *jus sanguinis paterni*: il figlio era italiano soltanto se lo era il padre. La madre italiana poteva comunicargli la sua cittadinanza soltanto se il padre era ignoto o apolide oppure se apparteneva a uno Stato la cui nazionalità non veniva trasmessa al figlio. In omaggio ad analogo principio patriarcale era previsto l'acquisto automatico della cittadinanza per la donna straniera che sposava un italiano, in quanto la legge n. 555 testualmente stabiliva che «la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito»; d'altro canto la donna italiana che sposava uno straniero e acquistava, in base alla legge del marito, la cittadinanza di lui, perdeva automaticamente la propria.

Soltanto con l'introduzione del nuovo diritto di famiglia è stata riconosciuta alla moglie italiana di uno straniero la facoltà di rinunciare alla propria cittadinanza e la facoltà, per le donne che l'avevano perduta con il matrimonio, di riacquistarla con semplice dichiarazione agli uffici competenti.

la Corte Costituzionale, quasi contemporaneamente alla nuova legge, aveva dichiarato l'illegittimità di tale norma per contrasto con il principio di parità fra i sessi (sent. n. 87 del 16 aprile 1975), osservando che la perdita della cittadinanza dipendente dall'ordinamento straniero senza la richiesta della donna e anche se questa manifesti una volontà contraria era in contrasto con i principi della Costituzione «che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

Nelle norme sopra sommariamente indicate erano contenuti tre gravi principi discriminatori: a) discriminazione fra i genitori in quanto solo il padre e non anche la madre poteva trasmettere la cittadinanza ai figli; b) discriminazione fra i coniugi in quanto solo il marito e non anche la moglie poteva trasmettere la sua cittadinanza all'altro; c) discriminazione fra le donne straniere che sposavano un italiano e le italiane che sposavano uno straniero, in quanto solo a queste ultime veniva consentito di poter mantenere la nazionalità di origine. La nuova legge sopra indicata ha abrogato tali gravi discriminazioni e ha stabilito il principio di parità fra i sessi in questa materia: il coniuge straniero, moglie o marito che sia, acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni di matrimonio; e sia il padre che la madre italiani trasmettono tale cittadinanza al figlio. È stato questo un passo molto importante,

perché è stata cancellata dal nostro ordinamento una gravissima discriminazione sessista che ha determinato tanti problemi anche drammatici nelle famiglie composte da persone di diversa nazionalità. Vale la pena di rammentare che in tutti questi anni tale discriminazione era stata «dimenticata» e che è stato merito del Tribunale 8 Marzo averla denunciata all'opinione pubblica nella sessione della primavera 1980 e aver continuato a porre il problema al Parlamento e al Paese fino alla emanazione della legge.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI DI OGGI SUGLI ATTI DEL CONVEGNO

Negli oltre trenta anni da allora trascorsi molte cose sono cambiate, sia nella realtà sociale che nelle leggi e nel modo di interpretarle e di applicarle, in particolare nel diritto di famiglia, e ci piace qui segnalare alcune delle più importanti conquiste. L'evoluzione a cui abbiamo assistito di certo non è tutta frutto di quel nostro Convegno, ma le idee circolano e nel faticoso cammino del progresso del diritto e della società, un merito sia pure in piccola parte spetta anche a noi.

L'idea di base dalla quale è partito il Convegno è stata l'emarginazione delle donne nella formazione e nella fruizione del diritto, oltre che nel possesso dei beni materiali che è la base di partenza per difendere e realizzare le proprie situazioni giuridiche. Purtroppo oggi le condizioni economiche sfavorevoli non colpiscono soltanto le donne: è questa una realtà che in periodo di crisi colpisce entrambi i sessi; anzi esse, in virtù di un sempre maggior grado di scolarizzazione, di un più ampio accesso al lavoro extradomestico e degli effetti positivi della comunione dei beni nel matrimonio, soffrono di meno, rispetto ad allora, della carenza di mezzi per far fronte ai problemi della vita.

Uno degli aspetti sui quali si è focalizzata l'attenzione di Gioia di Cristofaro Longo nel suo intervento riguardava il reato di "violenza carnale" che non difendeva le vittime come persone ma era rubricato nel codice penale, risalente ai tempi del fascismo, fra i reati contro "la moralità pubblica e il buon costume". Grazie alla riforma del 1996 che è stata realizzata soprattutto dietro la spinta del movimento delle donne, il reato di "violenza sessuale" è stato descritto in termini più ampi, e opportunamente collocato nella sezione del codice a tutela della "libertà personale"; tale legge inoltre ha introdotto la procedibilità di ufficio (prima era a querela di parte) e un aggravamento delle pene, oltre ad altri importanti principi a tutela della persona offesa. E tuttavia oggi la violenza in generale contro le donne è tutt'altro che scomparsa dalle cronache, anche se contro le più insidiose e vessatorie persecuzioni è stato formulato il reato di "stalking" e sono state introdotte nuove misure quali l'allontanamento dai luoghi frequentati dalla vittima; violenza che spesso assume connotati estremi, tanto che è stato coniato il triste termine di "femminicidio".

Il primo spunto programmatico sottolineato dal Convegno riguardava la richiesta di inserire la materia del diritto nel piano di studi scolastici di ogni ordine e grado per fornire a tutti i cittadini quegli strumenti di base necessari per avere consapevolezza dei propri diritti, e quindi poterli difendere, risorsa tanto più importante per le donne, storicamente relegate in una condizione di subalternità. Nella recente riforma della scuola l'insegnamento del diritto non sembra sia stato ampliato, anche se ad esso potranno concorrere alcune categorie di laureati (es. in scienze politiche) che prima ne erano escluse; peraltro ormai le nozioni in ogni campo, e quindi anche in quello giuridico, sono disponibili su internet e così si è creata una grande facilità di accesso alle informazioni alla portata di chiunque. Perciò il servizio non reso dalla istruzione - pubblica o privata che sia - è ormai in certo modo supplito dalla "rete" e non si può più lamentare una totale carenza di conoscenza. Comunque nel "sentire" delle donne sono sempre più emersi un maggior senso di dignità del loro essere, di intangibilità della loro persona sotto tutti gli aspetti, da quello fisico a quello morale, e anche economico e patrimoniale, per cui si può con sicurezza riconoscere che esiste uno "spirito battagliero" di chi non sopporta più la prevaricazione e lo sfruttamento.

In generale, taluni atteggiamenti apertamente sessisti lamentati nel Convegno (relazione di Julienne Travers) con riferimento alle istituzioni e ai media, hanno per fortuna fatto il loro tempo e le autorità esprimono, almeno nella forma, principi "politicamente corretti"; la sostanza, come si sa, è altra cosa, e spesso ancora oggi per le donne è difficile ottenere giustizia proprio in ragione del loro "minore potere", come è stato sottolineato nel discorso introduttivo, di cui ancora soffrono.

Diverse relatrici del Convegno, fra cui Elena Gianini Belotti, hanno auspicato una maggiore presenza di magistrato, ciò che si è in effetti verificato; bisogna tuttavia riconoscere che il massiccio ingresso delle donne nella magistratura avvenuto negli ultimi anni (tanto che oggi costituiscono il 51% del totale dei giudici) non ha portato ad una virata éclatante nelle loro decisioni con riferimento allo "specifico femminile" perché l'essere donna, per quanto rileva nel nostro discorso, è un dato non tanto biologico quanto culturale. E se non sovviene la componente culturale il comportamento di una donna non è necessariamente diverso da quello di un uomo. Anzi, le idee di parità, di uguaglianza e di rispetto per la donna sono oggi molto condivise dagli uomini, cosicché possiamo apprezzare una evoluzione positiva della intera compagine sociale e con fiducia sperare in un percorso sempre più virtuoso.

Uno degli argomenti affrontati nel Convegno riguardava le pronunce delle separazioni "con addebito" (Carla Rodotà) laddove spesse volte si annidava uno spirito sessista. Oggi non abbiamo trovato spunti particolarmente "scandalosi" da additare a tale riguardo, ma va detto che l'addebito,

non ancora rimosso dal legislatore non ostante molteplici inviti di giuristi e di operatori che lo considerano una farragine dei tempi trascorsi e un residuo di un costume obsoleto, è nei fatti disapplicato dai giudici in un sano tentativo di snellimento dei processi, con la motivazione che la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio spesso è l'effetto, e non la causa, del venir meno dell'armonia familiare. Peraltro, come è stato sottolineato nell'intervento di Laura Remiddi, si tratta di una norma che va a danneggiare soprattutto le donne: infatti la moglie a cui viene addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e alla pensione di reversibilità (sono ancora rari gli uomini che vantano un tale diritto in ragione della loro inferiorità economica), mentre il coniuge più abbiente che viola le regole matrimoniali non deve pagare alcun danno. Speriamo che in un vicino futuro anche questa norma anacronistica possa essere spazzata via.

Lo scenario delle donne separate o divorziate, anche a seguito della legge sull'affido condiviso dei figli, è in parte cambiato: pure se nel maggior numero dei casi il collocamento prevalente dei minori viene disposto presso la madre, tuttavia le incombenze familiari risultano più equamente divise fra i due genitori, con conseguente sollievo da parte della madre che oggi come ieri, e particolarmente in periodo di crisi economica, deve conciliare i compiti di cura con gli impegni lavorativi. Del resto le donne sembrano aver superato l'idea che la loro realizzazione personale sia inscindibilmente connessa alla funzione materna, e volentieri condividono con gli uomini anche gli impegni di cura della prole. E la sospirata, e finalmente raggiunta, parità di trattamento fra i figli nati nel e fuori del matrimonio ha portato anche la conseguenza, assai rilevante sul piano economico, dell'assegnazione della casa familiare al genitore presso cui i figli sono collocati, anche se non è coniuge.

Persiste invece il problema della quantificazione degli assegni di mantenimento per i figli e, ove ne ricorrano i presupposti, per il coniuge economicamente più debole che è quasi sempre la moglie. Qui la discrezionalità dei giudici è massima, e non è raro che anche nell'ambito dello stesso Tribunale i magistrati applichino criteri notevolmente diversi. Nel Convegno, Marina Marino e Laura Remiddi hanno posto in evidenza la necessità di adottare dei criteri oggettivi uniformi per ricavare l'entità dell'assegno da porre a carico del coniuge/genitore onerato del mantenimento, ma purtroppo finora nulla di nuovo si è raggiunto sul piano legislativo. Dobbiamo però segnalare che in alcuni Uffici giudiziari è invalso il principio di ordinare alle parti di presentare una dichiarazione giurata, con assunzione di responsabilità in caso di falsità, nella quale deve essere riferito ogni elemento relativo ai redditi, al patrimonio, al tenore di vita. Ciò consente di snellire i processi per l'accertamento delle condizioni economiche anche se, una volta acquisiti gli elementi su cui giudicare, non c'è un percorso univoco per arrivare a una decisione che sia prevedibile e uguale per

tutti. E' ovvio che permane il nostro auspicio perché siano adottate norme con la finalità indicata. Una riforma auspicata da alcune relatrici è stata invece acquisita: ed è l'adeguamento automatico degli assegni di mantenimento (o alimentari, o divorzili) all'aumento del costo della vita (indici Istat), che consente di preservare inalterato il valore reale del contributo senza dover ricorrere al giudice per ovviare ai danni creati dalla svalutazione monetaria. Altre modifiche segnalate da Laura Remiddi per acquisire una perfetta parità sono invece rimaste lettera morta, salva l'identità di trattamento fra i genitori nella gestione della responsabilità nei confronti dei figli, raggiunta con il D.L.vo n.154 del 28 dicembre 2013.

Marina Marino ha suggerito alcune soluzioni processuali per rendere più snelli i procedimenti nel diritto di famiglia, che sono quelli che più interessano le donne. Ma, a dispetto delle nuove norme che hanno semplificato il processo civile, la lunghezza delle cause persiste e incide sia sulla difficoltà di ottenere una giustizia efficiente e rapida, sia sui costi che bisogna sostenere.

Con riferimento agli interventi di Gabriella Luccioli e di Marina Moscato sulla necessità di assicurare assistenza legale alle persone non abbienti, e ai rilievi sulla inadeguatezza della legge allora vigente sul "gratuito patrocinio" che obbligava gli avvocati ad operare gratuitamente, dobbiamo segnalare che nel 1990 una legge ha istituito il patrocinio legale a spese dello Stato nei procedimenti civili e amministrativi, purché le pretese non risultino manifestamente infondate. Vi sono poi state norme di adeguamento, e al momento la massima soglia per poter usufruire del beneficio è di € 11.369,24 di reddito complessivo di tutti i familiari conviventi; la norma si applica ai cittadini italiani, agli stranieri con regolare permesso di soggiorno e agli apolidi residenti in Italia. Antonietta Carestia, sulla necessità di tutelare le conviventi, ha segnalato problematiche non ancora risolte: è noto il tormentato iter di molteplici progetti di legge sulle unioni di fatto che hanno destato numerosi dibattiti e opinioni discordi, tanto che nessuno di essi ha ancora visto la luce, non ostante le sollecitazioni anche in campo europeo a tale riguardo e gli impegni dei nostri governanti.

In queste brevi note non è possibile ripercorrere tutti gli interessanti argomenti toccati dal Convegno e riguardarli sotto la lente dell'attualità; la realtà è molto cambiata, vecchi problemi sono stati superati e nuovi sono emersi, domande e prospettive dovrebbero essere riformulate.

Forse sarebbe opportuno, e sicuramente interessante, un nuovo Convegno sullo stesso tema...

Ma certo è che sul piano storico quei fatti e quelle opinioni hanno un valore persistente e ci aiutano a leggere la realtà dell'oggi e a riflettere su quella del domani.

IL PROCESSO PER LA MORTE DI PALMINA MARTINELLI

Nel dicembre 1983 noi del Tribunale 8 Marzo fummo molto amareggiate dalla assoluzione, da parte della Corte d'Assise di Bari, degli imputati accusati dell'omicidio di Palmina Martinelli, una ragazza di 15 anni morta a seguito di ustioni nella sua abitazione. Tutta la stampa aveva seguito la vicenda, e la condanna sembrava la conclusione naturale del processo, dato che la vittima aveva indicato il nome dei suoi aggressori e vi erano numerose e convincenti prove della loro colpevolezza.

Decidemmo di seguire il caso in appello, d'accordo con l'avvocato che aveva patrocinato la parte civile (i genitori di Palmina) e offrimmo la nostra collaborazione legale e politica. Incontrammo anche il Pubblico Ministero, il dr. Nicola Magrone, che si era impegnato con professionalità e competenza e aveva anche pubblicato un libro con gli atti del procedimento. Ci appassionammo e ci impegnammo a fare di tutto per assicurare alla giustizia gli assassini. Purtroppo le nostre buone intenzioni e le fondate ragioni che abbiamo proposto sono state disattese con nostra grande delusione. Ma vale la pena ripercorrere, sia pure in sintesi, il doloroso percorso umano della sfortunata ragazza e il frustrante iter processuale che ne è seguito.

La sera dell'11 novembre 1981 fu ricoverata all'ospedale di Fasano Palmina Martinelli, accompagnata dal fratello Antonio che l'aveva trovata nel bagno della loro abitazione avvolta dalle fiamme. La ragazza fu poi trasferita nell'ospedale di Bari, dove morì il 2 dicembre.

I Carabinieri di Fasano, esperite le prime indagini, segnalavano che Bernardi Enrico e il fratellastro Costantini Giovanni, eludendo la presenza dei congiunti della ragazza e per precedenti rancori dovuti all'opposizione dei genitori di farla prostituire, si erano introdotti nella abitazione costringendo la giovane a scrivere una lettera con la quale esprimeva propositi suicidi; quindi la legavano e, dopo averla cosparsa di alcool etilico, le davano fuoco. I Carabinieri interrogarono il Bernardi e tre suoi amici con cui si accompagnava, i quali fornirono risposte contraddittorie, mentre il Costantini risultava in servizio militare di leva a Mestre.

Ma ripartiamo da ciò che era accaduto prima dell'aggressione: Palmina, dopo aver appreso che alcune persone avevano sparso dicerie malevole sul suo conto, aveva deciso di affrontarle per chiarimenti e per questo dopo pranzo era uscita ma, incontrato il padre e il cognato Cesare Ciaccia, era stata da loro costretta a rientrare a casa. Questo è il testo del biglietto che Palmina ebbe a scrivere in tale frangente:

Allora tu mi capisci
 io lo scrupolo non me
 lo mantengo e allora
 sono andata a vedere
 tutte queste fesserie
 che mi hanno detto
 Mimmo Catia Vita ecc
 Papà mi chiude
 Cesare mi stropia
 tu chi sei che fai
 io vi dico una cosa
 mi sono stufata
 ADDIO
 PER SEMPRE

“Mamma tu mi capisci io lo scrupolo non me lo mantengo e allora sono andata a vedere tutte queste fesserie che mi hanno detto Mimmo Catia Vita ecc. Papà mi chiude Cesare mi stropia tu chi sei che fai io vi dico una cosa mi sono stufata ADDIO PER SEMPRE”

Lo scritto è stato ritenuto autentico e spontaneo dalla Polizia scientifica, e il perito psicografico ha escluso che sia stato effetto di coartazione fisica o minaccia oppure di dettatura. Peraltro il suo contenuto corrispondeva a quanto accaduto poco prima.

Ma non prova affatto che Palmina avesse deciso di suicidarsi.

Vari medici e infermieri che l'avevano soccorsa dichiararono, con dovizia di particolari concordanti, che la giovane, perfettamente cosciente e lucida, aveva confermato le circostanze e indicato i nomi dei suoi aggressori. Uno di essi specificò che alla sua domanda perché avesse compiuto quel gesto, Palmina rispose: “che sono scema?” intendendo dire che non si era data fuoco da sé.

Il fratello Antonio precisò che a Palmina era stato proposto di prostituirsi e che ella aveva rifiutato. E' risultato che la madre del Bernardi e del Costantini (al quale la giovane era legata da un innocente affetto) esercitava la prostituzione, e così anche la sorella di Palmina, Franca, convivente del Bernardi, per cui la proposta di avviare anche Palmina su tale strada ben si conciliava con quell'assetto sociale. Ma Palmina si oppose e ciò le costò la vita.

Il P.M. interrogò la vittima che, benché molto sofferente, alla presenza anche dei sanitari fornì questa dichiarazione: *"Io ero nervosa per gli affari miei. Suonano alla porta e vado ad aprire. Entrano Giovanni ed Enrico, chiudono la porta e mi fanno scrivere che mi ero litigata con mio cognato; poi mi chiudono nel bagno, mi tappano gli occhi, mi mettono lo spirito e mi infiammano. Dicono: questa storia è anche per tuo padre. Io li conoscevo bene: andavano a rubare e mamma li ha messi sulla buona strada e loro non avevano voglia di lavorare. Mamma cosa doveva fare?"*

Domanda: *"di i cognomi dei due"*; Risposta: *"Giovanni Costantini... Enrico non lo so; l'altro si è portato mia sorella con lui; la madre fa la vita a Martina; mi voleva portare lì; io non ci volevo andare; mi ha detto: "tu morirai con le mie mani"; ho detto io: "ammazzami ma io con te non ci vengo. Allora, da quel giorno hanno fatto un sacco di dispetti... Lettere; dicevano che mamma invece di andare a lavorare andava per la strada. Ora mi hanno fatto questo sfregio; se guarisco mi ammazzeranno. Mi hanno dato la varichina molto tempo fa. Ho quindici anni e della vita mi sono stancata; vorrei soltanto morire nelle braccia di Cristo che mi aspetta"*. Poi, al registratore, Palmina ripeté con un filo di voce le parole essenziali: **"alcool e fiammiferi"**.

I Carabinieri di Fasano prima, e il P.M. di Bari poi, interrogarono tutti coloro che per un motivo per l'altro erano implicati, e soprattutto chi forniva al Bernardi l'alibi per il pomeriggio dell'aggressione; ma le loro dichiarazioni non concordavano e spesso smentivano le precedenti, sì da risultare del tutto inattendibili. Inoltre si poté accertare che Giovanni Costantini in quel giorno aveva avuto un permesso, si era allontanato dalla Caserma di Mestre ed era stato visto in loco da diversi testimoni.

L'istruttoria formale, seguita a quella sommaria del P.M., consentì di raccogliere ogni elemento per sostenere l'accusa, e gli imputati vennero rinviati a giudizio; di nuovo si procedé alle verifiche in sede dibattimentale, ma la Corte d'Assise di Bari assolse Enrico Bernardi e Giovanni Costantini dal reato di omicidio **per insufficienza di prove**, limitandosi a condannarli a 5 anni di reclusione e alla multa di Lire 2.000.000 per tentato reclutamento e induzione alla prostituzione.

Nell'assumere l'impegno di patrocinare in appello la causa di Palmina non ci siamo limitate ad una difesa "tecnica", con incarico formale all'avv. Marinella De Nigris Siniscalchi del foro di Napoli, ma abbiamo inquadrato più ampiamente la vicenda nel quadro socio-ambientale in cui la stessa si è

svolta. Con la collaborazione di molte di noi, abbiamo prodotto una memoria difensiva di 87 pagine con i dati salienti e di cui riportiamo alcuni stralci (in corsivo).

Personalità della vittima: esclusione dell'ipotesi di suicidio

Palmina è una "diversa". La lettura degli atti processuali ci fa chiaramente vedere come Palmina non sia omogenea alla cultura del suo gruppo di appartenenza sia familiare che di vicinato che di relazione. La sua ribellione non è riferita ai valori, ai comportamenti esplicitamente riconosciuti da una società come tali (violazioni di leggi o di regole morali). E' l'atto di una donna che reagisce e disobbedisce e quindi trasgredisce all'interno di una "cultura della trasgressione" mettendo in opera un comportamento che non può essere tollerato perché oppositivo alle "regole", al "sistema di potere" degli uomini di quella comunità. Tale ribellione deve essere "punita". Il fuoco è l'elemento concreto con cui prende forma questa punizione.

Gli esempi nella letteratura criminologica sono moltissimi, e hanno il significato comune di uno sfregio, una risposta a uno sgarro, un atto offensivo nei confronti di cose e talvolta di persone. L'uso del fuoco, quindi, nel suo significato antinomico negativo di distruzione, morte, deturpazione. Lo stesso materiale processuale ci dà significative indicazioni in proposito. Ne citiamo alcune.

Dalla testimonianza di Franca Martinelli: "Pierino sentendo come mi trattava mio padre si mise anche lui a dirmi di fare la prostituta. Ricordo che mia madre una volta chiese di andare a bruciare l'automobile di un tal Mario Carovigno ...".

Contro Grazia Serio che ha reso testimonianza contraria agli imputati viene messo in atto un tentativo di incendio della sua abitazione.

Quando si passa alle persone e i casi di donne purtroppo sono numerosi (le donne bruciate al Torrione a Roma, tante prostitute finite in questo tragico modo, Lorenza Di Nicola ustionata in autobus da una molotov), e si può cogliere un drammatico significato culturale che sancisce l'oggettivizzazione, la mercificazione fallita, di qui la necessità della punizione, di una persona.

I dati ISTAT che si riferiscono al 1984 indicano in 3173 il numero di suicidi, di uomini e donne, e in 1765 i tentati suicidi, con distinzione sulle modalità e le motivazioni, ma non è presente la modalità del suicidio per fuoco. Il fuoco è invece presente nella cultura che fa della vendetta l'azione centrale di chi si ritiene offeso in quello che considera il suo diritto "indiscutibile" di imporre la volontà all'altro e di esercitare il proprio possesso anche con il delitto .

Il caso di Palmina è uno dei casi più drammatici. E' una ragazzina di 15 anni che presenta tratti di grande maturità, generosità, gioia di vivere, capacità di autodeterminazione e di progettazione. Era lei che mandava avanti con competenza e ordine la casa, compresa la gestione economica che,

insieme alla cura dei fratellini più piccoli, le era stata delegata. Una ragazzina che non subisce ma reagisce a un ambiente e alle sue "regole" con chiarezza e determinazione, ma anche con semplicità e fiducia. Fiducia che viene messa a dura prova negli ultimi giorni per le "dicerie" sul suo conto che la feriscono profondamente e rispetto alle quali con decisione vuole intervenire.

Aspetto singolare, originale della sua personalità di adolescente che non delega agli uomini, come consuetudine consolidata nel suo ambiente, la difesa della propria rispettabilità.

Palmina che con sicurezza rifiuta il "destino" che già ha segnato la vita della sorella e di tante donne che conosce; che ascolta discorsi capziosi volti a rendere "appetibile" la scelta della prostituzione invece del lavoro; che con una sorta di elegante slalom riesce a convivere con realtà che dal profondo rifiuta, senza però rompere legami e affetti familiari; che combatte non solo contro le "dicerie" nei suoi confronti, ma anche contro quelle che riguardano la madre a cui è molto legata. Palmina, stimata da tutti, apprezzata per i suoi buoni sentimenti (si stava preparando alla Cresima), ritenuta capace di fare cose superiori alla sua età. Nonostante queste sue caratteristiche da tutti riconosciute, dopo il delitto non viene più creduta e lo stesso accade a coloro che con la stessa chiarezza, quasi con le stesse parole, ripetono la versione dei fatti.

Abbiamo poi riportato le dichiarazioni di Palmina e di tutte le persone alle quali ella ha raccontato la vicenda (il fratello Antonio, la madre Madia, il padre Mario, le sorelle Franca e Giacomina, i medici e gli infermieri, le dichiarazioni al P.M.): mai una contraddizione, una incertezza, ma sempre la continua conferma di ogni particolare, un quadro complessivo che non poteva consentire di mettere in dubbio la veridicità delle sue asserzioni.

L'ambiente nel quale è maturato il delitto; il movente

Con le parole dette al P.M. prima di morire, Palmina ha indicato i motivi del delitto. L'aggressione è nata, dunque, dalla rabbia e dallo spirito di vendetta per il suo rifiuto di prostituirsi e rappresenta il momento culminante e fatale di una persecuzione iniziata da tempo.

L'accusa di Palmina ha trovato riscontro in ulteriori elementi probatori, tanto che Bernardi e Costantini sono stati condannati per tentativo di induzione alla prostituzione. Le risultanze processuali raccontano l'amara vicenda di una adolescente presa di mira da giovani determinati a farla prostituire, con una strategia che ha impiegato tattiche differenziate e complementari, dal coinvolgimento emotivo alle minacce, dallo screditamento sociale all'exasperazione dei conflitti familiari, in modo da non lasciarle altra scelta -nelle intenzioni di Bernardi e Costantini - che seguirli e assoggettarsi alla loro volontà.

Alla violenta intrusione nella sua vita e al tentativo di assumerne il controllo, Palmina resiste con

ostinazione . Ma le condizioni sono di tale disparità che ella talvolta non riesce a riconoscere le tattiche di cui si servono i suoi persecutori. Si trova avvolta e invischiata nella trama e resistere richiede sempre maggiore energia e sofferenza. Finisce per pagare il prezzo che sappiamo.

Per comprendere le radici e gli obiettivi del progetto delittuoso è necessario inquadrare i fatti nell'ambiente e nell'epoca in cui si sono svolti. Gli atti processuali offrono alcuni elementi su come avveniva il reclutamento delle prostitute, su come era esercitata, organizzata e controllata la prostituzione, sui rapporti di potere e di sfruttamento uomo-donna.

Risulta, innanzi tutto, che le prostitute non esercitano mai la loro attività in modo autonomo, ma sempre nell'ambito di un legame e di un rapporto di dipendenza dall'uomo. E' l'uomo che stabilisce dove, come, con quale frequenza e con quale clientela si devono prostituire. E' l'uomo che preleva i loro guadagni, spesso tenendole addirittura all'oscuro di quanto guadagnano. E in genere gli uomini che gravitano intorno alle prostitute non lavorano ovvero svolgono lavori di copertura e discontinui, essendo lo sfruttamento della prostituzione la loro attività principale e più redditizia.

Spesso l'uomo, per indurre la donna alla prostituzione, ricorre all'espedito della seduzione e dell'innamoramento e la lega a sé con un vincolo connotato da profonda dipendenza. Una volta stabilito il legame di coppia, la donna è disposta ad aderire alla scelta della prostituzione quando le viene suggerita, o imposta, dall'uomo che ama. Vengono così a coincidere legame amoroso e diritto dell'uomo di disporre della donna, anche facendola prostituire.

Dalla deposizione di Franca Martinelli e da altri elementi processuali emerge una rete di rapporti e collegamenti tra reclutatore e sfruttatori che agiscono a livello locale e persone con una sfera di azione più vasta, con agganci in altri ambienti e in grado di spostare le prostitute in altre località o anche all'estero, soprattutto verso il Nord dove le loro prestazioni sono meglio retribuite.

La stessa opera di induzione e di reclutamento va collocata in un più vasto orizzonte, come fasi di progetti non destinati a concludersi soltanto nel ristretto ambito locale. Le caratteristiche e le tendenze di tale mercato nelle grandi città italiane e straniere dovevano essere ben presenti nella mente degli sfruttatori ed esercitare un notevole richiamo, con la prospettiva di maggiori guadagni.

Purtroppo non si è ritenuto di indagare nella direzione di tale traffico e si è trascurata una pista che avrebbe potuto far luce sull'ambiente in cui è maturato il disegno di indurre Palmina alla prostituzione e chiarire quali fossero le effettive finalità che i suoi autori si erano proposti.

Franca Martinelli, dopo aver troncato la relazione con il Bernardi, ha dichiarato: "Giovanni Costantini, che era il fidanzato di mia sorella Palmina, mi aveva detto, prima di partire per il servizio militare, che c'era qualcuno, di cui non volle fare il nome, che voleva far prostituire

Palmina. Ancora: "Giovanni mi aveva detto che qualcuno voleva far prostituire Palmina."

Queste dichiarazioni aprono uno spiraglio sul vero retroscena della vicenda di Palmina che, giovanissima, attraente e ...vergine aveva suscitato interesse al di là del gruppo Lo Re-Bernardi-Costantini, in personaggi che sono rimasti misteriosi.

Tenuto conto di questi elementi, riteniamo che l'obiettivo di Bernardi e Costantini non consistesse nell'indurre Palmina a prostituirsi nella casa della loro madre a Locorotondo: in tal caso non sarebbe stato possibile trattenerla a lungo e né uscirne senza incorrere in gravi responsabilità penali, trattandosi di minorenne ed essendo scontata l'immediata reazione dei genitori. Inoltre, per condurre Palmina nella loro casa non sarebbe stato scelto il periodo in cui Costantini prestava servizio militare e non avrebbe potuto starle accanto ad esercitare la sua influenza. In realtà i progetti su di lei erano più ambiziosi e nello stesso tempo più sicuri. Palmina era destinata a "scompare" e ad essere avviata alla prostituzione non a Locorotondo o a Fasano, ma altrove, in una grande città, forse a Milano, forse all'estero, senza pericolo di un recupero da parte della famiglia o di procedimenti penali, in piena tranquillità. Dato il grande incremento della prostituzione minorile e l'abbassamento progressivo dell'età, il profitto sarebbe stato molto più elevato, anche in relazione all'avvenenza di Palmina e alla sua verginità.

Ed è certo che Bernardi e Costantini non agivano da soli, anzi potrebbero essere stati gli esecutori di un piano ideato da altri, dal committente che "avrebbe voluto far prostituire Palmina" come ha dichiarato Franca Martinelli. In ogni caso essi agivano con altri il cui ruolo sarebbe stato decisivo per gestire il seguito dell'operazione. Se il piano fosse andato a buon fine, se Palmina non si fosse rifiutata di seguire Costantini, alla famiglia sarebbe rimasto un biglietto "spontaneo" di commiato e della fanciulla si sarebbero perdute le tracce. Si sarebbe confusa nel gran numero di giovani donne che ogni anno scompaiono in Italia e delle quali non si sa più nulla a meno che non siano loro stesse a dare notizie. Per gli organizzatori del piano, far scomparire Palmina non presentava difficoltà, una volta convinta la ragazza a lasciare la casa di sua volontà grazie a Giovanni Costantini nelle vesti di innamorato, giunto a questo preciso scopo da Mestre. Sarebbe stato sufficiente un breve tragitto in macchina per essere poi spedita lontano in tutta segretezza.

All'epoca Vito Rosato, uno degli amici, lavorava come autista di camion e proprio per la sera dell'11 novembre era in programma un viaggio a Milano, che poi non ci fu. Di questo ha parlato Bernardi, nell'interrogatorio del 12 novembre 1981: "Intorno alle 15,30 siamo tornati a Locorotondo dove Vito ci ha lasciato dicendo che doveva parlare con il suo datore di lavoro per conoscere se e quando sarebbe dovuto partire con l'autocarro per il Nord a caricare agrumi."

Il ruolo di Giovanni Costantini

Giovanni Costantini era entrato in contatto con la famiglia Martinelli nei primi mesi del 1981: mentre egli era detenuto per furto, il fratello Enrico aveva stretto amicizia con Mario Martinelli (il padre), era stato accolto nella sua casa e aveva iniziato la relazione con la figlia Franca, già madre di una bambina. Uscito dal carcere, anche Giovanni viene ospitato dai Martinelli e inizia a sua volta una storia d'amore - entro limiti platonici - con la sorella minore di Franca, Palmina.

I Martinelli da una parte cercano di dissuadere Franca, dall'altra di recuperare i due giovani ad una vita onesta. Bernardi e Costantini erano i figli di Angela Lo Rè che esercitava la prostituzione nella sua abitazione con altre donne, procurate dai suoi stessi figli. I due giovani mostrano di assecondare i progetti di recupero dei Martinelli e vanno a lavorare in un cantiere, ma il Costantini lavora poco e presto viene licenziato perché "non rendeva, non era costante, sbadato".

Anche un altro datore di lavoro che aveva assunto Giovanni ed Enrico su richiesta del Martinelli, presto li licenziò perché "non avevano voglia di lavorare e si dondolavano su di un'altalena...".

Sia Giovanni che Enrico, infatti, non hanno intenzione di guadagnare il pane con la loro fatica: nati e allevati da una madre prostituta, in una casa dove si esercita la prostituzione, sanno già che la loro attività più proficua e meno faticosa consiste nello sfruttare le donne. E mentre Enrico induce Franca alla prostituzione impedendole di andare a lavorare in campagna, facendole troncare i rapporti con la sua famiglia e conducendola a casa della madre, anche Giovanni comincia ad "operare" nello stesso senso nei confronti di Palmina: la corteggia, si sforza di corrispondere al suo tenero sentimento, le propone di fidanzarsi. Riesce a farla innamorare e pone così le premesse di creare un rapporto di fiducia e acquistare influenza su di lei.

Dopo aver cacciato da casa la figlia Franca ed Enrico Bernardi, i Martinelli proibiscono a Palmina di frequentare Giovanni Costantini. Questi sfrutta allora l'opposizione familiare ai suoi scopi, pone il rapporto con Palmina sul piano suggestivo di un amore giovanile incompreso e contrastato dagli adulti e coinvolge la ragazza in una breve fuga, nel giugno 1981.

Prendono il treno per Milano, ma possono arrivare solo fino a Foggia e per mancanza di soldi tornano subito a casa, dopo una notte trascorsa nella sala d'aspetto della stazione. Il tempestivo e deciso intervento della madre di Palmina riporta l'ordine e la fanciulla rientra nei binari della sua vita regolare e pulita. Per Costantini, invece, la fuga è una mossa nella strategia di induzione di Palmina alla prostituzione. Occorre, infatti, sminuire la reputazione sociale della ragazza, occorre comprometterla per poi convincerla che ormai, essendo chiacchierata, non può condurre una esistenza normale. E' una strategia che fa leva su fattori ambientali tipici di un sottosviluppo

culturale, che rendono la posizione della minorenne particolarmente debole ed esposta.

Giovanni e Palmina dopo il tentativo di fuga vengono allontanati, non possono facilmente incontrarsi e parlare, e allora non resta loro che scriversi. A fine giugno il loro legame è ancora forte: è del giorno 23 la lettera con la quale la ragazza conferma il suo amore e fa progetti per il futuro, poi consegnata da Costantini al Giudice. Franca Martinelli il 15.3.82 dichiara: "... Ero al corrente della relazione fra mia sorella e Giovanni Costantini, perdurante anche dopo che se ne erano scappati, perché me lo diceva Giovanni e perché me lo confidava Palmina per telefono. Mi disse che voleva vedere la mia bambina e così il giorno dopo insieme a Giovanni mi recai sotto casa di Palmina; lei stava sul balcone... si commosse nel vedere la bambina e scambiò poche parole con Giovanni con il quale era ancora fidanzata... Sapevo che si scrivevano delle lettere, per averne appreso da entrambi. Entrambi inoltre mi avevano confidato che dopo il servizio militare Giovanni e lei si sarebbero rimessi insieme..."

Mentre Palmina nella sua ingenuità dava tutta se stessa a questo sentimento, Giovanni, corrotto dall'ambiente familiare, dalle sue precedenti esperienze delittuose e dal carcere, intratteneva anche altre storie. Angela Zigrino, giovane prostituta di Locorotondo, ha detto al Giudice Istruttore: "Giovanni Costantini per un certo periodo di tempo mi ha corteggiata, scrivendomi delle lettere o telefonandomi, fino all'estate del 1981 ... Ignoravo che Giovanni fosse il ragazzo di Palmina Martinelli"; il fatto è confermato da Gianni Ferri: "So che Costantini era amico della Zigrino e spesso stavano insieme..." Anche a Mestre Costantini non aveva esitato a legarsi con Luigina Vianello, e ciò sin dal suo arrivo e prima ancora della morte di Palmina. Ma, anche se avesse avuto un trasporto sentimentale, il suo vero scopo con Palmina era un altro: farla prostituire per trarne una fonte di lucro, come aveva fatto il fratello Enrico con Franca Martinelli.

La rete tesa dai due fratelli, assecondata da Franca, non doveva risparmiare neanche l'altra sorella Giacomina, come risulta dalla sua deposizione resa al P.M. Magrone. Franca tentava di coinvolgere torbidamente le sorelle raccontando loro i particolari più intimi dei suoi rapporti sessuali con Enrico; arrivò ad addebitare a Giacomina di avere tentato approcci con il suo uomo, come lo stesso le aveva falsamente riferito. Giacomina negava e cercava di ritrarsi, ma Franca incalzava chiedendole il numero telefonico della casa dove lavorava perché Enrico voleva darlo ad un suo amico che le voleva parlare... "Franca mi diceva che io avrei dovuto seguire i suoi consigli e infatti spesso mi invitava ad andare con lei e con Enrico... Intuivo che il loro scopo era quello di portare me e Palmina a fare la vita; insomma volevano la nostra bellezza per guadagnarci su".

Nel caso di ragazze molto giovani, quasi ancora bambine, come Palmina e Giacomina, certamente

affascinate e curiose della vita, ma anche dotate di un sistema di valori familiari e sociali tradizionali abbastanza solido, le tecniche si fanno raffinate e complesse, l'aspirante sfruttatore opera su diversi piani e con diversi registri, rivelando notevole intuito psicologico e capacità di sfruttare a proprio vantaggio i meccanismi tipici della situazione ambientale.

Come riuscire ad avviare Palmina alla prostituzione, data la refrattarietà della ragazza che aveva già detto a chiare note che quella vita non la voleva fare? Con l'amore Palmina poteva essere facilmente ingannata e, se si fosse riusciti a farla allontanare da casa, il gioco sarebbe stato fatto. Questo è dunque il ruolo che doveva giocare Giovanni Costantini: indurre Palmina a fuggire con lui per amore, poi sarebbe subentrato qualcun altro a occuparsi di come sistemarla...

L'alibi di Giovanni Costantini

L'alibi di Giovanni Costantini, di trovarsi in caserma a Mestre, sembrava di ferro; e tuttavia non ha retto ad una attenta verifica dalla quale è emerso che egli se ne era allontanato proprio il giorno prima dell'aggressione a Palmina ed era rientrato l'indomani mattina; inutile entrare nei dettagli di tale accertamento, ormai definitivamente acquisito e non contestato.

Il crollo dell'alibi è già di per sé circostanza estremamente grave per un imputato e va valutata con rigore perché dimostra che egli ha mentito sulla sua presenza altrove al momento del delitto. Di fronte all'emergere di prove schiaccianti contro il suo alibi, se non fosse stato davvero coinvolto nel fatto di Palmina, Giovanni Costantini avrebbe avuto tutto l'interesse ad ammettere di aver lasciato la caserma e a dire dove in effetti era andato, pur di liberarsi dalla pesantissima imputazione. Invece è stato fermo e deciso nel continuare a negare di essersi mai allontanato, nel continuare ad affermare di essere stato in un luogo dove certamente non era. E non per sottrarsi alle conseguenze della violazione dei regolamenti militari, ben più lievi rispetto all'accusa di un omicidio! Se dunque non era in caserma, dove era andato Giovanni Costantini?

Il suo compagno d'armi Figus e le ragazze che frequentava a Mestre hanno tutti dichiarato che, dopo il suo ritorno, Costantini aveva detto "che era stato a casa", e Figus ha aggiunto che prima della partenza gli aveva detto "che aveva necessità di recarsi al suo paese in Puglia..."

La madre Angela Lo Re, il fratello Enrico Bernardi e tutti gli altri coinvolti hanno negato di aver visto Giovanni Costantini quel giorno, e anche tale diniego è significativo perché, a parte Franca Martinelli e Lorenza Sabino che erano terrorizzate dai loro uomini, tutti gli altri dovevano discolparsi dai pesanti reati addebitati, e riconoscere la presenza di Costantini a Locorotondo equivaleva ad ammetterne implicitamente la partecipazione al delitto, ciò che aggravava la loro posizione di sospettati, indiziati, imputati. Perciò le loro testimonianze sono inattendibili perché

interessate, e inoltre si rivelano false al raffronto con altre emergenze istruttorie.

Giovanni Costantini è stato visto a Locorotondo: Vita e Anna Convertini hanno dichiarato, confermato e ribadito, anche in sede di confronto con l'imputato e pur in seguito a gravi minacce, di averlo incontrato la mattina del giorno 11 presso il bar "Cielo Azzurro" in compagnia del fratello Enrico e dell'amico Vito Rosato. Le Convertini non avevano interesse a mentire, ed anzi la loro coraggiosa testimonianza acquista pregio se si tiene conto delle condizioni ambientali in cui è stata resa. Del resto, se si considerano credibili - e non vi è ragione di metterle in dubbio - le testimonianze raccolte a Mestre che riportano le dichiarazioni di Costantini di essere andato a casa, altrettanto credibili devono ritenersi quelle delle persone che lo hanno visto quel giorno nel suo paese; anzi, tali testimonianze "incrociate" e corrispondenti si avvalorano a vicenda.

Se Giovanni Costantini era arrivato a Locorotondo, poteva essere andato anche a Fasano ed essersi incontrato con Palmina. Anche per questa circostanza ci sono riscontri probatori precisi.

Maria Marasciulo ha sentito Palmina, la mattina dell'11 novembre, confidare alle amiche Bettina Maselli e Pasqua Liuzzi, trovandosi vicino al mercato: "E' venuto a trovarmi il mio fidanzato e io gli ho detto: perché non sei venuto solo"? Le due ragazze hanno confermato la loro sosta con Palmina vicino al mercato. Dunque Palmina aveva incontrato Giovanni quell'11 novembre la mattina presto, tanto che alle 9,30 - 10 già lo racconta. Egli doveva di sicuro svolgere il ruolo per cui aveva corso il rischio tanto grave di allontanarsi dalla caserma. Certo è che Giovanni doveva essere presente quel giorno a Fasano, ecco perché "aveva necessità di recarsi a casa", come ha detto al Figus, tanto da non poter aspettare la licenza che avrebbe comunque avuto a breve tempo.

Dunque Giovanni va a trovare Palmina la mattina dell'11 novembre, ma non va solo, come Palmina, rammaricandosene, racconta alle amiche. Non si sa cosa le abbia detto anche se, in basi ai fatti provati, non è difficile immaginarlo. Va a farle una ingannevole scenata di gelosia, va ad addebitarle di avere un altro ragazzo, proprio quel Bruno Di Tano di cui tante persone in paese parlano, fra cui Vita, Catia, Mimino, soprattutto Mimmo Bellacosa. Palmina nega, Giovanni fa mostra di non crederle e le chiede la prova d'amore, cioè di fuggire con lui per dimostrargli che ama lui e non Bruno: è questo che vuole ottenere, che Palmina si allontani da casa con lui.

Palmina è franca e leale, non fugge dinanzi alle ingiustizie ma le affronta. Decide quindi di parlare proprio con Bruno Di Tano e chiedergli conto e ragione del perché in paese si dice che lei se ne sarebbe "scesa" con lui. E' singolare la coincidenza fra l'incontro con Giovanni e la decisione di chiarire. Doveva essere intervenuto un fatto nuovo, grave e decisivo perché Palmina, proprio quel giorno, volesse verificare le maldicenze che l'avevano offesa al punto che al fratello che la

soccorreva continuava a ripetere disperata: "perché Mimmo Bellacosa va dicendo che....".

Palmina è la teste principale di quanto le è accaduto, e fin dall'inizio non ha dubbi nell'indicare Giovanni Costantini ed Enrico quali autori dell'aggressione subita. Li indica al fratello Antonio che la soccorre, alla Polizia Giudiziaria che la interroga, ai sanitari dell'ospedale dove viene subito ricoverata, a chiunque con cui possa comunicare in quei brevi momenti prima di essere bendata e perdere l'uso della parola, e infine al P. M. Magrone il 20 novembre successivo.

C'è un solo particolare su cui vale la pena di soffermarsi: Antonio Martinelli, nel riferire le accuse di Palmina contro Giovanni ed Enrico, ha precisato che gli avrebbe detto: "di Giovanni non sono sicura". E' dunque proprio Palmina che getta la ciambella di salvataggio a Giovanni? Noi riteniamo che non sia stata affatto Palmina a tentare di scagionare il Costantini, ma è stato Antonio Martinelli che, sapendo che costui stava a Mestre a fare il servizio militare, non ha dato credito alle accuse della sorella e ha cercato di aprirle la strada a una ritrattazione... Oppure si può ritenere che Palmina con il "di Giovanni non sono sicura" abbia voluto riferirsi soltanto all'azione del cospargimento di alcool e dell'accensione del fiammifero, che può essere stata compiuta materialmente da uno solo di essi, cioè da Enrico Bernardi.

Le prove contro Costantini, che lo vogliono autore dell'omicidio non finiscono qui. Dal suo comportamento e dalle sue dichiarazioni successive si possono desumere vere e proprie confessioni del delitto da lui commesso. Qualche giorno dopo essere andato nel suo paese dirà al compagno Figus mostrandogli il giornale con la fotografia di Palmina: "vedi, questa è la mia fidanzata, l'hanno bruciata ma la colpa è dei suoi genitori che non volevano che venisse con me". Dunque Giovanni sa bene che Palmina è stata bruciata da altri e non si è bruciata da sé, e ne sa indicare anche le ragioni: i genitori non volevano che andasse con lui! Questa è una implicita confessione: anche Palmina ha detto che è stata bruciata perché non voleva andare con Giovanni ed Enrico.

Costantini, anche se attribuisce la riottosità della ragazza ai suoi genitori, riconosce che la causa di quanto accaduto è proprio lì: nel rifiuto di Palmina di andare con lui. E conferma, con queste parole, che egli voleva portare con sé Palmina. La confessione è evidente e rafforza la nostra ipotesi: Costantini si era recato a Fasano con il proposito di indurre Palmina ad andare con lui e, di fronte al fermo diniego della ragazza, lui e il fratello Enrico l'hanno bruciata.

Nella stessa deposizione di Figus si legge che "alcuni giorni dopo la "scappatina" dalla Caserma il Costantini... mi disse che doveva andare in licenza perché voleva "incendiare" il padre e la madre della ragazza...". Tale teste non fa che confermare altre dichiarazioni e minacce del Costantini: all'atto di appiccare il fuoco a Palmina, Giovanni ed Enrico le avevano detto "adesso tocca a te,

poi a tuo padre", come riferito da Antonio Martinelli riportando le dichiarazioni di Palmina, e dal dott. Giuseppe Petruzzelli dell'ospedale di Bari a cui Palmina disse che "uno dei giovani, mentre le cospargeva di alcool, diceva che la stessa sorte sarebbe toccata a suo padre".

Anche le minacce verso la madre di Palmina sono state confermate da Giovanni Costantini: il 17 novembre 1981 telefona a casa dei Martinelli, chiede di parlare con Madia Leoci e le dice: "Sei contenta che hai fatto arrestare Enrico?" E lei risponde: "E voi siete contenti che avete bruciato mia figlia?". Costantini risponde: "Così sarai bruciata anche tu". L'episodio, svoltosi in presenza di testimoni, è un'ulteriore prova della colpevolezza di Costantini, il quale a fronte delle parole di Madia Leoci non solo non nega, ma ricorre ancora al fuoco come elemento di intimidazione.

Vita Convertini dichiara al Giudice, dopo il confronto con Giovanni Costantini: "... Quando, nel dicembre 1981 tornò in licenza e venne a trovarmi, mi disse, a proposito del fatto di Fasano di cui io avevo conservato i giornali che lui vide a casa: "se sai qualche cosa di questo fatto, fai bene a non dire niente, altrimenti sono guai per te". Io gli dissi che non sapevo niente e lui disse: "meglio così, fai bene che non sai niente, fai sempre finta che non sai niente". E Antonio Lovece ha dichiarato: "sentii la madre che diceva a Giovanni... Statti fermo, stai calmo e non combinare guai". Evidentemente Giovanni aveva progetti contro altre persone...

Alibi di Enrico Bernardi

Enrico Bernardi, dopo aver dichiarato ai Carabinieri di Fasano che all'ora del delitto si trovava al cinema (senza saper indicare quale film avesse visto), negli interrogatori successivi cambiò versione, dicendo di essersi intrattenuto con tre amici e di essersi recato con loro in macchina in varie località. Questi, a loro volta interrogati in diversi momenti, caddero in contraddizioni quanto ai tempi e alle strade percorse per cui non fu possibile ricostruire con oggettività quel tormentato pomeriggio, con la conseguenza che l'unico dato attendibile era un cumulo di menzogne.

Peraltro, caduto l'alibi di Giovanni Costantini, acquistava maggiore forza e attendibilità l'accusa di Palmina, che non aveva ragione alcuna di mentire e accusare falsamente il Bernardi; peraltro questi, come si vedrà, ebbe modo di porre di suo pugno la firma dell'orrendo delitto.

La lettera di Palmina

All'inizio di questa relazione abbiamo trascritto il documento, ma vogliamo dire qualche cosa di più. Una lettera scritta pochi minuti prima di una morte per cause non naturali ha comunque una rilevanza grandissima sul piano umano e processuale per valutare le ragioni, le modalità e le responsabilità della morte stessa. Si è pensato che la lettera potesse essere l'ultimo messaggio di una fanciulla disperata che rifiuta la vita e si procura la morte; e questa ipotesi è stata sostenuta

dalla difesa degli imputati, ma la Corte d'Assise non ha accreditato la soluzione del suicidio. Palmina ha sempre indicato la lettera quale fondamento e prova della sua accusa contro Enrico Bernardi e Giovanni Costantini, ne ha parlato subito dopo il fatto con il fratello Antonio, si è preoccupata che egli la prendesse e la consegnasse alle autorità, ne ha riferito a chi l'ha interrogata. La possibilità di risolvere il dramma umano e insieme l'interrogativo processuale risiede proprio nella giusta valutazione di questa lettera da cui comunque non si può prescindere.

Rifiutiamo il giudizio di "neutralità" della lettera che è invece estremamente significativa, ma bisogna leggerla in relazione alle altre emergenze processuali. La scrittura è sicuramente di dubbio di Palmina, sia per i riscontri obiettivi, sia perché ella stessa lo ha dichiarato; i contenuti sono anch'essi della ragazza in quanto si riferiscono a fatti personali accaduti a lei poco prima che si accingesse a scrivere e la compilazione appare spontanea. Ma la motivazione, il significato e l'effettivo contenuto della comunicazione, quali sono? La lettera nelle sue premesse e nel suo contenuto non sembra il messaggio di chi abbandona la vita, ma bensì la protesta "vibrata" di una persona con un certo carattere verso il comportamento di chi la circonda: gli amici che mettono in giro brutte storie su di lei, i familiari che non la proteggono e anzi la umiliano, la madre che è assente... E per tutto questo lei vuole dichiarare alla mamma e alla famiglia che si è "stufata".

Il perito ha osservato che Palmina in quella lettera non intendeva manifestare un proposito suicida, perché se avesse avuto tale volontà lo avrebbe chiaramente detto, avendone la capacità espressiva: e di tale osservazione va tenuto conto. La lettera non è, quindi, l'ultima confidenza alla madre, la spiegazione di un gesto inconsulto, una richiesta di comprensione e di giustificazione, ma è una risposta attiva e reattiva all'ambiente familiare, al padre che "la chiude", al cognato che la "stropia", alle "fesserie" che vanno dicendo sul suo conto.

La soluzione a questi problemi non è la rinuncia alla vita, ma il rifiuto dell'ambiente, dei rapporti di violenza che la vedono soccombente, e questo rifiuto si concretizza con la fuga. La sua è una fuga reale per seguire Costantini, ma anche perché si è stufata, crede in una vita diversa e migliore e per questo accetta di allontanarsi per la seconda volta dalla famiglia. Ecco il perché del biglietto, per spiegare il motivo della decisione di allontanarsi, e Palmina lo fa sollecitando l'approvazione della madre mettendola al corrente dell'ultimo episodio di violenza subita ad opera del cognato".

Il dato nuovo da noi presentato sull'aggiunta finale del messaggio

La novità straordinaria scaturita dal nostro esame degli atti consiste nell'aver individuato che nello scritto di Palmina le ultime lettere non sono riferibili alla sua grafia, ma sono state aggiunte. In sostanza Palmina ha terminato la lettera alla madre con: " ADDIO P", firmando con la sua sola

iniziale. Fra madre e figlia è normale firmarsi con la sola iniziale, lettera che peraltro il perito ha attribuito con totale certezza alla scrittura di Palmina, così come tutti i caratteri in corsivo. **Per le lettere "ER SEMPRE", c'è la prova evidente che siano state aggiunte da altri.**

Al perito non era sfuggita l'incongruenza grafica di tale ultima espressione con altri manoscritti di Palmina, oltre che in relazione ai contenuti, ma non vi si è soffermato più di tanto e comunque ha dato risposte parziali e superficiali. In verità, delle tre "E" maiuscole comprese nelle ultime due parole, le prime due presentano caratteristiche peculiarissime che non trovano riscontro in nessun altro scritto di Palmina: infatti la "E" della ragazza consiste semplicemente in un'asta verticale e tre orizzontali, e l'angolo fra la verticale e l'ultima delle orizzontali è per lo più arrotondato poiché i suoi segni sono spesso vergati con un unico tratto. Invece le prime due "E" delle ultime due parole del messaggio presentano una caratteristica del tutto inusitata: fra il segno verticale e l'ultimo degli orizzontali c'è un anello triangolato che indica che la penna, dopo aver vergato il primo tratto dall'alto verso il basso, è risalita obliquamente verso sinistra e quindi ha tracciato il segno orizzontale verso destra. La terza "E" è la correzione di un errore grafico, una "R" sottostante, e pertanto non aggiunge e non toglie nulla.

A noi che abbiamo potuto esaminare tutte le carte processuali, inclusi i verbali di interrogatorio firmati da Enrico Bernardi, non è potuto sfuggire che tale soggetto usava scrivere il proprio nome, che comincia per "E", proprio nel modo dianzi descritto. Dopo aver fatto tale impressionante scoperta ci siamo rivolte ad **un perito grafico che ha confermato l'esattezza della nostra intuizione e ha redatto una relazione a sostegno, con ingrandimenti fotografici e raccordi fra le varie lettere, e ha rilevato altre analogie con le lettere "R" e "S" di Enrico Bernardi.** Nella nostra Memoria difensiva dinanzi alla Corte d'Assise di Appello di Bari abbiamo presentato il materiale con profusione di argomentazioni convincenti che sarebbe qui troppo lungo riproporre.

Il delitto: circostanze e modalità

Abbiamo quindi ricostruito il delitto, alla luce del nostro attento studio delle carte processuali e delle ulteriori ricerche compiute, e così lo abbiamo sintetizzato.

Siamo a quel momento in cui Palmina resta sola in casa dopo che ne sono usciti il padre e il cognato, e precisamente alle ore 16. Poco prima erano accaduti diversi fatti che l'avevano profondamente ferita nel suo orgoglio:

1) già da tempo correavano in paese infondate dicerie su una sua relazione con Bruno Di Tano ed ella, che ne era rimasta colpita, volle chiarire la cosa con il Di Tano proprio quel giorno. Con tutta probabilità perché Giovanni Costantini, che aveva incontrato la mattina, le aveva addebitato tale

fatto, forse per intimidirla e comunque per indebolire la sua resistenza a seguirlo. Ma il Di Tano, affrontato direttamente da Palmina, aveva negato di aver mai detto alcunché al riguardo;

2) poco dopo veniva bruscamente redarguita dal padre e dal cognato Cesare Ciaccia perché dietro di lei camminava il giovane Leonardo Rubino ed ella aveva dovuto discolparsi e chiamare il Rubino stesso per chiarire che egli andava per i fatti suoi e non dietro di lei.;

3) avendo prospettato al padre che la tutela del suo "onore" richiedeva piuttosto un chiarimento delle dicerie sul suo conto, il Martinelli e il Ciaccia si recavano presso il Di Tano il quale rispondeva che... era Palmina ad importunarlo;

4) il padre, invece di credere alla figlia, credeva al Di Tano e tacciava pubblicamente la ragazza di bugiarda, mentre il Ciaccia a sua volta la schiaffeggiava di fronte a tutti;

5) il padre quindi ordinava a Palmina di salire sull'auto e la conduceva a casa;

6) una volta a casa, la minacciava che non l'avrebbe più mandata al catechismo.

Tutta questa frustrante situazione e i diversi moti dell'animo che ne scaturivano sono in maniera sintetica ma efficace espressi da Palmina con le parole: "Io ero nervosa per gli affari miei..." Era cioè irritata e disturbata per le tante ingiustizie subite da diverse parti e in così breve tempo.

In questa situazione "bussano alla porta e vado ad aprire". Entrano Giovanni ed Enrico, chiudono la porta..." (Antonio Martinelli conferma che il battente era chiuso dall'interno).

Perché Enrico e Giovanni sono lì a quell'ora?

La mattina del giorno stesso Palmina e Giovanni si erano incontrati, e si può ben ritenere che si erano dati appuntamento per il pomeriggio. Fatto sta che Palmina, dopo aver parlato con il Di Tano, si era nuovamente diretta verso casa e questo fa presumere che sapeva di doversi incontrare con il Costantini. In ogni caso, anche se non erano intercorsi precisi accordi, l'arrivo di Giovanni ed Enrico in casa, non appena Palmina è rimasta sola, fa ritenere che fossero appostati nelle vicinanze per aspettare quel momento propizio, e quindi la loro presenza non è affatto casuale. Palmina è una fanciulla estroversa ed espansiva, il più evidente lato del suo carattere è la comunicatività e la socievolezza. Di fronte a ragazzi con cui è in grande confidenza il suo primo impulso è di raccontare quanto le è appena accaduto: la sua protesta per le dicerie, l'insulto del padre, lo schiaffo di Cesare, la costrizione in casa.

I due non potevano trovare terreno migliore per rafforzare la proposta già fatta dal Costantini. Per Palmina la fuga non era un'idea nuova, ma anzi un progetto da lungo tempo accarezzato poiché pochi mesi prima si era già allontanata da casa con 'Giovanni Costantini e nella lettera del 23 giugno precedente gli aveva scritto: "questo blocchetto lo dovrai tenere fin quando che io verrò da

te ... perché quando vengo lo voglio vedere ...". In questo preciso momento la fuga appare la risposta adeguata all'ingiusto trattamento ricevuto.

Anche la prima volta Palmina si era allontanata da casa per protesta contro la madre che ostacolava la sua relazione con Giovanni ed era rientrata in famiglia solo dietro le accorate preghiere della madre e la sua promessa che non avrebbe più ostacolato il rapporto amoroso. Senonché, tornata a casa, aveva trovato i sonori ceffoni materni e l'intervento dei Carabinieri.

La fuga dalla famiglia è la reazione "classica" ed elementare del giovane che si sente ingiustamente trattato e non dispone di altri mezzi di protesta. Andarsene significa non solo sottrarsi a quel trattamento ma pone in essere una altrettanto grave e pubblica umiliazione della famiglia.

Davvero una bella risposta per l'orgogliosa Palmina!

Lo stesso Martinelli padre, avendo sulla coscienza il suo protervo atteggiamento nei confronti della figlia, ha subito "pensato" che Palmina fosse fuggita.

Palmina si cambia di abito, toglie i vecchi jeans di tutti i giorni e indossa un vestitino di delicato colore avana, che adorna con una collana di conchigliette "di colore marroncino e bianco". Prende anche del denaro dei genitori, riponendolo nella tasca di un golf che intendeva portare con sé: è lì infatti che fu trovato il denaro che mancava dal cassetto. E' pronta per fuggire.

Ma se il padre e il cognato meritano certamente, per la loro iniqua azione, che Palmina gli volti le spalle, alla mamma bisogna pur di re qualcosa, giustificarsi in qualche modo.. E Palmina scrive una lettera alla madre.

Palmina ha sempre detto che il biglietto glielo avevano fatto scrivere Bernardi e Costantini, cioè era stata indotta, cioè convinta e suggestionata. Sofferente e moribonda ripete con un soffio di voce che rende incomprensibili le finali delle parole: "Mi fanno scrivere che mi ero litigata con mia cognata". Non è arbitrario ritenere che Giovanni le abbia addirittura fornito il foglio sul quale scrivere il messaggio, foglio che si trovava nel blocchetto con le cartoline incollate che Palmina gli aveva dato tempo addietro, quale pegno del loro amore. Il Costantini lo aveva portato con sé per dimostrare a Palmina che lo aveva conservato e per meglio convincerla ad andare con lui .

Palmina, che si era davvero abbondantemente "stufata", prende carta e penna e si accinge a scrivere. Al primo errore cancella, cambia colore e senza perdere il filo del pensiero riprende la frase dall'inizio: finalmente può scrivere rapidamente per buttar fuori tutto il suo malessere e così giustificare la sua azione.

La destinataria è la mamma e il "tu mi capisci" iniziale è una richiesta di comprensione: la fanciulla non può accettare che in paese corrano "fesserie" sul suo conto, e allora è dovuta "andare

a vedere" cioè risalire alla fonte. Ma padre e cognato hanno reagito ingiustamente contro di lei, e anche la madre non si sa bene che cosa è e che cosa fa, e lei perciò si è "stufata".

Il nucleo centrale de'la comunicazione è proprio questo, "mi sono stufata", ed è preceduto da "Io vi dico una cosa". Qui il destinatario diventa tutta la famiglia, padre e cognato compresi. "Addio" scritto dopo "mi sono stufata" non vuol significare altro che "me ne vado", "non voglio più stare con voi", "alle vostre azioni io rispondo così: me ne vado".

La parola "Addio" appare però forzata, Palmina la scrive non con piena volontà come acutamente osserva il perito Prof. C. Desidero, non è più così sicura.

In questo momento, sbattuta metaforicamente la porta in faccia alla sua famiglia, comincia a preoccuparsi della sua vita futura e ha un momento di incertezza. Ma ormai la lettera è finita e non resta che chiuderla con la firma, la sua iniziale apposta al centro della riga al termine del messaggio.

Ora Enrico e Giovanni sono più sicuri di sé, hanno raggiunto il loro scopo, ma al contrario Palmina comincia a preoccuparsi, a fare domande, a chiedere rassicurazioni ...

A questo punto avviene qualcosa: o uno di loro dice parole da cui Palmina capisce che non avevano affatto abbandonato l'antico progetto di farla prostituire, che lei aveva sempre e con forza rifiutato, oppure ella stessa torna sulla sua decisione e si rifiuta di seguirli. Il piano di fuga, fino a questo momento costruito insieme, trova un improvviso ostacolo nella volontà di Palmina.

"Mi voleva portare lì, io non ci volevo andare": corrono parole grosse, i ragazzi incalzano, minacciano, prospettano di ucciderla. Lei è irremovibile e ardita, tiene testa a tutti e due, afferma decisamente che preferisce morire ma quella vita non la vuole fare. Una donna, anzi una fanciulla che si ribella al volere dell'uomo non ha vita facile in quell'ambiente. E come il padre e il cognato non le avevano perdonato di avere affrontato da sola un uomo per difendere la sua reputazione e per questo l'avevano pubblicamente umiliata, così questi due, che si sentivano ormai i suoi padroni, non possono rinunciare al progetto di sfruttamento.

"Uccidimi, ma con te non ci vengo": è una pericolosa provocazione; Enrico e Giovanni non possono certo subire questo affronto e ammettere che la ragazza decida della sua vita. La loro reazione è immediata e violenta: poiché non possono fisicamente costringere Palmina a seguirli, devono punirla in modo che la sua sorte suoni di ammonimento per la famiglia Martinelli e ristabilisca la loro autorità all'interno dell'ambiente di prostituzione che controllano.

Le modalità le ha raccontate Palmina: "mi chiudono nel bagno, mi tappano gli occhi, mi mettono lo spirito e mi infiammano". Chiudono la porta del bagno dove Palmina brucia. Ripassando per la

cucina, vedono sul tavolo la lettera di addio appena scritta ed Enrico Bernardi, quale ultima beffa, con la stessa penna aggiunge alla "P" della firma le lettere "ER SEMPRE". Ma sente rumori, sta arrivando qualcuno. Si confonde, sbaglia l'ultima lettera e invece di scrivere una E ripete un'altra R, cerca di correggerla ma non fa in tempo: può aggiungere solo una delle tre aste orizzontali della E perché si sentono dei passi.

Fuggono dalla finestra dello stanzino che ha un vetro rotto, sporcando il muro con le scarpe e aggrovigliando i panni stesi. Entra Antonio Martinelli, che dopo pochi secondi troverà la sorella ancora avvolta dagli ultimi lembi di fiamme.

Il processo di secondo grado e il giudizio in Cassazione

Si giunse quindi a celebrare il processo di appello, su impugnazione del P.M. che aveva sostenuto l'accusa in primo grado (il dr. Magrone, il quale mise in luce che non era stato fatto il processo agli imputati ma alla vittima e sostenne che, poiché Palmina aveva riportato ustioni in tutto il corpo tranne che sugli occhi che teneva coperti con le mani, era evidente che non poteva essere stata lei ad accendere il fiammifero), del Procuratore Generale, e degli imputati che reclamavano l'assoluzione con formula piena. Al dibattimento e alla discussione prese parte, quale difensore della madre di Palmina, l'avvocata penalista Marinella De Nigris Siniscalchi dal Tribunale 8 marzo che depositò la Memoria elaborata da tale associazione. La Corte d'appello nell'ottobre 1987 pronunciò una sentenza di 113 pagine nella quale scandagliò i vari aspetti della questione ma nella sostanza mantenne la stessa opinione espressa dai giudici del primo grado. Anzi, alleggerì le responsabilità degli imputati, assolvendoli dal reato di tentata induzione alla prostituzione nei confronti di Palmina per insufficienza di prove. Con riguardo alla tesi dell'aggiunta delle lettere in stampatello, l'ha considerata "*fuori della realtà processuale*", cosa ben vera dal momento che il perito grafico incaricato dai giudici non l'aveva rilevata, pur avendo sollevato perplessità sulla attribuzione a Palmina; ma erano talmente evidenti, addirittura impressionanti, i tratti di identità con la grafia del Bernardi da noi indicati, che la Corte avrebbe dovuto disporre accertamenti per far sì che la realtà segnalata entrasse a pieno titolo nel processo. Ma la Corte non solo non ha voluto scoprire la realtà, ma al contrario è volutamente e scientemente rifuggita da essa. Infatti, nella fin troppo dilungata disamina delle emergenze processuali, mentre ha sollevato continui e ripetuti dubbi sulla veridicità delle accuse di Palmina, ripetute e concordanti oltre che asseverate da altre prove, ha dato per vere le asserzioni degli imputati in ordine al loro alibi, al punto di mettere in dubbio la presenza del Costantini in loco, dimostrata dal crollo del suo alibi e da numerose testimonianze.

Né migliore risultato è stato ottenuto in Cassazione: non ostante circostanziati e fondati motivi

presentati dall'avv. Marinella De Nigris e dal Procuratore Generale, la Suprema Corte si è limitata ad osservare che i giudici avevano correttamente esaminato tutte le emergenze processuali e, ritenendole contraddittorie, non si erano convinti né della colpevolezza né dell'innocenza dei prevenuti, e pertanto con motivazione approfondita e completa li avevano assolti per insufficienza di prove.

Che altro dire? Una grande amarezza, e la triste conclusione che talvolta la giustizia è "un'isola che non c'è".

Commentare la sent. Cass.del 2016

I CENTRI DI CONSULENZA LEGALE

Fra le altre iniziative, il Tribunale 8 Marzo ha promosso la costituzione di Centri di consulenza legale. Nel febbraio 1985 ha inviato il seguente pro-memoria al Sindaco di Roma.

Pro-memoria per il Sindaco di Roma

Il Tribunale 8 Marzo è una Associazione di donne che opera dal 1979 per la tutela dei diritti delle donne attraverso proposte legislative, interventi e dibattiti pubblici, raccolta e pubblicizzazione di denunce di donne (per soprusi, disagi, violenze, violazione di leggi), pubblicazione di testi, assistenza e consulenza legale nel campo del diritto di famiglia, della violenza sessuale, nonché nelle controversie concernenti la discriminazione sul lavoro.

Premesso che nell'attuale situazione socio-economica della popolazione del Comune di Roma le donne si trovano in stato di particolare precarietà e vulnerabilità, tenuto conto della loro debolezza sociale ed economica, degli episodi di violenza di cui sempre più spesso sono vittime nella famiglia e fuori, delle discriminazioni culturali, sociali ed economiche persistenti nei loro confronti, della loro emarginazione e del loro più difficile accesso agli strumenti di tutela e di difesa, il Tribunale 8 Marzo propone al Comune di Roma la creazione di:

1. Servizi a tutela delle donne che hanno subito violenza o discriminazioni tra cui:

1.1 - Istituzione in appositi locali forniti dal Comune di Roma di una "Casa della donna" dove possano trovare accoglienza temporanea, da sole o con i figli minori, quelle donne che si trovino in particolari difficoltà perché vittime di violenza

sessuale o fisica o in situazione di grave disagio.

1.2 - Istituzione nella stessa "Casa della donna" di un'équipe di servizio sociale di consulenza per le donne, ospiti e non, che garantisca un primo esame della loro situazione e offra indicazioni per l'accesso agli interventi necessari (medici, psicologici, assistenziali) operanti nelle strutture esistenti.

1.3 - Organizzazione e sede in appositi locali forniti dal Comune di Roma di un ufficio di assistenza e consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, per le donne ospiti della "Casa della donna" e per tutte quelle che ne facciano richiesta, limitatamente all'ambito del diritto di famiglia, delle discriminazioni sul lavoro, per l'avvio di procedimenti penali per le vittime della violenza sessuale, lesioni, maltrattamenti, sfruttamento della prostituzione e fattispecie analoghe. Tale assistenza potrebbe essere assicurata dal Tribunale 8 Marzo, che si avvarrà di legali di propria fiducia e di operatrici sociali, in base a una specifica convenzione con il Comune di Roma, che preveda un contributo dell'utente in misura proporzionata ai suoi redditi.

1.4 - Organizzazione di momenti collettivi di incontro, una sorta di veri e propri corsi di informazione sui diritti delle donne.

Tutte queste proposte nascono dalla riflessione su un'esperienza maturata in sei anni che ci insegna che uno dei maggiori ostacoli al diritto alla giustizia che in molti casi passa per lo stesso diritto alla propria incolumità, è proprio la impossibilità nell'emergenza che sempre si connota dei caratteri di urgenza e di drammaticità, di trovare concrete soluzioni alternative che consentano di rispondere all'esigenza di:

a) trovare uno spazio fisico dove andare immediatamente in caso di insostenibilità di una convivenza o comunque di una situazione che compromette la propria integrità fisica e psichica e dove trovare tutte le informazioni necessarie sulle strutture operanti nel Comune a cui poter fare riferimento;

b) usufruire di un'assistenza legale che non si connota, come purtroppo molto spesso accade, di pregiudizi sessisti per cui le ragioni delle donne non vengono capite, o quanto meno sistematicamente sottovalutate, banalizzate, distorte;

c) costituire un servizio di informazione sui diritti delle donne, elemento importantissimo per affrontare in modo più corretto e senz'altro meno discriminato e subalterno, situazioni che richiedono la conoscenza dei propri diritti e doveri e le

regole fondamentali della convivenza civile.

Con ciò si ovvierebbe ad una realtà di mancata, insufficiente, distorta conoscenza dei diritti e degli strumenti di difesa, si darebbe vita ad uno strumento di socializzazione e consapevolezza collettiva di problemi fino ad ora vissuti come privati sia dagli operatori che dalle donne, si realizzerebbe un momento di contrattualità capace di produrre una cultura che crei una nuova qualità della giustizia. Si tratta in molti casi, infatti, non tanto di portare innovazioni normative, quanto di applicare le esistenti in modo non discriminatorio.

2. Interventi di prevenzione volti a favorire una cultura alternativa alla violenza

Si ritiene importante realizzare interventi che contribuiscano a combattere la violenza alle sue radici. Molte situazioni, infatti, di sopraffazione nascono o, quanto meno, possono affermarsi con più facilità, per la mancata informazione su quelli che sono i principi fondamentali della convivenza civile da parte dei cittadini, già nel momento della loro formazione.

Nelle scuole, infatti, d'ogni ordine e grado non è mai data occasione di informazione sulle principali leggi che regolano i rapporti tra le persone.

Tra i numerosi interventi che possono essere attuati in questa direzione, si propongono:

2. - Incontri per insegnanti e allievi sui diritti delle donne e più in generale sui rapporti di uso corrente, nelle scuole medie inferiore e superiori della città.

2.2 - Diffusione nelle scuole medie inferiore e superiori di pubblicazioni, videotapes o altro materiale per la cui preparazione il Tribunale 8 Marzo dichiara la propria disponibilità, che informino sulle leggi e norme che regolano i rapporti tra le persone.

3. Altri interventi

3.1 - Si propone inoltre che venga riconosciuto alle donne singole o con figli minori con difficoltà familiari ed economiche, un titolo di priorità nell'assegnazione di alloggi posti a disposizione del Comune di Roma.

3.2 - Un'altra proposta riguarda il fatto che il Comune di Roma, con apposito capitolo di bilancio, possa prevedere la corresponsione di un assegno di mantenimento temporaneo e anticipato per le donne in attesa di definizione della situazione economica in conseguenza di provvedimenti giudiziari o recupero di

crediti, per far fronte al proprio mantenimento.

In risposta a tale istanza, il Comune di Roma ha deliberato lo stanziamento di una somma che il Tribunale ha gestito autonomamente per le finalità dianzi descritte.

Riportiamo di seguito il Regolamento dei Centri di consulenza legale.

REGOLAMENTO

DEI CENTRI DI CONSULENZA LEGALE DEL TRIBUNALE 8 MARZO

1) I Centri di consulenza legale del Tribunale 8 marzo accettano e applicano il presente regolamento; una copia di esso deve essere resa pubblica a chi chiede la consulenza mediante affissione nei locali del centro stesso;

2) La consulenza legale è prestata esclusivamente da avvocati o procuratori regolarmente iscritti all'albo professionale; eventuali altre persone possono avere un ruolo di collaborazione nelle interviste, nella raccolta di dati o documenti o nelle attività organizzative;

3) Le persone tutte che collaborano al centro di consulenza sono rigorosamente tenute a osservare il più scrupoloso riserbo sui casi riferiti, essendo tenute al segreto professionale al pari degli avvocati e procuratori;

4) La consulenza prestata dal centro è gratuita da parte dell'avvocato o procuratore; è facoltà del centro subordinare la prestazione di consulenza al rilascio di una tessera a pagamento, il cui provento andrà nelle casse del centro e sarà da questo amministrato;

5) Qualora nel corso della prestazione di consulenza si manifesti la necessità di una assistenza legale, giudiziale o stragiudiziale, il consulente si limiterà a far presente tale esigenza alla persona interessata, ma non potrà fornire alcun nome di professionista, neanche se richiesto;

6) Qualora per necessità organizzative o di studio del problema sia necessario trattenere presso il centro documenti, questi potranno essere presi in consegna soltanto in fotocopia, con esclusione di documenti originali;

7) Qualora il caso prospettato abbia rilevanza per una azione politica del movimento delle donne, potrà essere utilizzato soltanto previa autorizzazione scritta della persona interessata e salvo il diritto all'anonimato.

8) E' compito di ogni centro far sì che la consulenza si traduca, più che in un servizio privato, in una pratica collettiva anche per l'acquisizione di strumenti di autodifesa, attraverso incontri e discussioni di gruppo sia su argomenti legali in generale che su problemi individuali specifici.

In occasione del decennale del Tribunale 8 Marzo, celebrato nel 1989, è stata presentata una relazione sulle attività di consulenza da parte dell'avv. Marinella De Nigris, che qui riportiamo.

Consulenza e assistenza legale del Tribunale 8 Marzo; il Telefono Rosa

Una delle attività principali che rientra negli scopi e nelle finalità del Tribunale 8 Marzo è quella di informare le donne sui propri diritti e di assisterle nel caso di iniziative legali. Ciò si attua fornendo una adeguata consulenza legale che serve anche a risolvere nella immediatezza le istanze più pressanti questa attività di consulenza è stata notevolmente intensificata con l'istituzione del "Telefono Rosa".

Molte donne chiamano ed espongono brevemente i propri problemi, le operatrici comprendono che si tratta di problemi legali rendono professionista, che offre la consulenza legale.

Per quanto riguarda il settore penale, si evidenzia che moltissime donne durante gli incontri espongono casi gravissimi di maltrattamenti, subiti sia in famiglia che sul luogo di lavoro.

Dopo la consultazione le avvocate spesso preparano una querela o denuncia o un esposto, indicando le prime attività da compiersi per rispondere adeguatamente alle lesioni subite.

Tale attività, che supera la mera consulenza, serve per aiutare la donna psicologicamente, dare sicurezza nell'immediatezza dell'evento subito e far sentire che esiste una solidarietà che va al di là del semplice incontro.

Forse molte delle denunce preparate presso il Tribunale 8 marzo non saranno mai presentate alla autorità competente, ma quella donna che ha trovato la forza di rivolgersi ad una struttura, quale quella offerta dal Tribunale 8 marzo, attraversa il "Telefono Rosa", inizierà certo a capire che esiste un punto di riferimento femminile sul quale contare, la possibilità di reagire legalmente ai maltrattamenti subiti.

Il Tribunale 8 Marzo, dalla sua istituzione, si è sempre interessato di assistere le donne parti offese di un reato.

Tale attività si è concretizzata costituendosi, nell'interesse della donna e nell'interesse del Tribunale 8 Marzo, parte civile nel procedimento penale.

Molti sono stati i processi nel quale il Tribunale 8 Marzo è stato presente, negli anni 1987/'88, allorquando già era sorto il servizio del "Telefono Rosa" possiamo considerare come indicativi il processo per la violenza carnale subita da Pina Siracusa il 4 aprile 1988 a Mazzarino.

Pina Siracusa fu violentata da 15 giovani di cui 11 minorenni. Il processo contro gli imputati maggiorenni si celebrò davanti al Tribunale di Caltanissetta nel giugno 1986 ed il Tribunale 8 Marzo, quale associazione danneggiata dal reato, tentò di costituirsi in proprio parte civile nel processo; non potendolo ottenere, si costituì

per tutelare gli interessi di Pina Siracusa.

Il processo vide le donne presenti e Pina Siracusa fu sostenuta dal punto di vista morale e materiale, tanto da poter superare l'ostilità oppostale dai suoi compaesani.

Gli imputati furono condannati tutti a pene gravissime e dovettero pagare una somma a titolo di provvisionale che doveva servire a Pina Siracusa per affrontare le spese conseguenti ai danni morali e materiali causati dal reato.

In questo periodo è pendente davanti al Tribunale di Roma un altro processo gravissimo, che vede parti offese una giovane donna e un bambino di 4 anni, cioè Daniela Tirelli e suo figlio.

La Tirelli si rivolse disperata al "Telefono Rosa" per avere aiuto ed assistenza, essendo riuscita a fuggire dal suo convivente il quale non solo maltrattava e violentava lei ripetutamente e selvaggiamente, ma maltrattava e costringeva all'assunzione di cocaina il figlio di 4 anni. Processo drammatico nel quale il Tribunale 8 Marzo è presente assistendo sia la donna che il bambino.

Processo primo, e speriamo che rimanga unico, nella storia processuale. Spaccato di una società metropolitana dove violenza alla donna e violenza ai minori si uniscono nell'ottica della sopraffazione e nell'assenza assoluta di ogni tipo di valori, con il dominio solo del "mito" denaro e del predominio economico ottenuto con tutti i mezzi anche e, soprattutto, i più illegali.

Si è rivolta al "Telefono Rosa" anche Marina Fiorelli, la ragazza invalida sequestrata e violentata in agosto a Vieste, per una notte un giorno.

Il Tribunale 8 Marzo sarà presente in questo processo nella doppia veste di associazione danneggiata e quale parte a tutela della donna offesa.

Il Tribunale 8 Marzo, sempre nella doppia veste, sarà presente anche davanti al Tribunale di Venezia per tutelare la madre di Roberta Nordio, la ragazza di 14 anni violentata e uccisa sul litorale di Chioggia da una ragazzo appena diciottenne.

LA SCUOLA DI DIRITTO

Nel luglio 1988 il Tribunale 8 Marzo ha tenuto un convegno di studio sul tema: “*Dopo lo stupro, dopo il processo, dopo...*” di cui riportiamo il programma:

PROGRAMMA

Lunedì 4 luglio

ore 16

Prevenzione e solidarietà: ancora una volta
«tra il grido e il silenzio scegliamo
la parola»
*Gioia Longo - Coordinatrice Tribunale
8 marzo*

Testimonianze di donne vittime di
violenza:

*Marinella Cammarata (Roma)
Pina Siracusa (Mazzarino)*

Interventi delle avvocate del Tribunale
8 marzo impegnate nella consulenza e
assistenza legale gratuita alle donne vittime
di violenza:

*Marinella De Nigris Siniscalchi, Mária
Di Sciuillo, Maria Caterina Moscato,
Simonetta Nardi, Anna Maria Seganti,
Valeria Morghen (notaia)*

Interventi di:

*Marinella De Nigris Siniscalchi (avvocata
Tribunale 8 marzo), Daniela Dioguardi
(UDI Palermo), Maddalena Giardina
(avvocata UDI Palermo) che hanno seguito
a Palermo e a Caltanissetta il caso di Pina
Siracusa*

Dibattito e confronto di esperienze

Martedì 5 luglio

ore 9.30

Prime osservazioni su 5 mesi del Telefono
rosa del Tribunale 8 marzo
*Giuliana Dal Pozzo, Giuliana Apicella,
Emma Capocasa, Laura Ceci, Vittoria
De Matteis, Marina Landolfi, Laura
Mantegazza, Fiorella Romani, Michela
Traverso*

Europa: legislazione in materia di violenza
contro le donne ed esperienze di centri
antiviolenza

*Marisa Rodano (parlamentare europea)
Vittoria Tola (responsabile femminile
Federazione PCI Roma)*

Dibattito e confronto di esperienze

ore 16

La violenza sessuale in Parlamento: dieci
anni dopo

*Gabriella Luccioli, Laura Remiddi, Carla
Rodotà, Grazia Volo (giuriste del
Tribunale 8 marzo)*

Sentenza programmatica del Tribunale
8 marzo

La sintesi degli interventi è stata egregiamente presentata su "La Repubblica" da Silvana Mazzocchi, una giornalista competente e sensibile che ha spesso dato voce alle nostre attività, e che siamo liete di presentare ai nostri lettori.

PAGINA 13

la Repubblica
mercoledì 6 luglio 1988

politica interna

*"La legge è importante
ma contro la violenza
bisogna insegnare fin
dall'infanzia il valore
della persona"*

di SILVANA MAZZOCCHI

ROMA — «Tra il grido e il silenzio, scegliamo la parola», è lo slogan con il quale il «Tribunale 8 marzo» lancia una proposta pensata per spezzare quella catena di storie di ordinaria violenza sessuale che da sempre le donne sono spesso costrette a subire. Dice Gioia Longo, antropologa, animatrice del «Tribunale» che da nove anni garantisce assistenza legale e psicologica alle donne in difficoltà: «La legge è importante, ma noi crediamo che sia necessario affrontare il problema dal punto di vista sociale e puntare alla prevenzione. Proponiamo al ministro della Pubblica Istruzione e alle competenti commissioni della Camera e del Senato di introdurre nell'insegnamento scolastico, fin dalle elementari, una materia nuova che si occupi di ridefinire il rapporto tra cultura e diritto».

Una sorta di «educazione antistupro»? Precisa Gioia Longo: «Certo è necessario divulgare le norme, ma più importante è comprendere quali sono state le motivazioni che hanno portato il legislatore a fare le sue scelte. Bisogna insomma intervenire quando s'inizia a strutturare la personalità del futuro cittadino e trasmettere all'infanzia il valore dell'invulnerabilità della persona. E non solo quello: è mai possibile, ad esempio, che le donne imparino a conoscere il nuovo diritto



L'avvocato
Laura Remiddi

to di famiglia solo in caso di separazione dal marito?».

Due giorni di lavori e il convegno organizzato dal «Tribunale 8 marzo» sulla violenza sessuale diventa lo specchio fedele del dibattito che da oltre dieci anni esiste intorno alla legge: posizioni diverse e differenti pareri sulle norme, ma punto di vista omogeneo sulla necessità di comprendere in che modo l'offesa dello stupro laceri la vita delle donne che lo hanno subito. Così nella grande sala di palazzo Valentini, raccontano la loro esperienza Maria Carla Cammarata, la ragazza violentata a piazza Navona e Pina Siracusa, la giovane siciliana di Mazzarino che dopo essere stata violentata da un gruppo di suoi ex compagni, ha dovuto perfino abbandonare il suo paese. Due vite spezzate e stravolte che bene riassumono il

tema del convegno «Dopo lo stupro, dopo il processo, dopo...» Racconta Pina: «Mia madre, appena ha saputo, mi ha detto: stai zitta, con le famiglie dei ragazzi ci metteremo d'accordo» e mia sorella, che lavora in Spagna, non ha più voluto che la raggiungessi perché ormai disonorata...».

Dice Gioia Longo: «Il loro racconto è la nostra parola, per affrontare quel che purtroppo capita alle donne...». E' ecco il problema spostarsi ai valori culturali che sono dietro a questa realtà. Come cambiarli? Il «Tribunale 8 marzo» funziona da 9 anni e da cinque psicologhe e giovani volontarie rispondono al «Telefono rosa», punto di riferimento per tante donne ed altrettante storie di violenza subita in famiglia e fuori. La straordinaria esperienza la riferisce Giuliana Dal Pozzo

Il convegno a Roma del «Tribunale 8 marzo» “Educazione antistupro nelle scuole elementari”

e nel pomeriggio la parola passa alle avvocate e giuriste da anni impegnate sul fronte della legge contro la violenza sessuale.

Sorpresa, ma non troppo: questa legge, appena votata al Senato e in calendario prossimamente alla Camera, non piace quasi a nessuna, sovente per opposte ragioni. Secondo Laura Remiddi, civilista, esperta in diritti delle donne, «è incredibile che, unificando i reati di violenza sessuale e di libidine si sia in qualche modo declassato proprio lo stupro abbassando la pena per questo reato». E' noto che una larga parte del movimento femminista rivendica la procedibilità d'ufficio in caso di stupro, anche tra moglie e marito. Ma non tutte le donne sono d'accordo: c'è anche infatti chi ritiene che la querela di parte sancisca il diritto della donna all'autodeterminazione.

Afferma Laura Remiddi: «Io sono d'accordo sulla soluzione adottata dal Senato che tra coniugi prevede la querela. In quanto il matrimonio stipula di per sé un patto che presume anche il consenso al rapporto sessuale. Questo non significa che tale consenso non debba essere rinnovato ogni volta, ma si configura una situazione diversa». Non è dello stesso parere Grazia Volo, una penalista spesso schierata nella difesa delle donne. «La legge è positiva per quel che ri-

guarda la collocazione del reato di stupro tra quelli contro la persona», afferma Volo «ma non si può non denunciare il doppio regime configurato dai due diversi gradi di procedibilità contenuti nella norma. Nell'esonerare dalla procedibilità d'ufficio la moglie, si crea inoltre una disparità rispetto ad altre situazioni di coppia, tipo conviventi o amanti, casuali e no. Quasi che in questi casi sia ipotizzabile solo lo stupro del maniaco. Un nuovo conformismo di famiglia davvero allarmante».

Del tutto «contro» la nuova legge è Carla Rodotà del «Tribunale 8 marzo», secondo cui l'aver creato la «zona franca» coniugale nell'ambito della procedibilità d'ufficio ricaccia indietro di dieci anni il dibattito. In coda al convegno, una voce favorevole. E' quella di Gabriella Luccioli, magistrato di Cassazione. «Approvo soprattutto» afferma Luccioli «il compromesso trovato sulla norma che riguarda gli adolescenti. Cancellare la presunta violenza nei casi di rapporti sessuali con i minori di 14 anni, avrebbe infatti costituito una enorme contraddizione. Come si può pensare che un ragazzino non sia penalmente punibile neanche se arriva ad uccidere e ritenerlo invece abbastanza maturo per avere rapporti sessuali consapevoli?».

La scuola di Diritto delle donne ha debuttato alla Sapienza Tuffo nella legge al femminile

Domenica 8 aprile, ore 11. Facoltà di statistica. Debutta la neonata «Scuola di diritto delle donne», ovvero incontri itineranti organizzati dal Tribunale 8 marzo, progenitore di Telefono rosa. In «cattedra» a parlare di diritti, Gioia Longo, docente di antropologia culturale, le avvocatesse matrimonialiste Laura Remiddi e Marina Moscato, la penalista Grazia Volo e Valeria Morghen, professione notaio.

«Perché è nata questa scuola? C'è una grossa ignoranza delle leggi – spiega Gioia Longo – e ci siamo rese conto che molto spesso la conoscenza della legislazione che tutela le donne avviene direttamente nelle aule dei tribunali». Il loro slogan? «Tra il grido e il silenzio, scegliamo la parola». Ed ecco allora il tuffo nella legislazione al femminile: dai principi di uguaglianza e parità dei sessi nella Costituzione, al rapporto delle donne con famiglia, lavoro, diritto penale, giustizia.

«Siamo figli di una cultura antifemminista plurimillenaria – dice Laura Remiddi tracciando la storia delle leggi dal Granducato di Toscana ai giorni nostri – e l'uguaglianza legislativa non significa uguaglianza di fatto. Basta pensare a come ancor oggi le donne sono sottorappresentate in Parlamento».

La pantera ha offerto ampio spazio all'incontro. «Ci è sembrato interessante affrontare un tema così attuale – dice Tiziana Carpentieri, 26 anni, studentessa di Statistica –, parlare dei diritti spesso dimenticati o addirittura sconosciuti». «E' un'occasione per ascoltare una faccia della medaglia – commentano Anna e Laura, studentesse di Giurisprudenza –, quella che nei corsi universitari proprio non si sfiora».

La Scuola dei diritti delle donne ha già fissato i prossimi appuntamenti: simbolicamente l'8 di ogni mese. Prossimo round ad Arezzo. Poi a giugno nuovamente a Roma.

N. Cot.